

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ISTRUZIONE

E PRATICA

PER LI CONFESSORI

OPERA DEL BEATO

LFONSO M.ª DE LIGUORI

VESCOVO DI S. AGATA DE' GOTI,
E FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE
DEL SS. REDENTORE.

lle avvertenze delle dottrine più notabili sopra tutti i Trattati della Teologia Morale, ricavate dall'Opera grande dello stesso Autore.

lle aggiunte di quattro Appendici, I. Della Guida delle Anime spirituali. II. Dell'Assistenza ai moribondi. III. Dell'Esame degli Ordinandi. IV. Degli Avvertimenti più importanti ai Confessori, e Parrochi.

Ed un Indice de' sommarj di tutta l'Opera

Terza Edizione Napoletana dopo l' approvazione della Santa Sede.

TOMO QUINTO.



NAPOLI 1838.

A SPESE DEL GABINETTO LETTERARIO

LARGO TRINITA' MAGGIORE, n. 6, 7, e 8.

CON PRIVATIVA.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE I.

COME DEBBA PORTARSI IL CONFESSORE NELLA GUIDA DELLE ANIME SPIRITUALI.

1. *a* 5. *Della meditazione* 6. *Circa l' Orazione di contemplazione.* 7. *E qui si tratta del raccoglimento naturale, o sia ozio contemplativo.* 8. *a* 11. *Dell' Aridità sovrannaturale, con distinguere la* sensibile *dalla* sostanziale. 12. *Della contemplazione affirmativa, e negativa.* 13. *Del raccoglimento sovrannaturale.* 14. *Della quiete.* 15. *Della caligine.* 16. *Dell' unione attiva, e passiva.* 17. *Dello sponsalizio spirituale, in cui v' entra l' estasi, il ratto, e il volo di spirito.* 18. *Del Matrimonio spirituale.* 19. *e* 20. *Delle visioni.* 21. *Delle locuzioni.* 22. *Delle rivelazioni.* 23. *e* 24. *Guida circa tutte le suddette grazie sovrannaturali.* 25. *a* 27. *Circa la mortificazione.* 28. *a* 36. *Circa la frequenza de' Sagramenti, e specialmente circa la Comunione.* 37. *Regolamento per una Religiosa. Avvertimenti generali per la perfezione.*

1. Quel che disse il Signore a Geremia: *Ecce constitui te super Gentes, ut evellas, et dissipes, et aedifices, et plantes;* dice ad ogni Confessore, il quale non solo dee sradicare i vizj da' suoi penitenti, ma deve anche in essi piantare le virtù. Ond' è che io ho creduto spediente di dare in questa prima Appendice a' Confessori novelli una guida per indirizzare le Anime spirituali alla perfezione. Non si debbono,

Digitized by Google

come abbiam detto di sopra, discacciare i peccatori, ma all' incontro è opera molto cara a Dio l' abbellirgli le Spose, cioè il coltivare le Anime per renderle tutte sue. Vale più innanzi al Signore un' Anima perfetta, che mille imperfette. Sicchè quando vede il Confessore che il penitente vive lontano da' peccati mortali, deve far quanto può per introdurlo nella via della perfezione, e del divino amore, con rappresentargli il merito che ha Dio, questo infinito Amabile, per essere amato, e la gratitudine che dobbiamo a Gesù, il quale ci ha amato fino a morire per noi; e il pericolo all' incontro in cui sono le Anime che sono chiamate da Dio a vita più perfetta, e fanno le sorde. In quattro cose poi consiste principalmente la guida del Confessore intorno alle Anime spirituali, nella Meditazione, nella contemplazione, nella mortificazione, e nella frequenza de' Sagramenti, e di tutte quattro parleremo distintamente qui appresso.

§. I.

Circa l' Orazione di Meditazione.

2. Il buon confessore dunque, allorchè vede un' Anima che abborrisce il peccato mortale, ed ha desiderio di avanzarsi nel divino amore, deve primieramente indrizzarla a far l' orazione mentale, cioè alla meditazione delle verità eterne, e della bontà di Dio. Sebbene la meditazione non è necessaria per conseguire l' eterna salute, com' è la preghiera; nulladimeno per ragione della stessa necessità della preghiera viene ad esser moralmente necessario l' esercizio della meditazione, o sia orazione mentale; poichè

Digitized by Google

chi non medita, non prega, o difficilmente prega, mentre non meditando poco vede i bisogni dell' Anima sua, poco i pericoli in cui si trova, e poco vede la stessa necessità che ha di pregare; e questo è quello che ne avvisa lo Spirito Santo: *Desolatione desolata est omnis terra, quia nullus est qui recogitet corde. Jerem.* 12. 11. Perciò dicea un dotto Teologo, che cogli altri esercizj può stare il peccato, ma non possono stare insieme orazione, e peccato: o la persona lascerà l' orazione, o lascerà il peccato. Dicea S. Teresa: *L' Anima che persevera nell' orazione, per peccati che opponga il Demonio, finalmente tengo per certo che il Signore la conduca a porto di salute.* E perciò niun altro esercizio cerca d' impedire il nemico, quanto questo dell' orazione, perchè dice la stessa Santa: *Sa il Demonio che l' Anima la quale con perseveranza attende all' orazione, egli l' ha perduta.* Inoltre l' amore è quello che lega e stringe l' Anima con Dio; ma la fornace dove s' accende la fiamma del divino amore, è l' orazione, o sia meditazione: *In meditatione mea exardescet ignis. Psal.* 38. 4. Vedi all' *Append. IV.* §. *III.*, dove sta più a lungo esaminato questo punto, specialmente a riguardo de' Sacerdoti.

3. Cominci dunque il Confessore ad introdurre l' Anima nell' orazione. A principio gli assegni il tempo di mezz' ora il giorno, e la vada poi accrescendo secondo cresce lo spirito. Nè si arresti per la difficoltà che il penitente adduca di non aver tempo nè luogo da ritirarsi; gli dica che almeno nella mattina, o nella sera, quando v' è più quiete nella casa, almeno nel tempo del lavoro (quando altro non potesse) alzi la mente a Dio, e pensi alle verità della Fede, come a' Novissimi, il pensiero de' quali

Digitized by Google

(e specialmente della morte) è il più utile per li principianti ; o vero alla Passione di Gesù Cristo , ch' è la meditazione buona per tutti. Se la persona sa leggere ; è bene che si serva di qualche libro divoto , almeno per entrare nell' orazione come usava S. Teresa. L' avverta a scegliere quella materia , in cui prova maggior divozione ; e dove l' Anima trova qualche sentimento , si fermi , e lasci di meditare , ma s' impieghi a far atti , o a pregare , o pure a risolvere. Dico per prima *a far atti* , cioè di umiltà , di ringraziamento , di fede , di speranza , e sopra tutto a replicare gli atti di contrizione , e d' amore verso Dio , con offerirsegli tutta , e tutta rassegnarsi alla sua santa volontà , procurando di replicare maggiormente quell' atto a cui l' Anima si sente più inclinata. Dico per 2. *a pregare* , giacchè dal pregare dipende ogni nostro bene ; mentre , come dice S. Agostino , il Signore ordinariamente non dona grazie e precisamente la grazia della perseveranza , se non per mezzo della preghiera. Il Signore ci ha detto , *petite* , *et accipietis* ; dunque , dice S. Teresa , chi non cerca , non riceve. Sicchè , se vogliamo salvarci , bisogna sempre pregare , e sopra tutto cercare queste due grazie , la perseveranza , e l' amore verso Dio ; e certamente non vi è tempo più atto a pregare , che il tempo dell' orazione mentale ; ma , come abbiam detto , chi non fa orazione , difficilmente prega ; e perciò chi non fa orazione , difficilmente persevera in grazia di Dio. Dico per 3. *a risolvere* , acciocchè l' orazione non resti infruttuosa , e l' Anima metta in esecuzione i lumi che riceve nell' orazione. Onde , come dice S. Francesco di Sales , niuno dee terminar l' orazione senza fare qualche risoluzione parti-

Digitized by Google

colare, come di fuggire qualche diletto più pericoloso, o più usuale, o di esercitare qualche virtù in cui si conosce più debole. Leggasi su di ciò quel che si dirà nell' *Appendice IV.* §. *III.* parlandosi dell' orazione mentale.

4. Attenda dunque il Confessore ad esiger da queste Anime il conto dell' orazione, dimandando loro, come l' hanno fatta; o almeno, se l'han fatta: ed imponga loro che si accusino prima d' ogni altra cosa dell'orazione omessa, quando la tralasciano; poichè lasciando l'orazione, l' Anima sarà perduta: *L' Anima che lascia l' orazione* (dicea S. Teresa), è *come da se stessa si ponesse nell' inferno, senza bisogno de' Demonj.* Oh Dio e quanto bene potrebbero fare i Confessori con usare questo poco di diligenza! E quanto conto ne han da rendere a Dio, se lo trascurano! giacch' essi sono obbligati a procurare quanto possono il profitto de' loro penitenti. Quante Anime potrebbero incamminare alla perfezione, e liberarle dal ricadere ne' peccati gravi, se avessero questa picciola attenzione d' indrizzarle all' orazione, e di domandar poi loro, almeno ne' principj, della loro vita spirituale, se l' han fatta o no! Quando un' Anima è fermata nell' orazione, difficilmente perde più Dio. E perciò l' orazione mentale non solo dee consigliarsi a' timorati, ma ancora a' peccatori, i quali spesso per mancanza di riflessione ritornano al vomito.

5. Singolarmente debbono avere i Confessori questa attenzione, allorchè i loro penitenti si ritrovano in desolazione di spirito. Sul principio che un' Anima si dà alla vita spirituale, suole il Signore allettarla con lumi speciali, lagrime, e consolazioni sensibili; ma dopo qualche tempo suol chiudere la vena per provare la loro fe-

Digitized by Google

deltà, e per sollevarle a maggior perfezione, staccandole da quelle sensibili dolcezze, alle quali facilmente l'Anima si attacca con qualche impurità, e difetto d'amor proprio. Le consolazioni sensibili (anzi anche gli attratti soprannaturali) sono sì bene doni di Dio, ma non sono Dio; ond'egli per distaccare le Anime sue dilette dagli stessi suoi doni, affinchè si riducano ad amare con amore più puro esso stesso Donatore, fa che non trovino più nell'orazione l'antico pabolo e sollievo, ma tedj, aridità e tormenti, e talvolta tentazioni. Attenda dunque sommamente il Confessore a dar animo a queste Anime tribulate, acciocchè non lascino l'orazione, e le comunioni prescritte. Dica loro quel che dicea San Francesco di Sales, che *pesa più avanti a Dio un'oncia d'orazione fatta in mezzo alle desolazioni, che cento libbre fatte in mezzo alle consolazioni.* Chi ama Dio per le consolazioni, ama più le consolazioni di Dio, che Dio stesso; e quegli veramente dimostra d'amarlo, che l'ama e gli va appresso senza consolazioni. Questo è in quanto alla meditazione; ma stimo quì non esser inutile il dar brevemente notizia ancora a' Confessori novelli dell'orazione infusa di contemplazione, e dei suoi gradi, ed anche degli altri doni soprannaturali, colle regole insegnate da' maestri di spirito per la guida delle Anime con tali grazie da Dio favorite.

§. II.

Circa l'Orazione di contemplazione, e de' suoi diversi gradi.

6. Quando viene qualche Anima favorita col dono della contemplazione, bisogna che il Con-

Digitized by Google

fessore stia ben inteso del come dee guidarla, e liberarla dagl' inganni; altrimenti le farà gran danno: e, come dice S. Giovanni della Croce, ne dovrà egli rendere gran conto a Dio. Molto differisce la contemplazione dalla meditazione: nella meditazione si va cercando Dio colla fatica del discorso; nella contemplazione senza fatica si contempla Dio già trovato. Inoltre, nella meditazione opera l' Anima cogli atti delle proprie potenze: nella contemplazione opera Dio; e l' Anima solamente *patitur*, e riceve i doni che le vengono infusi dalla grazia, senza che ella operi cos' alcuna, poichè la stessa luce ed amor divino, di cui allora vien ripiena, la rendono amorosamente attenta a contemplare la bontà del suo Dio, che in tal modo allora la favorisce.

7. Bisogna ancora avvertire, che il Signore prima di concedere alle Anime il dono della contemplazione, suole introdurla nell' orazione di *raccoglimento*, o pure d' *ozio contemplativo* (come lo chiamano i Mistici), che non è ancora contemplazione infusa, poichè l' Anima ivi è ancora nello stato attivo. Questo *raccoglimento* (intendo quì del naturale, perchè del soprannaturale ed infuso se ne parlerà appresso al *num.* 13.) è quando l' intelletto non ha bisogno di uscir con fatica quasi fuori dell' Anima a considerare qualche mistero, o verità eterna; ma ritirato dalle cose esterne, e raccolto come dentro l' Anima stessa, senza fatica, e con gran soavità pensa a quella verità, o mistero che sia. L' *ozio contemplativo* è quasi lo stesso, se non che nel raccoglimento l' Anima sta applicata a qualche divoto pensiero particolare, ma nell' ozio con una notizia generale di Dio si sente raccolta, ed amorosamente a Dio tirata. In tale

Digitized by Google

raccoglimento, o siasi ozio contemplativo, dicono alcuni Mistici che sebbene questa orazione sia naturale, nulladimeno l' Anima dee cessare non solo dalla meditazione, ma ancora degli atti della volontà, cioè d' amore, d' offerta, di rassegnazione ec., e starsene solamente con una attenzione amorosa a Dio senza fare alcun atto. Ma a questa sorta d' incantamento io affatto non mi ci posso accordare. Non nego che quando l' Anima già sta raccolta, non deve applicarsi alla meditazione, perchè già ha trovato allora senza fatica quel che andava cercando; oltrechè la stessa meditazione ordinaria, come ben dice il P. Segneri nella sua bell' opera della *Concordia tra la fatica e la quiete* (1), produce dopo qualche tempo la contemplazione, che si chiama *acquistata*, cioè quella che ad un sol guardo conosce le verità, che prima con discorso e con fatica si son conosciute. Ma perchè poi l' Anima dee cessare dagli atti buoni della volontà? Che miglior tempo a far tali atti, che farli in tempo di raccoglimento? E vero che S. Francesco di Sales consigliò alla B. Giovanna di Sciantal, che nelle sua orazione, trovandosi unita a Dio, non replicasse atti nuovi; ma perchè? perchè la Beata godea già la contemplazione passiva. Ma quando l' Anima sta ancora nello stato attivo, perchè mai gli atti buoni hanno da impedire le operazioni della grazia? Lo stesso S. Francesco prefiggeva alle Anime divote da lui dirette un numero certo di aspirazioni amorose da farsi fra tanto spazio. Quando l' Anima sta nello stato passivo della contemplazione; allora, benchè non meriti, perchè in quel tempo non opera, ma solamen-

(1) *Part.* 1. *cap.* 1. *num.* 1.

Digitized by Google

te *patitur*; nulladimeno riceve un gran vigore per operare in appresso con maggior perfezione; ma quando sta nello stato attivo, per motivo, per meritare, deve operare con fare atti buoni, che sono le opere con cui l'Anima merita la divina grazia. Onde ben conclude il detto P. Segneri, che quando Dio parla ed opera, bisogna che l'Anima taccia e fermi le sue operazioni, con poner solamente dal canto suo sul principio un'attenzione amorosa alle operazioni divine; ma quando Dio non parla, bisogna che l'Anima si ajuti, come meglio può, per unirsi con Dio colle meditazioni (quando bisognano), cogli affetti, colle preghiere, colle risoluzioni; purchè (s'intende) tali atti non si facciano con isforzo, perchè gli atti sforzati più presto diseccano che impinguano lo spirito; ma si facciano solamente quelli a cui l'Anima si sente dolcemente mossa.

8. Di più avvertasi, che Dio prima di far entrare l'Anima nella contemplazione, suol purgarla coll'aridità soprannaturale, che si chiama già *purga spirituale*, per purificarla dalle sue imperfezioni, che le sono d'impedimento per la contemplazione. E quì distinguasi l'aridità sensibile ch'è del senso, dall'aridità sostanziale ch'è dello spirito. L'aridità *sensibile* (della *sostanziale* ne parleremo nel numero seguente), quand'ella è naturale, porta seco un tedio delle cose spirituali, ed una oscurità più leggiera, e meno durevole: ma quando è soprannaturale (ch'è quella di cui ora parliamo), pone l'Anima in una oscurità molto profonda, che più dura, e sempre va crescendo. Nondimeno in tale stato l'Anima da una parte si sente più distaccata dalle creature, e tiene sempre il pensiero fisso in Dio, con un gran desiderio e ri-

Digitized by Google

soluzione di amarlo perfettamente; ma all'incontro si vede come impossibilitata ad eseguirlo per le sue imperfezioni, per cui le sembra essersi fatta odiosa a Dio, ma con tutto ciò non lascia di portarsi forte nelle virtù. Quest'aridità penosa è un tratto della grazia; ella è una luce soprannaturale, ma luce che apporta pena ed oscurità, poichè volendosi comunicare al nudo spirito, e trovando i sensi e potenze dell'Anima non ancora abili per lei, perchè non ancora distaccate da' gusti sensibili, ed ancora materiali, piene di forme, immagini, e figure; perciò cagiona all'Anima queste tenebre così penose, ma molto utili, poichè con quelle acquista l'Anima un distacco da tutti i piaceri sensibili, così terreni, come spirituali; e di più acquista una gran cognizione della sua miseria, ed inabilità a far qualsivoglia bene, ed insieme un gran rispetto verso Dio, che se le rappresenta maestoso e terribile. I segni dunque per conoscere il direttore, quando l'Anima sta in questa purga del senso, sono per 1. Quand'ella non può più discorrere nell'orazione, e quanto più l'aridità s'avanza, tanto più si vede fatta inabile a meditare. Per 2. Quando non trova più gusto sensibile in tutti gli esercizj spirituali; ma all'incontro neppure va cercando, nè gradisce i piaceri mondani. Per 3. Quando porta seco la continua memoria di Dio, e conserva il desiderio di amarlo quanto può, ma con pena; perchè teme di non più amarlo, o di essersi intiepidita nel suo amore. Stando l'Anima in tale stato, vediamo come l'ha da guidare il direttore. Per 1. egli dee con calore animarla, come si è detto di sopra, a sperar cose grandi da Dio, giacchè l'ha posta nella via della croce, ch'è la via de' Santi. Per 2. in

Digitized by Google

questo stato egli non la costringe a meditare, e a discorrere nell' orazione; ma all' incontro sommamente l' avverta a non lasciar l' orazione, per qualunque tedio ed agonia che vi patisse. Le insinui che non si parta dal pensiero della Passione di Gesù Cristo, considerando in generale, senza far fantasie, e senza cercar tenerezze l' amore di un Dio in volersi umiliare a soffrire tanti dolori e disprezzi per amore delle Anime. In quanto poi agli affetti che dee esercitare nell' orazione, le dica che si trattenga in questi tre affetti: di *umiltà*, confessandosi degna di esser così trattata, e indegna delle divine consolazioni: di *offerta*, offerendosi a patir quelle pene, e maggiori, per tutta la vita, e per tutta l' eternità, se così piace a Dio; e di *rassegnazione* alla divina volontà, abbandonandosi in Dio, acciocchè disponga di lei come vuole. Per 3. L' esorti che in tale stato di pene non cerchi, nè desideri divertimenti e sollievi terreni. All' incontro esso direttore allora non la carichi, anzi più presto l' alleggerisca di mortificazioni afflittive esterne; ma sommamente l' esorti a mortificare le passioni interne, con umiliarsi (praticando ancora qualche esercizio esterno d' umiltà), con soffrire in pace i disprezzi, e soprattutto con negare la propria volontà.

9. Dopo questa purga del senso suole poi il Signore dare il dono della contemplazione gaudiosa, come del raccoglimento soprannaturale, della quiete, e dell' unione; e dopo il raccoglimento e la quiete, suole Dio purgare l' Anima coll' aridità dello spirito, chiamata aridità *sostanziale*, con cui vuole il Signore che l' Anima si annienti in se stessa. L' aridità del senso è una sottrazione della divozione sensibile; ma

Digitized by Google

P aridità dello spirito è una luce divina, con cui fa Dio conoscere all' Anima il suo niente. E qui succede che l' Anima si trova in una più terribile agonia, poichè sebbene allora sia ella più risoluta di vincersi in tutto, e più attenta a servire il Signore; nulladimeno, perchè allora maggiormente conosce le sue imperfezioni, le sembra che Dio già l' abbia da se discacciata, ed abbandonata, come ingrata alle grazie ricevute, e gli stessi esercizj spirituali, che fa, le orazioni, le comunioni, le mortificazioni, più l' accorano, poichè facendoli con sommo tedio, e pena, crede che tutti meritino più presto castigo, e la rendano più odiosa a Dio. Anzi alle volte pare a queste Anime, che si sentano un odio verso Dio, e che Dio perciò l' abbia già riprovate come sue nemiche, e che da questa vita abbia cominciato a far loro provare le pene de' dannati, e l' abbandono divino. E talvolta permette il Signore che simili desolazioni vadano accompagnate da mille tentazioni, e moti d' impurità, di sdegno, di bestemmie, d' incredulità, e soprattutto di disperazione; sicchè le poverelle in quella grande oscurità e confusione, non potendo ben discernere la resistenza della volontà (la quale resistenza già vi è, ma loro è occulta, o almeno dubbia, per cagione delle presenti tenebre), temono di avervi dato il consenso, e perciò tanto maggiormente si credono abbandonate da Dio.

10. Ora il Confessore, quando gli capita qualche Anima di questa sorta, che cammini già per la perfezione, e si creda abbandonata, primieramente non si atterrisca in veder questa confusione, ed in ascoltare i di lei sentimenti di timori, e disperazioni; nè si faccia vedere

Digitized by Google

timido ed esitante, ma con fortezza l'animi a non temere di niente, ed allor più che mai a confidare in Dio, dicendole quel che disse il Signore a S. Teresa, che niuno perde Dio, senza conoscere che lo perde. Dicale, che tutte quelle suggestioni di bestemmie, d'incredulità, d'impurità, e di disperazioni non sono consensi, ma pene, che tollerate con rassegnazione, la stringono più con Dio. Le dica, che Dio non sa odiare un'Anima che l'ama; ed ha buona volontà. Le dica, ch'egli così tratta le Anime più dilette: *Con aridità, e tentazioni* (dicea S. Teresa) *fa prova il Signore dei suoi amanti. Benchè tutta la vita duri l'aridità, non lasci l'Anima l'orazione; tempo verrà che tutto le sarà pagato.* Bel sentimento per un Anima desolata! L'esorti dunque, che faccia animo, ed animo grande à sperare molto in Dio, giacchè la conduce per la via sicura delle spine, e della croce; e che frattanto per prima si umilii come degna di tal trattamento per i difetti della vita passata; per secondo si rassegni tutta alla divina volontà, offerendosi a patire quelle, e maggiori pene, per quanto a Dio piacerà; per terzo si abbandoni come morta nelle braccia della divina misericordia, e nella protezione di Maria SS. che si chiama la Madre della misericordia, e la Consolatrice degli afflitti.

11. L'aridità del senso dura fintanto che, purificati i sensi, sia atta l'Anima per la contemplazione. L'aridità poi dello spirito dura sino che si renda atta per la divina unione. E notisi che anche dopo l'unione dispone alle volte il Signore, che faccia ritorno quest'aridità, acciocchè (come dice S. Teresa) l'Anima non si trascuri, e di quando in quando riveda il suo niente.

Digitized by Google

12. Fatta dunque la purga del senso, e finita l'aridità sensibile, il Signore mette l'Anima in contemplazione. La contemplazione altra è l'affermativa, altra la negativa. L'*affermativa* è quando l'Anima per mezzo della luce divina, senza sua opera vede qualche verità, o creata, come l'infelicità dell'Inferno, la felicità del Paradiso ec.; oppure qualche verità increata, come la bontà divina, la misericordia, l'amore, la potenza. La *negativa* è quando conosce le divine perfezioni, non in particolare, ma in generale, con una notizia confusa, ma che le infonde un concetto assai maggiore della grandezza di Dio. E così anche conosce in confuso qualche verità creata, come la orribilità dell'Inferno ec. Parliamo ora de' primi gradi della contemplazione, che sono il raccoglimento, e la quiete; e poi parleremo dell'unione, alla quale dalla contemplazione si fa passaggio.

13. Il primo grado della contemplazione è il *raccoglimento soprannaturale*. Del naturale già se n'è parlato di sopra al *n.* 7.; e questo è quando si raccolgono le potenze dell'Anima a considerare Dio dentro di lei. E notisi, che si dice *naturale*, non perchè l'Anima possa operarlo da se, perchè ogni azione virtuosa, per esser meritoria di premio eterno, ha bisogno della grazia; sicchè generalmente parlando egli è soprannaturale; ma dicesi naturale, perchè l'Anima è allora in istato attivo, ed opera coll'ajuto della grazia ordinaria. Il raccoglimento poi *soprannaturale* è quello che si opera da Dio per mezzo d'una grazia straordinaria, per cui Dio mette l'Anima nello stato passivo. Sicchè il raccoglimento soprannaturale o sia infuso, è quando il ritiro delle potenze non succede per opera dell'anima, ma per la luce che Iddio

Digitized by Google

infonde, per cui si accende nell' Anima un grande e sensibile amor divino. In questo stato non dee sforzarsi l' Anima a sospendere quel discorso tranquillo : che dolcemente le insinuasse la stessa luce ; ma all' incontro non deve affaticarsi a riflettere a cose particolari , come alla sua indegnità , o alle risoluzioni che può fare ; nè si metta a discernere che cosa sia quel raccoglimento , ma si lasci da Dio guidare a considerare quelle cose , ed a fare quegli atti , a' quali si sente da Dio medesimo condotta.

14. Il secondo grado è di *quiete*. Nel raccoglimento la forza dell' amore vien comunicata immediatamente a' sensi esterni , che Dio stesso fa raccogliere dentro dell' Anima. Ma nella quiete vien comunicato l' amore immediatamente allo spirito nel fondo dell' Anima ; e l' amore è più ardente , e questo poi si diffonde anche ai sensi : ma non sempre , sicchè alle volte accade che l' Anima abbia l' orazion di quiete , ma senza dolcezza sensibile. Dice S. Teresa (1) che in questa orazione non si sospendono tutte le potenze : si sospende già la volontà , ed è ligata , perchè allora non può amare altr' oggetto che Dio , il quale a se la tira ; ma l' intelletto , e la memoria , o la fantasia alle volte restano sciolte , e van vagando di quà e di là. Onde dice la santa (2) che l' Anima di ciò non s' inquieti : *ridasi* (son sue parole) *del pensiero , e lo lasci per pazzo , e stiasi nella sua quiete ; e giacchè la volontà è signora , essa lo tirerà senza che voi vi affatichiate.* Altrimenti , se l' Anima vuol applicarsi a raccogliere il pensiere , non farà niente , e perderà il suo riposo.

(1) *In Vita Cap.* 14.
(2) *Cammino di Perfez. pag.* 109.

Digitized by Google

In questo stato, tanto meno che nel raccoglimento, come si è detto, deve affaticarsi a far risoluzioni, o altri atti mendicati da se stessa: solamente faccia quelli, a cui si sente da Dio stesso dolcemente spinta.

15. Parliamo ora dell' orazione di pura contemplazione, ch' è la contemplazione negativa, la quale è più perfetta dell' affermativa, già spiegata di sopra al *n.* 12. Questa *negativa* si chiama la *chiara caligine*, mentre per l'abbondanza della luce s' oscura l' intelletto. Conforme chi guarda il sole, abbagliato dal suo splendore non vede niente, ma intende che il sole è un gran lume; così Dio in questa caligine infonde all' Anima una gran luce, che non già le fa comprendere qualche verità particolare, ma le infonde una notizia generale e confusa della sua incomprensibile bontà, per cui l' Anima viene a formare un' idea confusa sì, ma altissima di Dio. Quando l' Anima conosce alquanto qualche perfezione di Dio, fa ben concetto della sua bontà; ma è più grande il concetto che ne fa allora quando conosce che la perfezione di Dio non si può comprendere. Dice il Cardinal Petrucci nelle sue dottissime Lettere, che questa orazione dicesi di caligine, perchè in questa vita l' Anima non è capace d' intender chiaramente la divinità, onde qui allora l' intende senza intenderla, ma l' intende meglio d' ogni altro modo; non l' intende, perchè non essendo Dio cosa che formi immagine o figura, l' intelletto non può formarne idea, e perciò non altro intende, che non può intenderlo; onde tale intelligenza si chiama dall' Areopagita, *Sublime cognizione di Dio per ignoranza*. In questa orazione di caligine si sospendono tutte le potenze interne dell' Anima, ed alle volte anche

Digitized by Google

i sensi esterni ; sì che l' Anima talvolte entra ancora nell' *ubbriachezza spirituale*, per cui prorompe in delirj d' amore, come in canti, gridi, pianti dirotti, salti, e simili, conforme avvenive a S. Maria Maddalena de' Pazzi, e ad altri Santi.

16. Dopo questi gradi il Signore fa passare l'Anima all' unione. Tutto lo scopo di un' Anima ha da essere l' unione con Dio, ma non è necessario all' Anima per farsi santa giungere all' unione *passiva*, basta giungere all' unione *attiva*. Non tutte le Anime, dice S. Teresa, anzi son poche quelle che son guidate da Dio per via soprannaturale ; ma nel Cielo noi ne vedremo molte, che senza queste grazie soprannaturali saranno più gloriose delle altre che l' han ricevute. L' unione *attiva* è la perfetta uniformità alla volontà di Dio, e quì certamente consiste tutta la perfezione dell' amor divino: *Non consiste*, dice S. Teresa (1), *la perfezione nell'estasi, ma la vera unione dell' Anima con Dio è l' unione della volontà colla volontà divina*. Questa è l' unione necessaria, non la *passiva* ; e quelle Anime che hanno la sola *attiva*, dice la stessa santa (2), *potrà essere che abbiano molto più merito, perchè è con lor travaglio, e le conduce il Signore come forti, e serba tutto quello che quà non godono, per darlo poi loro tutto insieme*. Dice il Cardinal Petrucci, che senza la contemplazione infusa ben può giungere l'Anima colla grazia ordinaria ad annichilare la propria volontà, e trasformarla in Dio, volendo solo quel che Dio vuole ; e benchè senta i moti delle passioni, questi non le impediscono di

(1) *Concetti dell' Am. Div. Concet.* 3.
(2) *Avvisi per l'Orazione n.* 22.

Digitized by Google

trasformarsi in Dio: onde soggiunge, che in ciò consistendo tutta la santità, non dee ciascuno altro desiderare e chiedere, se non che Dio lo regga, e faccia in esso la sua volontà. Parlando poi S. Teresa dell' unione *passiva*, dice la nostra Maestra (1), che in quella l' Anima *non vede; nè sente, nè s' accorge che sta così;* poichè dall' abbondanza della luce, e dell' amore viene a formarsi la beata caligine, in cui si sospendono tutte le potenze dell' Anima, mentre la memoria non si ricorda, che di Dio; la volontà viene a Dio legata con tanto amore, che non può amare altr' oggetto; e l' intelletto vien ripieno di tanta luce, che non può pensare ad altra cosa, e neppure alla grazia che allora riceve; sicchè intende assai, ma non può capire quel che intende. In somma l' Anima in questo stato ha una cognizione chiara sperimentale di Dio presente, che nel centro dell' Anima a se l' unisce. Quest' unione dice la stessa Santa (2) che non dura lungo tempo, ma al più mezz'ora. Nell' altre contemplazioni di cui abbiamo parlato prima, Dio si fa conoscere come vicino, ma quì si fa conoscere come presente, e l' Anima con dolce tocco lo sperimenta a se unito. Onde dice la Santa (3) che nell' altre contemplazioni può l' Anima dubitare se è stato Dio, ma in questa no. Con tutto ciò il Confessore dee avvertirla, che non perciò ella è fatta impeccabile; onde le insinui che quanto più ella si vede così favorita, tanto più dev' esser umile, e distaccata, con amar la croce, e stare in tutto uniformata alle divine disposizioni, dovendo

(1) *Mans.* 5. *c.* 1.
(2) *In Vita c.* 18.
(3) *Mans.* 5. *cap.* 1.

Digitized by Google

giustamente temere che le sue infedeltà saranno da allora in poi per la sua ingratitudine castigate da Dio con maggior rigore. Dice S. Teresa (1) aver conosciute più Anime arrivate già a questo stato d' unione, e poi con gran precipizio cadute in disgrazia di Dio: cosa da tremare.

17. Vi sono poi tre sorte d' unione, l' unione *semplice*, l' unione *di sponsalizio*, e l' unione *consumata*, chiamata *di matrimonio spirituale*. L' unione *semplice* è quella di cui abbiam fatto parola. Passiamo ora a parlare dell' unione *di sponsalizio*. A quest' unione il Signore fa precedere ordinariamente l' aridità sostanziale, ch' è la purga dello spirito, già spiegata di sopra al *num.* 9. In questa unione poi di sponsalizio vi sono tre altri diversi gradi; cioè *d' estasi*, *di ratto*, e *di volo di spirito*. Nell' unione semplice si sospendono le potenze, ma non i sensi del corpo, benchè restino questi assai deboli per operare; ma nell' unione dell' *estasi* si perde anche l' uso de' sensi, sicchè la persona non vede, non ascolta, e non sente neppure i tagli, e le scottature. Il *ratto* poi significa una impressione più forte della Grazia, con cui il Signore non solo eleva l' Anima all' unione, ma la rapisce con moto più subitaneo e violento, sicchè alle volte solleva anche il corpo da terra, e lo rende leggiero come penna. Il *volo di spirito* è quando l' Anima sente rapirsi come fuori del corpo, e sollevarsi sopra se stessa con gran violenza, onde l' Anima al principio vi prova gran timore. Nel volo di spirito poi non solo vi è così l' estasi, perchè v' è la perdita de' sensi, ma vi è anche il ratto, cioè il moto violento. Mi disse una persona favorita di simi-

(1) *Mans.* 5. *et* 6.

Digitized by Google

li grazie, che in tali voli di spirito le parea, come l' Anima le fosse estratta dal corpo, e fosse portata con tanta velocità; com se facesse un viaggio d' un milione di miglia al momento, con grande spavento, poichè non sapea dove andasse a posare, ma che poi fermandosi era allora illuminata a conoscere qualche segreto divino. Quì si fa il dubbio, che se in tale unione si sospendono le potenze, e l' intelletto abbagliato dall' abisso della luce non può riflettere a ciò che intende, come mai ivi l' Anima può intendere, e riferire quel divino segreto? Rispondono i Mistici, che quando Dio vuol fare intendere all' Anima alcun segreto, o pure farle avere qualche visione intellettuale, o immaginaria, rimette alquanto la luce, sicchè l' Anima resti abile a conoscere e riflettere a quel che Dio allora vuol farle intendere.

18. L' unione più perfetta poi, che si chiama *consumata*, e ch' è la maggiore che in questa terra il Signore può concedere ad un' Anima viatrice, è quella detta di *matrimonio spirituale*, dove l' Anima vien trasformata in Dio, si fa una cosa con Dio, come appunto un vaso di acqua posto nel mare diventa una cosa coll' acqua del mare. Notisi, come dicono i Mistici, che nell' altre unioni si sospendono le potenze, ma in questa no; poichè le potenze già purificate dalla loro sensibilità e materialità, son fatte abili ad unirsi con Dio: sicchè la volontà ama con somma placidezza il suo Dio, e l' intelletto ben conosce e riflette a quest' intima unione di Dio fatta nel centro dell' Anima; ed è come se uno guardasse il Sole senza abbagliarsi, e conoscesse il grande splendore del Sole. Di più notisi che questa unione non è passaggiera come le prime, ma permanente: sicchè l' Anima go-

Digitized by Google

de abitualmente la divina presenza a se unita, con una stabile pace, mentre le passioni niente più la disturbano; vede le passioni che s' affacciano, ma non l' Affliggono, come appunto fosse chi stesse sopra le nuvole, e vedesse le tempeste che avvengono di sotto, ed egli non le provasse.

19. Qui è bene di parlare delle visioni, locuzioni, e rivelazioni, per discernere le vere dalle false. Le *visioni* altre sono *esterne*, altre *immaginarie*, altre *intellettuali*. L' *esterne* son quelle che si vedono cogli occhi. Le *immaginarie* quelle che si vedono nella fantasia, o sia immaginativa. Le *intellettuali* poi non si veggono, nè cogli occhi, nè nella fantasia, ma dal solo intelletto per mezzo della divina luce, che infonde le specie intelligibili; e questa sorta di visione, come dice S. Teresa, è tutta spirituale, sicchè non v' hanno parte nè i sensi esterni, nè gl' interni, che sono già l' immaginativa, e la fantasia. Avvertasi che cogli occhi, o fantasia l' Anima non può vedere le cose rappresentatele, se non con apparenza corporea, ancorchè fossero sostanze spirituali. All' incontro coll' intelletto, ancorchè le cose sieno materiali, si veggono come spirituali; per meglio dire, si conoscono, non si veggono, ma si conoscono meglio che se si vedessero cogli occhi.

20. Queste visioni non però avvertasi, che possono operarsi così da Dio, come dal Demonio: e benanche le intellettuali, come par che dica S. Giovanni della Croce (1) contro il sentimento del Petrucci; benchè più facilmente le corporali, le quali per lo più (specialmente nelle donne) son formate dalla stessa loro fan-

(1) *Salita ec. l. 2. c. 24.*

Digitized by Google

tasia. I segni per distinguere le vere dalle false, sono per 1. Se vengono all' improvviso, senza che l' Anima vi pensi. Per 2. Se al principio apportano confusione e spavento, ma poi mettono l' Anima in pace. Per 3. Se son rare, perchè le frequenti son molto sospette. Per 4. Se poco durano, poichè, dice S. Teresa (1), quando l' Anima mira per lungo tempo la cosa rappresentata, è segno che sia piuttosto atto della fantasia: la visione divina per lo più passa come un lampo, ma resta poi stabilmente impressa nella mente. Per 5. La visione vera lascia una somma pace, ed una viva cognizione della propria miseria, con un gran desiderio della perfezione: a differenza delle visioni diaboliche che poco restano imprese, e lasciano all' incontro l' Anima con seccaggine, inquietezza, moti di propria stima, e con un genio sensibile di tali grazie. Ma con tutti i segni di sopra mentovati, dice S. Teresa (2) che non se ne può avere sicurezza, perchè molte volte il Demonio sa fingere quiete, pensieri d' umiltà, e desiderj di perfezione, che non si possono ben distinguere da chi vengono; poichè talvolta lo stesso nemico l' insinua per farsi credere, e per ricavarne poi qualche inganno che pretende. Onde il direttore (regolarmente parlando) non già proibisca all' Anima di riferirgli tali visioni, anzi dee imporle che gli palesi ciò che vede, o sia vero o falso, come dice S. Teresa (3); ma all' incontro non dimostri curiosità di saper queste cose, nè gliene dimandi a minuto, nè prevenga con dire, *forse fu così? hai veduta la tal*

(1) *Mans.* 6. *c.* 9.
(2) *Mans.* 6. *c.* 9.
(3) *Ivi stesso.*

Digitized by Google

cosa? perchè facilmente l' Anima risponderà di sì o per malizia, o per semplicità. Se conosce apertamente che tali visioni sono opere della fantasia, o pure diaboliche, perchè forse allontanano l' Anima dall' ubbidienza, dall' umiltà, o da altra virtù; allora ce lo dichiari espressamente. Se poi ciò non conosce, non è bene dire che sono diaboliche, o fantasie, come fanno alcuni troppo increduli (a differenza d' altri troppo creduli, che tutte l' assicurano per buone); ma dica alla penitente, che preghi Dio a torla da vie così pericolose, protestandosi ch' ella vuol conoscerlo quì in terra solo per via di fede. Del resto poi le insinui, che dalle visioni avute, o vere o false che sieno, ne cavi il frutto che fa per se, di portarsi meglio con Dio; perchè facendo così, ancorchè fosse stato il demonio, esso ne resterà deluso.

21. Parlando delle *locuzioni*, la locuzione può essere *successiva*, *formale*, e *sostanziale*. La *successiva* è quando l' Anima, meditando qualche verità di Fede, si sente come rispondere dallo stesso suo spirito, ma come fosse un' altra persona. Questa, quando porta buoni effetti d' amore, o d' umiltà straordinaria, può esser dume speciale di Dio; ma quando si sente lo stesso amore ordinario, è segno che sia intelligenza del proprio intelletto. La *formale* è quando l' Anima ode certe parole formate, ma da fuori di se; e può ella percepirsi o colle orecchie, o coll' immaginativa, o coll' intelletto. Questa dee discernersi, se sia divina, o diabolica, dalle cose ch' esprime, o impone, e dagli effetti che lascia. Specialmente, se è divina, ed impone cose di pazienza, o di opera spirituale, o di propria abbiezione, lascerà ella una gran facilità a soffrire, ad operare, e ad umi-

Digitized by Google

liarsi. La *sostanziale* è la stessa che la formale, solo differisce nell' effetto, perchè la formale o istruisce, o impone, ma la sostanziale opera subito ciò che esprime, come quando dicesse, *Consolati*, *Non temere*, *Amami*, e l' Anima allora nello stesso punto restasse consolata, o coraggiosa, o infiammata. Questa locuzione è più sicura delle altre, perchè la prima è molto incerta; la seconda (cioè la formale) è molto sospetta, specialmente quando impone cose da eseguirsi; onde il direttore, se vede che son cose contro la prudenza cristiana, dee affatto proibirle, se poi non sono contro la prudenza, è bene che ne sospenda l' esecuzione, fintanto che n' abbia maggior sicurezza, specialmente se le cose sono straordinarie.

22. Parlando finalmente delle *rivelazioni* di cose occulte, o future, come de' Misteri della Fede, di stati di coscienza, di predestinazioni d' Anime, di morti, di sollevamenti a qualche dignità, e simili; queste possono aversi in tre maniere, per visioni, per locuzioni, e per intelligenza di nude verità. In tali rivelazioni dee il direttore esser molto prudente, e ritenuto a crederle, e specialmente ad eseguirle, quando si tratta di dar qualche avviso per la notizia avuta dalla rivelazione; proibisca soprattutto all' Anima, che non la palesi ad altri, ed egli poi proceda con gran cautela, ed anche col consiglio de' Dotti, poichè per lo più queste rivelazioni son dubbie e sospette. Meno sospette sono le intelligenze di nude verità circa i Misteri, o gli attributi divini, circa la malizia del peccato, la infelicità de' dannati, e cose simili: queste allorchè sono secondo la Fede, dice S. Giovanni della Croce (1), che l' Anima

(1) *Salita lib.* 11. *cap.* 33.

Digitized by Google

non dee cercarle ; ma se le son date , dee con umiltà riceverle , e non rifiutarle.

23 E quì si fa un dubbio , se tutte queste sorte di grazie , e comunicazioni soprannaturali si debbano rifiutare , o accettare ? Bisogna distinguere , come dice un dotto Autore (1) con S. Giovanni della Croce , ed altri : Quelle grazie che allontanano dalla Fede , per ragion che consistono in certe notizie distinte , come sono le visioni , locuzioni , e rivelazioni , queste bisogna con ogni sforzo ributtarle ; ma quelle all'incontro che si confanno colla Fede , come sono le notizie confuse e generali , ed i tocchi divini che uniscono l'Anima con Dio , non si debbono rifiutare , anzi possono con umiltà desiderarsi , e chiedersi , affine di maggiormente stringersi con Dio , e stabilirsi nel suo santo amore. Ciò nondimeno s'intende per quelle Anime , che già son favorite di simili grazie , poichè per le altre la via più sicura è desiderare e chiedere solamente l'unione attiva , che è l'unione (come abbiam detto) della nostra volontà colla divina. Il direttore dunque , quando viene un' Anima con queste comunicazioni di contemplazioni , o di caligine , o d' unione , non dee ordinarle che le rifiuti , ma che le riceva con umiltà e ringraziamento , ma sempre con parole che non l'assicurino totalmente , ma la mantenghino in un certo timore , che da una parte non l'inquieti , ed all'incontro la conservi in umiltà , e distacco. Ma le grazie di notizie distinte per via di visioni , e simili , come abbiam detto di sopra , bisogna che risolutamente l'imponga a rifiutarle con ispirito d'umiltà (ma senza dispre-

(1) *F. Bernardo da Castelvetere Direttor. Mist. lib. 2. p. 2. cap. 1.*

Digitized by Google

gio, come di sputare in faccia, o far beffe, il che non è lecito, come dicono molti), ed a protestarsi con Dio ch' ella vuol servirlo in pura Fede. Del resto dice S. Teresa (1), che semprechè l' Anima sente con soavità nell' orazione accendersi d' amore verso Dio, dee tenere che la comunicazione sia divina; non già per credersi migliore delle altre, ma per animarsi a camminare con maggior perfezione: perchè facendo così, Dio farà che il Demonio, ancorchè l' opera fosse sua, molto vi perda, e si faccia danno colle stesse sue armi.

24. Conchiudiamo questo punto. Il direttore dunque per 1. imponga all' Anima, come abbiam detto di sopra, che riferisca tutte le comunicazioni che riceve nell' orazione; ma egli all' incontro non si dimostri goloso di saperle, nè vada poi manifestando ad altri le grazie soprannaturali concedute alla sua penitente, poichè gli altri per tal notizia si anderanno a raccomandare a colei, e la porranno in gran pericolo d' invanirsi: o pure, se ne vedranno poi un minimo difetto, molto se ne scandalizzeranno, o la metteranno in deriso. Per 2. Non dimostri a quest' Anima favorita qualche stima particolare, e tanto meno mandi le altre penitenti a consigliarsi, sollevarsi, o dirigersi da colei; più presto faccia vedere che ne tiene meno conto che delle altre Anime che camminano per via di fede; giacchè queste Anime favorite si han da mantenere (regolarmente parlando) sempre, e molto umiliate. Per 3. Se conosce che l' Anima conserva umiltà e timore in tali divine comunicazioni, bisogna ajutarla, ed anche alle volte assicurarla, se lo conosce spediente. Dice S. Teresa che l' A-

(1) *In Vita c.* 15. *et Mans.* 6. *cap.* 9.

Digitized by Google

nima non spingerà a fare grandi cose per Dio, se non conosce d' aver ricevute grandi cose da Dio. E non v' ha dubbio che le grazie particolari accendono maggiormente l'amore. Ed in fatti S. Teresa, quando fu assicurata da S. Francesco Borgia, e da S. Pietro d'Alcantara, che gli doni da lei ricevuti erano divini, da allora in poi fece un gran volo nello spirito. Nè perchè vedesse il direttore, che l' Anima cade di quando in quando in qualche difetto (semprechè i difetti non sono pienamente deliberati o commessi con attacco, e senza far conto di tali mancanze), ha da credere che tutte le comunicazioni sieno inganni ed illusioni: il Signore favorisce coi doni soprannaturali non solamente le Anime perfette, ma alle volte anche le imperfette, appunto per liberarle dalle loro imperfezioni, e sollevarle a vita più perfetta. Onde quando si vede che per mezzo di tali comunicazioni l'Anima si va sempre più distaccando dalle passioni, ed in lei si avanza l'amor divino e il desiderio della perfezione, è segno che quelle sono buone. Del resto quando si tratta di grazie esterne, di visioni, locuzioni, e rivelazioni, regolarmente parlando come si è detto, è più sicuro che il direttore faccia vedere che ne fa poco conto, con dire quel che avvertì la stessa S. Teresa dal cielo dopo la sua morte ad una persona Religiosa, dicendo: *Non si assicurino le Anime colle visioni, e rivelazioni particolari, nè mettano la perfezione in averle, che sebbene ve ne sono alcune vere, molte nonperò son false ed ingannevoli; ed è difficile trovare una verità tra molte bugie*, (notisi, *una verità tra molte bugie*, dunque son più le visioni false, che le vere); *e quanto più si cercheranno, e stimeranno, tanto più si va la persona deviando dal-*

Digitized by Google

la Fede , e dall' umiltà , strada posta da Dio per la più sicura. Le dica dunque che preghi a donarle la vera estasi , ch' è il distacco totale dalle cose terrene , e da se stessa , senza il quale certamente non si farà santa. Specialmente poi , se scorge il direttore che l' Anima non è ben fondata nel conoscimento della propria miseria , e volesse tenere con certezza che le sue comunicazioni son divine , e s' inquietasse nel sentire che il direttore non le voglia credere per tali ; è mal segno : è segno che o quelle son opera del demonio , dagli effetti che già se ne veggono di attacco , o di superbia ; o pure che l' Anima non cammini bene , poichè ella deve almeno porsene in dubbio , quando ne dubita il Confessore ; e perciò in tal caso egli cerchi di umiliarla , e di metterla in timore quanto è possibile , e se non si acquieta , letolga la Comunione , e la mortifichi con rigore , mentre allora sta in pericolo d' esser ingannata dal Demonio. Per ultimo il direttore , ancorchè stimasse bene di assicurare all' Anima , che le sue comunicazioni son divine , le insinui che nell' orazione si metta sempre avanti (almeno a principio) un punto della Vita , o della Passione di Gesù Cristo. Dicea S. Teresa che l' Anima che perde la guida del buon Gesù , non giungerà mai alla perfetta unione con Dio. Le Anime principianti meditano la Passione del Signore col discorso , le contemplative poi non discorrono , ma tenendo avanti qualche mistero , ammirano la bontà , la misericordia , l'amore divino , e quindi Dio le solleva , quando vuole , alla contemplazione della sua Divinità.

Digitized by Google

§. III.

Circa la mortificazione.

25. Circa la mortificazione bisogna avvertire, che quando le Anime cominciano la vita spirituale, solendo il Signore (come abbiam detto) allora allettarle con consolazioni più sensibili, in quel primo fervore vorrebbero uccidersi con discipline, cilizj, digiuni, e simili esercizj afflittivi. Ma qui bisogna avvertire quel che diceva il Ven. P. Sertorio Caputo (1), che una delle più fine e dannose malizie dell' inimico è il muoverci a cose molto ardue, perchè annoiati poi verremo a dismetterle, e con esse anche le altre opere virtuose, quantunque non ardue; mentre a' raffreddati anche le cose facili si fan difficili: e con ciò viene l'astuto a toglierci la perseveranza nell'esercizio della virtù. Bisogna pertanto che il direttore sia molto parco in conceder loro tali mortificazioni, mentre succedendo poi il tempo dell'aridità, come d'ordinario avviene, è facile che l'Anima abbandonata dal suo primo fervore sensibile, abbandoni ella tutte le sue mortificazioni; e posta poi in diffidenza, lasci l'orazione, e la vita spirituale, come cose che non faceano per lei, e così perda tutto. Alle volte anche avviene, che queste Anime principianti per quel fervore danno in indiscretezze, e cadono in infermità corporali; ed allora per sollevarsi lasciano tutti gli esercizj spirituali, con gran pericolo di più non ripigliarli. Perciò il direttore deve attendere, ch' elleno prima si assodino nella via spirituale, e poi, attese le circo-

(1) *In Vita lib. 2. cap.* 16.

Digitized by Google

stanze della salute, degli impieghi, e del fervore, conceda loro quelle mortificazioni esterne, che stimerà loro convenire secondo la cristiana prudenza. Dico *secondo la cristiana prudenza*, poichè tra gli direttori imprudenti, alcuni par che collochino tutto il profitto d'un'Anima nel caricarla di digiuni, cilizj, discipline a sangue, scorticamenti, e simili. Altri poi par che neghino affatto tutte le mortificazioni esterne come cose inutili al profitto spirituale, dicendo che tutta la perfezione consiste nella mortificazione interna. Ma questo anche è errore, giacchè le mortificazioni corporali ajutano le interne, e sono in qualche modo necessarie (quando possono usarsi) a raffrenare i sensi: e perciò vediamo che tutt'i Santi, chi più chi meno, tutti non però le han praticate. Non v'ha dubbio che la mortificazione interna delle passioni è la principale che si dee esigere, cioè di non rispondere all'ingiurie, non cercare nè palesare cose di stima propria, cedere nelle contese, condiscendere alla volontà d'altri (ma senza danno spirituale): ond'è consiglio talvolta proibire ad un'Anima tutte le *mortificazioni esterne*, fintantochè si vede distaccata da qualche passione che la dominasse, come di vanità, di rancore, d'interesse mondano, di stima propria, o di propria volontà. Ma il dire che le mortificazioni esterne niente o poco servono, è un massimo errore. Dicea S. Giovanni della Croce, che a colui che disapprova le penitenze, non si dee dar credito, ancorchè facesse miracoli.

26. Sul principio dunque il direttore primieramente imponga al penitente, che non faccia niente contra o senza la di lui ubbidienza. Quelli che fan penitenza contro l'ubbidienza, dice S. Giovanni della Croce, *questi van più crescen-*

Digitized by Google

do ne' vizj , che nelle virtù. Sia poi , come ho detto , ritenuto a concedere tali mortificazioni , ancorchè ne venga importunamente richiesto da' penitenti : basterà che al principio lor conceda qualche picciola e rara mortificazione , come di catenella , disciplina , o astinenza , acciocchè ne prendano desiderio più presto , che per mortificarsi a dovere : e poi col tempo anderà allargando la mano, secondo vedrà avanzarsi l'Anima nelle virtù ; poichè quando ella sarà stabilita nello spirito , non potrà il direttore senza scrupolo negarle quelle mortificazioni che le convengono. Del resto abbia per regola generale (parlando ordinariamente) di non dare mortificazioni esterne , se non richiesto , perchè queste non giovano molto , se non si pigliano con fame ; e dandole , sempre dia meno di quel che gli si dimanda : più presto , come dice Cassiano , ecceda nel negare , che nel concedere. Procuri specialmente d' insinuare la mortificazione circa la gola , a cui certe Anime spirituali poco v' attendono ; ma in verità questa è la più dura , e la più utile allo spirito , e spesso anche al corpo. Dicea S. Filippo Neri : *Chi non mortifica la gola , non arriverà mai alla perfezione.* Sia all' incontro ristretto in concedere mortificazioni circa il sonno necessario , perchè queste facilmente fan danno alla salute corporale , ed anche spirituale : essendochè , tolto il sonno bastante , patisce la testa , e patendo la testa , la persona resta inetta a meditare , ed a tutti gli altri esercizj divoti. Per qualsivoglia mortificazione poi , che concede al penitente , affinchè quegli non se n' invanisca , gli dica ciò non esser niente a confronto di quel che han fatto i Santi , e delle pene che ha patito Gesù Cristo per amor nostro. Dicea S. Teresa : *Tutto è*

Digitized by Google

schifezza quanto possiam fare, in comparazione di una sola goccia di Sangue che il Signore sparse per noi. Ma le migliori mortificazioni, più utili, e meno pericolose, sono le negative, per le quali (ordinariamente parlando) non si richiede neppure l'ubbidienza del direttore, cioè il privarsi di vedere, o sentire le cose curiose, il parlar poco, il contentarsi de' cibi che non piacciono o mal conditi, il privarsi di fuoco nel verno, lo scegliersi le cose più vili, il rallegrarsi quando gli manca qualche cosa anche delle necessarie, poichè in ciò consiste la virtù della povertà, come dice S. Bernardo: *Virtus paupertatis non est paupertas, sed amor paupertatis.* Di più, non lamentarsi negl' incomodi delle stagioni, ne' disprezzi e persecuzioni che si ricevono dal prossimo, nelle pene dell' infermità che si patiscono. Collo scalpello del patire si formano le pietre della celeste Gerusalemme. Dicea S. Teresa: *Il pensare che Dio ammetta alla sua amicizia gente comoda, è spropósito. Le Anime che da vero amano Dio, non possono dimandar riposi.*

27. Quì si fa un dubbio. Il Vangelo in un luogo dice: *Risplenda la vostra luce avanti degli uomini, acciocchè vedano l' opere vostre buone, e ne glorifichino il Padre vostro ch' è nei Cieli. Matth.* 5. 17. In un altro luogo dice: *Facendo tu la limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra. Matth.* 6. 3. Or si dimanda, se le azioni di virtù si debbano manifestare agli altri, o nascondere? Si risponde con una distinzione. Le opere comuni, necessarie alla virtù cristiana, debbono praticarsi in palese, come sono il frequentare i Sagramenti, il far l' orazione mentale, il visitare il Venerabile, lo star raccolto ed inginocchiato

Digitized by Google

in sentir la Messa, lo star modesto cogli occhi, l'osservar silenzio in Chiesa, il dire che si vuol far santo, il fuggire le ciarle, le conversazioni pericolose, le curiosità, e cose simili. Le opere poi che sono di supererogazione straordinaria, e che han del singolare, come le suddette penitenze esterne di cilizj, discipline, orar colle braccia in croce, masticar erbe amare ec., come anche il sospirare, o piangere nell'orazione, queste debbono occultarsi quanto si può. Le altre opere di virtù, come il servire gl'infermi, il far la limosina a' poveri, l'umiliarsi a chi l'ingiuria, e simili, queste meglio è occultarle quando si può; ma se mai non potessero farsi, se non con farsi in palese, non debbono tralasciarsi, purchè si facciano col solo fine di piacere a Dio.

§. IV.

Circa la frequenza de' Sagramenti.

28. Parliamo per ultimo del come dee il Confessore guidare le Anime spirituali circa la frequenza de' Sagramenti, cioè della confessione, e della comunione. In quanto alla confessione è bene insinuar loro che facciano la confessione generale, mentre questa (come dicea S. Carlo Borromeo) molto giova per fare una perseverante mutazione di vita: s'intende se non l'han fatta ancora, perchè se mai l'avessero già fatta, o pure se l'Anima fosse angustiata da scrupoli, bisogna vietarcela. In quanto poi alla confessione ordinaria, alcune persone di coscienza molto delicata han praticato di confessarsi ogni giorno, del resto, generalmente parlando, basterà alle persone spirituali, specialmente alle

Digitized by Google

scrupolose, il confessarsi una o al più due volte la settimana. Ma quando alcuna di queste si trovasse aggravata da qualche colpa veniale, e non avesse comodità di confessarsi, dice il P. Barison nel suo *Trattato della Comunione*, coll'autorità di S. Ambroglo, e di molti altri Autori (e lo consiglia anche S. Francesco di Sales in una sua Lettera), che non perciò dee lasciar la comunione; giacchè per la remissione de' veniali insegna il sagro Concilio di Trento esservi già altri mezzi, come sono gli atti di contrizione, e d'amore; onde è meglio allora servirsi di quelli per purificarsi da tale colpa, che privarsi della comunione, per non potersi confessare. E talvolta, diceva un dotto direttore, che riesce ad alcun'Anima timorata più fruttuoso il disporsi alla comunione cogli atti proprj, che colla stessa confessione, avvenendo che allora forse ella si dispone con atti più fervorosi di pentimento, d'umiltà, e di confidenza.

29. In quanto poi alla comunione, non parliamo quì dell'obbligo de' Pastori, di non negare la comunione ad alcun suddito, che non sia pubblico peccatore, e che ragionevolmente la dimandi; di ciò ne abbiamo parlato al *tom. I. cap. VII. num.* 25., dove notammo, che Innocenzo VI. in un suo decreto ordinò che l'uso della comunione frequente si lasciasse tutto al giudizio de' Confessori; onde senza causa evidente non so come i Parrochi possano in buona coscienza negar la comunione a chi la cerca. E notisi che nell'accennato decreto si proibisce così a' Parrochi, come a' Vescovi il determinare in generale a' loro sudditi i giorni della comunione. Ma parliamo quì solamente dei Confessori, come debbano regolarsi intorno al

Digitized by Google

concedere la comunione a' loro penitenti. In ciò alcuni errano per soverchia indulgenza, altri per soverchio rigore. Non v'ha dubbio essere errore, come ben avverte il Pontefice Benedetto XIV. nel suo aureo libro *de Synodo*, il concedere la frequente comunione a coloro, che spesso cadono in peccati gravi, nè sono molto solleciti di farne penitenza, e d'emendarsene; o a coloro che vanno a comunicarsi coll'affetto a' peccati veniali deliberati, senza desiderio di liberarsene. Giova sì bene talvolta dar la comunione ad alcuno, il quale stesse in qualche pericolo di colpa grave, per dargli forza a resistere. Ma per quelle persone che non sono in tal pericolo, ed all'incontro commettono ordinariamente peccati veniali deliberati, e non si vede in esse nè emenda, nè desiderio d'emenda, sarà bene non permettere loro la comunione più d'una volta la settimana. Anzi può giovare il proibire loro anche in qualche settimana la comunione, acciocchè prendano maggiore orrore ai loro difetti, e maggior riverenza verso il Sagramento. Tanto più, ch'è sentenza di molti, che il comunicarsi coll'affetto al peccato veniale, sia nuova colpa per ragione dell'irriverenza al Sagramento (benchè noi abbiamo tenuto l'opposto al *Cap. XV. num. 7.*). Alcuni adducono il decreto di Anacleto (1), dove dicesi: *Peracta consecratione, omnes communicent qui noluerint Ecclesiasticis carere liminibus; sic enim et Apostoli statuerunt, et Sancta Romana tenet Ecclesia.* Ma primieramente dicono il *P. Suarez*, ed altri, che mai vi è stato questo precetto dagli Apostoli. Per secondo, un tal decreto, come attesta ivi la Glos-

(1) *C. Peract. 2. Dist. de Consecr.*

Digitized by Google

sa, è il Catechismo Romano (1); non era per tutti i Fedeli, ma solo per li Ministri assistenti all' Altare. Per ultimo: dato che il detto decreto fosse per tutti, è certo che oggidì è andato in disuso.

3o All' incontro errano certamente, e molto si allontanano dallo spirito della Chiesa alcuni direttori, i quali, senza riguardo al bisogno, o al profitto delle Anime, negano indifferentemente la comunione frequente, non per altra ragione se non perchè è frequente; mentre lo stesso Catechismo Romano (2), spiegando il desiderio del S. Concilio di Trento, che tutti gli astanti alla Messa si comunicassero, insegna essere officio del Parroco esortare sollecitamente i Fedeli alla comunione, non solo frequente, ma benanche quotidiana, con dover loro suggerire, che conforme il corpo, così l' Anima ha bisogno del quotidiano alimento. Lascio quì di addurre le autorità de' Ss. Padri, e de' Maestri di spirito a ciò conformi, poichè queste già si trovano registrate in tanti libri, che trattano della frequente comunione. Bastami sapere dal Catechismo Romano nel luogo citato, e dal decreto d'Innocenzo XI. riferito nella nostra *Teologia Morale* (3), che l' uso frequente, ed anche quotidiano della comunione (come ivi si attesta) è sempre stato approvato dalla Chiesa e da tutti i Ss. Padri; i quali, come prova un dotto Autore, allorchè han veduto raffreddarsi l'uso della comunione quotidiana, si sono con ogni sforzo adoperati per rimetterla in piedi. E nel Concilio III. di Milano sotto S.

(1) *Catech. Rom. de Euchar. p.* 1. *n.* 61.
(2) *Ivi n.* 69.
(3) *Tom.* 6. *lib.* 6. *num.* 254.

Digitized by Google

Carlo Borromeo s'impose a' parrochi l'esortare nelle prediche questa frequenza della Comunione: e di più s'ordinò a' Vescovi della provincia, che proibissero il predicare, e castigassero severamente chi andasse disseminando il contrario, come seminatore di scandali, e contraddicente al sentimento della Chiesa. Inolte nel suddetto decreto d' Innocenzo s' ordina a' Vescovi, che con somma diligenza provvedano che a niuno sia negata la comunione; anche quotidiana: e che secondo conviene cerchino d' alimentare questa divozione ne' loro sudditi. Alcuni spiriti rigorosi non negano già esser lecita la comunione quotidiana, ma dicono a ciò richiedersi la dovuta disposizione. Ma si desidera sapere, che cosa intendano per questa dovuta disposizione? La degna? Se intendono la degna, e chi mai dovrebbe più comunicarsi? Solo Gesù Cristo si comunicò degnamente, perchè solo chi è Dio, può ricevere degnamente un Dio. Se poi intendono la disposizione conveniente, già si è detto di sopra, che a coloro i quali tengono attuali colpe veniali, o l' affetto ad esse, senza desiderio d' emendarsi, è ben giusto il negare loro la frequente comunione. Ma se parliamo poi di quelle Anime, che avendo già tolto l' affetto ai peccati anche veniali, e superata la maggior parte delle loro male inclinazioni, han gran desiderio di comunicarsi, dice S. Francesco di Sales (1), che queste col consiglio del direttore ben possono comunicarsi ogni giorno; e S. Tommaso (2) insegna che quando un' Anima esperimenta colla comunione di avanzarsi nel divino amore, e non mancar di riverenza, non

(1) *Vita divota cap.* 20.
(2) 4. *Sent. Dist.* 12. *qu.* . . . *a.* . . .

Digitized by Google

dev' ella lasciare di comunicarsi ogni giorno, ecco le sue parole: *Si aliquis experientia comperisset ex quotidiana comunione augeri amoris fervorem, et non minui reverentiam, talis deberet quotidie communicare.*

31. E sebbene l'astenersi qualche giorno dalla comunione per riverenza, è anche virtù, nulladimeno dice il P. Granata nel suo *Trattato della Comunione* esser comune opinione de' dottori, ch'è meglio accostarsi ogni giorno alla comunione per amore, che astenersene per riverenza: E ciò lo conferma lo stesso S. Tommaso (1) dicendo: *Et ideo utrumque pertinet ad reverentiam hujus Sacramenti, et quod quotidie sumatur, et quod aliquando abstineatur Amor tamen, et spes, ad quae semper Scriptura nos provocat, praeferuntur timori.* Anzi ben dice il P. Barisone, che chi si comunica con desiderio di crescere nel divino amore, anche fa un atto di riverenza verso Gesù Cristo; anzi questi lo fa positivo, dove chi se n'astiene, lo fa solamente negativo. Molti Santi, che certamente hanno avuta gran riverenza a questo Sagramento, non si sono astenuti dal comunicarsi ogni giorno, come usarono S. Geltrude, S. Caterina da Siena, S. Teresa, la B. Giovanna di Sciantal, ed altri. Ed a chi dicesse, che oggidì non vi sono più queste Sante Terese, ben risponde il mentovato P. Barisone, esser temerità il supporre che al presente sia abbreviata la mano del Signore. Il V. P. Maestro Avila giunge a dire, che quelli, i quali riprendono chi si accosta molto spesso alla comunione, fanno l'officio del Demonio.

32. Del resto, considerando le riferite dottri-

(1) *S. Thom. p. 3. q. 3. a. 10. ad 4.*

Digitized by Google

ne, par che non possa senza scrupolo il direttore negar la comunione frequente, ed anche quotidiana (eccettuato, ordinariamente parlando, un giorno della settimana, come sogliono ordinare alcuni buoni direttori, ed eccettuato quel tempo, in cui togliesse la comunione per far prova dell'ubbidienza, o dell'umiltà del penitente, o per altro buon fine) ad un'Anima che la desidera per avanzarsi nel santo amore, semprechè ella stando già distaccata coll'affetto da ogni peccato veniale, attende di più a far molta orazione mentale, cerca di camminare alla perfezione, e non cade in peccati neppure veniali pienamente volontarj; poichè questa è la perfezione come dice S. Prospero, che può aversi dalle Anime secondo la fragilità umana. E quando il Confessore giudica profittevole il dar la comunione frequente a simili persone, dice Innoc. XI. nel suo Decreto, che non dee il Vescovo, o il Parroco tassare a' sudditi il numero delle comunioni, ancorchè sieno negozianti, e conjugati: ma dee ciò rimettere al giudizio de' confessori. Ecco le parole del decreto: *Frequens* (ad Eucharistiam) *accessus Confessariorum judicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate, et frequentiae fructu, et ad pietatem processu laicis negotiatoribus, et conjugatis, quod prospiciunt eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt.*

33. Ed ancorchè alcun'Anima cadesse qualche volta in qualche peccato veniale volontario per mera fragilità, ma presto se ne dolesse, o proponesse l'emenda; se poi desiderasse comunicarsi per acquistar forza dal Sacramento a non cadere, e per avanzarsi nella perfezione, perchè se l'ha da negare la comunione? Fu già dannata da Alessandro VIII. la Proposizione 22.

Digitized by Google

di Bajo, che diceva: *Sacrilegi sunt judicandi, qui jus ad communionem percipiendam praetendunt, antequam de delictis suis poenitentiam egerint.* E così anche la proposizione 23. *Similiter arcendi sunt a sacra communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus, et omnis mixtionis expers.* Il S. Concilio di Trento chiama questo Sacramento, *Antidotum quo liberamur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus praeservamur.* Certamente a questo fine ancora di preservare le Anime dal ricadere, gli Apostoli davano la comunione quotidiana agli antichi cristiani, tra' quali senza dubbio se ne ritrovavano imperfetti di tal sorta e forse più; come si ricava dall' Epistole di S. Paolo, e di S. Giacomo. La Santa Chiesa (nel *Postcommunio della Domenica* 23. *dopo Pentec.*) prega: *Ut quicquid in nostra mente vitiorum est, dono medicationis hujus Sacramenti curetur.* Dunque la comunione è istituita anche per gl' imperfetti, acciocchè colla virtù di tal cibo si guariscano. Notisi di più che S. Francesco di Sales nella sua *Filotea* (1) a tal proposito dice: *Se vi dimandano, perchè vi comunicate tanto spesso? dite loro che due sorte di persone si deono comunicare spesso, i perfetti, e gl' imperfetti; i perfetti per conservarsi nella perfezione, e gli imperfetti per poter giugnere alla perfezione; i forti acciò non diventino deboli, e i deboli acciò diventino forti; gl' infermi per essere guariti, ed i sani acciò non s' infermino. Ed in quanto a voi, come imperfetta, inferma, e debole, avete bisogno di spesso comunicarvi. Dite loro che quelli che non han negozj mondani, debbono spesso comunicarsi, perchè ne hanno la comodi-*

(1) *Vita divota cap.* 21.

Digitized by Google

tà ; e quelli che l' hanno , perchè han bisogno della comunione. Conclude finalmente il Santo: *Comunicatevi spesso , Filotea , e più spesso che potete , col consiglio del vostro Padre spirituale , e credetemi : le lepri diventano bianche nelle nostre montagne , perchè non si cibano che di neve ; ed a forza di mangiar la purità in questo Sagramento , voi diventerete tutta pura.* Parimente il P. Granata nel suo *Trattato della Comunione* dice così : *Non dee scostarsi l'uomo da questo Sagramento per la propria indegnità , giacchè per li poveri s' è lasciato questo tesoro , e per gl' infermi questa medicina. Sicchè niuno* (soggiunge) , *per quanto sia imperfetto , dee allontanarsi da questo rimedio , se desidera veramente guarire.* Anzi dice quest' autore che quanto più alcuno si conosce debole , tanto più deve andare a prender questo cibo de' forti. E ciò è ben conforme a quel che dicea S. Ambrogio (1) : *Qui semper pecco , debeo semper habere medicinam.* E S. Agostino. *Quotidie pecças , quotidie sume.*

34. Tanto più che S. Tommaso (2) insegna, che l'effetto del Sagramento , in quanto all'aumento della grazia , non viene impedito da' peccati veniali , purchè questi non si commettano attualmente nel ricever la comunione ; dicendo che questi impediscono sì bene in parte , ma non in tutto l'effetto del Sagramento ; e questa sentenza è più comunemente tenuta dal *Soto* , dal *Suarez* , dal *Valenzia* , dal *Vasquez* , dal *Coninchio* , e da molti altri (3). Inoltre è buo-

(1) *S. Ambr. l. 4. de de Sacr. c. 6.*
(2) *S. Thom. 3. p. q. 79. a. 8.*
(3) *Nella nostra Morale. tom. 6. lib. 6. num.* 270.

Digitized by Google

na sentenza di molti autori gravi (1), che questo Sagramento da se immediatamente *ex opere operato* rimette i peccati veniali, di cui l'Anima non abbia attual compiacenza. E ciò è conforme a quel che dice il Catechismo Romano (2): *Remitti vero Eucharistia, et condonari leviora, quae venialia dici solent, non est quod dubitari debeat. Quicquid enim cupiditatis ardore Anima amisit, totum Eucharistia, eas minores culpas abstergens, restituit.* Almeno, come dice l'Angelico (3) colla comune, si eccita colla comunione l'atto di carità, per cui si rimettono poi le colpe: *Qui* (actus caritatis) *excitatur in hoc Sacramento, per quem peccata venialia solvuntur.*

35. Che se poi si scorgesse, che colla comunione frequente, l'Anima non si vedesse avanzare nella perfezione, nè emendarsi dalle colpe deliberate, benchè veniali, come in cercare gusti de' sensi, di mangiare, vedere, sentire, vestir con vanità ec.; allora sembra certamente consiglio restringer l'uso della comunione, anche per farla più avvertita a correggersi, e migliorarsi nello spirito. Ed aggiungo che io avrei tutta la difficoltà di dar la comunione frequente ad una persona, che volesse perseverare in qualche difetto, il quale quantunque non fosse chiaramente colpa veniale, fosse nondimeno cosa certamente contra la perfezione. Del resto avvertasi che sebbene, come insegna S. Tommaso (4), affinchè possa alcuno accostarsi alla comunione, *requiritur ut cum magna devotione accedat*; nul-

(1) *Ivi n.* 169.
(2) *Catech. Rom. de Euchar. p.* 2. *n.* 52.
(3) *S. Thom.* 3. *p. q.* 79. *a.* 4.
(4) *S. Thom. ivi q.* 80. *a.* 10.

Digitized by Google

ladimeno non è necessario che questa divozione sia somma, o che sia sensibile; basterà che il direttore scorga nel fondo della volontà del suo penitente esservi radicata una prontezza di eseguire ciò che piace a Dio. Altrimenti chi s' astiene dalla comunione per non conoscere in se un gran fervore, dice il dotto *Gersone*, che sarebbe costui come quegli, il quale, avendo freddo, non volesse accostarsi al fuoco per non sentirsi caldo. Onde insegna il P. *Granata* col *Gaetano*, che quelle persone pusillanimi, le quali per immoderato timore della indegnità lasciano le comunione, fanno un gran pregiudizio al loro profitto. Nè è necessario per proseguire le comunioni, dice S. Lorenzo Giustiniano, che l' Anima senta o conosca chiaramente in se l' accrescimento del fervore, poichè alle volte questo Sagramento opera senza che noi ce ne accorgiamo. E S. Bonaventura (1) dice, *Licet tepide, tamen confidens de misericordia Dei fiducialiter accedis, quia qui se indignum reputat, cogitet quod tanto magis eget medico, quanto senserit se aegrotum; neque ideo quaeris te jungere Christo, ut tu eum sanctifices, sed ut tu sanctificeris ab illo.* E poi soggiunge: *Neque praetermittenda est sancta communio, si quandoque non sentit homo specialem devotionem, cum se ad illum praeparare studeat, vel in ipsa perceptione, vel post forte minus devotus se sentit quam vellet.* In somma, ben esprime il Santo, che ancorchè l' Anima sentisse minor divozione dopo la comunione, che prima, neppure dee lasciarla. Sicchè, conforme quando l' Anima sente grande inclinazione alla comunione, giova talvolta mortificarla con differircela (specialmente

(1) *S. Bonavent. de Profectu Religios. c.* 78.

Digitized by Google

se vedesi che colla proibizione s'inquieta, poichè tal' inquietezza è segno di superbia, che ne la rende indegna); così all' incontro, quando si sente arida e tediosa a comunicarsi, giova allora farla comunicare più spesso, acciocchè dal Sagramento riceva forza.

36. Oh volesse Dio, dico finalmente, che si trovassero nel Mondo molte di queste Anime (che da alcuni appassionati per lo spirito del rigore son chiamate irriverenti, e temerarie), le quali avendo già orrore anche alle colpe leggiere, cercassero di comunicarsi spesso, ed anche ogni giorno, con vero desiderio d'emendarsi, e d'avanzarsi nel divino amore; che certamente nel Mondo si vedrebbe assai più amato Gesù Cristo. Ben dà a vedere l'esperienza a tutti coloro che han qualche pratica di Anime, come l'ho veduto io, che molto profittano quelle persone, le quali con buon desiderio si accostano alla comunione; e che il Signore le va mirabilmente tirando al suo amore, benchè spesse volte non lo dia loro a conoscere per loro maggior bene, lasciandole in desolazione e tenebre, e senza conforto di sensibile divozione. E per queste Anime (come insegnano S. Teresa, e il B. Errico Susone) non v'è miglior ajuto, che la frequenza della santa comunione. Sicchè, per concludere, procuri il confessore di consigliar la comunione, semprechè l'Anima ne dimostra vero desiderio, e scorge che colla comunione ella si avanza nello spirito. Procuri poi d' insinuarle, che dopo la comunione si trattenga al ringraziamento per quel tempo che può. Rari sono i direttori che attendano a questo, cioè d' inculcare a' lor penitenti che si trattenghino per qualche tempo notabile dopo la comunione, perchè rari son quei Sacerdoti, che si fermano a ringra-

Digitized by Google

ziar Gesù-Cristo dopo la messa, e perciò si vergognano d'insinuare agli altri ciò che essi non fanno. Il Ringraziamento ordinariamente dovrebbe essere di un'ora; almeno sia di mezz'ora, in cui l'Anima si trattenga in affetti e preghiere. Dice S. Teresa, che dopo la comunione Gesù sta nell'Anima come in trono di misericordia per dispensar le grazie, dicendole: *Quid vis, ut tibi faciam?* Ed in altro luogo: *Dopo la comunione non perdiamo così buona opportunità di negoziare; non suole sua Maestà mal pagare l'alloggio, se gli vien fatta buon'accoglienza.* Le insinuai ancora, che faccia spesso la comunione spirituale, così lodata dal Concilio di Trento. *Il comunicarsi spiritualmente* (dice S. Teresa) *è di molto profitto: non lo lasciate, che qui farà prova il Signore, quanto l'amate.*

§. V.

Regolamento per una religiosa, che domanda d'esser guidata per la via della penitenza.

37. Premetto che le cose, che qui soggiungo, s'intendono, semprechè non ostasse alla penitente qualche impedimento di salute, o d'officio, o d'ubbidienza. E tutto s'intende sempre doversi fare colla licenza del Padre spirituale, ed anche della Superiora del Monastero, per quanto spetta alle mortificazioni esterne, che appariscono in pubblico.

E per prima circa l'orazione. 1. Tre ore almeno d'orazione mentale, cioè una la mattina, un'altra la sera, ed un'altra dopo la comunione. 2. La visita al SS. Sagramento, ed a Maria SS. per mezz'ora, o almeno per un quarto d'ora. In queste orazioni procuri di rinnova-

Digitized by Google

re i voti più volte il giorno, s'è Religiosa professa, o quei voti che tiene. 3. Il Rosario almeno di cinque poste, con altre orazioni vocali; ma queste non sieno molte, perchè quando son molte, si dicono con poco frutto, aggravano la testa, ed impediscono poi l'orazione mentale. 4. Usare spesso le orazioni giaculatorie, per esempio: *Mio Dio, e mio tutto. Dio mio, quanto sei buono! T'amo Gesù mio morto per me. Signore, come non t'amano tutti! Dio mio fatti conoscere, e fatti amare. Fammi fare la tua volontà. Dammi l'amor tuo, e non voglio niente più. Oh non t'avessi mai offeso! Voglio quanto tu vuoi. Quando ti vedrò, e t'amerò da faccia a faccia? Eccomi, fanne di me quel che ti piace.* Insinui fortemente il direttore questi lanciamenti d'amore, e l'Anima ne faccia gran conto. Per 5. Coll'orazione deve accompagnarsi la lezione spirituale di mezz'ora sopra il P. Rodriquez, e il P. Sangiurè, gli Avvisi a' Religiosi, o altro libro che tratti di virtù, o pure sopra le Vite de' Santi; la cui lezione è forse la più utile di tutte.

Per secondo la comunione ogni mattina, fuori d'un giorno la settimana; ma nelle Novene dello Spirito Santo, di Natale, di Maria SS. o de' Santi Avvocati ogni giorno. E per ogni giorno almeno tre comunioni spirituali.

Per terzo circa le mortificazioni. 1. La disciplina a secco ogni giorno per un quarto d'ora in circa; e quella a sangue, una o due volte il mese. 2. La catenella nella mattina sino ad ora di pranzo; e nel giorno qualche piccola catenella al braccio per ricordo. Non la catenella alla cintura, nè cilizj di crini, perchè questi molto nuociono alla salute. 3. Il digiuno di pane ed acqua nel Sabbato, o nelle Vigilie delle

Digitized by Google

sette Feste di Maria per chi può farli : almeno allora contentarsi d' una sola minestra. Il digiuno ordinariamente ogni sera , cioè che non si eccedano le otto once di cibo , se non vi fosse qualche urgenza straordinaria. Astenersi da' frutti il mercordì , e venerdì , e nelle Novene mentovate di sopra ; in cui può anche lasciarsi qualche piattanza , ed accompagnarvi ancora col cibo qualch' erba amara , ma non cenere. Non mangiar mai fuor di tavola , poich' è meglio , comparativamente parlando , far la suddetta astinenza ogni giorno , che far il digiuno una , o due volte la settimana , e poi mangiare fuor di tavola. Il sonno non sia più di sei ore , ma non meno di cinque , perchè l' eccedente mancanza del sonno nuoce alla testa , ed impedisce poi gli altri esercizj spirituali. 4. Osservar silenzio per tre ore del giorno ; s' intende astenersi dalle parole , che per allora non sono precisamente necessarie. E il parlare poco sempre gioverà.

Avvertimenti generali per la perfezione.

I. Mettere tutta la confidenza in Dio , ed avere una total diffidenza di se , e de' suoi propositi. Una forte risoluzione di vincere , e farsi forza nelle occasioni. Dice S. Teresa : *Se il difetto non viene da noi , non abbiamo paura che resti da Dio il darci ajuto per farci santi.*

II. Guardarsi da ogni minimo difetto deliberato , cioè commesso ad occhi aperti: *Da peccato deliberato* (dice la stessa Santa) , *per molto piccolo che sia , Dio vi liberi.* Poichè soggiunge, *per mezzo di cose picciole il Demonio va facendo buchi , per dove entrano cose grandi.*

III. Non inquietarsi dopo i difetti commessi : umiliarsi subito , ricorrendo a Dio con un breve

Digitized by Google

atto di pentimento e proposito, e mettersi in pace; e così far sempre, ancorchè si cadesse cento volte il giorno. E come avverte S. Teresa, non comunicare le proprie tentazioni colle Anime imperfette, perchè così si nuoce a se, ed a quelle.

IV. Procurare il distacco da ogni cosa, da' parenti, dalle robe, da' piaceri; altrimenti, dice S. Teresa, *non allontanandosi l' Anima da gusti del Mondo, presto si tornerà ad allontanare dalla via del Signore.* Sfuggire la familiarità di persone di diverso sesso, ancorchè siano divote, colle quali intromette spesso il demonio certi affettucci non puri, facendoli apparire spirituali; vedasi ciò che si è notato al *Capo ult. n.* 52. Bisogna, sopra tutto distaccarsi dalla stima propria, e principalmente dalla propria volontà, e fin' anche nelle cose spirituali, come nell'orazione, nella Comunione, e mortificazioni; quando l' ubbidienza non le permette. In somma bisogna cacciare dal cuore ogni cosa che non è Dio, o non è secondo il maggior gusto di Dio.

V. Rallegrarsi collo spirito in vedersi disprezzata, derisa, e tenuta per la peggiore di tutte. O che bella orazione fa un' Anima che abbraccia i disprezzi! specialmente nelle Comunità questa è una delle virtù più necessarie. Con ciò bisogna fomentare un affetto speciale verso i nostri nemici e persecutori, con servirli, far loro bene onorarli, almeno dirne bene, e raccomandarli particolarmente a Dio, come han praticato i Santi.

VI. Avere un gran desiderio di amare assai Dio, e dargli gusto. Dice S. Teresa: *Il Signore si compiace talmente de' desiderj, come fossero eseguiti.* Senza questo desiderio l' Anima non camminerà avanti nella perfezione, nè Dio le

Digitized by Google

farà grazie molto speciali. La stessa Santa: *Ordinariamente Dio non fa molti segnalati favori, se non a chi ha molto desiderato il suo amore.* E col desiderio bisogna sempre unire la risoluzione di far quanto si può per dar gusto a Dio. S. Teresa: *Il Demonio ha gran paura d'Anime risolute.* Ed altrove: *Il Signore non vuole più da noi che una risoluzione, per fare poi egli tutto dal canto suo.* E con ciò bisogna anche nutrire un grande affetto all'orazione, ch'è la fornace dove s'accende l'amor divino. Tutti i Santi, perchè innamorati di Dio, sono stati anche innamorati dell'orazione. Bisogna anche avere un ardente desiderio del Paradiso, poichè nel cielo le Anime amano Dio con tutte le forze, al che non si può giungere in terra; e perciò vuole Dio che noi abbiamo un forte desiderio di questo gran Regno, che Gesù Cristo ci ha acquistato col Sangue suo.

VII. Avere una grande uniformità alla volontà di Dio in tutte le cose contrarie a' nostri appetiti; e perciò offerirsi spesso tra il giorno a Dio. S. Teresa ciò praticava cinquanta volte il giorno. *Non consiste il guadagno* (dice la Santa) *in procurare di godere più Dio, ma in fare la sua volontà.* Ed in altro luogo: *La vera unione è unire la nostra volontà con quella di Dio.*

VIII. Osservare ubbidienza perfetta alle Regole, a' Superiori, ed al Padre Spirituale. Diceva il Ven. P. Vincenzo Caraffa: *L'ubbidienza è la regina di tutte le virtù, mentre all'ubbidienza tutte le virtù ubbidiscono.* E santa Teresa: *Dio da un'anima, che sta risoluta d'amarlo, non vuol altro che ubbidisca.* Il perfetto ubbidire sta poi nell'ubbidire subito, puntualmente, di buona voglia, ed alla cieca, senza cercar ragioni, sem-

Digitized by Google

prechè la cosa non sia certo peccato, come dicono S. Bernardo, S. Francesco di Sales, S. Ignazio Lojola, e tutti i maestri di spirito. E nelle cose dubbie eleggere ciò che si presume che ci direbbe l'ubbidienza, e quando questa presunzione non potesse aversi, eleggere quel ch'è più contrario al proprio genio. Questo è quel *vince teipsum*, tanto raccomandato da S. Francesco Saverio, e da S. Ignazio, il quale dicea che fa più profitto un' Anima mortificata in un quarto d'ora d'orazione, che altre non mortificate in più ore.

IX. Attendere continuamente alla presenza di Dio. Dice S. Teresa: *Tutto il danno ci viene dal non attendere, che Dio sta presente.* Chi veramente ama, sempre si ricorda dell'amato. Per conservare poi la memoria di questa divina presenza, giova in pratica il porsi qualche segno speciale sulla persona, sul tavolino, o nella stanza. E sopra tutto bisogna mantener questa presenza con fare spesso tra il giorno atti di amore a Dio, e domande del suo santo amore. Per esempio: Gesù mio, mio amore, mio tutto. Io t' amo con tutto il cuore. Mi do tutto a te. Fa di me quel che vuoi. Io non voglio altro che te, e la tua volontà. Dammi l'amor tuo, e son contento; e simili. Avvertasi non però a fare questi atti senza violenza, e senza andarvi trovando consolazione sensibile, ma con soavità, e volontà pura, solo per dar gusto a Dio. Dicea S. Teresa: *Non abbiam paura che Dio lasci senza premio un' alzata d'occhi con ricordarsi di lui.*

X. Dirigere l'intenzione di piacere a Dio in ogni azione che si fa, sia spirituale, o temporale, con dire; Signore fo questo per darvi gusto. La buona intenzione si chiama l'alchimia

Digitized by Google

spirituale che fa diventare oro le azioni più materiali, come il mangiare, il riposare, ec.

XI. Fare gli esercizj spirituali ogni anno di dieci o almeno di otto giorni, appartandosi allora per quanto si può da ogni conversazione, ed impiego distrattivo, per trattare solamente con Dio. Fare un giorno di simil ritiro una volta il mese tra l'anno. Far con divozione speciale le novene del S. Natale, dello Spirito Santo, delle sette feste di Maria, di S. Giuseppe, dell'Angiolo Custode, e del Santo Avvocato. In queste Novene potrà usarsi la comunione ogni giorno, un' ora d' orazione, o mezz' almeno; di più alcune altre orazioni vocali, ma poche, poichè sarà più utile un determinato numero di atti d'amore, e simili.

XII. Conservare una divozione speciale a S. Giuseppe, al suo Angelo Custode, al suo Santo Avvocato particolare, ed a S. Michele Avvocato universale de' Fedeli; ma sopra tutto a Maria SS., ch' è chiamata dalla Chiesa la nostra Vita, e la nostra Speranza; poichè è moralmente impossibile, che un' Anima faccia molto avanzo nella perfezione senza una divozione particolare e tenera alla Madre di Dio.

Digitized by Google

APPENDICE II.

Dell' Assistenza a' Moribondi.

§. I. *Avvisi al Sacerdote.* §. II. *Rimedj contro le tentazioni.* §. III. *Motivi ed affetti.* §. IV. *Avvertimenti per gli ultimi Sagramenti.* §. V. *Avvisi per l'agonia, e spirazione.* §. VI. *Affetti nell' agonia, e morte.* §. VII. *Segni della prossima morte.* §. ult. *Preci, Atti cristiani, e Benedizioni.*

L'Opera di ajutare i moribondi a ben morire è l'opera di carità più cara a Dio, e più utile per la salute delle Anime; mentre nel tempo della morte (da cui dipende l'eterna salute di ciascuno) gli assalti dell'Inferno son più terribili, e gl'infermi sono meno atti ad ajutarsi da per se stessi. Il Signore per comprovare quanto gradisce l'assistenza a' moribondi, più volte fece vedere a S. Filippo Neri gli Angioli che suggerivano le parole a' Religiosi ministri degl' Infermi.

Queste opere poi non è officio solamente de' Parrochi, ma d'ogni Sacerdote. Parlando specialmente de' Parrochi, dice il Rituale Romano, che una delle principali incombenze del Parroco è l'assistere a' moribondi; onde vuole ch' egli, subito che saprà esservi alcun infermo de' sudditi, vada da se a trovarlo, senz' aspettar la chiamata: e vi vada spesso, se l'infermo è infermo ancora di spirito. E che se mai fosse impedito, vi mandi qualche altro Sacerdote; ma questi dev' esser pio e prudente, mentre alcuni

Digitized by Google

Sacerdoti alle volte in far tale officio sogliono essere più di danno che di utile, così agl' infermi, come alle Anime proprie, e de' domestici: il cui profitto in tale occasione ben anche dee procurarsi dal Sacerdote che assiste. Avverte il Rituale che quando non potesse aversi un Sacerdote, almeno procuri il Parroco di far assistere l'infermo da qualche laico di buona vita, e che sia prudente, il quale lo ajuti co' buoni sentimenti.

§. I.

Avvisi al Sacerdote assistente.

Per I. Procuri il Sacerdote d' informarsi segretamente dal medico, se l' infermità è mortale. Dico *segretamente*, poichè l'uso detestabile de' medici è di lusingare gl' infermi in loro presenza, per non tirarsi l' odio di essi, o de' loro parenti: come se l'annunziare agl'infermi l' obbligo della confessione (che dovrebbe allora intimare, dichiarando il pericolo) fosse lo stesso che annunziare loro la morte.

Per II. Procuri d'informarsi da' parenti, amici, e dallo stesso infermo delle di lui inclinazioni naturali, e difetti: a qual passione è stato soggetto, e specialmente se ha roba, o fama da restituire: se ha tenuto qualche odio, o amicizia cattiva, per rimediare a tutto; ma se non v' è necessità, sfugga di ricordargli le persone odiate, e amate disordinatamente. A' feriti, aggiustato che sarà ciò che s' appartiene al perdono, non dimandi all' infermo chi l' abbia offeso, o come sia succeduto il caso; e se quegli ne parla, procuri di divertire il discorso. E così anche senza necessità diverta i discorsi di

Digitized by Google

robe, di liti, di figli, o d' altra cosa impertinente.

Per III. Dopo dunque che avrà saputo essere il morbo pericoloso, a principio non parli di confessione all' infermo, ma l' interroghi dell' infermità: e de' patimenti. Indi lo esorti a rassegnarsi nella divina volontà, ad unire le sue pene con quelle di Gesù infermo sulla Croce, e ad offerirle in soddisfazione de' suoi peccati; e quindi a poco a poco lo disponga alla confessione, con dimandargli da quanto tempo si è confessato. Lo animi a sperare in Dio, che voglia liberarlo da quella infermità; ma con bel modo nello stesso tempo gli faccia intendere ch' ella è grave, e l' avverta che non dia troppo credito a' medici, ed a' parenti, che forse lo lusingano per non disturbarlo. Onde gli dica esser bene che prevenga, mentre sta colla mente più sana, a farsi una buona confessione, la quale gioverà anche alla sanità del corpo, s' è spediente per la salute dell' Anima. Narra il Belluacense, che un certo moribondo in confessarsi si alzò da letto; e il Cantipratense, che un Cavaliere dopo tutti i rimedj riusciti inutili, si confessò, e guarì.

Se non però l' infermo domandasse dilazione, e non fosse imminente il pericolo di morte, o di letargo, o di delirio, è bene che glie l' accordi, ma procuri che determini il tempo di farla, come la sera, o la mattina seguente. Che se poi il pericolo è imminente, gli dica con S. Agostino, che Dio ha promesso il perdono al peccatore che si pente, ma non gli ha promesso il giorno di domani: *Crastinum non promisit; fortasse dabit, fortasse non dabit.* Se poi l' infermo si ostinasse a non volersi confessare, non dee abbandonarlo fino all' ultimo,

Digitized by Google

ma ammonirlo di quando in quando con motivi or di terrore, or di confidenza; e lo faccia allora ajutare con orazioni private e pubbliche.

Per IV. Se il male è già avanzato, l' esorti anche ad aggiustare gl' interessi temporali, quando ciò è spediente per la pace della famiglia, e tanto più s' è necessario per lo disgravio della di lui coscienza; ma avverta in ciò il Sacerdote a sfuggir la nota d'interessato. Se poi l' infermo tiene fratelli, o sorelle povere in grave necessità, è bene avvertirlo esser egli tenuto con obbligo grave a lasciar loro i suoi beni, almeno per quanto basta a sollevare i loro bisogni. Ma all' incontro un tal obbligo grave non pare che vi sia verso gli altri congiunti più rimoti (vedasi ciò che si è detto al *tom.* 2. *cap.* 1. *num.* 137.). Se puoi l' infermo vuol lasciar suffragj per l' Anima, l' esorti a non incaricarne gli eredi; poichè secondo la sperienza legati pii pochi se ne soddisfano: ma che più presto assegni qualche corpo, o somma per la soddisfazione di Messe, d' altra opera pia che vuol lasciare. Avverta di più ad astenersi (ordinariamente parlando) di consigliargli cosa che ridondi in pregiudizio altrui, non convenendo a' Ministri di Gesù Cristo tirarsi sopra tali odiosità.

Per V. Colle persone rozze, negli atti che lor propone a fare, parli sempre in lingua volgare. All' incontro, colle persone letterate usi di quando in quando qualche passo latino, ma questo sia breve, e compuntivo. Avverte il Rituale, che il Sacerdote non sia molesto all' infermo, come fanno alcuni, i quali colle grida, e col troppo parlare son cagione che gli ammalati s' inquietano, stando essi aggravati colla testa, e tediosi. Narra di se stesso il P. Recupi-

Digitized by Google

to della Compagnia di Gesù, che stando per morire non intendeva ciò che gli si diceva, ma solamente udiva un rumore che lo tormentava; sicchè fu costretto a dimandare un poco di quiete.

Per VI. Oltre le immagini piccole del Crocifisso, e di Maria SS. che farà tenere sul letto vicino all'infermo, gli faccia porre a vista un'immagine grande di detta B. Vergine, acciocchè quegli possa facilmente mirarla, e raccomandarvisi; ed anche un'immagine grande, se può aversi, di Gesù appassionato.

Per VII. Faccia rimuovere dalla stanza dell'infermo tutti gli oggetti pericolosi, come armi, immagini poco oneste, e specialmente le persone che potessero essergli occasione di peccato, le quali non solo debbono allontanarsi, ma ancora cacciarsi di casa. E quando l'infermo sta all'ultimo, procuri che nella sua stanza non vi sia altra gente, se non quella ch'è assolutamente necessaria per assistergli; e proibisca l'entrarvi i congiunti più stretti che gli potessero recar passione.

§. II.

Rimedj contro le tentazioni.

I rimedj generali contro tutte le tentazioni sono l'invocare spesso i Nomi SS. di Gesù e di Maria, e il segnarsi spesso col segno della santa Croce. Ma per alcune particolari tentazioni giova quì notare alcuni particolari rimedj.

E I. Per la tentazione contro la *Fede*. Da questa tentazione (la più terribile di tutte) sogliono essere specialmente vessati quei che han fatta vita dissoluta, e maggiormente se sono stati dotti, ed amici del proprio parere. A co-

Digitized by Google

storo deve avvertirsi, che se il demonio propone loro qualche dubbio o sottiglieza, non vi discorrano, ma subito rispondano in generale: *Credo quel che crede la Santa Chiesa, la quale crede la verità;* ringraziandio Dio d'averli fatti nascere in grembo alla Santa Chiesa: e si protestino che in questa Fede vogliono vivere e morire. Ed il miglior modo di discacciare tale tentazione è il divertire la mente a fare altre sorte d'atti, come di contrizione, di confidenza, d'amor di Dio, e simili. Narra il Bellarmino che un certo dotto, per aversi voluto mettere in morte a disputar col Demonio su certo punto della Fede, restò ingannato dal nemico, e si dannò.

Ma se la tentazione persiste a tormentarlo; gli dica che le pruove della nostra Fede (così giusta e santa per se stessa, propagata da poveri Pescatori, in mezzo a tante persecuzioni, e confermata da tanti miracoli, e da milioni di Martiri, che per lei han data la vita) son sì chiare, che rendono evidente ch'ella sia la vera; benchè non rendano evidenti le cose ch'ella insegna, mentrechè se i misterj che insegna fossero a noi evidenti, dove sarebbe il merito della Fede, la quale perciò è oscura: *Beati qui non viderunt, et crediderunt. Jo* 20. *et* 29.

II. Contro la tentazione di *disperazione*. Questa è la tentazione, con cui l'Inferno più combatte i moribondi; onde a rado conviene lor parlare della divina Giustizia, delle pene dei dannati, e della gravezza delle loro colpe; ma più presto debbono spesso loro insinuar sentimenti di confidenza nella Misericordia di Dio, nella Passione di Gesù Cristo, nelle promesse divine, e nell'intercessione della B. Vergine, e dei Santi.

Digitized by Google

Il primo motivo dunque della nostra speranza è la divina Misericordia, mentre Iddio si chiama *Pater Misericordiarum.* 2. *Cor.* 17. Egli si fa trovare anche da coloro, che non lo cercano: *Invenerunt qui non quaesierunt me. Isaiae* 65. 1. Ha più desiderio Iddio di salvar noi, che noi di salvarci. Egli perciò si lamenta di vedersi abbandonato da coloro, ch' egli cerca d' abbracciare, come dice S. Bernardo: *Amplecti quaerit a quibus desertum esse se queritur.* Egli è tutto inclinato a perdonare: *Multus ad ignoscendum. Isai.* 65. 7. Si protesta che non vuol la morte del peccatore: *Nolo mortem impii, sed ut convertatur, et vivat. Ezech.* 31. 11. Dice che quando un peccatore si pente, egli si scorda di tutti i di lui peccati: *Si impius egerit poenitentiam, omnium iniquitatum ejus non recordabor. Ezech.* 18. 21. Dopo queste attestazioni, chi mai può diffidare della divina Misericordia? Un solo atto di dolore basta a farci perdonare infiniti peccati. Il Pubblicano con dir solo *propitius esto mihi peccatori*, fu giustificato. Il Figliuol prodigo, subito che ritornò ai piedi del padre, fu da lui abbracciato. Davidde, subito che disse *peccavi*, gli rispose il Profeta Natan: *Dominus quoque transtulit peccatum tuum.* 2. *Reg.* 12. 13.

Il secondo motivo è la Passione di Gesù Cristo, il quale si protesta d' esser venuto a salvare i peccatori: *Non veni vocare justos, sed peccatores. Matth.* 1. 13. Si protesta che egli non caccerà niuno che viene a' suoi piedi: *Eum qui venit ad me, non jiciam foras. Jo.* 6. 37. Egli dice in S. Matteo (18. 12.), che va cercando le pecorelle perdute; e quando ne ritrova alcuna, fa festa, se l' abbraccia, e se la pone sulle spalle, e par che l' ami con mag-

Digitized by Google

gior tenerezza ; come fece con S. Maria Egiziaca , colla B. Angela da Fuligno , S. Margherita da Cortona , e con tante altre Anime peccatrici. Chi dunque ha buona volontà , non dee temere di esser condannato da quel Signore , che per non condannarci ha condannato se stesso a morir su d' una Croce.

Il terzo motivo son le divine promesse. In più luoghi del Vangelo sta promesso la divina grazia a chi la cerca : *Petite , et accipietis. Jo.* 16. 24. *Amen , amen dico vobis ; si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Jo.* 16. 23. E tal promessa sta fatta a tutti , sian giusti , o peccatori : *Omnis qui petit , accipit. Matth.* 7. 8. Basta dunque cercare da Dio le grazie per la salute eterna , per ottenerle. *Bonus est Dominus Animae quaeranti illum. Thren.* 3. 25.

Il quarto motivo è l' intercessione de' Santi, e specialmente della divina Madre , la quale vuol Dio che noi salutiamo colla santa Chiesa nostro rifugio , nostra vita , e nostra speranza, con dire : *Refugium peccatorum , ora pro nobis ; vita , spes nostra , salve.* Onde a ragione ella si chiama la speranza de' disperati , *Spes desperantium. Blos.* L' ajuto degli abbandonati, *Adjutrix destitutorum. S. Efrem.* Maria stessa rivelò a S. Brigida , che come una madre si mette a difendere un figlio che lo vede in mezzo alle spade de' nemici ; così ella s'impegna a difendere un' Anima che a lei si raccomanda. Disse di più , che quando viene un peccatore , ella non attende quanti peccati porta , ma solo con quale intenzione viene : *Non attendo quantum peccaverit , sed cum quali intentione venit.* E Dio stesso rivelò a S. Caterina da Siena aver concesso a Maria , che quando un peccatore a lei ricorre , non possa quegli esser rapito dal Demonio.

Digitized by Google

III. Contro la tentazione della *vanagloria*. Dice S. Bernardo, che la vanagloria è una saetta che *leviter penetrat, sed non leviter vulnerat.*; specialmente se la persona è di qualche merito. Dunque il Sacerdote, se mai vedesse il moribondo che stesse troppo sicuro della sua salute eterna, fidato all' opere di lui fatte, gli dica che solamente i peccati son nostri, ma che ogni bene gli è venuto da Dio. *Quid habes quod non accepisti?* 1. *Cor.* 4. 7. Ed essendo vero che niuno è infallibilmente certo della divina grazia: *Nescit homo, utrum amore, an odio dignus sit. Eccl.* 9. 1. Ognun dee temere, e tremendo, e tremando dee procurare di salvarsi: *Cum metu et tremore vestram salutem operamini. Phil.* 2. 12.

IV. Contro la tentazione d'*impazienza*. A coloro che s' impazientano per i dolori dell' infermità, si rappresenti quanto han patito i Martiri: chi è stato scorticato vivo, chi trucidato a pezzi, chi bruciato a fuoco lento. E soprattutto gli si metta avanti, quanto ha patito Gesù innocente, che per nostro amore patì più di tutti i Martiri.

Si dica all' infermo, che i dolori dell' infermità non possono sfuggirsi, ond' è che s' egli soffre con impazienza, si accrescerà il patire, e sarà più castigato nell' altra vita: all' incontro, se l' accetta per Dio, si scemerà la pena in questa vita, e nell' altra sarà men punita nel Purgatorio, e ne sarà premiato in Paradiso: *Tristitia vestra vertetur in gaudium. Jo.* 20. I dolori dell' ultima infermità compiscono la nostra eterna corona, poichè (come dice S. Bonaventura) il soffrire con pazienza le pene, è cosa la più perfetta che tutte le altre opere buone: *Patientia opus perfectum habet. Jac.* 1. 4.

Digitized by Google

Dio così tratta i suoi maggiori amici, giacchè la Croce è il segno più sicuro del Paradiso. S. Chiara visse afflitta da gravi dolori per 28. anni. S. Lodovina visse per 38. anni sempre martirizzata dalle infermità. La SS. Vergine disse a S. Brigida: *Sai perchè tanto si prolunga la tua infermità? perchè il Figlio mio, ed io ti amiamo. Momentaneum et leve tribulationis nostræ æternum gloriæ pondus operatur in nobis.* 2. Cor. 4. *Non sunt condignæ passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis.* Rom. 8. 18.

E con ciò bisogna insistere all' infermo, acciocchè si rassegni alla divina volontà in tutto, non solo per i dolori che soffre, ma anche per gli errori de' medici che lo curano, e per le negligenze di coloro che l' assistono; e specialmente l' avverta che s' aiuti coll' orazione ad ottenere da Dio la santa pazienza.

V. A coloro, a cui sa duro il morire per esser giovani, bisogna poner loro avanti le miserie della presente vita, le infermità, i rancori, e sopprattutto i pericoli di peccare, e dannarsi. Perciò i Santi tanto desideravano la morte. S. Teresa diceva: *Io in ogni momento che vivo, posso perdere Dio.* E perciò quando suonava l' orologio, tutta si consolava, pensando ch' era passata un' ora di tal pericolo. I Santi Martiri andavano giubilando alla morte, per lo desiderio di liberarsi da un tal timore: e di andare a godere Dio. *Beati mortui, qui in Domino moriuntur ut requiescant a laboribus suis.* Apoc. 14. 13.

In questa terra siamo di passaggio *Non habemus hic manentem civitatem. Hebr.* 13. 14. Ciascuno, sia Re, sia Papa, ha da morire.

Si esorti l' infermo a ringraziare Dio, che

Digitized by Google

non gli ha mandata la morte quando stava in peccato, e lo fa morire allora co' santi Sagramenti, e con tante speranze della salute eterna. Al manco in questa vita sempre offendiamo Dio con colpe leggiere, onde almeno per liberarci da tali colpe dobbiamo accettare, e ben anche desiderare la morte.

Bisogna rassegnarsi alla volontà di Dio, che vuole il meglio per noi. Chi sa, fratello mio (gli dica), se campando vi dannereste?

Ma dirà: Io vorrei vivere qualche altro tempo, per far penitenza de' miei peccati, e per fare qualche cosa per Dio, mentre finora non ho fatto niente. Qui si risponde, che non vi è più bella penitenza che accettar volentieri la morte in isconto de' peccati; e non v' è atto più perfetto, e che dia più gusto a Dio, quanto accettar la morte per fare la sua volontà.

VI. Contro la tentazione d' *attacco a' beni, o parenti.* A coloro a cui dispiace il morire per trovarsi attaccati a beni di terra, dica, che questi non sono beni veri, ma beni di scena, che mancano; e se non mancano, apportano più pena che contento. I veri beni, che appieno contentano, e non mancano mai sono i beni che Dio ci apparecchia in Cielo.

Se l' infermo si affligge per dover lasciare la moglie, i figli, o altra persona amata, se gli dica: Fratello mio, tutti abbiamo da morire; salvatevi voi; perchè in Cielo pregherete per essi, e poi starete insieme beati per tutta l' eternità. Che più bella cosa che andare a star con Dio, con Gesù Cristo, colla vostra Madre Maria, e con tutti i Santi del Paradiso!

Se poi sta afflitto, perchè lascia i parenti poveri, se gli dica: Se voi vi salvate, come spero, meglio potete ajutarli di là, che di quà.

Digitized by Google

Ma non dubitate, che quel Dio che alimenta gli uccelli, non lascerà di provederli. Se voi l'amate, Dio l'ama più di voi.

VII. Contro la tentazione *dell' odio*, o *vendetta*. A quelli, che son tentati d' odio per qualche offesa ricevuta, bisogna intimar loro per 1. il precetto di Dio: *Diligite inimicos vestros*. Per 2. Che chi non perdona, non può sperare perdono da Dio, il quale dice: *Foris canes*. *Apoc.* 22. 15. I cani (simbolo de'vendicativi) son discacciati dal Paradiso. All' incontro Dio promette per certo il perdono a chi perdona: *Dimittite, et dimittemini*. *Luc.* 37. Per 3. Che se i nemici han fatto lor torto, quanti maggiori torti han fatto essi a Dio? Onde se eglino cercano d' esser perdonati da Dio, quanto più debbono perdonare i loro prossimi: *Sicut Dominus donavit vobis, ita et vos*. *Coloss.* 3. 13. Per ultimo dica loro il gran gusto che dà a Dio chi perdona. S. Giovanni Gualberto dopo aver perdonato all' uccisore del fratello, vide l' immagine del Crocifisso che gl'inchinò la testa, come ringraziandolo. S. Stefano pregò per coloro che lo lapidavano. S. Giacomo prima di morire abbracciò colui che l' avea accusato. S. Luigi Re di Francia fece sedere a sua mensa chi gli avea tramata la morte. S. Ambrogio alimentò per lungo tempo un suo traditore che gli avea insidiata la vita. E soprattutto di ciò ne diede il primo esempio Gesù Cristo, che sulla Croce pregò per i suoi crocifissori.

Digitized by Google

§. III.

Motivi, ed affetti da suggerirsi a' moribondi.

I. *Di confidenza.* I motivi di confidenza già si son descritti nel *num.* II. del precedente §. A quelli si possono aggiungnere i seguenti passi della Scrittura.

Nullus speravit in Domino, et confusus est. *Eccli.* 2. 11. Niuno ha posta la sua speranza in Dio, ed è restato abbandonato da Dio.

Ipse est propitiatio pro peccatis nostris. 1. *Joan.* 2. Gesù è morto per ottenerci il perdono.

Pro nobis omnibus tradidit illum, quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit? *Rom.* 8. 32. Come quel Dio, che ci ha donato il Figlio, ci negherà il perdono?

Affetti di *confidenza.*

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? Ps. 26. 1.

In manus tuas commendo spiritum meum, redemisti me, Domine Deus veritatis.

Te ergo, quaesumus, tui famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti.

In te, Domine, speravi; non confundar in aeternum.

O bone Jesu, intra vulnera tua absconde me.

Vulnera tua, merita mea. S. Bern.

Gesù mio, voi non mi negherete il perdono, mentre non mi avete negato il Sangue, e la Vita.

Passione di Gesù, tu sei la speranza mia.

Meriti di Gesù, voi siete la speranza mia.

Piaghe di Gesù, voi siete la speranza mia.

Sangue di Gesù, tu sei la speranza mia.

Morte di Gesù, tu sei la speranza mia.

Digitized by Google

Misericordias Domini in aeternum cantabimus.

Maria Mamma mia ; Voi mi avete da salvare, abbiate pietà di me.

Salve Regina, Spes nostra, salve.

Sancta Maria, ora pro me peccatore.

Refugium peccatorum, ora pro me.

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix.

Maria Madre di Dio, prega Gesù per me.

II. *Di contrizione.* Dice S. Agostino, che ogni Cristiano non dee lasciare sino all' ultimo fiato di piangere i suoi peccati.

Non intres in judicium cum servo tuo. Psal. 142.

Gesù mio, e Giudice mio, perdonami, prima che m' abbi da giudicare.

Cor contritum et humiliatum, Deus non despicies.

Dio mio, non t' avessi mai offeso ! Non te lo meritavi, com' io ti ho trattato.

Perchè ho offeso Voi Bontà infinita, me ne dispiace con tutta l' Anima mia sopra ogni male.

Pater, non sum dignus vocari filius tuus.

Io ti ho voltate lo spalle, ho disprezzata la tua grazia, ti ho perduto volontariamente, perdonami per amore, e per lo Sangue di Gesù Cristo ; io me ne pento con tutto il cuore.

Maledetti peccati miei, che mi avete fatto perdere Dio, vi detesto, v' odio, vi maledico.

Dio mio, che male m' avete fatto, ch' io v' ho tant' offeso ? Per amore di Gesù abbiate pietà di me.

Mai più Signore. In questa vita che mi resta, o poca, o molta che sia, Dio mio, vi voglio sempre amare.

Vi offerisco in penitenza delle offese che v'ho fatte la morte mia, e i dolori che soffro sino alla morte.

Digitized by Google

Signore, hai ragione di castigarmi, ti ho troppo offeso; ma ti prego castigarmi quà, e non là.

O Maria, ottenetemi un vero dolore de' miei peccati, il perdono, e la perseveranza.

III. *D' amore.* Dio mio, perchè siete Bontà infinita, degno d' infinito amore, v' amo sopra ogni cosa, v' amo più di me stesso, v' amo con tutto il mio cuore.

Dio mio, non son degno d' amarvi, perchè v' ho offeso; ma per amore di Gesù fate voi ch' io v'ami.

Vorrei che tutti gli uomini vi amassero.

Mi compiaccio che siete infinitamente felice.

Gesù mio, voglio patire, e morire per voi, che tanto avete patito, e siete morto per me.

Castigatemi, Signore, come volete, ma non mi private di potervi amare.

Mio Dio, salvatemi; l' amare voi è la salute mia.

Desidero il Paradiso per amarvi eternamente, e con tutte le mie forze.

Dio mio, non mi mandare all'inferno, come io merito. Là ti avrei da odiare, ma non mi fido di odiarti. E che male m' hai fatto, Signor mio, ch' io t' avessi ad odiare? Fa ch' io t' ami, e mandami dove vuoi.

Io voglio patire quanto ti piace, voglio morire per darti gusto.

Legami, Gesù mio, con te; non permettere ch' io mai m' abbia a dividere da te.

Fammi, Dio mio, tutto tuo, prima ch' io muoja.

Quando sarà ch' io possa dire: Mio Dio, non ti posso perdere più.

O Dio, vorrei amarti quanto tu meriti.

Digitized by Google

O Maria, tirami tutto a Dio.

Mamma mia, io t' amo assai, assai; voglio venire ad amarti per sempre in Paradiso.

IV. *Di rassegnazione.* Tutto il nostro bene, e vita sta nell' uniformarci colla volontà di Dio. *Vita tua voluntas ejus. Psalm.* 29. 5. Dio vuole il meglio per noi. S. Geltrude, essendole apparso Gesù Cristo che le offriva la morte, o la vita ella rispose: *Voglio, Signore, quel che volete voi.* Similmente apparendo Gesù a S. Caterina da Siena con una corona di gioje, ed un' altra di spine, acciocchè ella scegliesse, la Santa rispose: *Io scelgo quella che piace a voi.*

Affetti. Orsù N. se Dio ti chiama all' altra vita, ne sei contento? Padre sì. Dunque dì sempre: Signore, eccomi quì, fanne di me ciò che ti piace: sia sempre fatta la tua volontà, voglio solo quel che volete voi; voglio patire quanto volete voi, voglio morire quando volete voi.

Rimetto nelle tue mani l' Anima, e il corpo mio, la vita, e la morte: *Benedicam Dominum in omni tempore.* O mi consoli, o mi affliggi, Dio mio, t' amo, e sempre ti voglio amare.

Unisco, o Padre Eterno, la morte mia colla morte di Gesù Cristo, e così ve la offerisco.

O Volontà di Dio, voi siete l' amor mio.

O Beneplacito del mio Dio, io mi sacrifico tutto a voi.

V. *Di desiderio del Paradiso.* Blosio (*Mon. Spir. cap.* 13.) riferisce più rivelazioni, dove si dice che alcuni in Purgatorio patiscono una pena particolare (chiamata *pena di desiderio*, o pure di *languore*) per la tepidezza in deside-

Digitized by Google

rare il Paradiso. Questa vita è un carcere di pene, dove non possiamo vedere Dio; perciò Davidde pregava: *Educ de custodia Animam meam. Psal.* 141. 8. E S. Agostino: *Eja, Domine, moriar, ut te videam.* S. Girolamo chiamava la morte sorella, e le diceva: *Aperi mihi soror mea.* Sì, perchè la morte è quella che ci apre il Paradiso. E perciò parimente S. Carlo Borromeo, vedendo dipinto uno scheletro di morte con una falce in mano; ordinò al pittore che cancellasse la falce, e vi ponesse una chiave d' oro, come chiave del Cielo.

È bene dunque parlare spesso a' moribondi de' beni del Paradiso, ricordando loro quel che dice S. Paolo: *Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus diligentibus se.* 1. *Cor.* 2.

Affetti — Quando veniam, et apparebo ante faciem Dei mei? Ps. 41. Quando sarà, Dio mio, che vedrò la vostra bellezza infinita, e vi amerò da faccia a faccia?

Io sempre vi amerò in Paradiso, voi sempre mi amerete: dunque ci ameremo in eterno, o mio Dio, mio amore, mio tutto.

Gesù mio, quando bacerò quelle piaghe sofferte per me?

O Maria, quando sarà che mi vedrò a' piedi di quella Madre, che tanto mi ha amato, ed ajutato?

Eja ergo Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.

VI. *Affetti da suggerirsi in dare a baciare il Crocifisso.*

Gesù mio non guardate i miei peccati, ma quello che avete patito per me.

Digitized by Google

Ricordatevi ch' io sono una delle vostre pecorelle, per le quali voi siete morto.

Accetto, Gesù mio, d' essere consumato per voi, che vi siete tutto consumato per me.

Voi vi siete dato tutto a me, io mi do tutto a voi.

Signore, voi avete patito più per me, di quel che patisco io: voi innocente, io peccatore.

Fratello mio, bacia questi piedi che tanto si sono affaticati in cercarti, affin di salvarti. Dì: Caro mio Redentore, mi abbraccio a' piedi tuoi, come la Maddalena; fammi sentire che m' hai perdonato.

Mio Dio, per amore di Gesù Cristo perdonami, e concedimi una buona morte.

Padre Eterno, voi m' avete dato questo Figlio, io vi dò me stesso.

Gesù mio, io v' ho pagato d' ingratitudine, e voi abbiate pietà di me. Io mi ho meritato tante volte voi l'Inferno; voi castigatemi in questa, e non nell' altra vita.

Voi non mi avete abbandonato, quando io v' ho lasciato; non mi abbandonate ora che vi cerco.

Jesu dulcissime, ne permittas me separari a te. Quis me separabit a caritate Christi? Domine Jesu Christe, per illam amaritudinem quam sustinuit nobilissima Anima tua, quando egressa est de benedicto Corpore tuo: miserere animae meae peccatrici in egressu de corpore meo. Amen.

Gesù mio, voi siete morto per amor mio, io voglio morire per amor vostro.

VII. *Affetti da suggerirsi a' Sacerdoti, e Religiosi moribondi.*

In pace in idipsum dormiam, et requiescam.

Digitized by Google

Deus meus, et omnia. O beato me, se perdo tutto per far acquisto di voi mio sommo Bene.

In manus tuas commendo spiritum meum.

Ne projicias me a facie tua.

Jesu dulcissime, ne permittas me separari a te.

Con S. Francesco: *Amore amoris tui moriar, qui amore amoris mei dignatus es mori.*

Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum

Diligam te, Domine, fortitudo mea.

Eja moriar, Domine, ut te videam.

Quid mihi est in Caelo? et a te quid volui super terram? Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum.

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem tibebo?

Pater peccavi, non sum dignus voeari filius tuus.

Averte faciem tuam a peccatis meis.

Tuus sum ego, salvum me fac.

Quando veniam, et apparebo ante faciem Dei

Tuis me separabit a charitate Christi?

Amorem tui solum cum gratia tua mihi dones, et dives sum satis.

Dilectus meus mihi, et ego illi.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, etc.

Vita, dulcedo, spes nostra, salve.

Refugium peccatorum, ora pro nobis.

Maria Mater gratiae Mater misericordiae, tu nos ab hoste protege, et hora mortis suscipe.

O salus te invocantium. S. Bon.

Digitized by Google

§. IV.

Avvertimenti circa gli ultimi Sagramenti, e modo di farli ricevere con frutto.

I. *Circa la Confessione.*

Già si è avvertito nel *tom.* 3. *cap.* 16. *n.* 24. che quando vi è pericolo prossimo di morte, o che forse è giunto il SS. Viatico, e la confessione fosse lunga, non v' è obbligo per allora di farla intiera. Ma di più quì s' avverta.

Per I. In morte ogni Sacerdote può assolvere tutti i casi e censure riservate, come ha dichiarato il Concilio di Trento *Sess.* 14. *c.* 7. E ciò non solo in articolo, ma anche nel solo pericolo di morte, come si è provato al detto *cap.* 16. *n.* 92. Avvertendo non però, che per le censure riservate solamente (non già per li peccati riservati) dee imporsi l' obbligo all' infermo di presentarsi al Superiore, se mai guarisce; altrimenti caderà nelle stesse censure. Vedi nel *luogo cit. n.* 92.

Per II. Il Sacerdote semplice non può assolvere il moribondo alla presenza dell' approvato, se pur non avesse cominciato a sentire la confessione; *ivi n.* 94. Ma ciò non corre, quando l' approvato fosse complice della persona inferma *in peccato turpi*, come ha determinato il Pontefice Benedetto XIV. Vedi nel detto *c.* 16. *n.* 95.

Per III. Il moribondo destituito de' sensi ben può essere assoluto, almeno *sub conditione* (il che pare sempre più sicuro (, quando v' è alcuno che attesti aver quegli dimostrato desiderio dell' assoluzione dando segno di pentimento,

Digitized by Google

o pure se avesse cercata la confessione (*ibid. n.* 36. *e* 37.). E ciò quantunque il moribondo avesse perduti i sensi nell' atto del peccato, come abbiam tenuto (*n.* 39.), fondandolo coll' autorità di S. Agostino, e colla ragione; perchè da una parte la condizione toglie l' irriverenza del Sagramento, e dall' altra sempre si presume che in tal punto ciascuno voglia provvedere alla sua salute eterna, e che ne dia qualche segno sensibile, benchè il segno per cagione del morbo non si discerna.

Per IV. Se l' infermo dopo il terzo giorno, benchè avvisato del pericolo, neppure avesse voluto confessarsi, sarebbe bene che il Sacerdote avvertisse il medico, ch' egli secondo la Bolla di S. Pio V. è tenuto ad astenersi di visitarlo; vedi *cap. ult. n.* 31. *ad V.* Ma se con tutto ciò l' infermo restasse ostinato, allora ben può ritornare il medico e curarlo.

II. *Circa la Comunione.*

Si notino i seguenti avvertimenti.

Per I. A ricevere il SS. Viatico non è necessario aspettare il tempo, quando non v' è più speranza di vita, ma basta che vi sia il pericolo della morte. Vedi *tom.* 3. *cap.* 15. *num.* 19.

Per II. Quando v' è pericolo prossimo di vomito, non è lecito dare il Viatico, benchè si premetta l' esperienza della particola non consegrata. Ivi *num.* 20.

Per III. Il Viatico ben può darsi a' fanciulli che hanno già l' uso di ragione. E così anche a' frenetici che son vivuti bene, o che si son confessati poco prima, e non vi sia pericolo d' irriverenza al SS. Sagramento. E perciò con

Digitized by Google

costoro probabilmente è lecito far l' esperienza della particola non consegrata (*al luogo cit.*).

Per IV. Ben può, anzi dee darsi anche nel Venerdì santo a' moribondi, come si ha dal Decreto della S. C. de' Riti, 1621. a' 19. Febr. (*ap. Gavant. Decret. collect. n.* 20.).

Per V. È comune sentenza, che nella stessa infermità ben possa darsi più volte il viatico all' infermo non digiuno, almeno tra lo spazio di sei, o otto giorni. Anzi molti DD. dicono anche più spesso (vedi al *num.* 46. *e* 47.) Se poi si fosse comunicato la mattina per divozione, non si può comunicare nello stesso giorno per viatico, se non quando sopravvenisse il pericolo della morte per qualche morbo violento, come di ferita, veleno, o caduta; vedi *n* 49.

Per VI. Quando l' infermo si è solamente confessato, e il male seguita ad esser pericoloso, è bene che il Sacerdote lo disponga a ricever quanto più presto si può il Viatico, acciò lo riceva colla mente più sana: e con maggior frutto; e perciò procuri d' insinuargli il desiderio di riceverlo, affin di fortificarsi contro l' inferno in tal pericolo, e di unirsi con Gesù Cristo; il quale vuol venire (gli dirà) a visitarlo, per apportargli tesori di grazie, e per accompagnarlo al Paradiso, s' è giunto il tempo di sua morte: e se no, per recargli anche la sanità, se questa è spediente. Dice S. Cirillo Alessandrino, che la S. Eucaristia *etiam morbos depellit, et aegrotos sanat.* E narra S. Gregorio Nazianzeno che suo padre, subito che ricevè la comunione, fu sano.

Onde il Sacerdote potrà così dire all' infermo: Fratello mio, la tua infermità non è disperata, ma è pericolosa, e perciò sarebbe bene che ricevessi quanto più presto la S. Comu-

Digitized by Google

nione, perchè Gesù Cristo ti recherà la salute corporale, s' è spediente per la tua salute eterna; e se hai da morire, verrà a darti forza contro le tentazioni, e per accompagnarti al Paradiso. Che dici? hai desiderio di riceverlo? sì: eh via su apparecchiati ad abbracciarti col tuo Redentore che è morto per te. Digli con affetto: Vieni Gesù mio, vieni Amor mio, unico mio bene, all' Anima mia che ti desidera. *Quid mihi est in Caelo, et a te quid voluì super terram? Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum.*

Quando poi è giunto il Viatico, procuri il Sacerdote che non vi sieno nella stanza congiunti che possano apportare passione all' infermo, come la moglie, i figli, le sorelle, ec. Ed allora potrà così soggiungere: S. Filippo Neri in veder giunto nella sua camera il SS. Sagramento, disse: *Ecco l' Amor mio*; e così, fratello voglio che dite ancora voi. Ecco quel Figlio di Dio che per amor tuo è sceso dal Cielo in Terra, ed ha voluto morire per te; ora è venuto a visitarti. Allegramente, che egli già ti ha perdonato. Delle offese che gli hai fatte già ti sei pentito, e sempre più te ne penti: ma ora l' ami con tutto il cuore, non è così? Eh via degli: Sì, Gesù mio, t' amo; e perchè t' amo, mi pento d' averti offeso, per amor tuo accetto la morte, eccomi quà: anzi desidero morire, se a te piace, per venire ad amarti per sempre in Paradiso.

Indi gli soggiungerà; Orsù N. giacchè amate Gesù Cristo, voi perdonate per amor suo a tutti coloro che v' hanno offeso, non è così? Ed insieme voi cercate perdono a tutti delle offese che loro avete fatte? Orsù rivoltatevi ora a Gesù Cristo che vuol venire ad abbracciarsi

Digitized by Google

con voi. Ditegli che non siete degno: *Domine non sum dignus.* Ma esso con tutto ciò vuol venire a voi. Chiamatelo dunque: Vieni Gesù mio, mio amore, mio tutto, ch' io non voglio altro che te.

Comunicato che sarà l' infermo, è bene ajutarlo a fare il ringraziamento. Orsù, fratello, ringrazia Gesù Cristo, che con tanto amore è venuto ad abbracciarsi con te. Il SS. Sagramento si chiama pegno del Paradiso, *futurae gloriae pignus.* Allegramente. Dio ti vuol dare il Paradiso, e perciò te n' ha dato in pegno se stesso. Dì con me: Signor mio, Amor mio, io t' abbraccio, io ti ringrazio, io t' amo, e spero amarti in eterno; mi pento d' averti offeso; e propongo, questa vita che mi resta, o poca o molta, di spenderla tutta in amarti.

Gesù mio, ti offerisco la mia vita, se a te piace di tormela. Sia sempre fatta la tua volontà. Dammi solo, ti prego, la santa perseveranza, ed il tuo amore, sì ch' io spiri amandoti, per venire ad amarti per sempre in Paradiso. Voi non mi lascerete, io non vi lascerò; dunque ci ameremo in eterno, o Dio, dell' Anima mia.

III. *Circa l' Estrema Unzione.*

L' Estrema Unzione, conforme è l' Ultimo de' Sacramenti che riceviamo, così al dir di S. Tommaso è il compimento di tutta la cura spirituale, per cui l' uomo si dispone ad entrare nella gloria celeste. Onde bisogna che l' infermo lo riceva quando sta in se, affinchè ne ricavi maggior frutto; poichè sebbene il detto Sagramento non può prendersi se non quando v' è grave pericolo (almeno probabile) di pros-

Digitized by Google

sima morte, o destituzione de' sensi (come si è detto al *tom.* 3. *cap.* 17. *n.* 7.); nulladimeno non dee aspettarsi l' ultimo fine della vita. Onde dice il Catechismo Romano (*al* §. 9.) che peccano gravissimamente quei Parrochi che danno l' Estrema Unzione quando è perduta ogni speranza di vita, e l' infermo già comincia a perdere i sensi.

Procuri dunque il Sacerdote di persuadere all' infermo che l' Estrema Unzione per 1. gli apporterà la sanità del corpo, s' ella sarà per giovargli all' Anima, come dichiara il Tridentino (*Sess.* 14. *cap.* 2.): *Interdum sanitatem consequitur, ubi saluti Animae expedierit.* Ma questa non si conferisce, quando l' infermo è naturalmente impossibilitato a guarirsi. Narra Giovanni Erolto aver rivelato un certo defunto, che se egli avesse prima presa l' Estrema Unzione, sarebbesi guarito; ma per averla differita, era morto; ed era stato condannato per cento anni in Purgatorio. Per secondo gli toglierà le reliquie de' peccati, e per conseguenza gli stessi peccati anche mortali, se gli sono occulti, secondo S. Tommaso (vedi al *d. c.* 17. *n.* 1.); e perciò s' istruisca l' infermo, che mentre il Parroco unge ciascuno de' cinque sensi, egli abbia dolore de' peccati commessi in quel senso, rispondendo cogli altri: *Amen.* Per terzo gli conferirà ajuti particolari contro le tentazioni nell' ultima lotta coll' Inferno; ond' è molto probabile che chi ricusasse di prender questo Sagramento, non potrebbe essere scusato da colpa grave. Vedasi ciò che si è detto nel *cap. cit. al n.* 12.

È bene quì notare alcuni avvertimenti circa l' amministrazione di questo Sagramento.

I. Praticamente non è probabile l' opinione

Digitized by Google

che possa ungersi l'infermo con una sola goccia dell' Olio santo senza diffonderlo per le parti, perchè non sarebbe ella vera unzione. (si veda al *cap. cit. n.* 2.).

II. L' unzione de' cinque sensi secondo la più comune, è di necessità di Sagramento; onde solamente in tempo di peste, e d' imminente pericolo di morte può adoprarsi una sola unzione, ed un solo senso (e meglio sarebbe allora farla solamente nel capo), ma sotto condizione, se mai vale, e con una sola forma, dicendo: *Per istam sanctam Unctionem, et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid delequisti per sensus, nempe per visum, auditum gustum, odoratum et tactum.* E se il moribondo sopravvive, debbon ripetersi (anche sotto condizione) le unzioni in tutti cinque i sensi, colle solite orazioni (*ivi al num.* 4.).

III. Non è di necessità di Sagramento l' ungere l' uno e l' altro organo; anzi può anche lecitamente ungersi un solo occhio, o mano ec., quando v' è urgenza, o pericolo d' infezione; o se l' infermo non può volgersi all' altro lato. L' unzione de' reni si tralascia nelle donne, ed anche negli uomini, *quando infirmus commode moveri non potest*, come prescrive il Rituale Romano. L' unzione poi de' piedi è comune sentenza non esser di necessità di Sagramento: e circa l' usarla, deesi osservare la consuetudine della. Chiesa (*al luogo citato num.* 13.). Così neppure è essenziale l' ordine delle unzioni, ma dee per altro questo osservarsi sotto precetto grave (*ivi stesso*).

Per IV. Ben può darsi l' Estrema Unzione ai fanciulli che hanno già l' uso di ragione, benchè non abbiano ancora ricevuta la Comunione. Ed in dubbio del suddetto uso può darsi condi-

Digitized by Google

zionatamente. Ma non già a' fanciulli affatto di ragione incapaci (vedi al *num.* 10.).

Per V. A' pazzi, deliranti, e frenetici, i quali pria, quando stavano colla mente sana, l' han domandata, o l' avrebbero richiesta, o pure che han dato segno di contrizione, ben anche può darsi, purchè non vi sia pericolo di irriverenza. E tanto più se hanno qualche luce d' intervallo. E ad alcuno di cui si dubitasse se mai abbia avuto l' uso di ragione, può darsi sotto condizione. Può darsi ancora agli ubbriachi che stanno in pericolo di morte, purchè non costasse che abbiano perduti i sensi in stato di peccato mortale, poichè agl' impenitenti, ed a coloro che muojono con manifesto peccato mortale, come anche agli scomunicati, affatto dee negarsi, come dice il Rituale Romano. (vedi al *n.* 11.). Alle parturienti ben anche può darsi, se per i dolori del parto fosse alcuna donna già in pericolo di morte.

Per VI. In caso di necessità si tralasciano le orazioni prescritte fuori della forma (*n.* 13.), le quali si diranno appresso, se vi è tempo. Ed in tal caso può darsi il Sagramento senza lumi, e senza Ministro, ed anche probabilmente senza cotta, e stola (*ivi stesso*).

Per VII. L' Estrema Unzione non può replicarsi nella stessa infermità, se non quando l' infermo fosse già guarito (almeno probabilmente) da quella, e ricadesse in altro simil pericolo di vita, come dice il Tridentino *Sess.* 14. *c.* 3. (vedi al *n.* 8.).

Per VIII. Sia cauto il Sacerdote in non far rivolgere l' infermo affin di ungerlo sulle parti vicine; ma quando con cautela lo rivolgesse, e casualmente ne seguisse la morte, non tema di irregolarità, la quale richiede delitto, di cui

Digitized by Google

non è reo chi ciò ha fatto per ufficio di carità. (*n.* 6.). Per ultimo ben può il Parroco tener in casa la notte l' Olio Santo, se teme probabilmente che altrimenti non sarebbe a tempo di dare il Sagramento all' infermo. (*n.* 6. *in fin.*).

§. V.

Avvisi per l' Agonia, e Morte.

Entrato che sarà l' infermo in agonia s' avvalga il Sacerdote delle armi della Chiesa, per ajutarlo quanto può.

Per 1. L' asperga spesso coll' acqua benedetta, specialmente s' egli fosse infestato da apparizioni diaboliche, con dire: *Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus.*

Per 2. Lo segni spesso col segno della Croce; ed anche lo benedica, dicendo: *Benedicat te Deus Pater, qui te creavit; benedicat te Filius, qui te redemit; benedicat te Spiritus Sanctus, qui te sanctificavit.*

Per 3. Gli dia spesso a baciare il Crocifisso, e qualche immagine di Maria SS.

Per 4. Procuri di fargli prendere tutte le Indulgenze, che può, di medaglie, abitini, cordone ec., e specialmente la benedizione *in articulo mortis* di Bened. XIV. coll' indulgenza plenaria, che sta notata nel §. ultimo.

Per 5. Di tanto in tanto gli suggerisca qualche sentimento di pentimento, di rassegnazione, di offerta de' suoi dolori, di confidenza nella Passione di Gesù Cristo e nell' intercessione di Maria SS., di desiderio di veder Dio; ma sempre con pausa, acciocchè gli dia tempo di pensare e di riposare.

Per 6. Gli faccia spesso invocare (almeno

Digitized by Google

col cuore, se non può parlare) i Nomi SS. di Gesù e di Maria, e più volte gli faccia replicare l' orazione *Maria Mater gratiae, etc.*

Per 7. Durante l' agonia, faccia dire più volte da' circostanti le Litanie della B. Vergine per lo moribondo. E ben sarebbe ancora far dare il segno dell' agonia colla compana, acciocchè tutti preghino per lo di lui buon passaggio: il che può giovare al bene anche de' sani. E qui notisi per regola generale, che quando il moribondo è destituto, gioverà più l' ajutarlo colle orazioni, che colle parole.

Per 8. Accostandosi l' infermo alla morte, il Sacerdote gli reciti con voce fievole, inginocchiato a piedi del letto, le orazioni della Chiesa, *Proficiscere etc.*, *Suscipe etc.*, che stanno nella fine del Rituale, e del Breviario.

Per 9. Stia cauto nel toccare il naso, le mani, o i piedi dell' infermo, per vedere se non freddi, perchè ciò (almeno se spesso) potrebbe disturbarlo. E si guardi di farlo muovere in quello stato di agonia, perchè ciò potrebbe cagionargli la morte.

Per 10. Quando è vicino l' infermo a passare, gli faccia tenere (almeno per qualche tempo) la candela benedetta accesa, in segno di voler morire nella S. Fede.

Per 11. Quando l' infermo sta ancora ne' suoi sentimenti, è bene dargli più volte l' assoluzione dopo una Breve riconciliazione, per assicurargli meglio lo stato di grazia, se mai le confessioni passate non fossero state buone; o almeno per fargli acquistare maggiore aumento di grazie, e scemargli le pene del Purgatorio. E se mai per disgrazia l' infermo cadesse allora in colpa grave, non l' atterrisca, ma esortandolo a chiamar Gesù, e Maria, se di nuovo è ten-

Digitized by Google

tato, gli dia confidenza, gli faccia fare l' atto di dolore, e subito l' assolva. Se poi l' infermo ha già perduti i sentimenti, e non dà alcun segno di pentimento, o di cercare l' assoluzione, non è bene di replicarla molto spesso: perchè quantunque allora se gli dia l' assoluzione condizionatamente; nulladimeno, per conferire il Sagramento sotto condizione, sempre si richiede grave causa; onde dee aspettarsi almeno che passi qualche spazio notabile di tempo fra l' una assoluzione, e l' altra. Devesi in ciò regolare il Sacerdote dalla coscienza che sa dell' infermo; per esempio, se quegli è stato abituato ne' mali pensieri; se muore per qualche ferita, o con qualche gran passione d' odio o di amor disonesto; se l' infermità è molto dolorosa, e il paziente ha poco sofferenza; allora se gli può dare più spesso l' assoluzione: altrimenti basterà darcela ogni tre, o quatto ore; ma più spesso se sta vicino a spirare. Sarà bene poi avvertire l' infermo, allorchè sta in se, che quando non potrà parlare, dia qualche segno determinato, semprechè vuole l' assoluzione, o quando il Sacerdote ce la vuol dare; per esempio, che chiuda e apra gli occhi, chini la testa, o rizzi la mano, e simili.

Per ultimo, quando l' infermo sembra già spirato, avverta il Sacerdote a non dir subito che sia morto; e tanto meno a non chiudergli subito gli occhi, e la bocca, e a coprirgli con panni il viso; perchè potrebbe essere che non fosse ancora spirato, e così gli accelererebbe la morte. Del resto accertatosi che sarà dopo qualche tempo, che l' Anima sia già trapassata, dirà a' circostanti che la raccomandino a Dio, ed egli in ginocchio dirà l' orazione *Subvenite etc.* che sta nel Rituale, e Breviario.

Digitized by Google

§. VI.

Affetti da suggerirsi in tempo dell' agonia, e spirazione.

Credo in voi, mio Dio, infallibile Verità. Spero in voi immensa Misericordia. Amo Voi infinita Bontà.

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

Quid mihi est in Caelo, et a te quid volui super terram? Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum.

Amore amoris tui moriar, qui amore amoris mei dignatus es mori.

In pace in idipsum dormiam et requiescam.

Dio mio, non permettere ch' io ti perda. Io non voglio altro che te Bontà infinita, io t' amo, io t' amo, io t' amo.

(*E quì si noti, che gli atti più frequenti da insinuarsi agli agonizzanti, sono d' amore e di pentimento*).

Gesù mio, che tra pochi momenti m' hai da essere Giudice; perdonami. Io t' amo; e perchè t' amo, mi pento di averti offeso.

Jesu mi dolcissime, ne permittas me separari a te.

Sangue di Gesù lavami. Passione di Gesù salvami.

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

Moriar, Domine, ut te videam.

Maria Madre di Dio, prega Gesù per me.

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.

Digitized by Google

O Maria, ora è tempo di ajutare il tuo schiavo. Mamma mia non mi abbandonare.

Patria bella, Patria d' amore, quando ti vedrò?

Dio mio, quando ti amerò da faccia a faccia!

Quando, Gesù mio, mi vedrò sicuro di non poterti perdere?

Deus meus et omnia.

Mi contento di perdere tutto, per far acquisto di voi, mio Dio.

Mio Dio, per amore di Gesù abbi pietà di me.

Mandatemi, Signore, al Purgatorio per quanto volete, ma non mi condannate a non potervi amare.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso Sanguine redimisti.

O Dio eterno, voglio, e spero amarti in eterno.

Amor meus crucifixus est. Gesù mio, l' Amor mio è morto per me.

Deus, in adjutorium meum intende: Domine, ad adjuvandum etc. Ajutami, Signore, e ajutami presto.

Padre Eterno, per amore di Gesù Cristo dammi la tua grazia. Io t' amo, mi pento ec.

Come posso, Dio mio, rigraziarvi di quante grazie mi avete fatte? Spero venire in Cielo a ringraziarvi in eterno.

Maria Mater gratiae, Mater Misericordiae etc.

Miserere mei Deus, secundum magnam etc.

Misericordias Domini in aeteruum cantabo.

(*Nel tempo che l' infermo sta spirando*)

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

Gesù mio, ti raccomando quest' Anima comprata col tuo Sangue.

(*Notisi che nel tempo che l' infermo sta vici-*

Digitized by Google

no a spirare, gli atti debbono suggerirsi senza pausa, e colla voce più forte).

Domine Jesu Christe, suscipe Spiritum meum.

Dio mio ajutami, lasciami venire ad amarti in eterno.

Gesù mio, amore mio, io t' amo, e mi pento ec. Non t' avessi mai offeso.

Maria, Speranza mia, soccorrimi, prega Gesù per me.

Gesù mio, salvami per la tua Passione: io t' amo.

Maria Mamma mia, ajutami in questo punto. S. Giuseppe mio soccorrimi. S. Michele Arcangelo difendimi. Angelo mio Custode assistimi. Santo N. mio (*qui si nomini il S. Avvocato principale dell' infermo*) raccomandami a Gesù Cristo. Santi tutti del Cielo pregate Dio per me.

Gesù, Gesù, Gesù.

Gesù, e Maria, vi dono il cuore, e l' Anima mia.

§. XII.

Segni della prossima morte.

È bene che il Sacerdote assistente sappia i segni della prossima morte, acciocchè possa meglio ajutare l' infermo, quando sta all' ultimo. I segni principali, e più universali sono tre: 1. La respirazione affannosa. 2. Il polso mancante, o intermittente, o formicante, e propriamente miuro. 3. Gli occhi incavati, ed invetrati, o che vedono gli oggetti diversamente da quelli che sono; ovvero quando la palpebra superiore si rilascia, ed oltrepassa l' inferiore.

Di più son segni di morte vicina il naso affilato e colla punta bianca, e il mantecciar

Digitized by Google

delle pinne. Le tempia contratte. Le mani tremanti. L' unghie livide. La faccia illividita, gialliccia, o pure mutata. Il fiato puzzolente, o freddo, o sudor della fronte. Il gran calore del petto sulla regione del cuore. Il cogliere le festuche, o peli de' panni. Il raffreddamento dell' estremità degli arti.

I segni poi della prossima spirazione sono la respirazione intermittente, o meno strepitosa. La perdita del polso. Il restringimento e stridore de' denti. Il catarro nella gola. Un certo fievole sospiro o lamento. La lagrima che scaturisce. Lo storcimento di bocca, o di occhi, o di tutto il corpo.

Si avverta per 1. che gl' infermi d' idropisia, etisia, ferita, asma, puntura, flusso, vomito, chinanzia, catarro alla gola, incisione di spasimo; questi alle volte con pochi segni de' nominati, e con polso gagliardo, e parlando se ne muojono. Per 2. che saran prossimi a spirare quelli che hanno mal di puntura, quando vien loro impedita la respirazione, e crescendo l' affanno compariscono le labbra livide. Quei che son feriti in testa, alle volte muojono di sincope all' improviso. Gl' infermi d' idropisia, quando manca il polso, e s' avanza l' affanno, e si vede spuma nella bocca. Quei che han febbre intermittente, soglion morire nel principio dell' accessione, quando son forti le convulsioni. Per 3. che in alcuni infermi è così debole il fiato, e l' agitazione del cuore, che sembrano morti, e pur non lo sono. I segni più certi della morte sono il raffreddore di tutte le parti, anche nella regione del cuore; la gravità del corpo, il non sentire qualche spirito forte posto nelle narici, il non comparire macchia alcuna sullo specchio accostato alla bocca, e simili.

Digitized by Google

All' incontro avvertasi, che alle volte i segni di sopra in primo luogo descritti, falliscono, e senza quelli all' improvviso se ne muore l' infermo; e perciò allorchè quegli sta in agonia, il Sacerdote non dee mai abbandonarlo.

§. ULTIMO.

Preci, Atti Cristiani, e Benedizioni.

Entrando nella stanza dell' infermo il Ministro dica:

℣. Pax huic domui.

℟. Et omnibus habitantibus in ea.

Asperga la stanza coll' Acqua benedetta, dicendo:

Asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor.

Indi può dire le orazioni che sono nel Rituale per l' apparecchio all' Estrema Unzione.

Indi prenda il Crocifisso, dicendo; Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae. *E dopo lo dia a baciare all' infermo, con dirgli.* Bacia i piedi di Gesù Cristo, ch' è morto su questa Croce per salvarti.

Quindi potrà dirgli: Orsù N. mettiti in mano di Dio, speriamo che Maria SS. ti voglia ottenere la sanità: ma l' infermità è grave, unisci la volontà tua alla volontà di Dio, acciocchè faccia di te quello che vuole. Orsù facciamo gli Atti cristiani per apparecchio alla morte, se il Signore così ha determinato per bene tuo. Eh via, dì con me:

Dio mio, Verità infallibile, perchè voi l' avete rivelato alla S. Chiesa, io credo tutto ciò, che la S. Chiesa mi propone a credere. Credo che Voi siete il mio Dio, Creatore del tutto,

Digitized by Google

che in eterno premiate i giusti col Paradiso, e castigate i peccatori coll' Inferno. Credo il Mistero della SS. Trinità, cioè Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, tre Persone, ed un solo Dio. Credo che la seconda Persona, cioè il Figliuolo di Dio, s' è fatto Uomo nell' utero di Maria sempre Vergine, ed è morto per noi peccatori. Indi risuscitò, ed ora siede in Cielo in gloria eguale al Padre, e di là ha da venire a giudicare tutti gli Uomini. Credo i sette santi Sagramenti, e specialmente il Battesimo, la Penitenza, l' Eucaristia, e l' Estrema Unzione. Credo che tutti abbiamo da risorgere in Anima e Corpo. E finalmente credo tutto l' altro che crede la S. Chiesa Cattolica Romana, in cui credo essere solamente la vera Fede.

Atto di Speranza. Dio mio, fidato nelle vostre promesse, perchè Voi siete fedele, onnipotente, e misericordioso, spero per li meriti di Gesù Cristo il perdono de' miei peccati, la perseveranza finale, e la gloria del Paradiso.

Atto d' Amore, e di dolore. Dio mio, perchè Voi siete Bontà infinita, degno d' infinito amore, v' amo con tutto il cuore mio sopra ogni cosa. E di tutti i peccati miei, poichè ho offeso Voi infinita Bontà, me ne pento, e mi dispiace con tutta l' Anima mia. Propongo prima morire che mai più peccare, colla grazia vostra, che vi cerco per ora e per sempre. E propongo di ricevere i Santi Sagramenti.

(*Notisi che la Santità di Bened. XIII. ha conceduto sette anni d' Indulgenza a chi fa i suddetti Atti una volta il giorno: e continuandoli per un mese, confessato, e comunicato, pregando secondo l' intenzione del Papa, guadagna l' Indulgenza Plenaria, applicabile anche*

Digitized by Google

per le Anime del Purgatorio. E facendoli in fine della vita, la guadagna in articulo mortis).

Benedizione in Articulo mortis.

Il Pontefice Benedetto XIV. nell' anno 1747. ha conceduta a tutti i Vescovi, e loro Delegati la facoltà di dare l' indulgenza a' moribondi, che la chiedono dopo aver ricevuti i Sagramenti della Penitenza, Eucaristia, ed Estrema Unzione, o pure che verisimilmente l' avrebbero chiesta, ovvero ch' abbiano dato segno di contrizione, e poi abbiano perduti i sensi. Ma non già agli scomunicati, o impenitenti, o a coloro che muojono in manifesto peccato mortale. Il modo di darla è il seguente.

In entrare nella stanza dell' infermo dica: *Pax huic domui, et omnibus habitantibus in ea.* Ed asperga l' acqua benedetta, dicendo: *Asperges me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.* Poi dica: *Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri etc.* E senza dir altro, ripeta l' Antifona: *Asperges me etc.*

Se l' infermo cerca la confessione, il Sacerdote lo senta; altrimenti lo ecciti alla contrizione, ed animandolo alla speranza del Paradiso, l' esorti ad offerirsi a Dio; e ad accettare ciocchè vuole il Signore, e la morte in soddisfazione de' suoi peccati. *Indi dirà:*

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit Caelum et Terram.

Antiph. Ne reminiscaris, Domine, delicta famuli tui (*vel* ancillae tuae); neque vindictam sumas de peccatis ejus.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Pater noster etc. Et ne nos etc. Sed libera nos etc.

Digitized by Google

℣. Salvum fac servum tuum (*vel* ancillam tuam) Domine.

℟. Deus meus, sperantem in te.

℣. Domine exaudi etc.

℟. Et clamor meus etc.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spirito tuo.

Oremus.

Clementissime Deus, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui neminem vis perire, in te credentem atque sperantem, secundum multitudinem miserationum tuarum respice propitius famulum tuum N., quam tibi vera Fides, et Spes Christiana commendat. Visita eum in salutari tuo, et per unigeniti tui Passionem, et Mortem omnium ei delictorum suorum remissionem et veniam clementer indulge, ut ejus Anima in hora exitus sui te judicem propitiatum in veniat, et in Sanguine ejusdem Filii tui ab omni macula abluta transire ad vitam mereatur perpetuam. Per eundem etc.

Allora dopo di aver fatto dire da uno de' Chierici presenti il Confiteor Deo etc. *il Sacerdote dica:* Misereatur etc. Indulgentiam etc. *Di poi:*

Dominus noster Jesus Christus Filius Dei vivi, qui B. Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi atque solvendi, per suam piissimam misericordiam recipiat confessionem tuam, et restituat tibi stolam primam, quam in Baptismate recipisti: et ego facultate mihi ab Apostolica Sede tributa Indulgentiam, plenariam, et remissionem omnium peccatorum tibi concedo. In nomine Patris etc.

Per sacrosanta humanae reparationis mysteria remittat tibi Omnipotens Deus omnes praesentis, et futurae vitae poenas, Paradisi portas aperiat, et ad gaudia sempiterna perducat. Amen.

Digitized by Google

Benedicat te Omnipotens Deus † Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.

Ma se l'infermo fosse così prossimo alla morte, che non vi fosse tempo di premettere le suddette preci, il Sacerdote subito gli dia la soprapposta Benedizione: Dominus noster Jesus Christus etc.

Benedizione dello Scapolare di Maria SS. del Carmine.

Sacerdos conversus ad Habitum dicat.

℣. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

℟. Et salutare tuum da nobis.

℣. Domine Deus virtutum converte nos.

℟. Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

℣. Domine, exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Caput omnium Fidelium Deus, et humani generis Salvator, hunc Habitum, quem propter tuum, tuaeque Genitricis Virginis Mariae de Monte Carmelo amorem, atque devotionem servus tuus est delaturus, Dextra tua sanctifica †; et hoc quod per illud mystice datur intelligi, tua semper custodia corpore, et animo servetur, et ad remunerationem perpetuam cum Sanctis omnibus felicissime perducatur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Deinde aspergat aquam benedictam super Habitum, et postea ipsum imponat personae recipienti, dicens:

Accipe, vir devote, hunc Habitum benedictum, precans SS. Verginem, ut ejus meritis

Digitized by Google

illum perferas sine macula, et te ab omni adversitate defendat, atque ad vitam perducat aeternam. Amen.

Deinde dicat;

Ego ex potestate mihi tradita, et concessa suscipio, ac recipio te ad participationem omnium orationum, disciplinarum, precum, suffragiorum, eleemosynarum, jejuniorum, vigiliarum, Missarum, Horarum Canonicarum, ac ceterorum bonorum spiritualium: quae passim die, nocteque (cooperante misericordia Jesu-Christi) a Religiosis peraguntur. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Bene✝dicat te conditor Caeli et Terrae Deus Omnipotens, qui te eligere dignatus est ad Beatae Mariae de Monte Carmelo Societatem, et Confraternitatem, quam precamur, ut in hora obitus tui conterat caput Serpentis qui tibi est adversarius, et tandem tamquam victor palmam et coronam sempiternam haereditatis consequaris. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Aspergatur recipiens Aqua benedicta.

Benedizione dello Scapolare di Maria Addolorata.

℣. Adjutorium nostrum etc.
℟. Qui fecit Caelum et Terram.

Oremus.

Domine Jesu Christe, qui tegmen nostrae mortalitatis inducere dignatus es, obsecramus immensam largitatis tuae abundantiam, ut hoc genus vestimentorum, quod Sancti Patres ad innocentiam, humilitatisque indicium in memoriam Septem Dolorum B. Virginis Mariae nos ferre sanxerunt, ita bene✝dicere digneris, ut qui illis fuerit indutus, corpore pariter, ac Ani-

Digitized by Google

ma induat te Salvatorem nostrum. Qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Postea Sacerdos, asperso Scapulari Aqua benedicta, illud imponat dicens:

Accipe, charissime Frater, Habitum B. Mariae Virginis, singulare signum Servorum suorum in memoriam Septem Dolorum, quo ipsa in vita et morte Unigeniti Filii sui substinuit, ut ita indutus sub ejus Patrocinio perpetuo vivas.

Benedictio Dei onnipotentis ✝, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super te, et maneat semper. Passio Domini nostri Jesu Christi, et Compassio Beatae Mariae Virginis sit in corde, et corpore nostro. Amen.

Benedizione dello Scapolare di Maria Immacolata.

℣. Adjutorium nostum etc.
℟. Qui fecit etc.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Domine Jesu Christe, qui tegmen nostrae mortalitatis induere dignatus es, tuae largitatis clementiam humiliter imploramus, ut hoc genus vestimenti, quod in honorem, et memoriam Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis (necnon, ut illo indutus exoret) in hominum pravorum, morum reformationem, institutum fuit, bene✝dicere digneris, ut hic famulus tuus, qui eo indutus fuerit eadem B. Maria Virgine intercedente, te quoque induere mereatur. Qui vivis etc.

Postea Sacerdos asperso Scapulari Aqua benedicta, imponat recipienti, dicens:

Digitized by Google

Accipe, Frater, Scapulare Beatae Mariae Virginis Immaculatae, ut, ea intercedente, veterem hominem exutus, ab omni inquinamento mundatus, ipsum perferas sine macula, et ad vitam pervenias sempiternam. Amen.

Et ego ex facultate mihi tradita recipio te in participationem bonorum spiritualium, quae in nostra Congregatione gratia Dei fiunt, et quae per Sanctae Sedis Apostolicae privilegium concessa sunt. In nomine Patris ✝, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Si avvertisce il Sacerdote assistente, che avendo la facoltà di benedire gli Abitini, o qualcheduno di quelli, se all' infermo non gli fosse stato benedetto, potrebbe benedirglielo, per fargli guadagnar l' indulgenza.

Digitized by Google

APPENDIX III.

Examen Ordinandorum.

Ab eodem Auctore breviter concinnatum ex eadem sua Theologia Morali, res scitu magis necessarias continens.

CAPUT I.

De Sacramentis in genere.

1. *Quid sit Sacramentum.* 2. *Quae requirantur ad constituendum Sacramentum: An Circumcisio etc.* 3. *Quae sint Sacramentalia.* 4. *Distinguuntur Sacramenta.* 5. *Qu. I. Quae requirantur ad essentiam. De materia.* 6. *De forma, et de connexione materiae cum forma.* 7. *De mutatione substantiali, aut accidentali.* 8. *De Sacramento sub conditione. Si cum forma, aut materia dubia, vel mixta. Interruptio formae.* 9. *De intentione Ministri, et suscipientis.* 10 *Qu. II. De ministro.* 11. *An debet esse in gratia.* 12. *Si sit laicus, aut ministret non solemniter: an sufficiat contritio.* 13. *Si absolvat in mortali; si ministret Eucharistiam: si celebret Missam.* 14. *Si Subdiaconus, aut Diaconus ministret solemniter.* 15. *Si ministret indigno.* 16. *Simulare administrationem Sacramenti.* 17. *Simulare susceptionem.* 18. *An Minister debeat intendere quod facit Ecclesia.* 19. *Qu. III. Quid ad valide, et licite Sacramenta suscipienda.* 20. *An petere ab excomunicato, vel peccatore.* 21. *An liceat dare pecuniam pro administratione Sacramenti.* 22. *et* 23. *Effectus, et I. de Gratia.* 24. *II. De Caractere.*

Digitized by Google

1. Sacramentum, generaliter loquendo, significat mysterium, sive rem occultam; Sacramentum vero in Ecclesia Christiana sic definitur: *Est sensibile signum invisibilis gratiae ad Populum Dei sanctificandum, a Christo institutum.* Dicitur *signum sensibile*, scilicet signum externum, in materia sensibus subjecta. *Invisibilis gratiae*, quia Sacramentum significat gratiam quam causat invisibiliter, scilicet ex opere operato, sive per se, modo suscipiens sit dispositus. *A Christo institutum*, quia, juxta sententiam probabiliorem, Christus etiam ut Homo Sacramenta instituit ex potestate quae dicitur *excellentiae* (1).

2. Tria igitur ad Sacramentum constituendum requiruntur. 1. Signum externum. 2. Promissio gratiae. 3. Institutio Christi, cum omnia Sacramenta ex Christi Passione vim habeant.

Dubitatur an Circumcisio fuerit olim verum Sacramentum, conferens gratiam ex opere operato? Affirmat *Scotus*, sed communiter id negant DD., nam Circumcisio operabatur sanctificationem tantum externam, non autem internam; commune tamen est quod fuerit verum Sacramentum (2).

3. Sacramentalia autem sunt quaedam actiones sacrae ab Ecclesia institutae, prout sunt Aqua lustralis, Benedictionem rerum, Consecrationes, et similia. Haec non habent per se vim remittendi peccata, sed tantum impetrandi auxilia divina ad eliciendos actus bonos, quibus postea peccata remittuntur (3).

(1) *Vide Opus nostr. Morale tom. 6. l. 6. num. 1. 2. et 3.*

(2) *Ibid. num. 4.*

(3) *Ibid. num. 90. ad 94. Ligu. Istr. a' Conf. T. V.*

Digitized by Google

4. Multipliciter distinguuntur Sacramenta. *Primo*, alia sunt necessaria necessitate *medii*, ut sunt Baptismus pro omnibus, poenitentia pro lapsis in mortale, et Ordo pro iis qui Sacramenta Eucharistiae, et Poenitentiae ministrant, etiam Eucharistia (juxta probabiliorem sententiam), saltem in voto implicito (1). Alia necessitate *praecepti*, ut sunt Confirmatio, juxta probabilem sententiam, licet opposita *Navar. Suar. Sot. Laymann, Ronc. Wigandt, ex D. Thom* (2), et aliorum etiam sit probabilis (3), et Extrema Unctio, juxta probabiliorem sententiam, omnino suadenda (4). *Secundo*, alia sunt Sacramenta *iterabilia*, ut Eucharistia, Poenitentia, Extrema Unctio, et Matrimonium: Alia sunt *iterabilia*, ut Baptismus, Confirmatio, et Ordo, propter characterem quem indelebiliter imprimunt. *Tertio*, alia sunt Sacramenta *mortuorum*, ut Baptismus, et Poenitentia, quia primam conferunt gratiam, et supponunt Animam mortuam, idest gratia carentem: alia *vivorum*, quae aliquando per accidens dant etiam primam gratiam, nimirum casu quo aliquis attritus, bona fide putans se contritum, illa suscipit, ut docent probabiliter *Lug. Suar. Cor. Caj. Croix. Salm. Gastrop.* et alii plures *ex D. Thom.*, contra alios; excepto Sacramento Eucharistiae, ex communi (5). *Quarto*, alia sunt *formata*, idest cum effectu gratiae; alia *informia*, scilicet sine collatione gratiae, quae est Sacramenti forma. An autem detur Sacramentum Poeniten-

(1) *Ibid. n.* 192.
(2) *In 3. p. q.* 71. *a.* 8. *ad* 4.
(3) *Tom.* 6. *lib.* 6. *n.* 181.
(4) *Tom.* 8. *lib.* 6. *num.* 733.
(5) *Tom.* 6. *lib.* 6. *num.* 87.

Digitized by Google

tiae validum et informe, idest sine gratia? Alii negant; sed communiter, et verius alii affirmant. Casus esset nimirum, si quis acciperet absolutionem ab aliquo mortali peccato cum attritione concepta tantum ex turpitudine supernaturali illius peccati, et cum oblivione inculpabili alterius peccati mortalis. (*Chi vuol vedere poi questa questione discifrata colle sue ragioni, osservi al* Cap. XVI. *nel* Tom. III. *al* n. 18.).

5. Quaeritur I. Quae requirantur ad essentia Sacramenti? Tria requiruntur, Materia, Forma, et Intentio. *Materia* est res corporea et sensibilis, quae suscipienti applicatur, v. gr. Aqua, Chrisma, Oleum sanctum etc. Et haec est materia *remota:* nam *proxima* est ipsa applicatio materiae, ut ablutio, unctio etc.

6. *Forma* sunt verba prolata a Ministro. Ut autem Sacramentum valeat, requiritur connexio, sive simultas materiae, et formae, scilicet ut materia applicetur antequam prolatio formae sit incoepta. Sententia autem quod sufficiat applicare materiam immediate ante vel post prolationem formae, est tantum probabilis, non autem moraliter certa, uti requiritur ubi agitur de valore Sacramenti, ex propos. 1. damn. ab Innoc. XI., ideoque non est practice probabilis. Excipiuntur tamen Sacramenta Poenitentiae, et Matrimonii, quae valent etiamsi interponatur aliqua mora inter materiam, et formam (1).

7. Si mutetur substantialiter materia, nempe applicetur vinum pro aqua; vel mutetur forma, nempe si verba non habeant eundem sensum, puta dicendo, *te aspergo* pro *te baptizo*; invalidum est Sacramentum. Secus si mutatio est accidentalis, scilicet si aqua sit calida, aut de-

(1) *Ibid. num.* 9.

ccota, aut si dicas : *Ego te baptizo in nomine Patria, et Filias* etc. ; ut habetur ex c. *Retulerunt, de Consecration. Dist.* 3. Vel *in nomine Patris Omnipotentis etc.* Sic tamen mutans non excusaretur a peccato gravi (1).

8. In casu necessitatis, vel magnae utilitatis bene possunt conferri sub conditione (saltem mente retenta) Sacramenta, non solum characterem imprimentia, ut est certum ex *Cap. 2. de Bapt.*, sed etiam alia, si non possit haberi materia nisi dubia ; ita *Suar. Castr. Habert, Bon. Ronc. Salm.* et alii communiter, contra *Juvenin, et Antoine* (2). An autem Minister possit uti materia, aut forma dubia, si ad id cogatur metu mortis ? Probabiliter potest, nisi cogatur in contemptum Religionis : ita *Sanchez, Coninch.* Si in materia propria misceatur extranea in majori vel aequali parte, materia est inepta : secus si in minori, ita *S. Thomas* (3). Interruptio formae si est modica, non officit valori Sacramenti. Secus si talis sit, ut verba non constituant unum sensum (4). Non licet autem formam repetere, nisi adsit probabile dubium, quod forma invalide fuerit prolata (5). Alii dicunt aliquas Sacramentorum materias et formas fuisse a Christo in genere determinatas, et relictas Ecclesiae, ut ipsa in particulari determinaret. Sed probabilius alii docent omnes fuisse a Christo determinatas in substantia. Unde si aliqua invenitur inter novam et priscam Ecclesiae consuetudinem differentia circa materias et formas, mutatio illa censetur

(1) *Ibid. n.* 11.
(2) *Ibid. num.* 28. *et* 29.
(3) 3. *p. q.* 74. *art.* 3. *ad* 3.
(4) *Tom.* 6. *lib.* 6. *num* 11. *ad* 3.
(5) *Ibid. num.* 224. *v. Advertendum.*

Digitized by Google

tantum accidentalis (1). (*Si osservi tal questione esaminata al Tomo III. Cap. XVII. n.* 15.).

9. Demum ad essentiam Sacramenti requiritur *intentio* Ministri, et quidem actualis, vel saltem virtualis. Intentio *actualis* est ea, quae actu habetur. *Virtualis* autem, quae permanet in virtute actionis, quam Minister exequitur ex intentione actuali prius habita, ad differentiam intentionis *habitualis*, quae aliquando est habita, et non est retractata (2). Haec autem habitualis non sufficit in Ministro, sed bene sufficit in suscipientibus Sacramenta; atque in necessitate, etiamsi ipsi sint dormientes, aut ebrii, aut ceciderint in amentiam, postquam jam habuerint intentionem illa suscipiendi; ut communissime docent *Lugo*, *Castrop. Salmant.* et alii plures cum *D. Thoma* (3), et patet ex *cap. Majores*, *§. Verum*, *de Baptis.*, et etiam ex *Instruc. de Baptis.* data a Benedicto XIV. incipiente *Postremo mense.* (*in Bullario tom.* 2. *num.* 46). Imo quoad Extremam Unctionem, et etiam Confirmationem satis est pro suscipientibus adhuc *interpretativa*, idest ea quam suscipiens non habet nunc, nec unquam habuit, sed haberet si rem animadverteret (4).

10. **Quaeritur II. Quis sit Minister Sacramentorum? Quoad Ordinem solus Episcopus est Minister (5), et quoad Confirmationem ipse est Minister ordinarius, nam extraordinarii possunt esse etiam simplices Sacerdotes (6). Aliorum au-**

(1) *Ibid. num.* 12.
(2) *Ibid. num.* 15.
(3) *In 4. Dist. 6. q. 1. a. 2. q. 3. ad 2.*
(4) *Tom. 6. lib. 6. num.* 81.
(5) *Tom. 8. lib. 6. num.* 761.
(6) *Tom. 6. lib. 6. num.* 170.

Digitized by Google

tem Sacramentorum solus Sacerdos est **Minister**, excepto Matrimonio (1), et etiam Baptismo in necessitate ; in ea enim possunt etiam Laici, et adhuc Haeretici baptizare (2).

11. Ad valide autem ministranda Sacramenta, non est opus ut Minister sit in gratia, nam peccatores etiam valide ministrant. Non vero Haeretici, nec Excommunicati vitandi respectu ad Sacramentum Poenitentiae. Vide dicta *Tom. III. Cap. XVI. num.* 92. Ad licite tamen ministrandum, requiritur status gratiae ; sed in extrema necessitate, si Minister non posset tam cito confiteri, probabiliter a culpa excusatur si ministrat ; ita *Sotus*, *Suarez*, *Tolet.*, *Cajet.*, *Armil.*, *Valent.*, *Anacl.* (3). Numquam autem Parochus, aut Oeconomus ; hi enim debent esse semper parati ad ministrandum. Celebrans autem in mortali quatuor mortalia committit ; 1. quia indigne consecrat, 2. quia indigne sumit, 3. quia indigne ministrat, et 4. quia ministrat indigno, qui est ipse idem (4).

12. Quaeritur, an peccat graviter qui existens in mortali ministrat Sacramentum in necessitate, si ad illud non est ordinatus, ut Laicus Matrimonium contrahens, aut baptizans ; vel si est ordinatus, sed ministrat non solemniter ? Alii probabiliter negant, ut *Concina*, *Tournely*, *Nat. Alex.* et alii ex *D. Thoma* (5). Sed probabilius affirmant *Continuat. Tournely*, *La-Croix*, *Antoine*, *Lugo*, *Pontius*, *Vasq. Nav.*

(1) *Tom.* 8. *lib.* 6. *num.* 897.
(2) *Tom.* 6. *lib.* 6. *num.* 113.
(3) *Ibid. num.* 33., et *Cabrin. Lux Moral. p.* 2. *tr.* 4. *num.* 56.
(4) *Ibid. num.* 35. *v. Hinc.*
(5) 3. *p. q.* 64. *a.* 6. *ad* 3.

Digitized by Google

rum. Quia semper mente nunc tractanda sunt (1). Minister autem solemniter ministraturus Sacramenta, si est in mortali, sufficit ut eliciat certum actum contritionis (2); celebraturus vero Missam, debet confessionem praemittere: excepto casu quo ex necessitate ex una parte deberet celebrare, et ex alia non adesset copia Confessarii; sed tunc post celebrationem debet quamprimum confiteri, ut praecipit Tridentinum *Sess.* 13. *cap.* 7. (3). Vide dicta *De Euch. Cap.* 13. *ex num.* 22.

13. Confessarius tantum audiens confessionem in mortali; probabilius est, cum *Lugo*, *Spor. Salm. Elb. Croix*, et aliis, quod non peccat graviter, quia non conficit Sacramentum. Si vero absolvit plures poenitentes, etiam successive, in statu peccati mortalis, plura mortalia committit, quia plura Sacramenta distincta ministrat (4). Sacerdos item, aut Diaconus ministrans Eucharistiam in mortali, mortaliter peccat, quia proxime concurrit ad sanctificationem communicantium; ita tenendum cum pluribus, contra alios (5). Celebrans autem in mortali, si pluribus Eucharistiam ministrat, probabilius unum mortale committit, quia ministratio illa, et Communio est unica actio moralis, unicumque convivium.

14. Diaconi, et Subdiaconi, si ministrant in Altari existentes in mortali, juxta plures probabiliter peccant graviter, sed juxta communiorem

(1) *Tom.* 6. *lib.* 6. *num.* 32.
(2) *Ibid. num.* 34.
(3) *Ibid. num.* 22.
(4) *Ibid. num.* 35. *qu.* 5.
(5) *Ibid. num.* 35.
(6) *Eod. num.* 35. *v. Hinc.*

Digitized by Google

sententiam, et satis probabilem, id negatur; quia non conficiunt, nec ministrant Sacramentum, nec exercent functiones proxime ordinatas ad sanctificationem animae (1). Concionator item qui praedicat in mortali, non peccat gravius, ut communius et probabilius docent *Gonet*, *Lugo*, *Castropal.* *Bonac.* *Pasq.* *Salmant.* *Croix*, et alii (contra *Merbes.* *Joachim.* etc.); non enim exercet Ordinem, sed officium annexum Ordini, quod per se non causat Gratiam, aut causant Sacramenta (2).

15. Peccat gravius Minister si det Sacramentum indigno petenti occulte, secus autem si ille sit peccator occultus, et publice petat (3). Notandum vero, quod Episcopus etiam ob occulta peccata potest denegare alicui collationem Ordinis, licet public illa petat; ex Trident. *Sess.* 14. *c.* 1., ubi dicitur, teneri Clericus obedire Praelato vetanti susceptionem Ordinis propter occultum crimen. Nec tenetur tunc Episcopus causam manifestare, cum repellat Ordinandum; ut pluries declaravit S. C. Concilii (4). An autem Confessarius possit absolvere Ordinandum reticentem in culpis gravibus, qui valde saepe suscipere Ordinem sine praevia probatione, vide dicta *Tom.* I. *Cap.* VII. *n.* 48. *et Tom.* IV. *Cap. Ult. num.* 16. *et* 17.

16. Non licet Ministro etiam ob metum mortis simulare administrationem Sacramenti; ex Propos. 29. proscripta ab Innoc. XI. Tunc autem censetur Minister simulare administrationem, cum profert formam sine intentione, aut aliquid aliud pronunciat, ad hoc, ut alii credant ipsum

(1) *Ibid. num.* 39. *et* 38.
(2) *Ibid. num.* 41.
(3) *Ibid. num.* 43. *ad* 51.
(4) *Ibid. num.* 52.

Digitized by Google

jam conferre Sacramentum; unde alias licite potest Confessarius aliquam recitare orationem super poenitente indisposito, non jam ut alii credant absolutionem illi ministrari, sed tantum ad occultandam absolutionis negationem: tunc enim, non simulat Sacramenti administrationem, sed tantum veritatem occultat (1). Praeterea ait *Cardenas* bene posse Confessarium, cum poenitens minatur ei mortem si non absolvat, dicere: *Ego te non absolvo*, submisse pronunciando verbum *non*, quia haec non est restrictio pure mentalis (ut objicit *Viva*), dum Confessarius non tenetur efficere, ut poenitens audiat verba absolutionis, et ideo non habet ille jus ut Confessarius omnia verba formae intelligibiliter proferat (2).

17. Sicut autem non licet Ministro simulare Sacramenti administrationem, ita nec etiam alii Sacramenti susceptionem, ut dicunt *Cardenas*, *Croix*, *et Gormaz*. Hoc tamen non prohibet, quominus liceat alicui accedere ad Confessionarium, ibique genuflectere ad aliquod negotium agendum. Praeterea ajunt communiter *Sanchez*, *Concina*, *Castropl*. *Carden*. *Viva*, *Croix*, aliique plures, contra *Milante*, quod si aliquis sponsorum cogitet contrahere per infidelitatem, vel habens impedimentum dirimens, ad evitandum scandalum, tunc poterit ille (saltem sine gravi culpa) simulare celebrationem Matrimonii; tunc enim, deficiente contractu, nec etiam existit Sacramentum (3).

18. Minister invalide ministrat Sacramentum, si non intendat facere actum externum quod fa-

(1) *Ibid. eod. num.* 52.
(2) *Ibid. num.* 39.
(3) *Ibid. in fin.*

Digitized by Google

cit Ecclesia, ritumque Sacramentalem adhibere quem intendit Ecclesia, a Christo instituta; et hoc etiamsi Minister non joco (ut adhuc insipienter admittebat Lutherus) sed serio ministret, ut probavimus *to. 2. tr. 14. num. 2.* et vide in Morali (1). Si vero id jam intendat, valide ministrat, etiamsi non habeat intentionem explicitam conferendi Sacramentum. Dico *non habeat intentionem explicitam*; nam si positive haberet intentionem non conferendi Sacramentum, tunc neque conferret, quia tunc revera nullam haberet intentionem faciendi quod facit Ecclesia (2). Sacerdos autem conficiens Sacramentalia, puta Aquam benedictam in mortali, non peccat graviter (3).

19. Quaeritur III. quid requiratur, ut quis valide, et licite Sacramenta suscipiat? Ut valide suscipiat, requiritur. 1. Ut sit baptizatus; nam alias non est capax aliorum Sacramentorum. 2. Excepto Sacramento Baptismo, pro quo nulla requiritur intentio in pueris, et perpetuo amentibus, cum in eis suppleat intentio Ecclesiae, in aliis vero Sacramentis opus est ut suscipiens saltem habuerit prius intentionem (quae dicitur habitualis) suscipiendi Sacramentum, et eam non revocaverit, ut supra diximus *n. 9.* Hinc si quis ordinaretur per vim, invalide ordinaretur; secus si per metum, quia metus non tollit voluntarium. Probabilissimum est, quod Sacramenta in periculo mortis licite conferri possunt tam ebriis, quam lapsis in amentiam, si prius intentionem habuerint illa suscipiendi: ita *Lugo*, *Castrop. Salm. Croix.*, *Card. Lambertini*

(1) *Ibid. num.* 18. *v. Utrum.*
(2) *Ibid. num.* 33.
(3) *Ibid. num.* 40. *in fi.*

Digitized by Google

etc. ex D. Thoma, et *cap. Majores*, §. *Verum*, *de Bapt.* (1). Sufficit etiam tempore mortis intentio interpretativa in suscipiente sensibus destituto quoad Sacramenta Extremae Unctionis, ut habetur ex Rituali; et etiam Confirmationis, et Eucharistiae, ut ajunt *Lugo*, *Coninch.*, *Sporer*, *Cnoix etc.*; non vero quoad Baptismum, et Ordinem; et tanto minus quoad Poenitentiam, et Matrimonium, in quibus omnino requiritur intentio actualis, aut saltem virtualis (2). Ut licite autem quis suscipiat Sacramenta, requiritur conveniens dispositio, nempe status Gratiae; unde si quis est in mortali, debet saltem esse contritus cum proposito confitendi. Imo ad recipiendam Eucharistiam, requiritur praevia confessio; nisi necessitas urgeat, et non adsit copia Confessarii, quo casu debet Sacerdos qui celebravit (ut diximus *n.* 22.) quamprimum confiteri, ex Trid. *Sess.* 13. *c.* 7. Necessitas autem erit 1. ob dandam Viaticum. 2. Ob vitandam infamiam, aut scandalum. 3. Si ille est Parochus, et occurrat festum de praecepto. 4. Si celebrans post Consecrationem recordetur mortalis culpae (3). Insuper advertendum quod suscipiens Sacramentum Poenitentiae sine dispositione, non solum illicite, sed etiam invalide suscipit, dum contritio poenitentis est etiam materia hujus Sacramenti. Respectu vero ad alia Sacramenta, si quis indispositus ea suscipit; valide suscipit, ita ut, recedente fictione, sive obice peccati, illa reviviscant, idest gratiam causent; ut docent plures *ex D. Thoma* (4).

(1) *Ibid. dict. num.* 81. *v. Utrum.*
(2) *Ibid. eod. num.* 81.
(3) *Ibid. num.* 160.
(4) *Ibid. num.* 87.

Digitized by Google

20. Quæritur IV. An liceat petere Sacramenta a ministro peccatore, vel excommunicato? Non licet a peccatore (quamvis sit Parochus, quicquid aliqui dicant), nisi adsit justa causa; sufficit autem gravis utilitas (1), ut communissime docent *Suar. Sanch. Scot. Pal. Tol. Anoch. Holzm. Salm.* etc. Hinc dicunt licite peti, 1. Si ungeat præceptum confessionis aut Communionis, aut Missæ, aut si eamerat Indulgentia lucranda. 2. Si alias carere debeas Jubilæo. 3. Si maneres alias in mortali, etiam per horam, ut dicunt *Suar.* et *Escob.* 4. Si diu carere debeas fructu Communionis, aut confessionis, etc. Absolute vero sine alia causa licet recipere Sacramentum ab excommunicato, si sit toleratus, quia absolute concessum est a Concilio Constantiensi Fidelibus posse communicare cum toleratis (2). A vitando autem nec etiam in morte licet suscipere Pœnitentiam, quia (ut diximus *n.* 11.) vitandus etiam in extrema necessitate invalide eam ministrat.

21. Quæritur V. An possit dari pecunia pro administratione Sacramenti, si Minister nolit dare gratis? Videtur negare *D. Thomas* (3), dum tradit quod adultus neque in articulo mortis potest aliquid ministrare pro obtinendo Baptismo, dicens tunc ei sufficere ad salutem Baptismum flaminis. Sed quæcumque sit intelligentia hujus doctrinæ Angelici Doctoris, communiter *Bonac. Salm. et Roncaglia* (4) cum *Suarez, Less. Sanchez, Layman, Castropa-*

(1) *Ibid. num.* 89.
(2) *Ibid. num.* 88.
(3) 2. 2. *q.* 100. *art.* 2. *ad* 1.
(4) *Bon. de Sim. D.* 1. *q.* 4. *p.* 2. *n.* 2. *Salm. tr.* 19. *cod. tit. c.* 2. *num.* 12. *Roncaglia eod. tit. pag.* 211. *in Praxi n.* 3.

Digitized by Google

lao, et alii, affirmant posse dari pecuniam in eximium, et etiam in gravi necessitate Sacramenti. Ratio, quia ex una parte traditio pecuniae non est intrinsece mala, ipsa enim est cooperatio materialis, non formalis, cum non cooperetur pravae voluntati Ministri, juxta dicta *Tom. I. Cum IV. n.* 31. *et* 32. Ex alia ipse suscipiens non committit simoniam, cum non tradat pecuniam ad emendum Sacramentum, sed tantum ad redimendam vexationem Ministri Sacramentum injuste denegantis; et ideo dat temporale pro re mere temporali: tantoque magis id currit, si suscipiens est Fidelis, qui tunc habet jus ad Sacramentum, dum idem *D. Thomas* (1) docet, post jus quaesitum licere cuivis dare pecuniam ad tollendum injustum impedimentum. Idque admittunt *Suar. Filliuc.* et *Croix*; non solum pro obtinendo Baptismo, et Poenitentia, sed etiam Viatico, et *Bonacina* extendit etiam ad Extremam Unctionem.

22. De *effectu* Sacramentorum. Duplex est Sacramentorum effectus: collatio gratiae, et impressio characteris. Primus ergo effectus est gratia. Duplex autem gratia conferitur in Sacramentis, gratia *sanctificans*, nempe quae reddit hominem amicum Dei, et gratia *sacramentalis*, quae est propria et peculiaris uniuscujusque Sacramenti, ad eum finem proprium Sacramenti illius; nempe Baptismus, ad abluendum a culpis; Confirmationis, ad roborandum in fide; Eucharistiae, ad nutriendam Animam; Poenitentiae, ad delenda peccata; Extremae Unctionis, ad vires conferendas adversus Daemonum tentationes in extremo agone; Ordinis, ad conferenda auxilia, ut ordinatus recte sua mu-

(1) 2. 2. *q.* 2. *a.* 3. *ad* 3.

nera exerceat; et Matrimonii, ut conjuges illius onera et obligationes bene subsineant, et adimpleant.

23. Sacramenta in suscipiente disposito causant gratiam *ex opere operato*, idest ex se, non *ex opere operantis*, scilicet ex mérito suscipientis. An autem causent physice, ita ut materia Sacramenti, nempe aqua oleum etc. licet sit causa tantum naturalis, elevetur tamen a Deo ad causandam gratiam, ut docet *D. Thomas*. Vel tantum moraliter, ita ut, posito Sacramento, Deus per se conferat gratiam, ut vult *Scotus*. Utraque sententia est probabilis (1). Sacramenta autem mortuorum, ut Baptismus et Poenitentia, per se habent causare primam gratiam. Alia vero Sacramenta, quae sunt vivorum, tantum augmentum gratiae causant; sed aliquando in attritis, qui reputant se contritos, causant etiam primam gratiam, ut docet *D. Thomas* de Eucharistia, et de Extrema-Unctione, et sequuntur *Genet*, *Concina*, *Ronc. Suar. Bonac. Salmantic. etc.* (1).

24. Alter effectus Sacramentorum est character. Character autem est *quoddam signaculum spirituale*, *indelebile*, *impressum in Anima suscipientis Sacramentum*. Illud imprimitur tantum in Baptismo, Confirmatione, et Ordine: et significat potestatem, sive dignitatem ex hujusmodi Sacramentis susceptam: in Baptismo enim est signum *ovium* Christi, quo Fideles Efficiuntur idonei ad alia Sacramenta recipienda; in Confirmatione est signum *militum* Christi, quo vim accipiunt ad fidem constanter profitendam; in Ordine est signum *Ministrorum* Christi, quo

(1) *Tom. 9. lib. 7. n. 7.*
(2) *Tom. 6 lib. 6. n. 6.*

Digitized by Google

potestatem acquirunt ad Sacramenta Fidelibus ministranda. Imprimitur autem character etiam in Sacramento illicite suscepto, nec amittitur per peccatum. Notandum insuper, quod ex Baptismo, et Confirmatione oritur alius effectus, nempe impedimentum cognationis spiritualis, quae dirimit matrimonium inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem et matrem. Item inter susceptorem (sive patrinum) et susceptum, susceptique patrem et matrem.

CAPUT II.

De Sacramento Ordinis in genere.

25. *Quid sit Ordo.* 26. *Quid Ordinatio.* 27. *Quot sint Ordines; et an Episcopatus sit Ordo distinctus.* 28. *An singuli Ordines sint Sacramenta.* 29. *Quaenam materia, et forma Ordinis; et de tacto physico, et simultaneo.* 30. *Quis Minister.* 31. *Effectus.* 32. *Requisita ut quis valide ordinetur.* 33. *Ut autem licite: requiritur I. Confirmatio. II. Ut non sit infamis etc. An protestatio Episcopi etc. III. Animus Clericandi. IV. Ut ab Episcopo proprio etc.* 34. *Quis sit Episcopus proprius. Regulares a quo etc.* remissive. 35. *et* 36. *V. Scientia,* 37. *et* 38. *VI. Titulus; et quotuplex sit titulus.* 39. *De Patrimonio sacro.* 40. *VII. Ut Ordo inferior suscipiatur ante superiorem. VIII. Tempus debitum.* 41. *et* 42 *IX. Interstitia.* 43. *et* 44. *X. Locus. XI. Aetas.* 45. *XII. Exercitium Ordinis suscepti. XIII. Vocatio Divina.* 46. *Qui incurrant suspensionem etc.*

25. Ordo est, juxta D. Thomam, *signaculum Ecclesiae, quo traditur Ordinato potestas*

Digitized by Google

spiritualis. Est de fide Ordinem esse Sacramentum, ut patet ex Trid. *sess.* 23. *cap.* 3. Nam in Ordine jam reperiuntur tria requisita ad Sacramentum, nempe signum externum, quod est impositio manuum; institutio Christi, prout habetur ex Lucae 22. *Hoc facile in meam commemorationem*; et promissio gratiae, ut habetur ex Apost. 1. *ad Tim. Admoneo te, ut resuscites gratiam, quae in te est per impositionem manuum mearum.*

26. Differt autem Ordo ab Ordinatione. *Ordo* est ipsa potestas tradita: *Ordinatio* vero est actio, qua Episcopus potestatem tradit. Unde Presbyteratus est Sacramentum in fieri, scilicet in actu Ordinationis; non autem in facto esse, scilicet cum quis jam ordinatus est Presbyter.

27. Septem sunt Ordines, alii minores, alii majores. Minores sunt quatuor, nempe *Ostiariatus*, *Lectoratus*, *Exorcistatus*, *et Acolythatus*. Majores sunt tres, nempe *Subdiaconatus*, *Diaconatus*, *et Presbyteratus*. Praeter hos probabiliter plures DD. addunt Ordinem Episcopatus; et vita quidem valde probabiliter, communius tenent *Bellarm. Sanch. Habert*, *Tournely etc.*, cum ipse rationabiliter distinguatur a Presbyteratu propter distinctam potestatem, quae traditur Episcopo conferendi aliis potestatem consecrandi Corpus Christi, et absolvendi Fideles a peccatis (1).

28. Quaeritur I. An singuli Ordines sint Sacramenta? Quod Sacerdotium sit Sacramentum, est de Fide. Quod etiam Diaconatus Sacramentum sit, est certum, sed non de Fide. Quod aliinautem Ordines sint adhuc Sacramenta, satis probabile est ex D. Thoma, cum unicuique

(1) *Tom.* 8. *l.* 6. *num.* 738.

Digitized by Google

Ordini assignata videatur materia, et forma. Omnes autem septem Ordines (juxta hanc sententiam) unum tantum Sacramentum constituunt ex unitate finis, cum singuli sint ordinati ad unum Missae Sacrificium conficiendum; et omnes supponuntur instituti a Christo illis verbis: *Hoc facite in meam commemorationem.* In Ordine etiam Sacerdotali vel continentur eminenter, ut sunt Ordines inferiores, vel consequenter respectu ad Episcopatum. Verumtamen probabilius est alios Ordines (praeter Presbyteratum, et Diaconatum, ut diximus) non esse Sacramenta, quia deest in illis materia, nempe impositio manuum, quam (ut mox dicemus) probabilius est esse unicam materiam Ordinis; deestque etiam forma, quae exprimat productionem gratiae, dum in collatione praefatorum Ordinum non fit mentio gratiae, sed tantum potestatis quae traditur (1). (*De tali quaestione ex professo plus o lungo nel Tomo III. Cap. XVII. al num.* 14. et 29. Quaeritur II. Quaenam est materia et forma Ordinis? Tres sunt sententiae. Prima tenet materiam Ordinis esse solam traditionem instrumentorum; sed haec non est satis probabilis. Secunda tenet materiam proximam esse duplicem integralem, scilicet traditionem instrumentorum, qua traditur potestas super Corpus reale Jesu Christi ad Sacrificandum, cum forma: *Accipe potestatem etc.*; et impositionem manuum, qua traditur potestas super Corpus mysticum ad peccata absolvenda, cum forma: *Accipe Spiritum Sanctum etc.* Materia autem remota (juxta hanc sententiam) sunt manus Episcopi, et instrumenta, quae ad tangendum ab eo traduntur. Tertia probabilior tenet materiam unicam esse impo-

(1) *Ibid. num.* 736. et 737.

sitionem manuum, formamque ejus orationis quam profert Episcopus. (*Come ciò si provi, si osservi quello che si è detto al Tomo III. Cap. XXII. num.* 16.). Attamen, quia secunda sententia est etiam probabilis, nempe duplicem esse materiam Ordinis, scilicet impositionem manuum, et traditionem instrumentorum, ipsa omnino in praxi sequenda est. Unde necessario requiritur in Ordinatione tactus instrumentorum, et tactus quidem physicus, cum probabile etiam sit moralem non sufficere. Sufficit vero tangere cum sola mana, vel digito (1). Non oportet autem (ut diximus *num.* 6.) ut contactus fiat a principio prolationis formae usque ad finem, sed sufficit si fiat antequam forma terminetur, vel postquam illa sit incepta. Forma autem sunt verba quae profert Episcopus ordinans, cum manum imponit, et instrumenta tradit, ut supra dictum est. Sedulo hic rursus notandum 1. quod in ordine sacro conferendo materia tradenda est ab eodem Episcopo, qui formam profert; secus in collatione Ordinum Minorum; ita *D. Thomas* (2) et alii. Notandum 2. quod si conferantur Ordines ab uno Episcopo, alio tamen celebrante, Ordinatio erit valida, sed illicita, ut declaravit Innoc. XIII. apud Bened. XIV. (3).

30. Quaeritur III. Quis sit Minister Ordinis? Minister ordinarius hujus Sacramenti est tantum Episcopus. Potest vero Pontifex simplici Sacerdoti potestatem impertiri conferendi Ordines minores, prout eam habent Abbates mitrati; sed habent pro suis subditis tantum Regularibus professis, vel noviiis, non autem pro secularibus,

(1) *Ibid. num.* 734.
(2) *Suppl. q.* 38. *a.* 2. *ad* 2.
(3) *Syn.* 7. *c.* 26. *num.* 7.

ut hodie certum est ex Decreto S. C. Concilii, approbato ab Urbano VIII., qui jussit illud *inviolabiliter observari*, *reprobato omni contraria opinione* (1); vide dicta *tom. IV. Cap. XX. de Privil. n.* 113. *ad* 116. Seculares autem ab Abbatibus ordinati, si sint eis subditi, vel habeant Dimissorias Litteras a propriis Ordinariis ad ipsos, illicite quidem ordinantur, et suspensionem incurrunt, sed valide ordinantur, ut declaravit S. C. Vide dicta *cod. Cap. XX. loc. cit.*

31. Quaeritur IV. Quinam sint effectus Ordinis? Sunt tres 1. Collatio gratiae *sanctificantis*, scilicet quae conferuntur in omni Sacramento, ut diximus *num.* 22. Et gratiae *sacramentalis*, nempe specialis auxilii ad Ordinem bene exercendum. 2. Collatio potestatis exercendi functiones Ordinis, qui suscipitur. 3. Impressio characteris indelebilis, ob quod nullius Ordinis collatio iterari potest.

32. Quaeritur V. Quae requirantur ut quis valide, et licite ordinetur? Ut valide ordinetur requiritur: 1. Ut sit viator. 2. Ut sit mas, foeminae enim non sunt capaces Sacramenti Ordinis; 3. Ut sit baptizatus. 4. Ut habeat intentionem saltem habitualem (juxta dicta *num.* 9.) suscipiendi Ordinem.

33. Ut autem licite ordinetur, requiritur 1. ut sit *confirmatus*: sed hoc non sub praecepto gravi, ut vult communis sententia (2). Quod, obligationem vero cujusque Fidelis suscipiendi Confirmationem, vide dicta *Tom. II. Cap. XIV. num.* 55. *in fine.* 11. Non sit neophytus, aut infamis, aut irregularis. Dubitatur hic, an aliquis irregularitate irretitus valide ordinetur, si

(1) *Tom.* 8. *lib.* 6. *num.* 763. *et* 764.
(2) *Ibid. num.* 786.

Digitized by Google

Episcopus protestationem praemittat (ut consuetum est) nolle ordinare irregolares, excommunicatos etc.? Respondeo in dubio (quicquid alii dicant) omnino dicendum, quod Ordinatio repetenda est; nisi constet Episcopum verba illa protulisse tantum ad terrorem, ac suam intentionem protestatione minime alligasse (1). III. Requiritur *animus celebrandi*, ut praescribitur in Trid. *sess.* 33 *cap.* 4. scilicet ascendendi ad Ordines superiores. Hoc tamen intelligendum procedere, cum quis acceptat Beneficium ad quod requiritur Sacerdotium, vel alius Ordo sacer (2). IV. Requiritur ut *quisque ordinetur a proprio Episcopo*, vel ab alio, sed cum Litteris Dimissorialibus Episcopi proprii, si hic est impeditus ex infirmitate, aut alia justa causa. Capitulum vero Sede vacante hodie (quicquid fuerit antiquitus) nequit dare alicui Dimissorias, nisi ille sit arctatus ad Ordinem suscipiendum ob aliquod Beneficium acquirens obsequium personale (3). 34. Proprius autem Episcopus dicitur, vel ratione originis, vel domicilii, vel Beneficii, vel familiaritatis. Et I. debent Ordines suscipi ab Episcopo originis, si Ordinandus in ejus Dioecesi natus est, et parentes tempore nativitatis ibidem domicilium habuerint; nam si casu alicubi natus esset, et parentes alibi domicilium habuerint, tunc dicitur *oriundus*, et ordinari debet ab Episcopo loci, ubi parentes domicilium habent. II. Ratione *domicilii* bene ordinatur, qui in aliquo loco habitationem simul constituit, cum animo ibi perpetuo manendi. Hic autem animus probatur vel per habitationem decennii, vel per

(1) *Ibid. num.* 783.
(2) *Ibid. num.* 786.
(3) *Ibid. eod. num.* 788.

Digitized by Google

aedificationem domus cum asportatione majoris partis bonorum, degendo ibi simul per aliquod notabile tempus, ut habetur in Bulla *Speculatores* (1). III. Ratione *Beneficii* licet aliquis ibi natus fuerit, et domicilium habeat, bene, potest ordinari ab Episcopo, in cujus Dioecesi beneficium sufficiens ad congruam sustentationem possidet, obtentis tamen Literis Testimonialibus ab Episcopo domicilii; a quo tamen potest examinari, si illuc reversurus est, ex Bulla *Apostolici ministerii*. Sed hic advertendum, quod, ut quis possit ordinari ab Episcopo Beneficii, debet esse saltem Tonsuratus, alias non est capax Beneficii, et ideo neque habilis ad Ordines ab illo Episcopo suscipiendos. IV. Denique ratione *familiaritatis*, si quis per triennium in familia, vel servitio assiduo alicujus Episcopi permanserit, vivendo ejusdem Episcopi expensis, etiamsi non habitet in illius aedibus, potest ab illo ordinari; modo degat in loco ubi est Episcopus, vel prope, et modo Episcopus statim ei conferat verum Beneficium; non enim sufficit, si assignet pensionem, aut patrimonium (2).

Regulares autem ordinandi sunt ab Episcopo loci, ubi morantur de familia, si Episcopus Ordinationem habet temporibus statutis; alias a quocumque Episcopo ordinari possunt. Vide circa hoc dicta *Tom. IV. Cap. XX. n.* 123.

35. V. Requiritur *scientia* Ordini suscipiendo conveniens. Concilium Tridentinum pro initiandis ad primam Tonsuram tantum requirit, ut ipsi *edocti fuerint rudimenta Fidei, et sciant legere, et scribere. Sess.* 23. *cap.* 3. Pro initiandis ad Ordines minores, *ut linguam latinam intelligant,*

(1) *Ibid. num.* 790. *ad V.*
(2) *Ibid. num.* 760.

Digitized by Google

Loc. cit. cap. 2. Pro initiandis ad Subdiaconatum, et Diaconatum ; *ut sint litteris, et iis quae ad Ordinem exercendum pertinent instructi : cap.* 13. Demum pro initiandis ad Sacerdotium, *ut ipsi ad Populum docendum ea quae omnibus scire necessarium est ad salutem, ac ad ministranda Sacramenta diligenti examine praecedente idonei comprobentur. Idem Trid. c.* 14. *et* 15. Nota tamen Ordinandi et Ordinantes verba illa, *ad ministranda Sacramenta* ; ideo enim dicunt DD. quod initiandi ad Sacerdotium scire debent, non solum quae pertinent ad Baptismum, Eucaristiam, etc., sed etiam ad Poenitentiam : nam licet Presbyterandus non indigeat tanta scientia, quanta indiget Confessarius approbatus, debet tamen saltem scire universalia principia moralia, quibus solvere possit dubia communiter occurentia in casu necessitatis, quo teneatur moribundi confessionem exeipere : et specialiter omnino scire teneatur, quomodo se gerere debeat cum Fidelibus morti proximis, nempe. 1. Quando possit eos absolvere ; etiam in praesentia Confessarii approbati. 2. Quando absolute, et quando conditionate. 3. An non solum in articulo, sed etiam in periculo mortis, et in quali periculo. 4. Quid debeat imponere infirmo, si habeat casus vel censuras reservatas? Vide quae infra breviter super hac obligatione dicentur *num.* 130. Ceterum bene potest Episcopus a suis majorem scientiam quam requirit Concilium requirere (1). 36. Verum in Regularibus addictis ad vitam contemplativam, vel tantum ad Chorum, et Altare, vel Sacristiam, minor scientia requiritur, modo sciant praestare quae pertinent ad Ordinis exercitium ; et ideo saltem in gramma-

(1) *Ibid. num.* 791. *v. Advert.* 2.

Digitized by Google

tica debent esse edocti, alias erunt irregulares, etiam de jure Divino, ita ut nec Papa possit cum eis dispensare. Haec tamen irregularitas, sublata causa ignorantiae, absque dispensatione de se aufertur (1).

37. VI. Requiritur *titulus sustentationis*, aliter Episcopus Ordinem, vel Dimissorias tribuens, tenetur ipse Ordinatum alere, usque dum ille titulum habeat; ita ex *cap. Cum secundum, de Praeb.*, et *cap. Recipimus, de Aetate, et qualit. etc.* Id tamen intelligendum, nisi Episcopus inculpabiliter deceptus fuerit, vel nisi Ordinatus jam aliunde habeat unde vivere (2).

38. Titulus autem sustentationis triplex esse potest, Paupertatis, Beneficii, et Patrimonii. Titulo *paupertatis* soli Regulares professi ordinari valent. Seculares vero ordinari debent ad titulum *Beneficii*, quod sit certum de praesenti, et sufficiens ad congruam sustentationem, juxta taxam Dioecesis, Originis, vel Beneficii, si Beneficium requirat residentiam (3). Nota quod S. C. die 17. Julii 1723. remisit arbitrio Episcopi, si detrahenda sint, an non, onera Missarum ex Beneficio, vel Capellania (4). Ad titulum vero *patrimonii* tantum pro necessitate vel commoditate Ecclesiarum suarum possunt Episcopi ordinare Seculares, ut praescribit Tridentinum *sess.* 21. *cap.* 2. Patrimonium autem constitui debet super re certa, et stabili, ac de sua natura frugifera, pacifice possessa, et libera ab omni onere. Sufficit etiam census perpetuus, quamvis sit redimibilis (5).

(1) *Ibid. eod. num.* 791. *Qu.* 2. *et* 3.
(2) *Ibid. num.* 813.
(3) *Ibid. num.* 815. *et* 816.
(4) *Ibid. num.* 774.
(5) *Ibid. num* 817.

Digitized by Google

39. Hinc autem dubitatur 1. An incurrat suspensionem, qui ordinatur cum patrimonio ficto? Alii probabiliter negant; sed probabilius alii affirmant, idque certum est in Dioecesi Neapolitana (1). Dubitatur 2. An juxta praedictam probabiliorem sententiam, incurrat etiam suspensionem qui ordinatur cum patrimonio vere donato, sed data antapoca, vel fide de reddendo illo donanti post Ordinationem? Distinguo: Si donans verum habuerit animum donandi, non incurrit; quia tunc illud de reddendo patrimonio, tanquam nullum rejicitur, ut S. C. declaravit) dum S. C. ibidem pluries declaravit quamcumque alienationem patrimonii sine licentia Episcopi esse invalidam). Secus si donans haud habuerit intentionem donandi, quia tunc donatarius nullum rei dominium adeptus est (2).

40. VII. Requiritur, ut *Ordo inferior ante superiorem suscipiatur*; alias qui per saltum ordinatur, suspensionem ipso facto incurrit ab exercitio Ordinis suscepti, donec Episcopus dispenset (3). VIII. Ut Ordo suscipiatur *tempore debito*. Ordines majores possunt suscipi tantum in Sabbatis Quatuor Temporum, Sabbato ante Dominicam Passionis, et Sabbato Sancto. Minores vero possunt accipi in quolibet festo de praecepto, et etiam in feria sexta ante Sabbatum generalis Ordinationis, et feria quarta Quatuor Temporum, juxta consuetudinem receptam. Attamen *apud Ferrar. Bibliot. tom. 5. verb. Ordo n. 7.* Affertur Decretum S. C. Concilii 13 Apr. 1720., ubi dicitur, quoad Ordines Minores posse tollerari consuetudinem, si sit im-

(1) *Ibid. num.* 820. *et* 821.
(2) *Ibid. num.* 822. *ad* 824.
(3) *Ibid. num.* 793.

Digitized by Google

memorabilis, quod ministrentur pridie in die veneris post prandium, sed expedire in hoc ut Episcopus se conformet Pontificali Romano. Qui autem ordinatur extra tempora, suspensionem ipso facto incurrit (1).

41. IX. Requiritur, ut Ordines suscipiantur per debita temporum *interstitia*. Et I. inter Ordines minores requiritur aliquod intervallum: dicitur *aliquod*, quia illud minime determinatum est a Trid. in *sess.* 23. *cap.* 11. ubi etiam additur: *Nisi aliud Episcopo expedire videatur.* Potest tamen libere Episcopus primam Tonsuram cum aliquo Ordine minore conferre. II. Ut a Minoribus ascendatur ad Subdiaconatum, requiritur anni spatium; *Nisi necessitas*, *aut Ecclesiae* (intelligitur cui Ordinandus est adscriptus) *utilitas judicio Episcopi aliud exposcat*; ut habetur in Trid. *loc. cit.* III. Ut ascendatur a Subdiaconatu ad Diaconatum, requiritur etiam anni spatium; sed Episcopus in hoc ex quavis rationabili causa dispensare potest, nam in Trid. *cap.* 13. dicitur: *Nisi aliud Episcopo videatur.* IV. Denique, ut a Diaconatu ascendatur ad Sacerdotium, requiritur saltem anni intervallum; *Nisi ob Ecclesiae utilitatem*, *ac necessitatem aliud Episcopo videretur*, ut in Trid. *cap.* 14. Nota hic, *utilitatem*, *ac necessitatem*, intelligi necessitatem moralem, nempe utilitatem notabilem, et certam propriae Ecclesiae.

42. Hinc autem notandum 1. quod suscipiens duos Ordines sacros eodem die, suspensionem ipso facto ab ultimo Ordine suscepto, et insuper irregularitatem incurrit (2). Qui vero eodem die susciperet quatuor Ordines minores una cum

(1) *Ibid. num.* 194.
(2) *Ibid. num.* 796.

Digitized by Google

Subdiaconatu, graviter quidem peccaret, sed non incurreret suspensionem (1). Notandum 2. quod si quis ordinatur non servatis interstitiis, sed in diversis diebus, et in legitimis temporibus, peccat etiam graviter, sed probabilius suspensionem non incurrit (2). Notandum 3. quod Regulares ex suis Pontificiis Privilegiis bene possunt extra tempora ordinari cum licentia suorum Praelatorum, juxta dicta in *Cap.* 20. *de Privil. n.* 115. *et* 116. Debent tamen ordinari in festo de praecepto, ut probabilius dicendum (3). Notandum. 4. quod si quis Sacerdotium susciperet, omisso Diaconatu, esset quidem valide ordinatus, sed non posset Sacerdotio fungi, nisi prius Diaconatum acciperet, ut habetur *ex cap. unico de Cleric. per salt.* Si quis autem Episcopatum susciperet, non suscepto Sacerdotio, invalide ordinaretur.

43. X. Requiritur *loeus* Ordinationis, nempe ut ipsa fiat in Ecclesia, et ut Episcopus resideat in propria Dioecesi, nam si Episcopus in aliena ordinaret, ipse incurrit suspensionem a Pontificalibus, et Ordinatus ab exercitio Ordinis suscepti (4).

XI. Requiritur *aetas debita*, quae pro prima Tonsura debet esse septem annorum, et Neapoli saltem decem. Ordines minores regulariter conferri possunt ab anno 7. ad 14. Subdiaconatus anno 22. Diaconatus anno 23. Sacerdotium anno 25. *in Trid. sess.* 33. *cap.* 12. Aetas computatur non a die baptismi, sed nativitatis, sufficit autem ut annus sit incoeptus,

(1) *Ibid. num.* 797. *et seq.*
(2) *Ibid. n.* 696. *vers. Dub.* 7.
(3) *Ibid. n.* 797. *Dub.* 4.
(4) *Ibid. num.* 798. *vers. Adde.*

Digitized by Google

pront communis usus habet. Pro Beneficiis simplicibus accipiendis sufficit annus 14. ex Trid. *sess.* 23. *cap.* 6. Sed si Beneficium sit curatum, requiritur annus 25. ex Trid. *ibidem cap.* 12. Pro canonicatu annus 22. Trid. *sess.* 22. *cap.* 4. Quamvis in Collegiatis sufficiat annus 14. Pro Episcopatu demum requiritur annus 30. (1).

44. Notandum autem, quod si quis scienter ordinatur ante legitimam aetatem, ipso facto perpetuam incurrit suspensionem, a qua absolvi nequit nisi a Papa, vel ab Episcopo, si fuerit occulta, *ex cap. Liceat*, *Trid. sess.* 24. *cap.* 6. (2). Diximus *scienter*, nam Pius II. hanc suspensionem imposuit tantum eis qui ex *temeritate* sic ordinantur: unde ignorantia crassa illos probabilius ab ea excusat, ita ut completa aetate bene potuerunt Ordinem exercere (3). An autem qui ante aetatem suscipit Sacerdotium, irregularitatem incurrat? Alii affirmant quia (ut dicunt) *Neo-Presbyter* concelebrando cum Episcopo, vere consecrat; ed ideo jam exercet Ordinem susceptum cum suspensione. Sed alii communius; et valde probabiliter negant; quia aequum non videtur, ut quis eadem actione morali duplicem incurrat poenam, nempe suspensionem et irregularitatem; testaturque *Suarez* ex stylo Cancellariae hujusmodi Ordinatos non censeri irregulares. Et idem dicendum de Diaconis, et Subdiaconis: nisi in eadem Missa Ordinationis Ordinem jam susceptum exerceant, quia tunc irregularitatem non effugiunt, saltem si ultro ad ministrandum se offerant in Missa Ordinationis (4).

(1) *Ibid. num.* 799.
(2) *Cit. num.* 799.
(3) *Ibid. Dub.* 1. *et* 3.
(4) *Cit. num.* 799. *Dub.* 3.

Digitized by Google

45. XII. Ut initiandus ad Ordinem superiorem ascendere possit, requiritur ut exercuerit Ordinem prius susceptum; sed juxta *Salmant.* (1) hoc non est de praecepto gravi.

XIII. Ultimo requiritur vocatio divina, ex illo Apostoli: *Nec quisquam sumat sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron. Hebr.* 5. 3. Signa autem divinae vocationis sunt: 1. Scientia conveniens. 2. Intentio recta vacandi Deo, Animarumque saluti. 3. Probitas vitae, quae maxime requiritur ad veram vocationem agnoscendam, ex illo Tridentini; *Sciant Episcopi debere ad hos Ordines assumi dignos dumtaxat, et quorum probata vita senectus sit. Sess.* 23. *cap.* 12. Utque docet D. Thomas (2) dicens: *Non sufficit bonitas qualiscumque, sed requiritur bonitas excellens.* Hanc rationem assignans: *Ut sicut illi qui Ordinem suscipiunt, super plebem constituuntur, ita et superiores sint merito sanctitatis.* Hinc si quis absque his signis, et consequenter sine vocatione divina ascendit ad Altare, nequit a gravi culpa excusari; tum ob gravem praesumptionem, qua non vocatus in sacrum ministerium se intrudit; ut ait S. Anselmus: *Qui enim se ingerit, et propriam gloriam quaerit, Gratiae Dei rapinam facit; et ideo non accipit benedictionem, sed maledictionem.* Tum ob magnum periculum damnationis, cui se exponit, ut sapienter loquitur Episcopus Abelly: *Qui sciens, nulla divinae vocationis habita ratione, se in Sacerdotium intruderet, aut dubie, seipsum in apertum salutis discrimen injiceret.* Et tanto magis graviter peccant Episcopi, qui tales ad Ordines admittunt, transgre-

(1) *De Ord. c.* 4. *num.* 74.
(2) *Suppl. q.* 53. *n.* 1. *ad* 3.

Digitized by Google

diendo praeceptum illud Apostoli: *Manus cito ne imposueris, neque communicaveris peccatis alienis.* 2. *Tim.* 5. Quae verba exponens S. Leo *Epist.* 1. (*alias* 87.) *ad Afric.* 2. dixit: *Quid est communicare peccatis alienis, nisi talem effici Ordinantem, qualis est ille qui non meruit ordinari?* Ideo in *c. Nullus, Dist.* 24. universe Episcopis sic praecipitur: *Nullus ordinetur, nisi probatus fuerit.*

46. Refert hic autem una simul adnotare, quinam ex praedictis illegitime ordinatis suspensionem ipso facto incurrant. Incurrunt 1. qui ordinantur sine Dimissoriis sui Ordinarii, vel sine ejus Litteris Testimonialibus, cum ordinantur ab Episcopo Beneficii. 2. Qui eodem die duos sacros Ordines suscipiunt. 3. Qui ordinantur extra tempora. 4. Qui ordinantur ab Episcopo manente in aliena Dioecesi, sine licentia Episcopi loci. 5. Qui scienter ordinentur ante legitimam aetatem. 6. Qui ordinantur per saltum, omisso Ordine praecedenti. Adde ultimo loco, qui ordinatur per simoniam; hic enim manet ipso facto suspensus ab Ordine simoniace suscepto, et impeditur ab ascendendo ad superiores; id tamen non currit, si simonia ab alio sit commissa, ignorante Ordinato (1).

(1) *Tom.* 5. *lib.* 3. *num.* 109.

Digitized by Google

CAPUT III.

De Ordinibus in specie.

ARTICULUS I.

Della Prima Tonsura.

47. *Quid Prima Tonsura; et an sit Ordo: Si quis ordinatus sine Tonsura.* 48. *Privilegia Tonsurati.* 49. *et* 50. *De obbligatione deferendi Habitum, et Tonsuram.* 51. *Qui priventur Privilegio Fori, et Canonis.*

47. Prima Tonsura non est Ordo, sed praeparatio, sive dispositio ad Ordines, cum nullum officium habeat circa ministerium Altaris; ita communiter Theologi cum D. Thoma (1). Et probatur ex Trident. *sess.* 23. *cap.* 2., ubi Tonsurae sumptio praecipitur, sicque dicitur: *Ut qui jam Tonsura insigniti essent, per minores ad majores Ordines ascenderent.* Ergo Tonsura inter Ordines minime numeratur (2). Clericus significat *in sortem vocatus*, scilicet ad cultum Deo praestandum. Tondentur ei capilli in modum coronae, ad significandam Regiam Dignitatem eorum, qui in sortem Domini vocantur. Tradit autem Cathechismus Romanus S. Petrum primam Tonsuram instituisse. Ut quis possit tonsurari, requiritur 1. ut sit mas; 2. ut sit confirmatus; 3. ut sciat legere et scribere, ac saltem grammaticam, praeter rudimenta Fi-

(1) *Suppl. q.* 40. *art.* 2.
(2) *Tom.* 7. *lib.* 6. *n.* 634.

Digitized by Google

dei ; 4. ut habeat animum Deo inserviendi. Qui ordinatur sine Tonsura , graviter quidem peccat contra praeceptum Tridentini , sed valide ordinatur ; verum manet suspensus usque ad beneplacitum Episcopi. Qui autem aliquem Ordinem jam susceperit sine prima Tonsura , non tenetur eam postea recipere , quia per Ordinem susceptum jam fuit factus idoneus ad alios suscipiendos.

48. Effectus , et privilegia Tonsurati haec sunt : I. Tonsuratus transfertur ad statum Clericalem , unde acquirit privilegium fori , quo eximitur a jurisdictione fori laicalis , modo deferat Habitum , et Tonsuram , ac alicui Ecclesiae de mandato Episcopi inserviat , aut versetur in seminario , vel in aliqua schola de licentia Episcopi ; ut habetur in Trident. *sess.* 23. *cap.* 6. II. Acquirit etiam privilegium Canonis , ita ut percutientes ipsum injuriose incurrant excommunicationem reservatam Papae , si percussio est gravis , Episcopo vero si levis. III. Tonsuratus fit capax Beneficii Ecclesiastici , modo habeat 14. annos. Fit capax etiam omnis jurisdictionis Ecclesiasticae ad conferenda Beneficia , ferendas censuras , et judicandas causas spirituales.

49. Quaeritur hic qualiter peccent , et quas incurrant poenas Clerici Habitum aut Tonsuram non deferentes ; et quando propter id privilegio Fori et Canonis priventur ? Clerici in Minoribus , ut communiter Doctores ajunt , non peccant graviter , si Habitum et Tonsuram non deferant ; imo communius *Sotus* , *Nav. Arm. Castrop. Escob. Holzman* , *etc.* ab omni culpa eos excusant , ex Bulla Sixti V. *Pastoralis* , an. 1588. 31. Nam ibi ii tantum Clerici declarantur teneri ad Habitum deferendum , qui pensio-

Digitized by Google

nem, aut alia bona Ecclesiastica recipiunt, excedentia valorem annuorum ducatorum 60. aureorum de Camera. Clerici autem Beneficiati, aut in sacris constituti peccant quidem graviter si habitum dimittunt, ut communiter docent *Sanch. Laym. Castrop. Bonac. Salmant. etc.* (quidquid dicant *Cajetan. Escob.* et *Gobat.*); dum in Trident. *sess.* 14. *cap.* 6. tales habitum non deferentes de temeritate arguuntur. Valde tamen probabiliter negant eos peccare omnes AA. praefati, si habitum dimittant ad breve tempus, aut ex causa justa se occultandi, puta ad aliquod grave damnum vitandum. Id quoad culpam: quod autem ad poenas pertinet, in Concilio *loco cit.* sic dicitur: *Si postquam ab Episcopo suo moniti fuerint, Habitum non detulerint, per suspensionem ab Officio, Beneficio, et fructibus, nec non si semel correpti denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem Officiorum et Beneficiorum coerceri debeant.* Ex quo patet has poenas esse tantum ferendae sententiae. Neque huic obstat Bulla Sixti V. *Cum sacrosancta*, edita die 9. Januar. 1588., ubi Beneficiati non deferentes Habitum ipso jure declarantur privati suis Beneficiis; nam id dispositum fuit tantum pro Urbe Romae, et postquam mandatis sub certo termino ipsi non obedierint (1).

5o. Idem, quod de Habitu, dicunt *Sanch. Layman, Escob.* et alii de Tonsura, sive Corona. Alii tamen, ut *Castropal. Henriq. Rensius*, et *Tambur.* cum *Marchino*; Clericum etiam in sacris, aut beneficiatum Tonsuram non deferentem non audent damnare de mortali, nisi eam ex contemptu omittat. Ceterum bene qui-

(1) *Tom.* 8. *lib.* 6, *n.* 815.

Digitized by Google

dem ait *La-Croix* facilius excusando eos qui Tonsuram, quam qui Habitum non deferunt; unde praefatus Auctor nec Sacerdotem Tonsuram per 6. aut 8. hebdomadas non deferentem damnat de mortali (1).

51. Privantur autem Beneficiati, sicut etiam ii qui in sacris sunt constituti, Habitum non deferentes, privilegio tam Fori, quam Canonis, si post tertiam monitionem illum non reassumunt, ex *cap. Contingit* 45. *de sent. excom.* (2). Simpliciter autem Tonsurati, aut Clerici tantum ad Ordines minores promoti, sine Beneficio, non peccant graviter, sed non gaudent privilegio Fori, si actu Habitum non deferant, nec Ecclesiae inserviant; ut habetur in Trid. *sess.* 23. *cap.* 6. Gaudent vero semper ac Habitum reassumunt, nisi hoc faciant in fraudem, puta si fuerint in carcere jam conjecti pro criminalibus, vel jam citati in foro laicali pro civilibus (3). Aliter tamen dicunt DD. de privilegio Canonis (4). An autem peccet, qui tonsuram suscipit ad accipiendum Beneficium, sine animo permanendi in statu Clericali? Vide Opus nostrum Morale (5), ubi dicitur suscipiens peccare, sed probabiliter tantum venialiter.

Hinc juvat adnotare id quod statutum habetur anno 1741. in Concordato inter sanctam Sedem, et Carolum III. Regem Regnorum Neapolis, et Siciliarum circa Ordinationem Promovendorum ad statum Ecclesiasticum. *I. niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima*

(1) *Ibid. n.* 826.
(2) *Ibid. n.* 827.
(3) *Cit. n.* 827.
(4) *Ibid.*
(5) *Tom.* 5. *lib.* 4. *n.* 113.

Digitized by Google

Tonsura, se non che a titolo di Beneficio, o Cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella Diocesi del promovendo. II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile, o necessario alla Chiesa, conferir la prima Tonsura a qualche Giovane, benchè non abbia verun Beneficio, potrà farlo, ma nel solo caso che abbia il medesimo una pensione Ecclesiastica perpetua, della rendita che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sagro nella sua diocesi, o l'intero Patrimonio; il quale per evitar qualunque frode o inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse; e dovrà regolarsi a tenore della tassa Sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso Patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta. III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o pensione Ecclesiastica perpetua, o dell'intero Patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima Tonsura, il quale dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorar almeno per un triennio in qualche Seminario, o convitto Ecclesiastico; e dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'Abito Chiericale con licenza del proprio ordinario; ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di precetto di ciascun de' tre anni non abbia servito a qualche Chiesa nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta; computando questo servizio colla dimora che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, ec. Ultimo loco dicitur: *Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordi-*

Digitized by Google

ni minori, o agli Ordini sagri contra la forma prescritta nel presente Regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' Ordine già conferitogli. E chi l' avrà così ordinato, o pure gli avrà a tal effetto conceduste le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall' esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore coll' uso de' Pontificali, sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi: e non avendo l' uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' officio, e de' suoi Ordini.

Articulus II.

De Ordinibus Minoribus.

52. *Quot sint Ordines minores.* 53. *De Ostiariatu. Materia tradenda est ab ipso Ordinante; et ab eo Missa celebranda.* 54. *De Lectoratu.* 55. *De Exorcistatu.* 56. *De Acolythatu.*

52. Ordines minores quatuor sunt: Ostiariatus, Lectoratus, Exorcistatus, et Acolythatus. Dicuntur ipsi *minores* propter minora officia, quae ab Ordinatis exercentur circa Missam, aut in Ecclesia.

Sectio I.

De Ostiariatu.

53. Ostiariatus est Ordo, *quo confertur potestas aperiendi, claudendi, e custodiendi Eccle-*

Digitized by Google

siam. Officium Ostiarii (praeter dicta) est etiam pulsandi Campanas, nec non admittendi dignos in Ecclesiam, et expellendi indignos, scilicet Infideles, Haereticos, et Excommunicatos. Materia *remota* Ostiariatus, sunt claves Ecclesiae; *proxima* clavium traditio. Forma sunt verba Ordinantis, et dicentis: *Sic age quasi redditurus rationem, pro his rebus, quae his clavibus recludantur.* Ita tradunt AA. qui tenent singulos septem Ordines esse Sacramenta. Claves debent esse propriae Ecclesiae, nec possunt aliae substitui, debentque tangi ab Ordinando. Hic autem denuo adverte id quod notatum est *num.* 29., nempe quod in Sacramento Ordinis materia omnino tradenda est ab ipso Ordinante, alias Sacramentum invalide ministratur, et ab eodem debet Missa celebrari (1).

Sectio II.

De Lectoratu.

54. Lectoratus est *Ordo, quo confertur potestas legendi Scripturas sacras in Ecclesia.* Materia *remota* est Liber Prophetiarum, et Epistolarum. *Proxima*, illius traditio. Forma sunt verba: *Accipe, et esto Verbi Dei relator, etc.* Officium igitur Lectoris est legendi sacras Scripturas (intellige extra Missam, nam in Missa officium est Subdiaconi); ac etiam Catechumenos instruendi. Si loco Libri Epistolarum sive *Lectionarii* traderetur Biblia, aut Breviarium, valida quidem, et etiam licita esset Ordinatio; secus si alius liber.

(1) *Tom. 8. lib. 6. n. 744.*

Digitized by Google

Sectio III.

De Exorcistatu.

55. Exorcistatus est *Ordo*, *quo datur potestas expellendi daemones ab obsessis, ne eos impediant a Communione.* Materia *remota* est liber Exorcismorum. *Proxima*, ejus traditio. Forma: *Accipe, et habe potestatem imponendi manus super Energumenos, etc.* Exorcismus autem est formula quaedam ab Ecclesia instituta ad daemones fugandos in nomine Jesu Christi. Ut possit autem Exorcista solemniter exorcizare, requiritur etiam collatio jurisdictionis, sive licentia Episcopi. Id tamen non est ob jus commune, sed ob particulare praeceptum Episcoporum prohibentium exorcizare sine eorum licentia (1). Dictum est *solemniter*, nam quisque Fidelis potest privatim imperare daemonibus, ne noceant, neque impediant Fideles ab actionibus sacris (2).

Sectio IV.

De Acolythatu.

56. Acolythatus *est Ordo, quo datur potestas ferendi urceolos ad Altare, et candelabra, luminaque in ipso accendendi.* Materia *remota* sunt urceoli vacui. *Proxima* eorum traditio. Forma: *Accipe urceolos, etc.* Utraque materia est essentialis, sed nobilior sunt urceoli; quia vinum et aqua magis sunt ad Missam necessaria. Hae au-

(1) *Ibid. num.* 745.
(2) *Tom.* 2. *lib.* 3. *n.* 139. *App, de Adjur. ad n. IV.*

Digitized by Google

tem materiae sunt partiales, unum totale constituentes. Character vero non in candelabri, sed in urceolorum traditione imprimitur, quia in ea principalior traditur potestas (1).

Articulus III.

De Ordinibus Majoribus.

Sectio I.

De Subdiaconatu.

57. *Quid Subdiaconatus: Materia, Forma, et Officium. Si sine Manipulo etc.* 58. *Requisita. I.* 59. *De voto Castitatis; et an Castitas sit ex voto. Si quis ignoret etc. Si impuber etc. Qui per metum ordinatur etc. II.* 60. *De Horis Canonicis. Propositiones damnatae.* 61. *Qui teneantur ad Horas. I. Clerici in sacris. II. Religiosi professi. III. Beneficiati.* 62. *Cui facienda restitutio fructuum.* 63. *Si habeant alia onera.* 64. *An excommunicati etc. Et qui sine attentione interna etc.* 65. *Intra primos sex menses. Qui sine culpa omittit. An unum peccatum etc.* 66. *Qui non percipit fructus etc.* 67. *Si Beneficium sit tenue.* 68. *An male expendens etc. Canonicus non canens.* 69. *Quae parva materia etc. An projiciens Breviarium. In dubio an quid omissum.* 70. *Quae requirantur ad Horas recte dicendas. I. Juxta praescriptum. Si permutes Officium.* 71. *Si alio pergis.* 72. *Si advertis errasse. De Litaniis, et Officio Defunctorum.* 73. *II. Pronunciatio vocalis. Quid in Choro.* 74. *III. Pronuntia-*

(1) *Tom. 8. lib. 6. n. 745.*

Digitized by Google

tia integra. IV. Pronuntiatio continuata. V. Ordo Horarum. VI. Tempus. 75. *Intentio, et attentio.* 76. *Causae excusantes a recitatione. III.* 77. *ad* 80. *De Censuris in genere. IV.* 81. *ad* 83. *De Censuris in specie, et I. De Excommunicatione.* 84. *II. De Suspensione.* 85. *III. De Depositione etc.* 86. *IV. De Interdicto.* 87. *V. De irregularitate.* 88. *Irregularitates ex delicto.* 89. *Irregularitates ex defectu.*

57. Subdiaconatus est *Ordo, quo traditur potestas, per quam Ordinatus potest deferre Calicem ad Altare, ministrare Diacono, et legere Epistolam in Missa.* Materia *remota* est duplex, nempe Calix vacuus, necnon liber Epistolarum. Materia *proxima* est horum traditio. Calix autem probabiliter debet esse consecratus, ut plures DD. sentiunt; unde ipsorum sententia in praxi sequenda est (1). Sic etiam omnino requiritur traditio Libri Epistolarum (2). Forma autem sunt verba Episcopi: *Videte cujus ministerium vobis traditur etc.* Et alia: *Accipe librum Epistolarum, et habe potestatem legendi eas etc.* Duplici enim materiae duplex adhibetur forma partialis. Officium Subdiaconi (ultra praedicta in Altari) est deferre Crucem, et lavare Corporalia. Peccaret Subdiaconus, si absque Manipulo solemniter ministraret in Missa, nisi urgeret necessitas, ut dicit *P. Suarez* (3). An autem graviter peccet Subdiaconus ministrans in mortali? Vide dicta supra *n.* 14. Clericus (vel

(1) *Tom.* 8. *lib.* 7. *n.* 747.
(2) *Ibid. n.* 746. *Dub.* 1.
(3) *Suarez de Censur. Disp.* 42.

Digitized by Google

etiam Subdiaconus) exercens Officium Subdiaconi sine Manipulo, vel cum Manipulo, sed non intendens ex officio actum illum exercere, non incurrit irregularitatem; quia tunc (ut ait *Bonacina*) exercet tantum officium Cantoris. Secus si cum Manipulo intenderet exercere officium proprium Subdiaconi (1). Adverte hic Decretum S. C. Rituum 5. Jul. 1696. *Deficiente Subdiacono pro Missa solemni, data necessitate, potest permitti per Superiores, ut substituatur constitutus in Minoribus Ordinibus ad cantandam Epistolam paratus absque Manipulo* Apud *Merratum* in Indice Decretorum *n.* 531. Et advertе hoc Decretum esse posterius ad alia contraria, quae affert *Ferrar. Bibliot. verb. Missae Sacr. n.* 57. *et* 58.

58. Ut quis ad Subdiaconatum possit promoveri, requiritur 1. ut sit ordinatus in Minoribus. 2. Aetas 21. annorum completorum. 3. Titulus sustentationis (de quo vide supra dicta *n.* 37. *ad* 39.). 4. Ut bene sciat quae pertinent ad suum munus. 5. Examen, quod debet quidem rigorosius esse in Subdiaconis, ut recte advertit *Homobonus* (Poenitentiarius in Ecclesia Bononiensi); et signanter circa Subdiaconi obligationes; nempe servandi Castitatem, recitandi Officium, habendi Titulum sustentationis, necnon refert Subdiaconos examinare circa Censuras, et Irregularitates, quarum singulatim hic principaliora rudimenta mox infra breviter recensebimus.

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 358.

Digitized by Google

§. I.

De Voto Castitatis.

59. Subdiaconus ex praecepto S. Gregorii Papae in *cap.* 2. *Dist.* 28. tenetur votum castitatis emittere. Hinc obligatio castitatis in Ordinatis in sacris verius est ex vi voti Ordinibus annexi, quam praecepti Ecclesiae, ut satis colligitur ex *cap. Cum olim, de Cleric. conjug.* Attamen si quis Ordinem suscipiendo expresse nollet castitatem vovere; tunc iste saltem ex praecepto Ecclesiae ad castitatem teneretur. Hocque dicendum, etiamsi nesciret hanc obligationem, modo vellet vere Ordinem suscipere; et adhuc si inculpate nesciret, ut valde probabiliter plures Doctores docent (1). Qui autem ordinaretur ante usum rationis, hic non teneretur ad castitatem. Qui vero ordinatur ante pubertatem, an ad castitatem teneatur? Adest duplex sententia, utraque probabilis. (2) Qui ordinatur per metum extrinsecum injuste incussum, et non habet animum suscipiendi Ordinem, non tenetur ad castitatem; et etiamsi animum haberet, probabilius nec teneretur, quia votum emissum ob metum probabilius est invalidum. Secus si metus fuerit juste incussus; vel si Ordinatus scienter suam Ordinationem ratificaret, nempe si ultro Ordinem exerceret (3).

(1) *Tom.* 8. *lib.* 6. *n.* 809. *Dub.* 1 *et.* 2.
(2) *Ibid. num.* 810.
(3) *Ibid. num.* 811.

Digitized by Google

§. II.

De Horis Canonicis.

60. Primo loco hic refert adnotare plures Propositiones damnatas ad Alexandro VII., minimum Prop. 5. quae dicebat: *Restitutio fructuum non debetur ante sententiam.* Prop. 21. *Habens Beneficium, si studio vacet, satisfacit reciando per alium.* Propos. 33. *Restitutio fructuum suppletur per eleemosynas antea factas.* Prop. 34. *Satisfacit dicens Officium Paschale pro Officio diei Palmarum.* Prop. 35. *Cum uno Officio potest satisfieri obligationi duarum dierum.* Item Innoc. XI. damnavit Prop. 54. *Qui nequit recitare Matutinum, non tenetur ad alias Horas.*

61. Quaeritur I. Quinam teneantur ad Horas? Tenentur I. Omnes Ordinati in sacris, etiamsi sint excommunicati, suspensi, et degradati. Ordinatus autem ad Subdiaconatum in die Ordinationis tenetur ad Horam correspondentem Horae qua ordinatur. Tenentur II. Religiosi professi utriusque sexus. Hoc habetur ex antiqua consuetudine obligante sub gravi, ut tenet communis sententia, contra aliquos. Nec valet dicere, quod non constet, an consuetudo recitandi Officium sit introducta a Religiosis animo se graviter obligandi; nam respondetur, quod cum illa constanter, et tam diu cum magno incommodo ab omnibus Religiosis observata fuerit, praesumptio est pro parte affirmativa; pro qua autem parte stat praesumptio, pro ea stat etiam possessio, regula generalis est (1). Nullus autem Religio-

(1) *Tom. 5. lib. 4. n. 142.*

Digitized by Google

sus aut Monialis in particulari tenetur sub gravi Horas dicere in Choro, ut comuniter dicunt *Suar. Salm. Con. etc.* Modo Chorus non tollatur, ad quem requiruntur saltem quatuor expediti. Ad Officium vero non tenentur Religiosi ejecti; sed tenentur profugi (1). Tenentur III. Beneficiati, alias fructus omnes Beneficii restituere debent, ex Conc. Later. V. *sect.* 9. §. *Statuimus*, ubi dictum fuit: *Statuimus, ut quilibet habens Beneficium, si post sex menses, obtento Beneficio, Officium Divinum non dixerit, fructum non faciat suos pro rata recitationis.* Et si talis post monitionem adhuc pergit omittere, potest etiam beneficio privari. Deinde S. Pius V. in *Constit.* 186., quae incipit *Ex proximo Lateranensi*, decrevit quod qui relinquit Matutinum, restituat dimidiam partem fructuum correspondentium illi diei, qui ceteras Horas, aliam dimidiam; qui vero unam tantum ex parvis, sextam partem (2): Et idem dicendum, si quis per plures leves omissiones inter Officium diei ad gravem materiam pertingit (3). Qui autem bodie supplere vellet officium beri omissum, minime liberatur a restitutione (4). Haecque restitutio debetur ante omnem sententiam, quia conditio recitationis est absolute necessaria ad lucrandos fructus, cum sine ipsa nequeat Beneficiarius facere fructus suos, ut praefatum Concilium sancivit (5).

62. Restitutio autem tunc facienda est vel pau-

(1) *Ibid. Dub.* 1. *et* 2.
(2) *Tom.* 3. *lib.* 3. *num.* 663.
(3) *Ibid. num.* 668.
(4) *Ibid. num.* 667.
(5) *Ibid. n.* 665. *et tom.* 5. *l.* 4. *num.* 145. *Qu.* 2. *v. Sed dices.*

Digitized by Google

peribus (sufficit cujuscumque loci), vel fabricae Ecclesiae, vel domui Beneficii, vel in augmentum agrorum ipsius. Potest etiam fieri in refectionem alterius indigentis Ecclesiae, si propria non eget; vel si fabrica alienae Ecclesiae, redundaret in utilitatem pauperum. Potest etiam applicari in Missis pro defunctis; et potest Beneficiatus adhuc applicare eam sibi ipsi, si vere pauper sit, modo non faciat in fraudem; *Suar. Castr. Navar. Tol. Less. etc.* communi. (1). Si quis autem post omissionem dederit eleemosynas, immemor, vel forte ignorans obligationem restitutionis, probabiliter potest eas computare, ut dicunt *Sanch. Suarez*, *Lugo*, *Laym. Salm. Croix etc.*

63. Probabiliter dicunt etiam *Sotus*, *Less*, *Vasquez*, *Bonac. Sanc. Salmant. etc.* quod si Beneficiatus alia onera habet, quibus jam satisfecerit, non tenetur omnes fructus restituere. Secus tamen dicendum (quidquid dicant alii) de simplici Beneficiato, qui nullum aliud onus haberet, nisi deferendi Habitum (3).

64. An autem excommunicatus tolleratus teneatur ante sententiam restituere fructus Beneficii, si onera ipsius impleverit? Aliud affirmant; sed probabilius et communius alii negant, prout pariter dictum est *Tom. IV. Cap. XIX. num. in fin.*; quia non tenetur reus nisi post sententiam subire poenam illam, quae actionem requirit; ex alia autem parte excommunicati tolerati valide jam Sacramenta ministrant, Horasque persolvunt; ita *Laym. Tournely*, *Castropal. Salmant. Bonacina*, *Coninch.* et alii plures (4).

(1) *Tom. 3. lib. 3. num. 672.*
(2) *Ibid. n. 700. Qu. 1. vers. Limitant.*
(3) *Ibid. num. 673. Qu. 10.*
(4) *Ibid. num. 670.*

Digitized by Google

Sic etiam probabiliter non tenetur ad restitutionem qui recitat sine attentione interna ; cum opinio quod sufficiat ad satisfaciendum , si habeatur intentio , et attentio externa , non sit improbabilis juxta dicenda *num.* 75. (1).

65. Praeterea notandum , S. Pium in praefata Constitutione declarasse , quod Beneficiati , si intra primos sex menses Officium omittant , licet non teneantur ad restitutionem , tamen non excusantur a peccato mortali (2). Hinc omnino dicendum , quod Beneficiati , etiamsi vellent pro eo tempore fructus restituere, omittendo Officium , graviter peccant , cum ipsos ad Officium quovis tempore Ecclesia ex motivo Religionis obstrinxerit (3). Graviter igitur peccat qui intra sex menses (ut dictum est Officium omittit , sed non tenetur ad restitutionem , ut docent *Less.* *Vasquez* , *Concina* , *Viva* , et communior sententia (contra paucos). Ratio quia , juxta communem sententiam , restitutio fructuum non jam debetur de jure naturali , fructus enim non dantur pro mercede recitationis , sed pro sustentatione Beneficiarii, cum onere tamen Officii , imposito ab Ecclesia (ut diximus) ex motivo Religionis ; et ideo nulla ante Concilium Lateranense restitutio praecipiebatur. Concilium autem restitutionem praecipit tantum omittentibus post sex menses (4). Ob eandem rationem non tenetur ad restitutionem , qui omittit Officii recitationem sine culpa : quia , licet (ut dictum est *num.* 61. *in fin.*) restitutio ante omnem sententiam facienda sit, tamen

(1) *Ibid.* *num.* 669.
(2) *Ibid.* *num.* 663.
(3) *Tom.* 3. *lib.* 4. *num.* 145. *qu.* *II.*
(4) *Tom.* 3. *lib.* 3. *num.* 565. *et* 666.

Digitized by Google

cum ipsa in poenam praecepta sit, omnino culpam requirit, ut recte dicunt *Less. Sanc. Conc. Viva*, et alii communius, contra paucos (1). Pariter ob eandem rationem Subdiaconatus Beneficium habens, si Officium omittit, unum tantum committit peccatum, eum ex uno motivo Religionis ad illud teneatur (2).

66. Dubitatur 1. An teneatur ad Officium Beneficiarius, qui fructus non percipit? Minime tenetur, si ipse non negligenter se gesserit in illis exigendis. Excipe, nisi ipse in poenam alicujus criminis sit fructibus juste privatus; vel nisi certam spem habeat percipiendi illos sequentibus annis (3). Quid si super Beneficio lis vertatur? Resp. si Beneficiarius nondum acceperit illius possessionem, non tenetur ad Officium, nisi per ipsum stet quin statim possessionem adipiscatur. Si vero jam acceperit, tenetur casu, quo spem certam habeat vincendi litem; secus si sit in dubio (4).

67. Dubitatur 2. An teneatur ad Officium habens Beneficium tenue? Alii affirmant; sed alii plures negant, ut *Less. Sanch. Malder. Arag. Rodriq. Molfes. Pelliz.* et alii; quia tenue Beneficium *ex cap. Is cui, de Praebend. in* 6. ut verum Beneficium non habetur: Dicunt autem, illud esse tenue Beneficium, quod non pertingit ad tertiam partem sustentationis (5).

68. Dubitatur 3. An Beneficiarius male expendens fructus Beneficii teneatur ad retitutionem? Plures graves DD. probabiliter negant,

(1) *Cit. num.* 665.
(2) *Tom.* 5. *lib.* 4. *num.* 145. *Qu.* I.
(3) *Tom.* 3. *lib.* 3. *num.* 664.
(4) *Eod. n.* 664. *v. Quid si.*
(5) *Tom.* 3. *lib.* 3. *n.* 674.

Digitized by Google

ut *S. Antoninus*, *Less. Cabass. Sanch. Salmantic.* et alii cum *S. Thoma* (1), qui ait Praebendas haberi ut bona patrimonialia. Alii tamen probabilius, ut *Laym. Bonac. Navar. Petrocor. Concina etc.* affirmant; quia Beneficiarii ex justitia tenentur fructus superfluos pauperibus, vel locis piis erogare; nam saltem Ecclesia non concedit ipsi dominium fructuum, nisi limitatum ad superfluos erogandos in pauperes (2). Vide dicta *Tom. II. cap. X. n.* 7. Hic autem sedulo advertendum, quod Papa Benedictus XIV. in Brevi ad Cardinalem Delphinum Patriarcham Aquilejensem, emanato die 19. Januarii 1748. declaravit Canonicos Choro non interessentes, vel ibi *non canentes*, nedum Distributiones quotidianas amittere, sed etiam ad restitutionem teneri fructuum suarum Praebendarum (3).

69. Quaeritur II. Quanta sit obligatio Officii? Certum est peccare graviter, qui omittit notabilem Officii partem. Ceterum censetur parva materia omissio minoris partis, quam parva Horae (4). Qui autem omnes septem Horas omittit, verius cum *Less. Sanc. Concina*, *Tournely*, et communi, unum committit peccatum, quia omnes Horae integrum Officium componunt (5). Qui Officium projiceret in mare, tot peccata committeret, quot omissiones dierum praevideret; quia singulae omissiones Officii, ad quemlibet diem pertinentes, sunt singulae transgressiones: et hic, eas jam praevidendo, pec-

(1) 2. 2. *q.* 285. *a.* 7.
(2) *Tom.* 3. *lib.* 3. *n.* 402.
(3) *Ibid. n.* 675. *Dub.* 3.
(4) *Tom.* 5. *l.* 4. *n.* 147.
(5) *Ibid. n.* 148.

Digitized by Google

caret quidem in causa (1). An in dubio, utrum aliquid ex Officio sit vel ne omissum, sit repetendum? Repetendum quidem in dubio negativo, scilicet si nullum prudens motivum habeas, quod jam dixeris; secus si dubium est positivum, nempe si probabiliter credas dixisse, communiter *Navar. Sanch. Lugo*, *Tournely*, *Castrop. Salmant. Roncaglia* (2).

70. Quaeritur III. Quae requirantur ad Horas bene recitandas? Requiritur 1. Ut recitentur juxta *praescriptum Breviarii Romani*. Unde improbabilem censeo opinionem eorum, qui dicunt non peccare mortaliter qui commutat Officium in aliud notabiliter brevius (3). An autem sit mortale mutare in aequale, vel quasi? Adest hinc inde duplex plurimorum sententia. Aequius tamen videtur dicendum cum *Sporer*, *Roncag. Viva*, *Layman*, *Elbel*, *etc.* esse mortale, si mutatio sit frequens, veniale si raro, puta ter vel quater in anno: et nullum, si id aliquando fiat cum causa, nempe itineris, studii etc. Ratio, quia licet Officium recitandum sit juxta formam individualem Breviarii ut praecipit S. Pius V. in Bulla *A nobis*, descripta in Breviario, dicendo: *Neminem satisfacere, nisi hac sola forma*, tamen probabile est Pontificem in hac forma praescribenda magis respexisse ad formam substantialem, quae est quantitas Officii, quam ad accidentalem, nempe ad illius qualitatem; et ideo commutatio non videtur culpam venialem excedere. Id tamen frequenter facere esset mortalis culpa, quia (ut recte ait

(1) *Ibid. n.* 149.
(2) *Ibid. n.* 150.
(3) *Ibid. n.* 161.

Digitized by Google

Layman) esset perversio Ordinis ; et gravis quidem , si frequens esset (1).

71. His positis , probabile est I. Quod si alio pergis , potes recitare Officium illius loci , nisi fueris Religiosus , quia teneris tunc recitare Officium Breviarii tui Ordinis ; ita *Layman* , *Holzman* , *Bonac. Castrop. et alii.* II. Quod Capellani , et Commensales Cardinalium , et Episcoporum possunt eis conformari in Officio : *Holzman* , cum communi , ex Decreto S. C. Rituum , et *Clement. Dignum* , *de cel. Miss.* Et idem dicunt DD. de Capellanis Monialium , *Croix* , *Holzm. Gob. Spor. etc.* , et de iis que obeunt Exercitia Spiritualia apud Religiosos , *Layman* , et *Gobat.* III. Quod possis recitari Officium Socii ; quia ipsa associatio excusat , modo Officium non sit notabiliter brevius : *Vi-va* , *Roncaglia* , *Henriquez* , *Quintanad. et alii* (2).

72. Si quis advertit errasse , postquam multum processit in Officio indebito , potest vel prosequi , vel recitare reliquum de proprio ; sed melius erit recitare de proprio , nisi vellet alia die non impedito Officium dicere de Sancto illo ; quod satis probabiliter admittunt plures DD. (3). Ex consuetudine autem introducta gravis est obligatio recitandi Litanias S. Marci , et Rogationum , ac Officium Defunctorum etiam in privato (4).

73. Requiritur II. *Pronuntiatio vocalis.* Hic dubitatur , an recitans debeat se audire ? Alii affirmant ; alii tamen non improbabiliter negant ,

(1) *Eod. n.* 161. *Qu.* 3.
(2) *Eod. n.* 161. *Qu.* 2. *vers. Juxta autem.*
(3) *Eod. n.* 161. *Qu.* 5.
(4) *Ibid. n.* 160. *Qu.* 1. *et* 2.

Digitized by Google

ut doctissimus *Sylvius*, *Tournely*, *Laym. Azor. Spor. Salmant. Trull. Rodr.* et alii; quia in recitatione Officii non jubetur auditio, sed pronunciatio, ad quam non oportet elevare vocem, sed sufficit formare aliquem externum sonitum, qui semper adest, cum verba proferuntur (1). Submisse recitans in Choro bene satisfacit (2): Sed non Canonicus, qui teneatur canere; juxta dicta *n.* 68. *in fin.* Recitanti autem in Choro sufficit si audiat alteram partem in confuso, vel tantum unum ex ea. Quid si non satis percipis in materia notabili alteram partem, propter culpam Chori, aut socii? Alii dicunt quod teneris repetere non auditum. Alii plures negant, quia per ipsam societatem, et tuam applicationem moraliter jam communicas; ita non improbabiliter *Sà*, *Major*, *Roncaglia*, *Elbel*, *Salmant. Pelliz. Trull.* et alii (3). Surdus autem non satisfacit, quidquid alii dicant. Secus vero dicendum de surdastro, si audiat saltem in confuso (4).

74. III. *Pronunciatio integra*, idest sine mutilatione, qua sensum verborum notabiliter varietur. Valet tamen Officium, si aliqua saltem servetur significatio verborum (5).

IV. *Pronunciatio continuata*, scilicet sine interruptione in qualibet Hora; quae autem interruptio inducit veniale, nisi aliqua excuset causa (6). Matutinum autem etiam sine causa potest a Laudibus separari; et sic pariter tres

(1) *Ibid. num.* 163.
(2) *Ibid. vers. An autem.*
(3) *Ibid. Qu.* 2.
(4) *Ibid. Qu.* 3.
(5) *Ibid. num.* 165.
(6) *Ibid. num.* 166.

Digitized by Google

Nocturni, saltem per tres horas (1). Facta tamen interruptione, adhuc culpabili, probabilius non teneris Horam repetere, cum quilibet Psalmorum versus suam habeat significationem (2).

V. *Horarum ordo*, scilicet ne invertatur. Inversio tamen non erit nisi venialis, etiamsi frequenter; et etiam in Choro, ut probabilius ajunt *Cajet. Gavant. Laym. Sanch. Bonac. etc.* (3). Celebrare autem Missam ante Matutinum probabilius et communius non est nisi veniale cum *Less. Castr. Conc. Tourn. Sot. Tolet. Bellarm. Croix, Salm. et aliis* (4).

VI. *Tempus praefixum.* Tempus Matutini incipit ab hora Vesperarum diei antecedentis usque ad meridiem subsequentis (5). Idque probabiliter procedat etiam de Officio Defunctorum, extra tamen Chorum (6). Et de hoc adest etiam Decretum S. C. Rituum apud P. Ferraris *Biblioth. tom.* 4. *verb. Litaniae pag.* 495. *Nota ad lit.* Non idem currit autem de Litaniis (7). An autem satisfaciat dicens Matutinum pridie hora secunda post meridiem? Alii affirmant, uti *Salm.* cum *Sanch. Trull. etc.*, dicendo id hodie permitti ex consuetudine introducta. Sed verius negandum cum *Holzman*, *Croix*, *et Concina*, quia tunc nondum incoepta est hora Vesperarum, quae est media inter meridiem, et occasum; dies enim Ecclesiasticus non nisi ab hora Vesperarum incipit. Quod autem consue-

(1) *Ibid. num.* 167.
(2) *Ibid. num.* 168.
(3) *Ibid. num.* 170. *et* 171.
(4) *Tom.* 6. *lib.* 6. *num.* 347.
(5) *Tom.* 5. *lib.* 4. *num.* 174.
(6) *Ibid. Qu.* 2.
(7) *Ibid. Qu.* 3.

Digitized by Google

tudo undique jam introduxerit recitari Matutinum hora secunda post meridiem, a majori parte Fidelium (juxta dicta de Consuetudine *Tom. I. Cap. II. n.* 79.) , hoc probandum esset ; sed usquedum non probatur , possidet lex opposita (1). Tempus autem Horarum incipit a media nocte ad meridiem ; Vesperarum et Completarum a meridie ad mediam noctem (2).

75. VII. *Intentio* , *et attentio* Requiritur *intentio* (scilicet recitandi) saltem virtualis; sufficit pro illa , si ab initio sumpseris Breviarium ad recitandum. Communissime autem , et probabilius cum *Suar. Castrop. Less. Tournely* , *Pontas* , *Vasq.* et *Croix* cum aliis non requiritur intentio satisfaciendi obligationi : immo recitans implet , etiamsi positive intendat nolle implere , quia implens non potest non implere, cum satisfactio non pendeat a sua , sed a voluntate legis , sive Ecclesiae (3). Requiritur insuper *attentio* , saltem externa , scilicet ne apponatur actio incompatibilis cum attentione interna. An autem requiratur etiam interna ? Alii affirmant requiri internam , quae sit vel ad Deum , vel ad sensum , vel saltem ad verba , nempe ut recte pronuncientur ; quia alias , prout dicunt , non esset oratio. Alii vero plurimi negant dicentes veram esse orationem , quae fit cum intentione orandi , et attentione externa : ita *Lugo* , *Palud. Coninch. Anacl. Sylvest. Croix* , et plures alii cum *S. Antonino ex D. Thoma* (4). Ratio 1. quia si attentio interna esset de essentia orationis , ministrans Extremam Unctionem

(1) *Ibid. Qu.* 1.
(2) *Ibid. num.* 175. *vers. Tempus.*
(3) *Ibid. n.* 176.
(4) *Ibid. num.* 177. *v. Tertia.*

Digitized by Google

sine attentione interna invalide ministraret, cum forma hujus Sacramenti sit deprecatoria, *Indulgeat tibi Deus etc.* ex illo S. Jacobi : *Orent super eum, ungentes etc. Ep.* 5. 14. Sed id non potest dici, cum constet ex Florentino ad valorem Sacramenti tria tantum requiri, et sufficere, nempe materiam, formam seu verba a Ministro prolata, et intentionem ipsius faciendi quod facit Ecclesia. Ratio 2. quia si attentio interna de essentia orationis esset, etiam is qui cum in voluntaria distractione Horas persolveret, nec etiam satisfaceret. Propter has rationes minime contemnendas videtur haec secunda sententia non posse dici improbabilis. Ceterum conveniunt omnes, quod ut dicatur quis non implere, oportet ut non solum advertat se distrahi ab Officio ; alias, licet voluntarie se distrahat, non tamen voluntarie se distrahit a recitatione. Scrupulosus autem propter distractiones nunquam tenetur repetere (1).

76. Quaeritur IV. Quaenam causae excusent a recitatione Officii ? Excusat I. *Infirmitas* gravis, sive grave incommodum. Laborans autem tertiana vel quartana tenetur recitare, et etiam anticipare, si commode potest. Non tenetur tamen anticipare Matutinum in die praecedenti, nullus enim obligatur suo privilegio uti. Si quis commode potest, tenetur dicere Officium cum socio. In dubio an ob recitationem graviter laedaris, non teneris ; secus in dubio an excuseris, nisi habeas probabilem rationem ; sed melius est tunc ut te remittas medico, aut superiori, vel saltem viro prudenti. Quando autem urget morbus si nequis recitare totum, nec teneris ad partem ; quia alias magna superesset ibi scrupulosa

(1) *Ibid.*

Digitized by Google

anxietas, an pergere possis, vel ne, in reliquis recitandis; ita valde probabiliter *Suar. Nav. Sanch. Lugo, Cardenas, Roncag. etc.* (1). II. *Impedimentum* justum, puta si quis occupetur in officio caritatis, quod non posset omittere sine scandalo, aut notabili detrimento proprio, aut alieno, v. gr. si nequiret differre concionem sine nota; vel confessiones aliorum in magno concursu (2). III. *Caecitas* (3). IV. *Carentia* Breviarii. Teneris tamen dicere quae mente retines, modo id quod retines, pertingat ad quantitatem saltem parvae Horae. Et si cares Officio proprio, teneris recitare ex communi. Item si absque magno incommodo potes socium adhibere, teneris. An autem Beneficiarius teneatur etiam conducere socium ad Horas persolvendas, si nequit solus? Adest duplex sententia probabilis; sed affirmativa est communior et tutior; immo omnino sequenda, si ille velit fructus percipere; cum sola enim probabilitate opinionis oppositae nequit possessionem fructuum inchoare, ut recte ajunt *Lessio, Soto, Salmanticenses, Concina, Tournely, Bon.* et alii communiter (4), juxta dicta *Tom. II. Cap. X. num.* 8. V. Excusat *dispensatio* Pontificis, et etiam proprii Episcopi (ad breve tamen tempus), si adsit causa; puta si dubitetur de morali impotentia (5).

(1) *Ibid. n.* 154.
(2) *Ibid. n.* 156.
(3) *Ibid. n.* 157.
(4) *Ibid. n.* 158. *et vide tom. 4. l. 3. n.* 760. *Qu. II.*
(5) *Tom. 5. lib. 4. n.* 139.

Digitized by Google

§. III.

De Censuris in genere.

(In questo Paragrafo si pongono solamente le definizioni, le divisioni, e i principj: lasciando le quistioni, e le altre notizie, perchè queste l' abbiamo già scritte al *Tom. IV. Capo XIX.* dove abbiamo trattato più a lungo delle Censure).

77. Quaeritur I. Quid et quotuplex est Censura? *Censura est poena spiritualis et medicinalis, per quam delinquenti, et contumaci per Ecclesiasticam potestatem auferitur usus quorumdam spiritualium bonorum.*

78 Dividitur Censura 1. in Excommunicationem, Suspensionem, et Interdictum. 2. In eam quae est *a jure*, nempe quae fertur per legem generalem et permanentem; et eam quae est *ab homine*, quae scilicet fertur a Praelato per particularem sententiam. 3. In eam quae dicitur *latae sententiae*, quaeque incurritur ipso facto; et *ferendae sententiae*, quae non incurritur nisi post sententiam, prout sunt Censurae latae verbis futuris temporis vide in *cit. Cap. XIX. num.* 2.

79 Quaeritur II. Quis potest ferre Censuras? Possunt omnes Superiores Ecclesiastici habentes jurisdictionem in foro externo, vel ordinariam, prout Pontifex, Concilia, Episcopi, et ipsorum Vicarii, item Vicarii Capitulares, et Capitula Religionum, eorumque Praelati; vel delegatam, ut sunt ii quibus ab habente ordinariam facultas committitur; vide *dict. Cap. XIX. num.* 3.

Digitized by Google

Quaeritur III. Quid requiritur, ut quis possit ligari Censuris? Requiritur 1. Ut sit homo. 2. Ut sit baptizatus. 3. Ut sit rationis compos. 4. Ut sit persona determinata. 5. Ut sit subditus. Quoad Peregrinos vero vide *ibidem num.* 6.

Quaeritur IV. Quid requiratur ad incurrendam gravem Censuram, puta excommunicationem majorem, vel suspensionem totalem, aut ad longum tempus? Requiritur 1. Peccatum grave, et ut materia sit etiam per se gravis, aut saltem valde conducens ad finem intentum. At in dubio Superioris praeceptum certe ligat. 2. Actus externus. 3. Actus consummatus. 4. Contumacia, ita ut delinquens sciat crimen, non solum vetitum esse jure Divino, sed etiam Ecclesiastico. Vide autem illationes, quae ex his inferuntur *cit. Cap. XIX. num.* 7.

Quaeritur. V. Quis possit a censuris absolvere? A censura lata per sententiam particularem, ordinarie is tantum potest absolvere, qui eam tulit, vel ejus superior, aut successor, aut delegatus. Ab illa autem quae lata est a jure, vel ab homine per sententiam generalem (modo non sit reservata), potest absolvere quivis Confessarius; vide *ibid. num.* 11.

80. Hic autem notandum 1. quod Episcopi ex *cap. Liceat* 6. *Sess.* 24. *in Trid.* possunt dispensare in omnibus irregularitatibus; et suspensionibus ex delicto occulto; exceptis quae oriuntur ex homicidio voluntario, et aliis deductis ad forum contentiosum. Item possunt absolvere a quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis, quoscumque sibi subditos in Dioecesi sua per seipsos, aut Vicarium ad id specialiter deputandum. De hoc vide *Tom. IV. Cap. XX. num.* 29. Hanc autem facultatem potest Episcopus etiam generaliter

Digitized by Google

aliis delegare, *ibid. num.* 34. Notandum 2. quod praedicta facultas verius sublata est Episcopis respectu ad haeresim, et alios casus reservatos in *Bulla Coenae*; vide *n.* 38. Si tamen quis sit impeditus adire Romam, bene potest absolvi ab Episcopo: absolute quidem, si impedimentum est perpetuum: sub juramento vero adeundi Romam, si est temporale; exceptis semper mulieribus, et pueris; vide *ibid. num.* 39. *ad* 45. Insuper hic obiter notandum 3. quod excommunicatio Papalis in violantes immunitatem Ecclesiasticam, a qua absolvenda Clemens VIII. etiam Regularibus facultatem abstulit, prout diximus in *dict. Cap. XX. num.* 99., illa tantum incurritur ab iis qui violenter et injuste extrahunt ab Ecclesia confugientes ad eam: Clemens enim in suo Decreto nullam aliam excommunicationem Regularibus vetuit absolvere respectu ad violantes immunitatem, quam illam quae declarata fuit a Gregorio XIV., qui in Bulla 7. declaravit violantes immunitatem per extractionem confugientis ad Ecclesiam, incurrere ipso facto eamdem excommunicationem Papalem, quae prius fulminata fuit in violantes libertatem Ecclesiasticam a Paulo II. in *Extrav. Etsi Dominici, de Poenit. et Rem.*, et a Sisto IV. in alia *Extrav. Etsi Dominici, eod. tit.* Qui Pontifices hujusmodi excommunicationem ita sibi reservarunt, ut in generali concessione absolvendi a casibus Pontificiis, haec non comprehenderetur. Nec obstat textus in *cap. Cum pro tua, de Sent. exc.*; ubi, cum aliquis in claustro cujusdam Monasterii quemdam Clericum verberasset, dicitur in textu illum duplicem incurrisse excommunicationem, unam quia percussit Clericum, alteram quia laesit immunitatem. Nam communiter no-

Digitized by Google

tant DD. cum *Fagnan. in cit. cap. num.* 12. excommunicationem illam ob laesionem immunitatis impositam fuisse non a jure, sed ab ipso Episcopo; ita *Abbas, Cardinal. Ancaran.* cum *Innoc.*, qui verbo *duplicem*, sic adnotavit, *Duplicem, idest ob injectionem manuum ipso jure, et violationem Claustri ab ipso* (Episcopo) *latam.* Hinc *Fagnan.* cum aliis in *cap. Inter alia, de Immun. Eccl. num.* 102. ut certum habet nullam adesse excommunicationem latae sententiae Papae reservatam contra percutientes vel furantes in Ecclesia.

§. IV.

De Censuris in specie.

Et I. *De Excommunicatione.*

81. Excommunicatio est *Censura, per quam privatur homo Communione Ecclesiastica.* Est duplex: *Minor*, quae privat tantum usu passivo, seu receptione Sacramentorum, vide *Tom. IV. Cap. XIX. num.* 26. et 27. Et *major*, quae privat etiam activo, et omni communicatione, ut infra mox dicemus *n.* 83.

82. Excommunicatus potest esse vel toleratus, vel vitandus. *Toleratus* est, quem Fideles non tenentur vitare, ex Constit. *Ad evitandum*, Concilii Constantiensis, nec etiam in Divinis, ut probabilius ajunt DD. vide *ibid. num.* 15. Et idem dicitur de suspensis, et interdictis toleratis. *Vitandus* est, quem Fideles tenentur vitare. Et dupliciter quis potest esse vitandus, vel quia est nominatim excommunicatus, et denunciatus; vel quia est publicus percussor Cle-

Digitized by Google

rici, vel Monachi: ita tamen, ut factum nulla possit tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari; ut dicitur in *can. Si quis suadente* 17. *qu.* 4. Vide *cit. Cap. XIX. num.* 16. Haec autem excommunicatio, si percussio est enormis, vel gravis, et publica, tantum a Papa absolvitur; nisi percussor sit mulier, aut impubes; hi enim possunt absolvi ab Episcopo, qui potest etiam absolvere a percussione levi adhuc publica, et adhuc a gravi, vel enormi, si sit occulta: vide *Tom. IV. Cap. XX. num.* 46. *ad* 48.

83. Excommunicatus igitur excommunicatione majori (esto sit toleratus) privatur. 1. Suffragiis Ecclesiae. 2. Beneficiis, ita ut collatio Beneficii ipsi facta est omnino nulla 3. Susceptione, et administratione Sacramentorum, ac omni usu Divinorum Officiorum. 4. Omni communicatione spirituali, et civili cum Fidelibus. Ex alia parte peccant Fideles, si communicent cum excommunicato vitando, sive in Divinis, nempe si eum eo Missam audiant, Officium recitent; sive in civilibus, scilicet si illum alloquantur, cum eo habitent, societatem ineant, eum salutent, scribant ei; quae omnia comprehenduntur illo versu: *Os, Orare, Vale, Communio, Mensa negatur.* Hi autem communicantes in tribus casibus peccant graviter. 1. Si communicant in Divinis. 2. Si in contemptum Ecclesiae. 3. Si in crimine criminoso, id est si communicant in eodem crimine (puta concubinatu) ob quem ille est excommunicatus; et in hoc tertio casu incurrunt etiam excommunicationem majorem; in aliis vero (regulariter loquendo) peccant tantum venialiter, et ligantur sola excommunicatione minori; a qua culpa, et excommunicatione excusat necessitas, utili-

Digitized by Google

tas, lex conjugii, subjectio, et ignorantia, quae alio versu continentur: *Utile*, *Lex*, *Humile*, *Res ignorata*, *Necesse*. Vide de his *cit. Cap. XIX. in toto* §. *II.* Dixi *regulariter loquendo*, nam esto sit probabile quamcumque communicationem civilem cum vitando esse tantum venialem, probabilius tamen est esse mortalem, si sit frequens, cum proposito frequenter cum eo communicandi; vide *ibid. num.* 22.

II. *De Suspensione.*

84. Suspensio *est Censura, qua Clericus functiones aliquas Ecclesiasticas excercere prohibetur.* Multipliciter autem dividitur suspensio. 1. Alia est a jure, alia ab homine. 2. Alia fertur ad certum tempus, quo elapso expirat, alia fertur absolute, quae manet donec per absolutionem auferatur. 3. Alia est ab Officio, nempe Ordinis, vel Jurisdictionis; alia a Beneficio, et alia ab utroque, tam ab Officio, quam a Beneficio: vide quaestiones super hac censura *cit. Cap. XIX. ex num.* 64.

III. *De Depositione.*

85. Depositio *est quae privat simpliciter omni usu Officiorum, et Beneficiorum.* Depositio autem alia est *realis*, quae dicitur etiam degradatio. Alia *verbalis*, quae absolute dicitur depositio. Prima fit cum solemnitate, et privat privilegio tam fori, quam Canonis, absque spe restitutionis. Secunda vero fit sine solemnitate, et utroque privilegio retento. Vide *dict. Cap. XIX. num.* 67.

Digitized by Google

IV. *De Interdicto.*

86. Interdictum est *Censura Ecclesiastica prohibens usum tam Divinorum Officiorum, quam aliquorum Sacramentorum, et etiam Ecclesiasticae Sepulturae usum, quatenus talis est.* Dicitur *quatenus talis est*, quia excommunicatio etiam privat eodem usu, sed quatenus est communicatio cum Fidelibus; suspensio autem non impedit proprie usum, sed exercitium potestatis Ecclesiasticae. Interdictum aliud est *locale*, quod immediate afficit locum; aliud *personale* immediate afficiens personas. Potest esse etiam mixtum, quod afficiat immediate tam locum, quam incolas. Vide alia *dicto Cap. XIX. num.* 68. Adest etiam *cessatio a Divinis*, quae definitur: *Prohibitio Clericis facta, ut abstineant ab Officiis Divinis, et ab Ecclesiastica sepultura.* Haec non est censura, nec imponitur per modum medicinae, sed tantum in signum moestitiae, ob aliquam gravissimam injuriam Deo vel Ecclesiae irrogatam. Ipsa imponi potest a quibus imponuntur censurae.

V. *De Irregularitate.*

87. Irregularitas est *impedimentum Canonicum, Ordinum sacrorum susceptionem, et susceptorum usum impediens.* Dictum est *impedimentum*, non censura; quia sic vult communior, et probabilior sententia: vide *Cap. XIX. n.* 73. Notandum hic 1. quod irregularitas non incurritur, nisi in jure sit expressa, ex *cap. Is qui, de Sent. excom.* Unde in dubio non incurritur, nisi dubium sit circa homicidium factum; in dubio enim, an quis ad illud con-

Digitized by Google

currerit vel ne, habetur ut irregularis; *ibid. num.* 79. *et* 80. Notandum 2. quod ad incurrendam irregularitatem ex delicto, requiritur saltem scientia Legis Ecclesiasticae prohibentis. An autem etiam scientia poenae? Probabiliter adhuc affirmant *Navar. Syle. Sanch. Castropal. Rençaglia, etc.* Vide *ibid. n.* 83. *et* 84. Irregularitas tollitur. 1. per cessationem causae, si sit ex defectu aetatis, ignorantiae, aut paupertatis, vel infamiae facti, quae tollitur etiam per mutationem loci, aut per emendationem; nam alias, si est juris, scilicet per sententiam, requiritur dispensatio. 2. Per baptismum (si ex delicto). 3. Per dispensationem. 4. Per professionem Religiosam: vide *ibid. n.* 85. *ad* 87.

88. Irregularitas alia est ex *delicto*, alia ex *defectu*. Irregularitates ex *delicto* sunt sex. I. Ob baptismum serio, et scienter iteratum; et tunc fit irregularis tam baptizans, quam baptizatus; vide *ibid. num.* 88. II. Ob violationem censurae, nempe si quis ea innodatus scienter exerceat actus Ordinis solemniter, *n.* 89. III. Ob peccatum, quo Clericus scienter et serio actum Ordinis sacri, quem non habet, solemniter exercet; *num.* 89. *et* 90. IV. Ob aliquas furtivas susceptiones Ordinum, idest 1. si quis accipit Ordinem sine approbatione Episcopi, *ex cap. de Eo qui furt. etc.* 2. Si absque dispensatione ejusdem suscipit eadem die plures Ordines, quorum unus est sacer, ex *cap.* 2. *et* 3. *eod. tit.* 3. Qui post matrimonium contractum ante consummationem accipit Ordinem sacrum, uxore renitente: ex *Extr. v. Antiquae, de Voto:* vide *cit. Cap. XIX. n.* 91. Diximus autem *ob aliquas*; nam aliae furtivae Ordinum susceptiones (enumeratae in hac *App. num.* 46.) inducunt tantum suspensionem Papae quidem.

Digitized by Google

reservatam, si est publica, sed non irregularitatem. Et idem probabiliter dicendum de eo qui censura irretitus sacrum accipit Ordinem, scil. quod non fiat irregularis, nisi in ipsa Ordinatione ultro exerceat, juxta dicenda hic *n.* 91. V. Ob enormia crimina, si sint publica et notoria facto, vel jure, habeantque a jure annexam infamiam, sicut adulterium, incestus, sodomia, perjurium in judicio, haeresis, simonia, rapina, lenocinium, exercitium usurarum, raptus mulierum, et similia. Haec autem irregularitas, si est facti, tollitur per emendationem; si juris, per dispensationem: vide *Cap. XIX. n.* 92. VI. Ex injusta mutilatione, et tanto magis ex homicidio voluntario, *ex cap. Si quis* 1. *de Homicid. Et ex Clement. unic. eod. tit.* Haecque irregularitas extenditur etiam ad mandantes, consulentes, aut aliter concurrentes, ex *cap. Si viduum*, *Dist.* 50. vide alia super hoc puncto *in dicto Cap. XIX. n.* 94. *et seq.*

89. Irregularitates autem ex *defectu* sunt octo. I. Ex defectu *Animae*, ex quo irregulares sunt. 1. Amentes, phrenetici, et epilectici. 2. Illiterati, juxta dicta hic *num.* 35. 3. Neophyti, seu recenter conversi. II. Ex defectu *corporis*, nempe si quis habet vitium, quod vel impedit congruum exercitium Ordinis, vel notabilem affert indecentiam. Ex primo capite *impedimenti* sunt irregulares caeci, surdi, muti, carentes manu, aut digitis omnibus, aut pollice, vel indice. Ex secundo autem capite *deformitatis* sunt irregulares leprosi, carentes naso, et aliter monstruosi, puta habentes gibbam valde enormem, vide *eod. Cap. XIX. num.* 116. *ad* 125. III. Ex defectu *natalium*, ex quo sunt irregulares omnes illegitimi, qui tamen legiti-

Digitized by Google

mantur vel per subsequens matrimonium, vel per Professionem Religiosam, vel per Dispensationem Pontificis: vide ibi *num.* 126. *ad* 129. IV. Ex defectu *aetatis*, de quo vide dicta hic *num.* 43. *et* 44. V. Ex defectu *Sacramenti*, nempe ex bigamia; dicitur *Sacramenti*, eo quod duas ducens uxores nequit apte significare unionem Christi cum Ecclesia, quae fuit unica ejus Sponsa. Bigamia autem triplex est, quae impedit a susceptione Ordinum, scilicet: 1. *vera*, quando quis cum duabus successive verum contraxit matrimonium; 2. *interpretativa*, quando quis sola fictione juris censetur duas habuisse uxores, de quo vide cit. *Cap. XIX. n.* 134. *ad* 139.; 3. *similitudinaria*, quae contrahitur ex attentatione matrimonii (quamvis invalidi) cum corrupta, vel cum virgine, post votum solemne emissum in Religione, vel post susceptionem sacri Ordinis; vide *ibid. n.* 140. VI. Ex defectu *infamiae*, de qua vide dicta hic *n.* 88. *ad V.*; nam irregularitates ex defectu, et ex delicto ob infamiam in idem coincidunt. VII. Ex defectu *libertatis*, unde sunt irregulares: 1. omnes servi, proprie dicti; 2. conjugati; 3. curiales obligati Curiae propter juramentum aut stipendium; 4. milites, saltem quandiu juramento tenentur; vide *Cap. XIX. n.* 142. *ad* 145. VIII. Ex defectu *lenitatis*, scilicet ex licita mutilatione membri, quae fit a chirurgis cum incisione, vel adustione; vel ex licito homicidio in bello justo offensivo, aut in judicio per cooperationem activam, efficacem, proximam, et ad occisionem ordinatam; vide *ib. num.* 146. *ad* 148.

Digitized by Google

Sectio II.

De Diaconatu.

90. *Quid Diaconatus; et quae ipsius materia, et forma.* 91. *Officia Diaconi. Censura ligatus etc. De Poenitentia imposita ab Episcopo, an adimplenda sub gravi.*

90. Diaconatus est *Ordo, quo confertur potestas immediate assistendi Sacerdoti in Missa porrigendo ei patenam cum hostia, et calicem cum vino: item legendi Evangelium, et praedicandi.* Sententia nobis probabilior (juxta dicta hic *num.* 29.) tenet unicam Diaconatus materiam esse manuum Episcopi impositionem unicamque formam esse verba Episcopi: *Accipe Spiritum Sanctum ad robur etc.* Sed quia altera sententia etiam est probabilis, ideo tenenda, nempe quod porrectio instrumentorum etiam sit materia integralis partialis; ac propterea dicendum quod materia Diaconatus est duplex, scilicet impositio manus Dexterae Episcopi, cum forma; *Accipe Spiritum Sanctum etc.*, et traditio libri Evangeliorum cum forma: *Accipe potestatem, legendi Evangelium etc.* Ambo autem sunt materiae et formae partiales unum Ordinem constituentes. Valeret etiam traditio Bibliae, quia ibi jam continentur Evangelia. Sed dices. Ab initio quomodo ordinabantur Diaconi, quando deerat liber Evangeliorum? Respondetur Christum Dominum reliquisse Ecclesiae potestatem determinandi in specie materias, et formas Sacramentorum, quorum ipse non determinavit. Et juxta hanc sententiam character

Digitized by Google

imprimitur in *ipsa libri traditione*, ut dicit D. Thomas, sive in prolatione secundae formae (1); ita juxta hanc sententiam, sed vide dicta *tom. praeced. Cap. XVIII. num.* 14. *ad* 16.

91. Officia Diaconi (praeter dicta) sunt 1. solemniter baptizare; sed nonnisi de licentia Parochi, et in gravi necessitate; alias Diaconus qui baptizat solemniter sine commissione, etiam in necessitate, irregularitatem incurrit. 2. Ministrare Eucharistiam; sed pariter id non licet nisi fiat ex commissione Parochi, et in necessitate gravi, nempe si Populus sit communicandus, et desit Sacerdos (2); alias si ministrat sine commissione, etiam fit irregularis (3). 3. Deferre Pyxidem, aut Ostensorium cum Eucharistia. 4. Praedicare, et lavare Corporalia in defectu Subdiaconi. Diaconus autem censura ligatus irregularitatem incurrit, si ministrat, juxta dicta *n.* 88. *ad II.* Qui vero irretitus censura Diaconatum suscipit, non fit irregularis, nisi in Missa Ordinationis ultro Ordinem susceptam exerceat (4). Quaeritur an obliget poenitentia imposita Diaconis et Subdiaconis ab Episcopo recitandi Nocturnum diei currentis, et Sacerdotibus tres Missas celebrandi? Alii affirmant, sed probabiliter alii (ut *Soto*, *Valentia*, *Castrop. Pellis. Gobat. etc.*) dicunt dicendas tantum de decentia, non autem de obligatione, saltem non gravi, cum de ea non constet (5).

(1) *Tom.* 8. *lib.* 6. *num.* 747.
(2) *Tom.* 6. *lib.* 6. *num.* 237. *Qu. I.*
(3) *Ibid. num.* 234.
(4) *Tom.* 8. *lib.* 6. *n.* 799. *Dub.* 3. *v. Utrum.*
(5) *Ibid. lib.* . . *num.* 829.

Digitized by Google

Sectio III.

De Presbyteratu.

92. 93. *Quid Presbyteratus; et quae materia et forma.* 94. *De defectibus supplendis.* 95. *De Sacrificio Missae: Quid Sacrificium, et quotuplex.* 96. *Quid Missa.* 97. *Quae requirantur ad Missam. De materia Missae, et hic de Pane.* 98. *De Vino.* 99. *De praesentia materiae.* 100. *De forma.* 101. *Quomodo Christus sit praesens.* 102. *Effectus Missae.* 103. *Pro quibus offerri possit.* 104. *Quotuplex fructus.* 105. *An Missa sit infiniti, vel finiti valoris.* 106. *De stipendio licito.* 107. *Dilatio Missae.* 108. *Retentio partis eleemosynae.* 109. *An Parochus etc.* 110. *Applicatio.* 111. *Applicatio in celebrando.* 112. *An omnes Rubricae sint praeceptivae.* 113. *Quando Missa possit dici; an ante Matutinum; et an in die Coenae Domini, et Sabbati Sancti.* 114. *Ubi Missa dicenda.* 115. *De pollutione Ecclesiae.* 116. *Quae requirantur ad celebrandum.* I. *Altare.* 117. II. *Calix, et Patena.* 118. III. *Vestes.* 119. IV. *Corporale.* 120. V. *Palla.* 121. VI. *Missale.* 122. VII. *Crux cum Crucifixo.* 123. *Neopresbyteri an consecrent etc.* 124. *An tres Missae injunctae etc.* 125. *Missa dicenda alte, breviter etc.* (de' Celebranti con fretta si è parlato al *Tom. III. Cap. XV. dal n.* 84.). 126. *De Missis Votivis.* 127. *Quando pluries in die etc.* 128. *Si dum celebratur, polluitur Ecclesia, vel accedit Excommunicatus.* 129. *De potestate Sacerdotali. Sacerdos simplex tantum Eucharistiam potest conficere, et mi-*

Digitized by Google

nistrare ; et Poenitentiam in necessitate. 130. *Status necessaria cuilibet Sacerdoti circa ministrandam Poenitentiam in necessitate.* 131. *et* 132. *De munere docendi ; et praedicandi.*

§. I.

De Ordine Presbyteratus.

92. Presbyteratus est *Ordo , quo confertur potestas consecrandi Corpus et Sanguinem Jesu Christi , et absolvendi Fideles a peccatis.* Ordo autem Sacerdotii institutus fuit a Christo in Coena , cum dixit : *Hoc facite in meam commemorationem.* Et post Resurrectionem , quando dixit : *Quorum remiseritis peccata , remittuntur eis.* Quaenam est materia Presbyteratus ? Juxta nostram probabiliorem sententiam (ut diximus hic *num.* 29. *et Tom. III. Cap. XVII. num.* 18) est unica , nempe secunda impositio manuum Episcopi cum Presbyterio. Sed probabilis est etiam sententia quod sit duplex , nempe traditio Calicis cum vino , superposita Patena cum Hostia , cujus forma est : *Accipe potestatem offerendi Sacrificium etc.* Et tertia impositio manuum , cujus forma : *Accipe Spiritum Sanctum , quorum remiseritis peccata etc.* Et haec sententia , cum sit probabilis , omnino in praxi tenenda est (1) ; vide dicta *eod. Cap. XVII. n.* 16.

93. Hinc dicimus I. quod in Ordinatione Sacerdotum una cum Calice et Patena , tradenda est utraque species , nempe panis , et vini ; aliter non daretur directa potestas ad internum Sacrificium ; et eodem tempore debet tradi , cum

(1) *Tom.* 8. *lib.* 6. *num.* 749.

Digitized by Google

potestas Sacerdotalis ad sacrificandum sit indivisibilis : ita probabilior sententia , quae omnino tenenda est (1). Item debet tradi ab eodem ordinante , et celebrante ut dictum est *num.* 53. *in fin.* Dicimus II. quod non sufficit tangere tantum Calicem , et non Patenam , cum probabilis sit sententia utrumque esse tangendum (2). Dicimus III. quod licet ex communi sententia valide ordinatus sit , qui tantum hostiam , et non Patenam tetigit , quia hostia , et vinum sunt materia substantialis , et Calix ac Patena tantum ob decentiam adhibentur ; attamen consultum est , ut talis Ordinatio repetatur , cum quatuor DD. de ea dubitent , et in Pontificali (ubi fit sermo de materia) dicitur : *Et cappam calicis , et patenam simul tangunt* (3). Et idem videtur dicendum de eo qui tangit tantum Patenam ; et Calicem , et non hostiam (4).

94. Quaeritur , quando defectus suppleri debet in Ordinatione Presbyteratus. Si defectus est circa *essentialia* , nempe circa materiam vel formam , omnino Ordinatio repetenda est ; et quidem tota , si defectus , sive ejus dubium vertitur quoad traditionem primae potestatis super Corpus Christi reale : si vero quoad secundam circa Corpus mysticum , tantum secunda repeti debet. Si autem defectus est circa *accidentalia* , tunc si est de re levi , puta si ordinatus non dixerit Canonem , talis ceremonia (aut similis) non oportet repeti , si autem in re gravi , puta si defuerit unctio manuum , vel si Neo-Presbyter non protulerit verba con-

(1) *Ibid. num.* 750.
(2) *Ibid. num.* 753.
(3) *Ibid. num.* 751.
(4) *Ibid. num.* 758.

Digitized by Google

secrationis cum Episcopo, tunc defectus quamprimum supplendus est, et ab eodem Episcopo (si fieri potest); alias graviter peccaret ordinatus id negligendo, aut in Ordine ministrando (1). Quonam autem tempore praefati defectus suppleri debent? Respondetur, quod si sint circa accidentalia, probabiliter quovis tempore suppleri possunt; si vero circa essentialia, idem dicunt *Salm.* cum aliis.; sed ex probabiliori, et communiori sententia supplendi sunt temporibus statutis Ordinationum, ut colligitur *ex c. Presbyter de Sacr. non iter.* Nisi agatur de solo dubio validitatis Ordinationis, ut probabiliter plures DD. opinantur (2).

§. II.

De Sacrificio Missae.

95. Sacrificium (loquendo in genere) sic definitur: *Est oblatio rei sensibilis facta Deo per immolationem in signum ejus supremi dominii.* Quadruplex autem potest esse Sacrificium: *Latreuticum*, ad Deum colendum: *Eucharisticum*, ad gratias agendas, *Impetratorium*, ad beneficia impetranda; *Propitiatorium*, ad veniam obtinendam.

96. Missa vero definitur sic: *Est Corporis et Sanguinis Domini Jesu Christi consecratio, et oblatio.* Et est verum Sacrificium, omnium aliorum rationem complectens; eademque est hostia, quae in cruce oblata fuit, *sola ratione offerendi diversa*, ut docet Trident. *Sess.* 22. *cap.* 2. Essentia Sacrificii alii dicunt consistere

(1) *Ibid. num.* 758.
(2) *Ibid. num.* 759.

Digitized by Google

in *consecratione*, alii in *oblatione*, alii in *sumptione*, alii demum probabilius in *consecratione* simul et *sumptione*, ut *Bellarm. Soto*, *Bonac. Taur.* (1). Ad essentiam autem Sacrificii probabilius requiritur consecratio utriusque speciei, nempe panis, et vini; aliter non satis exprimeretur commemoratio Sacrificii cruenti Crucis (2).

97. Quaeritur I. Quae requirantur ad Missam perficiendam? Tria sunt necessaria: *intentio*, *materia*, et *forma*. Requiritur *intentio* consecrandi, sive conficiendi Sacramentum, saltem virtualis, scilicet quae perseveret ex intentione actuali prius habita; quam certe habet qui paratur et accedit ad celebrandum, juxta dicta hic *n.* 9. Plura nunc sunt notanda de materia, et forma Missae. *Materia* est ipse Christus Dominus, realiter existens sub speciebus panis et vini. Panis consecrandus debet esse usualis et communis ex farina triticea, et aqua naturali (saltem pro majori parte) confectus, igneque coctus per modum panis, et non cum alia materia ex aequo vel quasi permixtus (ut ait *D. Thomas*), ac non corruptus, aut corruptioni proximus; alias non est materia apta. Ut autem sit materia licita, in Ecclesia Latina panis debet esse azymus, in Graeca fermentatus (3). Hinc autem notandum 1. quod si Graecus transit per loca Latinorum (et sic Latinus per Graeciam) ubi non sit Ecclesia, in qua Ritus Graecus servetur, potest pro suo arbitrio in azymo, et in fermentato celebrare; ita communiter DD. (4). Notandum 2. quod consecrare ho-

(1) *Tom.* 6. *lib.* 6. *num.* 305.
(2) *Ibid. num.* 306.
(3) *Ibid. num.* 198. *ad* 203.
(4) *Dict. num.* 293.

Digitized by Google

stiam fractam, vel maculatam non licet, sed non est mortale, nisi fractura vel macula esset valde enormi, ut dicunt *Quarti*, *Pasqual.*, *et La-Croix* addit cum *Gobato*, quod si fractura deprehendatur post oblationem, talis hostia licite consecrabitur, secluso scandalo Populi (1). Notandum 3. quod hostia debet esse figurae orbicularis, et major pro Sacerdote; si vero major desit, ut dicunt *Roncaglia*, *Quarti*, *Elbel*, *Gobat. et Tamb.*, probabiliter potest Sacerdos, etiam causa devotionis, consecrare minorem, modo (advertunt) absit Populi scandalum; sed addunt quod hoc scandalum facile praecaveri potest, monendo Populum de defectu hostiae majoris (2).

98. Vinum autem debet esse ex uvis expressum; cui ex gravi praecepto Ecclesiae modica aqua est in Calice admiscenda (ad significandam unionem Fidelium cum Christo), quae saltem non excedat tertiam vini partem: quamvis hanc opinionem aliqui DD. non admittant, nisi vinum sit generosum. Sufficit vero admiscere unam aquae guttam (3). Non est materia apta vinum ex agresta, nec acetum, nec vappa (idest vinum cujus vis evanuerit), nec lora (vulgo *acquata*). Vinum autem cum alio liquore etsi modico mistum, vel mustum de uvis tunc expressum, est quidem materia apta ad Sacramentum, sed graviter illicita, ut dicitur in Rubrica; ubi idem docetur de vino, quod *coeperit acescere*, *vel corrumpi*, *vel fueris aliquantulum acre*. Dicunt tamen *La-Croix*, *Gobatus*, et *Spor.* (4) quod defeciente alio vi-

(1) *Ibid. num.* 204.
(2) *Ibid. num.* 205.
(3) *Ibid. num.* 208. *et* 210.
(4) *Ibid. num.* 206. *et* 207.

Digitized by Google

no, licet uti vino tantum parum acescente: ait enim Card. Lambertinus (*Notif.* 77. *n.* 2.) quod praefata Rubrica deducta est ex doctrina S. Thomae 3. *p. q.* 74. a. 5. ad 2., qui docet non posse quidem Sacramentum confici de aceto, *posse tamen de vino acescenti, quod est in via ad corruptionem, licet peccet conficiens;* unde Rubrica non videtur accipienda cum tanto rigore, ut comprehendat omnes etiam primos gradus acrimoniae, sed tantum illos qui jam proxime incipiunt constituere vinum acescens, vulgo dictum *vino collu punta*, sive *andato allo spunto*. Nec licet consecrare in vino congelato, nisi liquefiat dum consecratur (1). Quod autem vinum congelatum sit materia apta, nequit dubitari, dum dicitur in Rubrica (*de Defectu* §. *In hyeme*): *Si in hyeme Sanguis congeletur in calice, involvatur calix pannis calefactis etc. donec liquefiat.* Ergo per congelationem non corrumpuntur species vini, alias desineret esse ibi Sanguis Christi (2). Quid si Celebrans in sumptione adverteret vinum esse corruptum? Alii dicunt sufficere, ut sola fiat consecratio vini. Sed melius est, juxta Rubricam (nisi adsit scandalum), iterum vinum, et novam hostiam consecrare, incipiendo a verbis: *Qui pridie etc.*: vide dicta *Tom. III. Cap. XV. n.* 54. Et in dubio an fuerit materia apta, etiam est repetenda consecratio vini sub conditione, ut verius ajunt *Croix*, *Pasq.* et *Aversa* (contra *Tamb.* et *Spor.*), quia possidet obligatio faciendi Sacramentum integrum (3).

(1) *Cit. n.* 207. *qu.* 2.
(2) *Ibid.*
(3) *Ibid. num.* 206 *v. Quoad.*

Digitized by Google

99. Insuper ad validam consecrationem requiritur ut materia 1. sit sensibiliter (saltem moraliter) praesens ; unde invalide consecratur materia tam valde modica , ut nequeat sensu percipi , aut valde remota , vel posita post tergum , aut parietem. Dicitur vero *saltem* moraliter , quia bene consecrat caecus , vel existens in tenebris , si aliunde certus sit moraliter de praesentia materiae (1). Requiritur 2. ut sit certa , et determinata , saltem aliquo modo certo , puta primae duae hostiae ex parte dextera ; tunc autem jam consecratus ex intentione virtuali, licet de ea Sacerdos consecrando obliviscatur (2). Si autem Ciborium tempore consecrationis remanserit extra Altare , probabilius est ipsum rursus esse sub conditione consecrandum , ut docet *Card. Lambertinus* (3) ; tunc enim dubium est an sit facta consecratio (4). Quoad guttas autem vini separatas, sed intra Calicem existentes , ait *La-Croix* (5) expedire ut Sacerdos intendat eas consegrare , ne quid sit in Calice non consegratum. Sed melius mihi videtur, id intendere de guttis proximis fundo , non vero de remotis (6). Si offerantur hostiae parvae paulo post oblationem , licite consecratur , mentaliter oblatione suppleta ; *Gavant. Tanner. Possev. Aversa etc.* Idque probabiliter fieri potest etiam post Canonem incoeptum , ut ajunt *Gobat. Quarti , Burghab. Possev. Diana , Tam-*

(1) *Ibid. n.* 211. *ad* 213.
(2) *Ibid. num.* 214. *ad* 216.
(3) *De Sacr. Missae l.* 3. *c.* 18. *n.* 6.
(4) *Tom.* 6. *lib.* 6. *n.* 417.
(5) *Croix l.* 6. *p.* 1. *n.* 449.
(6) *Tom.* 6. *lib.* 6. *n.* 215. *v. Quaer.*

Digitized by Google

Sur. et Cardin. Lambertin. (1), saltem si aliter plures Communione carerent; aut etiam (ceuseo) si communicaturus non posset expectare, vel si persona gravis aut nobilis Communionem petat; dum propter hujusmodi causas permittunt *S. Anton. Silvest. Bon. Sà, Barb. March. Possev. Gob. Dicast. etc.* dari posse partem hostiae magnae, vel dividi hostias minores in plures particulas (2).

100. Forma autem Eucharistiae sunt verba, quae proferuntur in consecratione panis et vini. An autem in consecratione vini sola verba, *Hic est Calix Sanguinis mei*, sint de essentia, vel etiam alia? Utraque sententia est probabilis; sed certe graviter peccat reliqua omittens (3). An vero ad consecrationem requirantur de necessitate Sacramenti verba praecedentia: *Qui pridie quam pateretur etc.?* Communis sententia negat, sed *Scotus* dubitat, ejusque sententiam *Du-Pasquier*, et *Continuator Tournely* dicunt non carere omni probabilitate; atque ego dicere improbabilem non audeo (4). Forma autem Eucharistiae debet proferri *recitative*, *et significative*, idest referendo verba Christi, et applicando illa ad materiam praesentem, ut transmutetur ipsa in Corpus et Sanguinem Christi; ut ajunt *Concina*, *et Salm. cum S. Thoma* (5). Si quis autem propter balbutiem diceret, *Hoc est corpus meum*, vel *corpus meum*, vel *corpus meum*, vel *calis*, vel *sanguinis*, valide conse-

(1) *Lambertin. de Sacr. Miss. l. 3. cap. 18. num. 5.*
(2) *Tom. 6. lib. 6. n. 217. vers. IV.*
(3) *Ibid. num. 222.*
(4) *Ibid. num. 220. ad 224.*
(5) *Ibid. num. 220. in fin.*

Digitized by Google

crât, ut *Suar. Lugo*, *Croix*, et alii communiter, ex *c. Retulerunt de Cons. D. 4.*, ubi Baptisma collatum, *In nomine Patria, et Filia, etc.* validum declaratur: ratio est, quia voces ita sunt constitutae, ut si aliquando cum vitio proferantur, idem significent, modo alium sensum non ingerant (1). Hic autem advertendum sedulo id quod ait Rubrica (*tit. 5. n. 2.*). *Si celebrans non recordetur se dixisse quae in consecratione communiter dicuntur, non debet turbari* (scilicet repetere). *Si vero valde probabiliter dubitat se aliquod essentiale omisisse, iteret formam, saltem sub tacita conditione.*

101. Quaeritur II. Quomodo Christus sit praesens in Eucharistia? Respondetur, Christum in Eucharistiâ non esse praesentem per *productionem*, *nec per adductionem* de Caelo, sed per conversionem substantiae panis in substantiam Corporis Christi, cui conversioni convenienter aptatum est nomen *transubstantiationis*. Christus autem sub panis, et vini speciebus continetur sacramentaliter et ineffabili modo, qui debet credi, sed intelligi non potest (*verbis exprimere vix possemus*, ait Trident. *Sess. 13. cap. 1.*): Salvator enim existit ibi sine extensione partium in ordine ad locum, et tamen est ibi totum Christi Corpus cum Anima, et Divinitate per concomitantiam; et unaquaeque pars Christi ibi extra aliam existit. Atque Christus est *totus*, *et integer sub quavis speciei parte*, ut docet Trident. *Sess. 13. c. 3.* Id tamen intelligendum, *separatione facta*, ut exprimitur *ibid. Can. 3.*; nam licet sententia universe affirmans sit communior, non desunt tamen qui oppositam tuentur. In Eucharistia autem licet

(1) *Ibid. num. 224.*

Digitized by Google

non sumatur Persona Patris, nec Spiritus Sanctus, prout sumitur Persona Verbi, quae est hypostaticae Humanitati unita; tamen sunt in Eucharistia etiam Personae Patris, et Spiritus Sancti, ob naturalem unionem, sive Naturae Divinae identitatem, quam habent cum Verbo.

102. Quaeritur III. Quinam sint in Missa offerentes, et quinam effectus Missae? Offerentes sunt tres: Christus qui est principalis offerens, Ecclesia, et Sacerdos, qui officit ut Minister tam Christi, quam Ecclesiae; ita *Bellarminus* (1). Effectus autem Missae sunt quatuor: I. Est *remissio peccatorum*, non quidem immediate et per se, sed mediate per auxilium quod in Missa impetratur ad poenitentiam, qua venia deinde obtinetur; ita communiter *Bellar. Suarez*, et alii cum *D. Thoma* (2), qui ait Missam delere peccata, *in quantum gratiam contritionis impetrat.* Idque recte docent et communissime AA. cum eodem S. Doctore (*loc. cit. quaest.* 1. *ad* 1.) contra *Canum*, et *Valentiam*, procedere tam de mortalium, quam de venialium culparum remissione (3). II. Est *remissio poenarum*: hae per Missam immediate remittuntur homini justo, pro quo Missa offertur; ita communiter *Gonet*, *Suar. Concina*, *Salm.* aliique cum *D. Thoma* (4), dicente quod hoc Sacramentum, in quantum est Sacrificium, habet vim satisfactivam. III. *Est incrementum Gratiae*, non tam ex opere operato et immediate, ut sentiunt aliqui, sed mediate per auxilia quae obtinentur ex Missa ad bonos perficiendos

(1) *De Sacr. Missae c.* 4.
(2) *In* 4. *dist.* 12. *qu.* 2. *a.* 2. *q.* 2. *ad* 4
(3) *Op. nostr. tom.* 6. *lib.* 6. *n.* 311.
(4) 3. *p. q.* 79. *a.* 5.

Digitized by Google

actus, quibus gratia augetur, ut docent *Castrop. Vasq. Suar. Lugo etc.* communiter. IV. Est *impetratio bonorum* tam spiritualium quam temporalium, quatenus Animae prosunt (1).

103. Quaeritur IV. Pro quibus personis possit offerri Missa? Potest pro quibuscumque Fidelibus infantibus, obsessis, et aliis, etsi existunt in peccato. An autem pro excommunicatis? Si ipsi sunt vitandi, nequit Sacerdos pro illis offerre Missam nomine Ecclesiae, sive ut Minister Christi, ex *c. 2. de Sent. excom.* Si vero sunt tolerati, probabilius est cum *Sanchez, Nav. Lugo. etc.* contra alios (2), posse Sacerdotem pro his offerre Missam etiam nomine Ecclesiae; licet enim etiam tolerati sint exclusi a communicatione suffragiorum, tamen aliis datum est a Concilio Constantiensi (ut habetur in *Extrav.* Martini V. *Ad evitanda*) libere posse cum ipsis communicare adhuc in Divinis, prout dictum est *Cap. XIX. de Censur. n.* 15. Sic pariter probabilius licet offerre Missam pro Infidelibus, ut docent *Bellarm. Layman, Suarez, Salmant. etc.* contra *Sotum*, quia Christus pro omnibus se obtulit: idque certe licitum fuit in Lege veteri; Judaei enim pro Gentibus sacrificare jam consueverunt. (*lib.* 1. *Machab. cap.* 12.). Pro defunctis autem in Purgatorio existentibus certum est, et de fide, ut docet Trid. *Sess.* 22. *cap.* 2. et in *Can.* 3., quod licite et utiliter Missa offertur. Idque ex infallibili promissione Christi, ut communius et verius (contra *Canum etc.*) docent *Azor. Suarez, Nav. Salmant. etc.*; quia, cum certum sit quod Missa utiliter

(1) *Tom.* 6. *l.* 6. *n.* 512. *v. IV. Effectus.*
(2) *Ibid. n.* 309.

Digitized by Google

pro defunctis offeratur, hoc non potest esse nisi ex promissione Christi (1).

104. Quaeritur V. Quotuplex est fructus Missae? Respondetur fructus Missae alius est *ex opere operato*, nempe ex merito Christi; alius *ex opere operantis*, scilicet ex merito Sacerdotis. Item alius est *meritorius*, alius *satisfactorius*, alius *impetratorius*. Item alius *generalis*, qui obtingit omnibus Fidelibus, vivis, et defunctis; alius *specialis*, sive *medius*, obtingens assistentibus Missae, et ei cui applicatur; alius *specialissimus* obtingens soli Celebranti, qui pro illo nequit ullum stipendium accipere, ex Prop. 8. damnata ab Alexandro VII.

105. Quaeritur VI. An Missa sit infiniti valoris, tam intensive, quam extensive? Plures DD. negant; alii vero probabilius affirmant, ut *Gonet*, *Habert*, *Juvenin. Petroc. Pignatelli*, *Tournely*, *Concina*, *Holzman*, *Wigandt*, *La-Croix*, *Canus*, *Salmant. etc.*, et pro his est etiam *D. Thomas*; quia Missa est idem, quam Crucis Sacrificium, quod fuit infiniti valoris. Licet autem valor sit infinitus, effectus tamen Missae finitus est ex finita capacitate hominum pro quibus offertur, quorum unusquisque percipit fructum juxta suam capacitatem. Sed quia prima sententia est etiam probabilis, nequit Sacerdos accipere duplex stipendium a duobus, applicando eis Missam ambobus, ut falso dicebat posse Prop. 10. damnata ab Alexandro VII. Nec potest eam danti eleemosynam applicare in generali cum aliis nisi hoc faciat sub conditione si liceat (2).

106. Quaeritur VII. Quid de stipendio Mis-

(1) *Ibid. num.* 310. *vers. Rogabis* 1.
(2) *Ibid. num.* 312.

Digitized by Google

sae ? Stipendium accipere licet Sacerdotibus, etiam opulentis, ut communiter docent *Suar. Lugo*, *Concina*, *Tournely*, cum *Gersone*, *et Thomassin.* et aliis plurimis (contra *Gennet.* et aliis paucis), quia quisque operarius dignus est mercede sua ex Apostolo 1. *Cor.* 9. (1).

107. Sacerdos peccat graviter si differat Missam promissam sub stipendio ultra duos menses, ut dicunt *Garcia*, *Philip. Ripa*, et alii cum *Lugo*, item *Instructor Confessar. Novell.* (2), ac *Tourn.*, qui ait esse communem sententiam, *bene posse aliquem acceptare stipendia Missarum ad duos menses* (3). Item *P. Concina*, qui nihil aliud dicit, nisi quod dilatio duorum mensium est gravis, ex Decreto S. C. Si vero Missa sit pro defunctis, dilatio unius mensis erit gravis, ut dicunt *Castr. Escob. et Salm.* (4). Immo si Missa dicenda sit pro instanti necessitate, puta imminentis mortis, vel alterius damni, tunc etiam dilatio hebdomadae potest esse mortalis. Vide Cabrinum (5). Recte hic autem advertit *Continuator Tournely*, quod si quis multa daret Missas alicui Communitati ad Celebrandum, non praesumitur contentus esse quod Missae celebrentur cum tanta dilatione, prout si dedisset uni Sacerdoti. Id vero non intelligendum, quod omnes illius Cominunitatis Sacerdotes occupare se debeant ad eas subsecutive dicendas, semper enim supponi debet Communitas alias etiam habere obligationes; sed quod Missae distribuendae sunt majori Sacerdotum

(1) *Ibid. n.* 317. *qu.* 1.
(2) *Part.* 2. *num.* 406.
(3) *Tom.* 6. *lib.* 6. *dict. n.* 317. *qu.* 2.
(4) *Ibid.*
(5) *Cabrin. c.* 34. *n.* 316.

Digitized by Google

parti (aut saltem alicui eorum convenienti numero , si Communitas est valde numerosa), et juxta distributionem factam , poterit deinde Communitas satisfacere inter tempus illud , quod unicuique illius permittitur ad suam ratam satisfaciendam. Insuper hic obiter notandum , quod Innocent. XI. in Bulla *Nuper* , an. 1697., jussit omnibus Ecclesiarum Rectoribus , ut in loco patenti exponant Tabellam onerum Missarum Temporalium , et perpetuarum , ad hoc ne onerentur novis oneribus , quibus satisfacere non valeant ut debent (1).

108. Nulli licet dare aliis Missas ad celebrandum , retenta parte stipendii , sub poena ipso facto incurrenda suspensionis Papae reservatae , si est Clericus , et excommunicationis , si Laicus ut habetur in Bulla *Quanta cura* Bened. XIV. Et pars retenta tunc debet restitui , et probabilius Sacerdoti celebranti potius , quam pauperibus. Excipe nisi pingue illud stipendium detur alicui ratione personae , vel Beneficii , aut Capellaniæ (etiam amovibilis) , vel Legati perpetui , quia tunc potest persona hujusmodi partem excedentem retinere. Administratores autem Ecclesiarum ex Decr. S. C. confirmato ab Innoc. XII , nihil possunt retinere , nec etiam pro expensis in celebratione Missarum , nisi Ecclesia alios non habeat redditus (2) : vide haec et alia fusius dicta de stipendio Missae *Tom. III. Cap. XVI. ex num.* 65.

109. Parochi ex Bulla *Cum semper* ejusdem Benedicti XIV. data 29. Aug. 1741. tenetur applicare Missam pro Populo omnibus diebus festivis , etiamsi congruam non habeant susten-

(1) *Vide apud cit. Instruct. p.* 2. *n.* 409.
(2) *Tom.* 6. *l.* 6. *n.* 321. *et* 322.

Digitized by Google

tationem. Si vero pingues habent redditus, non tenentur saepius Missas applicare, ut in eadem Bulla declaratur (1); vide dicta *Tom. I. Cap. VII. n.* 29. Hic autem obiter notandum, quod in eadem Bulla Pontifex decrevit, ut Missa Conventualis, quae singulis diebus canitur a Clero, pro benefactoribus applicetur, respiciendo benefactores in genere cujuscumque Ecclesiae, quavis consuetudine non obstante (2).

110. Applicatio debet fieri ante celebrationem, vel ante consecrationem. Verius autem (quidquid alii dicant) sufficit applicatio Missae habitualis, ut communiter docent *Suar. Lugo, Bonac. Tourn. Holzm. Cone.* et alii plures (3). Si Missa nulli applicetur, fructus manet in thesauro Ecclesiae. Applicatio autem sub conditione jam impleta, valida est; si vero fiat pro primo qui offerret eleemosynam; non solum est illicita ex prohibitione Clementis VIII., sed etiam probabilius saepe erit invalida (4).

111. Quaeritur VIII. An Sacerdos teneatur aliquando celebrare in anno? Negant, praecise scandalo, *Sà, Con. Cajet. Lugo*, et probabile putant *Suar. Laym. et Palaus.* Alii tamen communius cum *S. Thoma* (quibus ego magis adhaereo) affirmant, cum verba Christi *Hoc facite in meam commemorationem*, probabilius verum contineant praeceptum, ut satis declarat Tridentinum *Sess. 22. cap. 1.* dicendo, *Apostolis, eorumque in Sacerdotio successoribus, ut offerrent praecepit per haec verba, Hoc facite etc.* Praefati autem DD. dicunt, Sacerdotes teneri ad

(1) *Ibid. n. 325. qu. 2.*
(2) *Ibid. num. 326.*
(3) *Ibid. num. 335. Qu. I.*
(4) *Ibid. n. 337. vers. Dicunt.*

Digitized by Google

celebrandum, saltem ter vel quater in anno, in festis solemnioribus: Parochi vero debent Sacrum facere quolibet die festo quo tenentur oves illud audire (1); vide dicta *in cit. Cap. VII. num.* 29.

112. Quaeritur IX. An Rubricae Missalis sint omnes praeceptivae, vel an aliquae sint directivae, sive de consilio? Diversae in hoc sunt sententiae. Nos sequimur sententiam *Quarti*, *Merati*, *et Tourn.*, qui dicunt Rubricas de agendis intra Missam omnes esse praeceptivas, et obligare juxta gravitatem materiae; nam in Bulla S. Pii sic dicitur: *Districte praecipientes, ut Missam juxta ritum, modum et normam in Missali praescriptum decantent, ac legant* Nota 10 *districte praecipientes* (2). Rubricas autem de agendis extra Missam, probabiliter dicunt plures DD. aliquas esse tantum directivas, prout manuum ablutio post Missam, et orationes ante vel post Missam (3).

Insuper hic notandum Rubricas praescriptas in Caeremoniali Episcoporum ubique obligare, cum in tribus Bullis ibi positis dicatur Caeremoniale praedictum in omnibus Ecclesiis servandum, praecipue in Cathedralibus, et Collegiatis.

113. Quaeritur X. Quando Missa dici possit? Sic dicitur in Rubrica: *Missa privata saltem post Matutinum et Laudes, quacunque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest.* Communiter autem dicunt DD. licere Missam terminare in aurora, et illam incipere parum ante meridiem. Imo Benedictus XIII, et Clemens XII. declararunt posse in hoc tolerari latitudinem

(1) *Ibid. n.* 313.
(2) *Ibid. n.* 399.
(3) *Ibid. n.* 409. *et* 410.

Digitized by Google

tertiae partis horae, tum ante auroram, tum post meridiem (1) Praeterea communius, et probabilius dicunt *Silvius*, *Castr. Bonac. Ronc. Viva*, *Salm. etc.* quod Celebrans non peccat mortaliter, nisi incipiat Missam integra hora ante auroram, vel hora post meridiem; alias tantum veniale committit, a quo excusat quaevis causa rationabilis; immo causa gravior, prout esset dandi Viaticum, aut solemnitatis, itineris, vel funeris omnino excusat, etiamsi dilatio sit per integram horam (2). Ministrare autem Communionem licitum est usque ad Vesperas exclusive, et etiam in Vesperis, si adsit aliqua specialis causa, modo non sit intempesta nocte, idest multo noctis tempore decurso (4). Celebrare autem ante Matutinum et Laudes, alii dicunt esse mortale, alii nullum peccatum; alii autem verius et communius, ut *Sanc. Sotus*, *Silv. Tourn. Bellarm. etc.* (cui assentit etiam *Benedictus XIV. de Sacr. Missae l. 3. cap. 14.*), ajunt non esse mortale, quia talis gravis obligatio neque exprimitur in Rubrica, neque communiter est recepta ut gravis; sed non excusari sentiunt a veniali, cum id in Rubrica jam inter defectus numeretur (4). Missam autem Conventualem dicere ante Matutinum et Laudes, non excusatur a mortali, ut communiter docent DD. contra *Sanch.* (5). Celebrare in die Coenae Domini, et Sabbati Sancti (quicquid alii dicant) nullo modo licet, nec etiam privatim, ut patet ex Decreto Clementis X. quod refertur (6),

(1) *Ibid. num.* 341. *vers. Omnes.*
(2) *Ibid. num.* 343. *ad* 346.
(3) *Ibid. num.* 252.
(4) *Ibid num* 347.
(5) *Ibid. num.* 348.
(6) *Ibid. num.* 350.

Digitized by Google

quodque confirmatum fuit ab Innoc. XIII. apud *Merat. in Indice Decretorum num.* 501.

114. Quaeritur XI. Ubi liceat Missam celebrare? Respondetur. In Oratoriis ab Episcopo benedictis, et designatis ad usus sacros, sive in Seminariis, Conservatoriis, et Hospitalibus, et etiam in domibus privatis (modo Oratorium habeat januam in via publica), item in Oratoriis Religiosorum (*circa Regulares vide dicta Cap. XX. num.* 123. *et* 124.), nec non in erectis in Palatiis Episcoporum, omnes possunt celebrare, et quovis tempore, etiam in Festis solemnibus, quia hujusmodi Oratoria sunt verae Ecclesiae. In Oratoriis autem privatis, in quibus tantum ex privilegio Pontificio celebrari potest, non licet Sacrum facere diebus in Indulto exceptis, scil. Paschatis, Pentec. Natal. Epiph. Annunc. Ascens. Assumpt. B. M. V. Petri et Pauli, et omnium SS. Nec potest in eis celebrari, nisi intersit aliqua ex personis, quibus directe concessum est Indultum, ut declaravit Benedictus XIV. in Bulla *Cum duo nobiles* (1). Nec possunt ibi plures celebrari Missae, si ibi dicitur (ut consuetum est) *una Missa quotidie celebretur;* declaravit enim Benedictus XIV. in Bulla *Magno*, sub die 2. Jun. 1751. 3., illud *una*, idem esse ac unica (2). An autem in his privatis Oratoriis possit ministrari Communio? Alii affirmant, alii communius negant; et Benedictus XIV. in *Epist. Encycl.* ad Episcopos Poloniae sub eadem die 2. Jun. prohibuit dari Communionem in privatis Oratoriis sine licentia Episcopi (3). Celebrare autem in mari nunquam licet, nisi ex licentia expressa Pontificis (4).

(1) *Ibid. num.* 359. *v. Notandum III.*
(2) *Ibid. vers. Deducitur* 2.
(3) *Ibid. vers. Quaeres.*
(4) *Ibid. num.* 356.

Digitized by Google

115. Celebrans in Ecclesia polluta per notoriam effusionem sanguinis in notabili quantitate (nam in *cap.* 10. *de Cens.* dicitur, *sanguinis effusione*, vel seminis, aut per sepelitionem Infidelis, Haeretici, vel Excommunicati, antequam reconcilietur ab Episcopo (vel Sacerdote ab Episcopo delegato, si Ecclesia fuerit tantum benedicta), graviter peccat, sed nullam incurrit poenam, ut probabilius dicunt *Suar. Laym. Lugo*, et alii cum Benedicto XIV. de *Sacr. Missae* (1). Sic etiam est mortale, celebrare in Ecclesia execrata, nempe si eodem tempore demoliti sint parietes pro majori parte, vel crusta ablata (2). An autem liceat Sacerdotibus celebrare in Ecclesiis Regularium contra prohibitionem Episcopi? Vide dicta *Cap. XX. num.* 77.

116. Quaeritur XII. Quae requirantur sub gravi praecepto ad rite Missam celebrandam?

Requiritur 1. *Altare*, sive *Ara* lapidea ab Episcopo consecrata, cum Sepulcro Reliquiarum et Sigillo; ubi omnino reponendae sunt Hostia, et Particulae consecratae (3). Execratur autem Altare, ita ut mortale erit in eo celebrare, si mensa consecrata removetur ab inferiori structura, vel si Ara notabiliter frangitur; aut ab ea auferentur Reliquiae, aut Sigillum; prout habetur in Decreto S. C. Rituum (4). In Altari requiruntur etiam tres mappae, nec sufficiunt duo, ut aliqui dicunt; sufficiunt tamen una separata, et altera duplicata (5).

117. Requiritur 2. *Calix*, et *Patena* conse-

(1) *Ibid. num.* 361. *ad* 366.
(2) *Ibid. num.* 367. *et* 368.
(3) *Ibid. num.* 372. *et* 373.
(4) *Ibid. num.* 369.
(5) *Ibid. num.* 384. *et* 385.

Digitized by Google

crata. Execratur autem Calix, si notabiliter frangitur in cuppa, vel si in fundo perforetur; nam vero si pereat ejus inauratio, ut probabilius, et communiter, docent *Lugo*, *Suar. Sylvest. Tournely*, *Laym. etc.* Hinc probabilius est, Calicem de novo inauratum non indigere nova consecratione. Celebrare autem in Calice nunquam deaurato, probabilius est esse illicitum, sed non nisi venialiter, ut dicunt *Lugo*, et *Tournely*. Cum Calix separatur a pede, amittit utique consecrationem, si cuppa est pedi fixa, secus si pes est tornatilis, et de se separabilis (1). Communiter autem docent *Laym. Gav. Tourn. Bon. Ronc. etc.* Pyxidem non esse consecrandam (2). Dubitatur vero an saltem sit benedicenda. Negant communius *Suar. Sylv. Azor. Sot. etc.* Idque non videtur improbabile, sed probabilius affirmant *Salm. Tournely*, et alii cum *Card. Lambertino* (qui tamen omissionem non reputat plus quam venialem), quia hoc est conformius Rubricae Missalis, in quo dicitur quod Sacerdos Hostias pro Communione *locet ante Calicem, aut in aliquo vase mundo benedicto*. Et idem dicendum de Lunula Ostensorii, ubi in Expositionibus Hostia collocatur (3).

118. Requiruntur 3. *Vestes sacrae*, benedictae ab Episcopo, vel ab alio habente facultatem a Pontifice. Graviter peccat qui celebrat sine Alba, aut Stola, aut Manipulo, aut cum ipsis non benedictis (nisi gravis excuset necessitas); secus tamen plures DD. non improbabiliter dicunt de Celebrante sine Cingulo, aut Amicto (4). Quoad Cingulum declaravit S. C. 22.

(1) *Ibid. n.* 370.
(2) *Ibid. n.* 384.
(3) *Ibid. n.* 385.
(4) *Ibid. n.* 377.

Digitized by Google

Jan. 1701. Sacerdotem congruentius uti Cingulo lineo, quam serico. Vestes autem execrantur, quando usum suum deperdunt, nempe si ab Alba manica abscinditur: Cingulum, si ita rumpitur ut neutra pars cingere possit: Stola, si non possit humeros operire; vel si pars ejus ita scinditur, ut deperdatur forma; nec sufficit eam resarcire: destructa enim forma, desinunt partes esse sacrae (1). Color autem Vestium probabilius est quod sit de praecepto, non tamen gravi (2).

119. Requiritur 4. *Corporale benedictum* ex lino, vel cannabe (3). Execratur autem Corporale, si ita frangitur, ut non possit amplius decenter continere Calicem et Patenam cum hostia (4). Cavendum est, ne Corporale sit valde immundum, in quo dicunt *Suar. Laym.* et *Tambur.* posse etiam graviter peccari; quamvis addat *Tumbur.* ex eodem *Suar.* illud *valde immundum* difficulter evenire. Ceterum uti Corporali, et aliis paramentis immundis, licet non valde, non excusatur a veniali, nisi alia haberi nequeant, ut *Croix* cum *Suarez* et *Gobat.* Immo ait *Tournely*, quod in necessitate, nempe si Sacerdos aut alii deberent omittere Missam de praecepto, licitum est uti Corporali etiam notabiliter immundo (5).

120. Requiritur 5. *Palla*, quae etiam debet esse benedicta, et ex lino, vel cannabe, saltem ex parte interiori, ut ait *Suarez*, sed ex Decreto S. C. dictum fuit: *Non adhibenda est*

(1) *Ibid. n.* 368. *ad* 377.
(2) *Ibid. n.* 378. *Dub.* 3.
(3) *Ibid. n.* 386.
(4) *Ibid. n.* 371.
(5) *Ibid. n.* 381.

Digitized by Google

Palla a parte superiori drappo serico cooperta. Non autem improbabiliter dicunt *Sotus*, et alii, quod celebrare sine Palla non est mortale, cum ipsa sacras Species non tangat immediate (1). Requiritur etiam *Purificatorium*, quod probabilius non oportet ut sit benedictum (2).

121. Requiritur 6. *Missale Romanum* continens saltem integrum Canonem. Dicunt autem communissime, et probabiliter *Suarez*, *Vasq.* *Laym.*, *Palaus*, *Salm.* *Croix*, *etc.* non peccare Celebrantem sine Missali, si memoriter bene sciat dicenda, et ob practeritam experientiam non sit ei periculum errandi. Uti vero Missali Regularium (scilicet celebrando juxta eorum ritum) est mortale etiam in ipsorum Ecclesiis (3).

Requiritur 7. *Minister* sub gravi obligatione, saltem usque ad oblationem, nisi urgeret necessitas dandi Viaticum, vel etiam ne omittatur Sacrum in die Festo. Minister debet esse masculus, nam fœminae sub gravi culpa prohibentur immediate ministrare in Altari. Dicunt tamen communiter *Laym.* *Suar.* *Tournely*, *Molf.* *Homob.* *etc.* non peccare graviter qui celebrat respondente muliere. Imo dicunt *Palud.* *Wigandt*, *Tourn.* *Lugo*, *Laym.* *etc.* bene permitti, quod fœminae quandoque respondeant a longe, maxime si sint moniales, modo (ut diximus) non immediate in Altari ministrent (4).

122. Requiritur 8. *Crux cum Crucifixo*, etiamsi in Altari expositum sit SS. Sacramentum, ut habetur ex Cæremoniali Episcoporum, et

(1) *Ibid.* *n.* 389.
(2) *Ibid.* *n.* 389.
(3) *Ibid.* *n.* 390.
(4) *Ibid.* *n.* 391. *et* 392.

Digitized by Google

Decr. S. C. Utrum autem sit mortale celebrare sine Cruce? Negant communiter *Laym. Suar. Bonac. Tournely, Concina Habert, Merati etc.* Sed animadvertendum, quod Benedictus XIV. in Decreto directo ad omnes Episcopos sub die 16. Julii ann. 1746. incipiente, *Accepimus* (vide apud *Bullar. tom. 2. Decr. 17.*), sic ibi in fine vers. *Itaque* praecepit: *Illud vobis praecipimus, ut nullo modo patiamini rem Divinam fieri ad hujusmodi Altaria, nisi Crucifixus inter candelabra ita promineat, ut Sacerdos, ac populus eundem Crucifixum facile et commode intueri possint; quod evenire nequit, si exigua solum Crux minori tabulae defixi Fidelibus exhibeatur.* Prius enim in eodem Decreto vers. *Equidem* dixerat: *Illud permittere nullatenus possumus, quod Missae Sacrificium in his Altaribus celebretur, quae careant imagine Crucifixi; vel ipsa incommode statuatur ante Presbyterum celebrantem, vel ita tenuis et exigua sit, ut ipsius Sacerdotis, et populi assistentis oculos pene effugiat.* Hic etiam notandum ex Cæremoniali Episcoporum, quod si in Altari adest statua Crucifixi, non oportet ut alia Crux apponatur. Idque confirmatur in praefato Decreto Benedicti, dum ibi dicitur ex sententia *Pasqualigi, Quarti*, et *Girib. Idi*, cui se conformavit S. C. Rituum in quodam Decreto apud *Meratum* (*n. 4os.*) sufficere Crucifixum in majori tabula Altaris depictum, aut caelatum. Docet etiam *Pignatellus* (1) non esse opus, ut Crux, aut aliae Sacrae Imagines sint benedictae (2).

Requiritur 9. *Duplex Candela* accensa ex cera, non ex sebo, vel oleo, nisi celebrandum sit

(1) *Pignatell. tom. 9. Consult. 89.*
(2) *Tom. 6. l. 6. n. 393.*

Digitized by Google

ex necessitate, non autem si ex devotione (1).

Requiruntur 10. et ultimo *Bursa*, *Velum*, *Pulvillus* (sive *Legile*), et *Manutergium*; et sine istis celebrare merito ait *La-Croix* nullum esse peccatum (2). Celebrare capite cooperto per totam Missam est mortale; secus usque tantum ad Canonem (3).

123. Notandum 1. quod Neo-Presbyteri consecrando cum Episcopo, vere celebrant, licet unum sacrificium faciant: in quo autem primarius Celebrans est Episcopus, et Sacerdotes sunt etiam causae totales consecrationis, sed morales, quae unum effectum pariunt: ad differentiam causarum totalium physicarum, quae diversos causant effectus. Quisque autem Ordinatus in Sacerdotium debet tunc proferre verba consecrationis, cum intentione consecrandi, attamen sub conditione si conformentur sua eodem tempore cum verbis Episcopi, alias graviter peccaret (4).

124. Notandum 2. quod Episcopus Neo-presbyteris tres injungit Missas celebrandas, unam de Spiritu Sancto, aliam de B. Virgine, tertiam pro Defunctis. An autem sit obligatio gravis has dicendi Missas? Affirmant *Suar. Laym. Azor. etc.* Sed negant *Soto*, *Palaus*, *Val. Pelliz. etc.* Ceterum duo videntur certa: 1. quod hoc Episcopi praeceptum transgredientes saltem venialiter peccent: 2. hujusmodi praeceptum non obligare ad applicandas Missas pro Episcopo, cum id non exprimatur; tanto magis quia ipse subdit: *Et etiam pro me orate.* Nota autem,

(1) *Ibid. n.* 394.
(2) *Ibid. n.* 395.
(3) *Ibid. n.* 397.
(4) *Ibid. n* 232.

Digitized by Google

quod illae tres Missae dicendae sunt primis diebus, in quibus Missae votivae dici possunt (1).

125. Notandum 3. quod, ut communiter traditur, Missa celebranda est alte, breviter, clare, devote, et exacte. *Alte*, ita ut non dicantur submisse quae alte sunt dicenda; sed ita proferantur, ut saltem a *circumstantibus audiantur*, prout dicit Rubrica; alioquin Celebrans non excusatur a culpa, sed tantum veniali. Idem dicendum de eo qui alte recitat, quae submisse dici debent. Immo *Gavantus*, et *Quarti* putant esse mortale (sed non satis id ratione probant) dicere alta voce ea quae submisse sunt dicenda; et consentit *La-Croix* quoad verba Consecrationis, dicens peccare mortaliter qui illa proferret ita clare; ut audirentur ad decem passus, ubi magna esset Populi pars; sed merito *P. Concina* hoc non audet approbare (2). *Breviter*, idest ut ordinarie loquendo non excedatur media hora, monente Rubrica, ut Missa non dicatur *nimis morose*, *ne audientes taedio afficiantur*. Subdit autem Rubrica, *Nec nimis festinanter*; hinc sapienter ait *Card. Lambertinus* (3) cum aliis communiter, Missam non debere esse longiorem dimidia hora, nec breviorem triente, idest tertia parte horae. Qualiter autem peccent qui celerius celebrant, vide dicta *Tom. III. Cap. XV. a num.* 84., ubi diximus Missam (etiamsi sit defunctorum) persolventem infra quadrantem non excusari a culpa gravi. *Clare*, idest sine verborum mutilatione; quae si sit notabilis, et sensus per ea varietur, erit mortale (4). *Devote*, idest sine di-

(1) *Ibid. n.* 289.
(2) *Ibid. n.* 415. *et* 416.
(3) *Notif.* 34. *n.* 30.
(4) *Tom.* 6. *lib.* 6. *n.* 405.

Digitized by Google

stractione ; quae si voluntaria sit in Canone, et praesertim in Consecratione et Sumptione, erit mortalis, ut vult *Tamburinus*, licet aliqui contradicant. Si autem habeatur extra Canonem, dicitur idem quod dictum est de Horis Canonicis (vide *n.* 75.) *Exacte*, idest ne omittatur aliquid de iis quae dicenda sunt. Hic autem notandum, quod si omittantur partes ordinariae, nempe quae in Missa semper dicenda, vel agenda sunt, erit mortale, si materia sit notabilis, prout esset omittere in Canone quamlibet Orationem, vel *Pater noster*, vel fractionem Hostiae cum illius mixtione in Calice, vel Purificationem Patenae et Calicis post Sumptionem, vel octo aut decem verba Canonis. Sic pariter erit mortale extra Canonem omittere totum Introitum, vel duas ex Collectis principalibus, vel Epistolam, Evangelium, Offertorium, vel infusionem aquae in vinum consecrandum. Veniale tamen erit omittere tantum psalmum *Judica*, vel *Kyrie eleison*, unam ex Collectis, unam vel alteram crucem super oblato, tunsionem pectoris, vel ablutionem digitorum; et idem probabiliter dicunt *de Lugo*, et alii de Evangelio S. Joannis (1). Sic quoque veniale tantum est omittere partes extraordinarias, ut sunt, *Gloria*, *Credo*, *Sequentia*, *Tractus*, propriam praefationem, aut *Communicantes*, et *Hanc igitur* propria ; ita communiter omnes, nisi tot partes omittantur quae simul sumptae notabilem constituerent materiam, ut bene advertunt *Concina*, et *Wigandt*, quidquid dicant *Quarti*, *et Pasq.* (4).

126. Notandum 4. prohiberi Missas Votivas, vel *de Requiem* in Dominicis, et Festis dupli-

(1) *Ibid. n.* 403. *ad* 406.
(2) *Ibid. n.* 409.

Digitized by Google

cibus, atque in Octavis privilegiatis; nisi graves urgeant causae, nempe si urgeat publica necessitas, si fiat expositio SS. Sacramenti per 40. horas, item in die obitus praesente Cadavere etc.; haec autem intelligenda tantum de Missa solemni (1). An autem in praedictis Festis vetentur Missae votivae sub gravi culpa? Negant communiter *Lugo*, *Suarez*, *Bonacina*, *Escob. Salmant. Roncaglia*, et alii plures. Recte vero limitant *Escob. et Roncaglia*, si tunc occurrat festum solemne, saltem propter grave populi scandalum. Imo in festis duplicibus Missae *de Requiem* districtae prohibentur in Decreto S. C. approbato ab Alexand. VII. In pluribus autem casibus cantari possunt Missae defunctorum in duplicibus etiam majoribus, scil. 1. In die obitus praesente cadavere. Et hoc etiam in Dominica, vel in aliis solemnioribus, modo non sint primae classis. 2. Cum primum habita fuerit notitia obitus alicujus. 3. In anniversario relicto a testatore. Item in die tertio, septimo et tricesimo; si vero hi dies accidant in festo de praecepto, transferantur in diem sequentem, vel anticipentur sub eodem ritu. 4. In festo duplici minori, si petatur Anniversarium pro aliquo defuncto, potest cantari Missa. Ita ex pluribus Decr. S. C. Rit. (2). Exceptis autem festis duplicibus, aliisque ut supra, de Missis votivis sic loquitur Rubrica; *Missae votivae in Missis privatis dici possunt pro arbitrio Sacerdotis.* Sed deinde statum advertit: *Id vero passim non fiat, nisi rationabili de causa, prout esset specialis devotio Sacerdotis, vel petitio de votiva dandis eleemosynam.* Quapropter dicens votivam

(1) *Ibid. n.* 421.
(2) *Ibid. n.* 420.

Digitized by Google

praeter has causas, vix excusabitur a venia-li (1). Ceterum tenetur Sacerdos Missas votivas celebrare, juxta petitionem dantium eleemosynam, diebus quibus licite dici possunt. Hicque notandum cum *D. Thoma* (2), quod Missa *de Requiem* magis prodest defunctis propter orationes, quae in ea dicuntur.

127. Notandum 5, non licere pluries in die sacrificare, nisi in hisce casibus: 1. ad ministrandum Viaticum; 2. si die festo adveniant personae, quas non deceat Sacrum omittere, uti Rex, aut princeps, aut Episcopus; 3. si Pastor habeat duas parochias dissitas, et aliter populus alter careret Missa in festo de praecepto (2). Advertit tamen Benedictus XIV, in Brevi *Declarasti*, edito an. 1746. (in *Bullar. tom.* 2.) quod de hac re semper impetranda est facultas ab Episcopo, etiamsi necessitas intercedere videatur. Praeterea advertit, quod de casibus enunciatis solus casus, cum parochiae sunt dissitae, in consuetudine est. Item advertendum olim licuisse Parocho in die Dominica post Missam pro populo dicere alteram pro defuncto, praesente cadavere; sed idem Benedict. XIV, in indulto *Quod expensis etc.* dato 26. Aug. 1748. in §. *Novam*, circa fin. (*in Bullar. tom.* 2.), declaravit id hodie non amplius permitti, cum liceat Parocho dicere Missam pro defuncto, et transferre Missam pro populo ad diem infra hebdomadam.

128. Notandum 6. quod si dum celebratur, Ecclesia polluitur, vel accedit excommunicatus

(1) *Ibid. n.* 419.
(2) *Suppl. q.* 72. *a* 9. *ad* 5.
(3) *Cabr. c.* 24. *n.* 216. *Et vide Busemb. in nostro Opere tom.* 6. *lib.* 6. *n.* 351. *et* 352.

Digitized by Google

vitandus, qui monitus nolit discedere; tunc Sacerdos ante consecrationem Missam dimittere debet: postea vero pergat usque ad sumtionem, et statim discedat; vide dicta *Cap. XIX. num. 21, ad II.* Demum hic notandum, quod facta consecratione numquam licet Missam interrumpere, nisi tantum ad baptizandum, vel absolvendum hominem jam jam moriturum: ita DD. communiter (1).

§. III.

De Potestate Sacerdotis.

129. Simplex Sacerdos ex potestate Ordinis suscepti tantum Eucharistiae Sacramentum conficere potest, et etiam ministrare, excepta Communione Paschali; nam ad alia requiritur potestas jurisdictionis. Hinc nequit sine licentia Parochi baptizare, neque Extremam Unctionem, aut Viaticum ministrare, nec matrimonio assistere; et sine licentia Episcopi expressa aut saltem praesumpta de praesenti, nequit extra casum necessitatis confessiones excipere, nec etiam venialium aut mortalium prius confessorum, ex Decreto Innoc. XI. (vide dicta *Tom. III. Cap. XVI. num.* 76.). Quia, ut dicitur in Trident., ratio judicii, quod exerpetur in administratione Poenitentiae, exposcit, ut jurisdictio non exerceatur nisi in Subditos, qui per licentiam Episcopi Sacerdoti subjiciuntur.

130. Diximus autem *num.* 35. quod initiandi ad presbyteratum debent habere scientiam eorum, saltem quae communiter scienda sunt ad excipiendam confessionem moribundi. Qua-

(1) *Dict. tom. 6. lib. 6. num.* 354.

Digitized by Google

propter refert hic adnotare pauca principaliora, et scitu magis necessaria.

Notandum I. quod Sacerdos simplex nequit infirmum absolvere in praesentia Confessarii approbati, exceptis sequentibus casibus. 1. Si approbatus nequeat vel nolit confessionem excipere. 2. Si approbatus sit excommunicatus vel suspensus. 3. Si esset approbatus tantum in alia Dioecesi. 4. Si infirmus ita horret apud illum confiteri, ut esset in periculo occultandi peccata. 5. Si approbatus superveniat post incoeptam confessionem apud simplicem Sacerdotem. 6. Si approbatus sit complex infirmi in peccato turpi (juxta dicta *in cit. Cap. XVI. num.* 94. *in fin. et* 95).

Notandum II. quod si moribundus absolutionem postulat, vel signa dat poenitentiae Sacerdoti praesenti, absolute est absolvendus; si vero est sensibus destitutus, et adsit alter qui testatur ipsum postulasse Confessarium, vel signum ostendisse doloris, tunc alii dicunt etiam absolute absolvi posse; sed tutius cum aliis dicimus absolvendum sub conditione. Et sic absolvendum censemus cum pluribus, etiamsi moribundus nullum dederit signum; immo etiamsi fuerit destitutus in actu peccati. (vide dicta *cit. Cap. XVI. num.* 36. *ad* 39.).

Notandum III. quod Sacerdos simplex, deficiente approbato, potest absolvere Fideles a quibusvis peccatis et censuris, non solum in articulo, sed etiam in probabili periculo mortis. Censetur autem in periculo mortis esse, non tantum qui laborat morbo proxime periculoso mortis, sed etiam qui longam navigationem aggreditur, vel mulier quae est in difficili partu, item qui est in periculo incidendi in amentiam: insuper qui est captivus apud infideles, carens

Digitized by Google

ppe liberationis, et habens Confessarium approbatum.

Notandum IV. quod infirmus qui absolvitur a censuris reservatis, monendus est, quod si convalescat, tenetur se praesentare Superiori, alias in easdem censuras reincidet; secus vero si absolvitur tantum a peccatis reservatis sine censura.

Ultimo notandum, quod quisque Sacerdos, ut sit idoneus in necessitate ad excipiendas confessiones infirmorum, debet non ignorare saltem principia universalia Scientiae Moralis.

§. IV.

De munere docendi, et praedicandi.

131. Cum autem Sacerdotis etiam sit docere Populos, et praedicare Evangelium, operae pretium est hic demum adnotare, quae docenda sint, et quomodo Evangelium explicandum.

Quoad primum, docendum quatuor esse necessaria ad salutem, nempe Fidem, Spem, Caritatem, atque bona opera. Et 1. quoad Fidem, quia Deus Veritas infallibilis revelavit Ecclesiae, tenemur explicite scire et credere Deum exsistere, et Remuneratorem esse, ac Mysterium SS. Trinitatis atque Incarnationis Filii Dei. Haec de necessitate medii. De necessitate autem praecepti quisque tenetur etiam scire et credere Orationem Dominicalem, Salutationem Angelicam, Praecepta Decalogi, et Ecclesiae: item Sacramenta, praesertim ea quibus omnes indigent, nempe Baptismi, Eucharistiae, et Poenitentiae, et alia; saltem dum ea suscipiuntur. 2. Quoad Spem, quia Deus omnipotens, misericors, et

Digitized by Google

fidelis promisit propter merita Jesu Christi, tenemur sperare a Deo aeternam Beatitudinem, et media ad eam consequandam, veniam nimirum peccatorum, et perseverantiam finalem. 3. Quoad Caritatem, quia Deus est Bonitas infinita, tenemur eum super omnia diligere: huic autem praecepto alterum adjicitur Caritatis, scil. diligendi Proximum sicut nos ipsos. 4. Ad salutem demum obtinendam sunt etiam necessaria bona opera, servando mandata Dei et Ecclesiae, quae in Decalogi, et Ecclesiae praeceptis continentur.

132. Quod autem spectat ad secundum munus explicandi Evangelium, sive Scripturam, sciendum duos ipsam sensus habere, *litteralem*, et *mysticum*. Ille est *litteralis*, qui per ipsa verba significatur. *Mysticus*, qui non significatur per verba, sed per rem ipsis verbis significatam, v. g. cum dicitur: *Si oculus tuus scandalizat te, abscinde eum etc.*, hic non quidem praecipitur oculi abscissio, sed scandali, sive occasionis. Sensus autem *mysticus* in tres alios subdivitur: 1. In *allegoricum*, scil. spectantem ad res credendas. 2. In *anagogicum*, spectantem ad bona speranda. 3. In *tropologicum*, spectantem ad mores. Regulariter verba Scripturae in litterali sensu accipi debent, nisi adsit absurdum, prout cum dicitur; *Petra autem erat Christus*, et similia. Saepe autem Scripturae textus utrumque sensum habent, litteralem simul et mysticum. Mystico saepe convenit, ut Sacerdotes in Concionibus utantur, praesertim si est tropologicus, sive moralis. Licet etiam uti aliquando sensu vocato *accommodatitio*, modo id pie et prudenter agatur.

Digitized by Google

APPENDICE IV.

Di alcuni Avvertimenti più notabili a' Confessori, e Parrochi; colla Pratica in fine dell' Orazione Mentale, per insegnarla a chi non la sa fare.

§. I.

Avvertimenti a' Confessori.

Da tutto ciò che di sopra si è detto, notansi quì alcune cose più principali, che deve avvertire il Confessore nell' esercitare il suo officio.

I. Sopra tutto procuri da una parte d' usare una somma carità co' peccatori, in accoglierli, e dar loro animo a confidare nella Divina Misericordia. Ma dall' altra non tralasci per rispetto umano di ammonirli con fortezza, e di far loro conoscere lo stato infelice in cui si trovano, con assegnar loro i mezzi opportuni a liberarsi da' mali abiti contratti. Particolarmente sia forte in differir loro l' assoluzione, quando bisogna. Questo primo avvertimento forse, e senza forse, è il più importante di tutti; e talmente importante, che se il Confessore non l' osserva, non salverà nè gli altri, nè se stesso.

II. A' rozzi, che non frequentano i Sagramenti, e sono di coscienza trascurata, non lasci di dimandare loro, se sanno i Misterj principali della Fede, e l' altre cose necessarie della salute, secondo si disse al *Cap. ult. num.* 18.

Digitized by Google

E poi non tralasci di interrogarli circa quelle colpe, nelle quali sogliono cadere simili persone, quando non se le confessano, secondo ciò che si è detto dal *cit. n.* 18. *fino al* 28.

III. Da una parte sia cauto nelle domande in materia turpe, specialmente colle zitelle, e coi figliuoli, acciocchè non imparino forse, o almeno non si mettano in curiosità di sapere ciò che non sanno. Dall' altra parte non lasci d' indagare, se abbiano commesso qualche colpa in tal materia, che non la palesino per rossore. E su ciò non si contenti d' interrogare non solo in generale, se tengano mai alcun peccato lasciato per vergogna; poichè a certe sorte di persone, come sono contadini, pastori d' animali; donzelle, e giovanetti, bisogna molte volte cercar destramente di strappare dalla bocca qualche peccato che tacciono, per via d' astuzie, e di raggiri. Primieramente bisogna far loro animo, e dire che non abbian timore, perchè esso l' assolverà di tutto, e che se diranno tutto, riceveranno appresso una gran pace e consolazione. Questa diligenza si faccia specialmente co' moribondi. E non sarà inutile farla anche colle giovanette che fanno le divote; quante di queste alle volte si trovano piene di sacrilegj per qualche colpa taciuta! Ma specialmente bisogna usare astuzie co' figliuoli, e colle zitelle, che non sono spirituali. Dimandi loro a principio, se hanno avuti mali pensieri; se han dette, o ascoltate parole disoneste; e poi, se mai han burlato tra di loro colle mani, e se di nascosto? E se rispondono di sì, è segno che le burle sono state illecite. Ecco la bella regola che assegna S. Tommaso (1): *Frequenter quae prae*

(1) *D. Thom. in 4. Dist.* 19. *qu.* 2. *in Exp. textus, v. Et dicen.*

Digitized by Google

confusione poenitens tacere , interrogatus revelat; etc. E poi : *Interrogationibus faciendis attendendum , ut non fiat explicita interrogatio , nisi de illis quae omnibus manifesta sunt , de aliis autem ita debet a longinquo* (si noti) *fieri interrogatio , ut si commisit , dicat ; si non commisit ; non addiscat.* Di più il Santo avverte il Confessore , che de' peccati carnali *non descendat nimis ad particulares circumstantias.* Si noti quel *nimis* , che significa non doversi (ordinariamente parlando) lasciare quelle interrogazioni , che bisognano per intendere la sostanza del peccato colle sue specie , e numero. Inoltre quì è bene avvertire , che se il Confessore patisce tentazioni di senso nel sentir le confessioni , purchè non vi acconsenti , o non vi dia volontariamente causa , non dee spaventarsi , nè perciò lasciare di amministrare il Sagramento della Penitenza , poichè questo pretenderà il demonio , con infestarlo con tali tentazioni , di rimuoverlo dal bene che fa. Si protesti prima di entrare in confessionario di non voler dare consenso a niuna suggestione , si raccomandi a Maria SS. e poi nel confessionario alzi spesso la mente a Dio , e quando si sente più tormentato , cerchi di voltarsi a qualche Immagine divota , e si raccomandi. Del resto per non peccarvi , basterà a chi è di timorata coscienza , l' attendere a non dar consenso a quelle suggestioni , o moti sensuali che patisce , come già si disse al *Tom. I. Cap III. num.* 30.

IV. A' padri e madri non dimandi solo in genere sull' educazione de' figli , ma ancora in particolare ; e specialmente se li correggono come debbono ; se procurano che sappiano la Dottrina Cristiana ; che non pratichino con persone scandalose , o di diverso sesso ; e precisamente,

Digitized by Google

se son zitelle, che non conversino co' giovani, e tanto meno con persone sospette, come ammogliati, religiosi, ed ecclesiastici.

V. Ancorchè vi fosse concorso di penitenti, non si dia fretta più del dovere, sicchè per isbrigarne molti abbia o mancare circa l'integrità della confessione, o nel disponere a dovere il penitente, o pure nel dargli i dovuti avvertimenti.

VI. Quando alcuno si confessa qualche peccato grave, specialmente se l'ha commesso più volte, non si contenti di dimandare solamente le specie, ed il numero, ma dimandi se per lo passato è stato solito a cadervi; e di più con qual persona ha peccato, ed in qual luogo, per vedere se vi è abito, o pure occasione da togliere. In questo mancano molti Confessori, e di quà ne avviene la ruina di tante Anime; poichè tralasciando il Confessore tali domande, non può conoscere se il penitente è recidivo, o no; e non può dargli i mezzi opportuni per toglier l'abito, o l'occasione. Si osservi ciò che si è detto nel *Cap. ult. dal num.* 2. *a* 17. dove abbiam veduto al *num.* 9. che il penitente recidivo non può essere assolnto, se non dopo l'esperienza dell'emenda, o pure se non vi è qualche segno straordinario di sua disposizione. E quando si tratta di occasione prossima, usi fortezza il Confessore (senza rispetti umani) in differir l'assoluzione, sino che il penitente non rimuove l'occasione, quand'ella è *in essere*, come si è spiegato ivi al *num.* 4. E se l'occasione è necessaria, almeno sino ch'ella di prossima si renda rimota coll'esperienza dei mezzi assegnati; ivi al *num.* 7. Specialmente stia forte a non assolvere gli sposi che conversano insieme, ed i loro genitori che lo permet-

to no; nè gli creda, se dicano che non v'è male, perchè ciò è moralmente impossibile, come si sa per esperienza; si osservi nel *cit. Cap. ult.* al *num.* 3., dove si parla ancora di coloro che fanno all' amore.

VII. Non assolva coloro che voglion prendere alcun Ordine sagro, e sono abituati in qualche vizio, se prima non vede aver eglino acquistata la bontà positiva, necessaria ad un tal grado, come s'è detto ivi al *n.* 16. *e* 17.

VIII. Stia attento a non distoglier dalla vocazione religiosa alcun giovane per qualche rispetto umano; il che non può scusarsi di peccato mortale, come insegna S. Tommaso *Quodlib.* 3. *art.* 14. Quanti Confessori ignoranti non si fanno scrupolo di distogliere i giovani dalla vocazione a stato migliore per compiacere i loro parenti, con dire loro che i figli son tenuti ad ubbidire a' genitori? Quando che comunemente i Dottori insegnano con S. Tommaso, che nell' elezione di stato ciascuno è libero, e più che a' genitori dee ubbbidire a Dio che lo chiama. All' incontro avverta il Confessore che egli non può assolvere alcun altro, che senza vocazione volesse ascendere agli Ordini sagri, per quello sta notato all' *Append. III. num.* 45.

IX. In sentire le confessioni de' Sacerdoti sia dolce, ed ossequioso; ma all' incontro sia forte in far le dovute correzioni, ed in negare o differire l' assoluzione, quando bisogna. Specialmente questa fortezza è necessaria co' Sacerdoti, che con tutte le ricadute in colpe gravi, senza alcun' emenda, hanno avuto l' ardire di sempre celebrare, facendosi assolvere da alcuno di quei Confessori che fanno quest' officio, e faticano per dannarsi. Sogliono tra l' altro tali Sacerdoti mal' abituati confessarsi in pubblico nelle Sagre-

Digitized by Google

stle, affin di strappare poi a forza l' assoluzione, che gli dovrebbe esser negata, col pretesto dello scandalo che n' avverrebbe (come affacciano), se dovessero astenersi dal celebrare. Sia costante il Confessore con tali sacrileghi a differir loro l' assoluzione, con obligarli a ripetere le confessioni fatte, come nulle, ed a confessarsi di tutte le Messe dette, e frattanto ad astenersi dal celebrare, sino che non diano bastante pruova della loro emenda. E se taluno dice che per ragion dello scandalo non può lasciare di celebrare, gli risponda che non mancherebbero giusti pretesti di lasciare, se volesse; del resto, s' egli non vuol farlo, gli dica che può celebrare, s' è certo di aver contrizione, ma ch' esso per allora non può assolverlo, mentre non ha la certezza che bisogna della di lui disposizione, anzi ha giusto motivo di credere il contrario, vedendo tante ricadute senz' emenda. E facendo così, allora potrà sperare di veder ravveduto, e di salvar quel povero Sacerdote perduto: altrimenti saranno dannati tutte e due.

X. Generalmente poi parlando, venendo qualche Sacerdote di poco timorata coscienza, non lasci d' interrogarlo specialmente di tre cose: 1. Se ha differita la celebrazione delle Messe per un mese, s' erano Messe di morti, o per due, s' erano di vivi, perchè ciò non si scusa da peccato grave. (vedi all' *Append. III. num.* 108.). Per 2. se ha celebrato con fretta, poichè sbrigando la Messa per lo spazio meno d' un quarto d' ora, ancorchè fosse Messa votiva della B. Vergine, o messa de' morti, neppure sarà scusato da peccato mortale (*vedi al Tomo III. Capo XV. n.* 84. *ad* 86.), perchè in tale spazio non potrà non mancarsi notabilmente alle cerimonie, o almeno alla loro convenien-

Digitized by Google

te gravità necessaria alla venerazione d' un tanto Sacrificio. Per 3. se ha soddisfatto all' obbligo dell' Officio Divino, precisamente s' è Beneficiato. Non lasci poi d' insinuargli di abilitarsi secondo il suo talento per la salute delle Anime; e quando vi fosse grave necessità di Confessori nel suo paese può anche obbligarlo ad abilitarsi a tale Officio, come si disse al *Cap. XVI. n.* 126. *e* 127. Gl' insinui fortemente ancora, che faccia l' apparecchio, e ringraziamento alla Messa, coll' orazione mentale, senza la quale difficilmente sarà buon Sacerdote: vedi ciò che si dirà al §. *III. circa il principio.*

XI. In materia di restituzione di roba non assolva ordinariamente il penitente, se prima quegli (potendo) non restituisce; perchè dopo l' assoluzione difficilmente lo farà. Avverta nondimeno, che molti sono scusati dalla restituzione per la prescrizione fatta con buona fede. Si noti su ciò per 1. che i beni mobili, quando vi è il titolo presunto, si prescrivono per lo spazio di tre anni, e gli stabili per dieci *inter praesentes*, e venti *inter absentes*. Per 2. esser probabile, che la suddetta prescrizione vaglia nel foro della coscienza, anche dove nel foro esterno non sta in uso la legge della prescrizione, com' è nel nostro Regno, per la difficoltà che vi è di provar la buona fede. Se n' eccettuano nondimeno quelle prescrizioni, che sono espressamente proibite da qualche legge municipale, come per esempio nel Regno è riprovata la prescrizione dell' erede, quando il testatore ha posseduto in mala fede. Si osservino le altre dottrine notate circa la prescrizione al *Tom. II. Cap. X. n.* 10. *a* 13.

XII. Se il penitente ha ricevuta qualche offesa per cui il nemico stia già inquisito nella

Digitized by Google

Corte ; non l' assolva (ordinariamente parlando) ; se non fa la remissione. Vedasi al *Tom. I. Cap. IV. num.* 17.

XIII. Quando prevede che l' ammonizione non è per giovare, neppure fra qualche tempo, e il penitente sta in buona fede, il Confessore dee tralasciarla (vedi ciò che si è detto al *Cap. XVI. n.* 208. *e seg.*) ; specialmente se si tratta di qualche matrimonio nullamente contratto ; altrimenti sarà causa di mille peccati, che facilmente sarà il penitente posto in mala fede, restando nell' occasione prossima di peccare, se facilmente non può dividersi dalla creduta moglie. In tal caso il Confessore, senza mettere in mala fede il penitente, può scrivere alla S. Penitenzieria per far venire la Dispensa, secondo la formola posta al *Tom. III. Cap. XVIII. n.* 88., e dica al penitente che lo venga a trovare fra qualche tempo per confessarsi di nuovo. Se non però il peccato ridondasse in danno comune spirituale, non dee lasciare il Confessore di ammonire il penitente, ancorchè quegli stia in buona fede, come si disse al *Cap. XVI. n.* 116. Di più se n' eccettua l' obbligo di denunziare i Confessori sollecitanti in materia turpe ; perchè tal obbligo è obbligato d' imporlo il Confessore, ancorchè prevede che la penitente non l' adempirà, come si disse al *cit. Cap. XVI n.* 178 *in fin.*

XIV. E quì è bene avvertire, che quantunque il Confessore non è tenuto, nè è prudenza che s' intrighi a prender egli tali denunzie ; nulladimeno in qualche caso raro può esser obbligato a prenderle ; quando si trattasse di riparare al danno comune d' un Paese, o d' una Comunità. In tal caso potrà egli farsi dare la facoltà dal Vescovo di pigliar la denunzia ; e

Digitized by Google

poi la prenda in questo modo (giova sapere il modo). Dev' egli notare le seguenti cose. Per 1. il nome del sollecitante, e della penitente sollecitata. Per 2. Il tempo della sollecitazione, quando è stata fatta. Per 3. il luogo, cioè la Chiesa, e il Confessionale dov' è succeduta. Per 4. le circostanze della persona del sollecitante, cioè l' età, il pelo, e la statura. Deve poi avvertire alla penitente, ch' ella, se falsamente incolpasse quel Sacerdote di tal delitto, incorrerebbe il caso riservato al Papa, come si ha dalla Bolla *Sacramentum* di Benedetto XIV., secondo si è detto al *Cap. XVI. num.* 129. Di più le faccia promettere con giuramento di non palesare ad alcuno quella dinunzia che ha fatta. Per ultimo avverta a notar solamente quelle parole, e quelle azioni del sollecitante, che posson manifestarsi al Vescovo; senza scoprire la colpa che v' ha commessa la penitente.

XV. Non sia restio a far la confessione generale a chi la dimanda, ancorchè non ve ne sia necessità. Dicea S. Carlo Borromeo, che le confessioni generali giovano molto per fare una perseverante mutazione di vita. Ma se vi è molta gente da confessarsi, procuri differirla a tempo più opportuno. E se mai non sa trovar questo tempo in cui stia disoccupato, come succede nelle Missioni, procuri almeno di prender quella confessione generale alto alto) s' intende quando non ve ne sia necessità, pigliando solamente le specie, e il tempo de' peccati abituati, senza trattenersi a discernere nè numeri, nè circostanze particolari.

XVI. Faccia fare a tutti l' atto di dolore con dargliene esso i motivi, così d' attrizione, come di contrizione, nella forma come si è detto al *Cap. XVI. n.* 117.; mentre quegli atti di pen-

Digitized by Google

timento: che fanno i rozzi senza motivi, poco vagliono. Quando poi il Confessore giustamente può presumere che il penitente abbia fatto l'atto come si deve, allora basterà che prima d' assolverlo gli dica, *rinnovate il dolore*. Ed avverta con modo speciale, che se il penitente viene indisposto, egli è obbligato per quanto può a disporlo per l' assoluzione: vedasi ivi al *n.* 105. dentro.

XVII. Que' penitenti, che portano solamente peccati veniali, ma abituati, non gli assolva, se non vede che ne abbiano vero pentimento, e proposito, almeno di alcuni d' essi; o pure se non mettono per materia qualche peccato più grave della vita passata, come sta notato al *Cap. XVI. n.* 23. Quante confessioni invalide (le quali in se son veri sacrilegj) si commettono in ciò per negligenza de' Confessori!

XVIII. Imponga solamente quelle penitenze, le quali può giudicare che il penitente facilmente adempirà, come si è detto al *cit. Cap. XVI.* dal *n.* 51. Ma procuri ch' elle sieno medicinali, come frequenza de' Sagramenti, Visite, raccomandarsi a Dio mattina e sera, leggere qualche libro spirituale, ascriversi a qualche Congregazione, e simili.

XIX. Alle persone divote, che frequentano i Sagramenti, non lasci d' insinuare l' uso dell' orazione mentale, con chiederne poi conto; almeno interrogandole, se l' han fatta. Con usare questa poca diligenza, ogni Confessore può santificare molte Anime. Nè sia restio a conceder la Comunione frequente, sempre che scorga, o prudentemente stima, che il penitente ne ricaverà profitto. Vedasi all' *Append. I. nel num.* 30.

XX. Agli scrupolosi insinui sopra tutto l' ubbidienza, e sempre loro inculchi che obbeden-

Digitized by Google

do van sicuri: e non obbedendo si pongono in pericolo di perdersi. E sia forte e rigido nel farsi ubbidire, parlando sempre risolutamente; perchè se parla con timidezza, li confonderà peggio di prima. Dia loro regole generali per deponere i loro dubbj, secondo a ciascuno conviene: per esempio a chi sempre si fa scrupolo delle confessioni passate, dia l' ubbidienza di non confessarsi, se non di que' peccati che sa certamente esser stati in lui mortali, e certamente di non averli mai confessati. Ed in ciò il Confessore usi fortezza di non sentirlo, se non obbidisce; perchè se alcuna volta cede, e lo sente, il penitente sempre starà inquieto: alcuni Confessori ruinano tali Anime con sentirle. Ad un altro il quale tema che ogni azione sia peccaminosa, gl' imponga che vinca lo scrupolo, ed operi liberamente in tutto ciò che non vede esser certo peccato: vedasi quel che si disse al *Tom. I. Cap. I.* dal *n.* 8.

XXI. Circa la scelta delle opinioni, quando si tratta di allontanare il penitente dal pericolo del peccato formale, il Confessore non di rado deve avvalersi delle opinioni più benigne, per quanto permette la prudenza cristiana. Quando poi alcuna opinione rende più vicino il pericolo del peccato formale, allora deve in ogni conto consigliare l' opinione più rigida: vedi ciò che si è detto al *Cap. Ult. num.* 3. Dico *consigliare*, perchè quando l' opinione è veramente probabile, e il penitente vuol seguirla non può negargli l' assoluzione, per lo jus certo che colui v' ha acquistato colla confessione fatta dei suoi peccati, come si è detto al *Cap. XVI.* dal *n.* 119.

XXII. Nel confessare e trattar colle donne usi la maggiore austerità che conviene, secondo

Digitized by Google

la prudenza; e perciò ricusi i regali, sfugga la familiarità, ed ogni altra cosa che può essere causa d' attacco. Per essere in ciò trascurati; quanti Confessori han ruinate l' Anime proprie, e delle penitenti! Si veda al *Cap. Ult. n.* 52.

XXIII. Sia umile, e non presuma della sua dottrina; onde preghi spesso Iddio per li meriti di Gesù Cristo, specialmente ne' casi dubbj, che gli dia luce per ben risolverli. *Invocavi, et venit spiritus sapientiae. Sap.* 7. 6. E perciò un Confessore che non fa orazione, difficilmente camminerà diritto. E ne' dubbj più intrigati, o di maggior conseguenza non lasci di consigliarsi con altri dotti e pratici. Specialmente ciò lo faccia nella guida di qualche Anima sollevata, che sia favorita con grazie soprannaturali, quando egli in tal materia è poco esperto. Alcuni che appena della Sienza Mistica hanno qualche infarinatura; come suol dirsi, si vergognano di consigliarsi: non fanno così i veri umili, questi non solo si consigliano, e con più d' uno, quando bisogna, ma di più non si prendono gelosia di mandare tali sorte d'Anime a dirigersi da' maestri più esperti, o almeno a sentirne il loro giudizio. Queste Anime poi il Confessore non le senta in giorno di festa; nelle feste dia luogo alle più bisognose, specialmente de' poveri faticatori e povere maritate.

§. II.

Avvertimenti a' Parrochi.

È bene qui notare in breve alcuni obblighi più particolari che hanno i Parrochi circa la cura delle loro pecorelle.

Digitized by Google

I. Il Parroco è tenuto ad istruirle ne' Misterj della Fede, e delle cose necessarie alla salute, come sono per 1. i quattro Misterj principali, cioè che vi sia un solo Dio, e che questo Dio sia onnipotente, sapientissimo, Creatore, e signore del tutto, misericordioso, ed amabile più d' ogni bene; specialmente che sia giusto Rimuneratore de' buoni, de' cattivi: e di più il Mistero della SS. Trinità, e dell' Incarnazione e Morte di Gesù Cristo. Per 2. i Sagramenti necessarj, come il Battesimo, Eucaristia, e Penitenza; e gli altri almeno quando si han da prendere. Per 3. gli articoli del *Credo*, e fra questi specialmente la Verginità di Maria Santissima; la Sessione di Gesù alla destra del Padre, cioè che egli in Cielo sta in gloria eguale al Padre: la Resurrezione de' corpi nel Giudizio finale, che si farà da Gesù Cristo: l' unità della Chiesa Romana, in cui solamente si trova la salute; e finalmente l' eternità del Paradiso, e dell' Inferno: le quali cose ciascun Fedele per precetto grave è obbligato a sapere. Per 4. i Comandamenti del Decalogo, e della Chiesa. Per 5. il *Pater noster*, e l' *Ave Maria*, e gli atti di Fede, Speranza, Amore, e Contrizione. Or conforme pecca gravemente, chi trascura di sapere queste cose (e di saperle non solo in quanto alle parole, ma ancora in quanto al senso), così anche gravemente pecca il Parroco, come dicono comunemente i Dottori, se per se, o per altri idoneo (stando egli legittimamente impedito, come dice il Concilio di Trento *Sess.* *cap.* 12.) tralascia d' insegnarle almeno in sostanza a' suoi sudditi, o fanciulli, o adulti, che non le sanno. Ond' è che quando egli vede che i padri o padroni non mandano i loro figli o garzoni alla Dottrina, è obbligato a prendervi

Digitized by Google

i dovuti espedienti col Vescovo, il quale (come dicesi nel Tridentino *Sess. 24. c. 4.*) può costringere i padri anche con censure Ecclesiastiche. I buoni Parrochi tengono la nota de' figliuoli, per sapere chi manca. Anzi dice *La Croix* (*l. 2. p. 149. e l. 3. p. 1. num. 767.*) che se vi sono persone ignoranti che non possono venire alla Chiesa, per dover custodire le case, o le greggi, stando questi in grave necessità spirituale, deve il Parroco andar privatamente ad istruirli, *cum quantocumque suo incommodo*, come parla il detto Autore. Almeno diciamo, quando ciò dovesse riuscirgli troppo difficile per la numerosità di quest'ignoranti, procuri almeno d'esaminarli, ed istruirli nel tempo del Precetto Pasquale, o pure quando vengono a domandar le fedi per oresimarsi, o sposarsi. È bene ancora che il Parroco esplori i maestri, e le maestre, acciocchè possano ben insegnare a figliuoli e figliuole la Dottrina, ed i mezzi per vivere nel timore di Dio.

H. Il Parrodo è obbligato per se stesso ad amministrare i Sagramenti, ogni volta che giustamente i sudditi li dimandano. E se mai tiene l'Economo, dev'esaminar bene la di lui vita, e scienza; altrimenti de' sconcerti, che n'avverranno, egli dovrà darne conto a Dio. Di più è tenuto ad assistere a' moribondi, se non v'è altro idoneo. Ed i peccatori abituati moribondi dev'egli assisterli con modo speciale, poichè quelli stanno in una grave necessità di sua speciale assistenza. E circa l'Estrema Unzione, avverta quel che dice il Catechismo Romano (*part. 2. cap. 6. num. 9.*): *Gravissime peccant qui illud tempus aegrotos ungendi observare solent, cum jam omni salutis spe amissa, vita et sensibus carere incipiant.* È tenuto anche il Parroco

Digitized by Google

ad informarsi, se i suoi sudditi hanno adempito il Precetto Pasquale, *Barbosa de Off. Parroch. cap.* 2. *num.* 7. *et Segneri Par. Instr. cap.* 23. E stia avvertito a non fidare le cartelle della Comunione a qualunque Chierico.

III. Deve impedire che si dia l'Abito Clericale a quei giovani o figliuoli, che ne' costumi non danno segno d'indole Ecclesiastica. Deo poi colla diligenza ammaestrare i suoi Chierici, che già portano l'Abito, per lo stato Ecclesiastico, altrimenti quelli lasciati senza istruzione, trovandosi scorretti, per fas o per nefas si ordineranno, e saranno lo scandalo del paese. Lascio poi di parlare del gran conto che hanno da rendere a Dio que' Parrochi che danno le Fedi agli ordinandi, ch' essi già conoscono non esser degni dell' Ordine, o pure le danno senz' assicurarsi prima della loro bontà con diligente informazione.

IV. È tenuto il Parroco ad informarsi di coloro, che vivono in peccato per correggerli. Di più delle inimicizie, e scandali che vi sono, specialmente tra gli sposi, per rimediarvi quanto può. Dice S. Tommaso (2. 2. *q.* 15. *a.* 1.): *Qui habet speciem curam alterius, debet eum quaerere ad hoc, ut corrigat de peccato.* E quando v' è qualche scandalo di persona potente (specialmente s' è Sacerdote), a cui egli non può rimediare, deve almeno darne parte al Vescovo, acciocchè vi proveda. E per qualunque rispetto, o timore non può tralasciarlo. Il buon Pastore è obbligato a dar la vita per la salute delle sue pecorelle.

V. Procuri di non prendere le parole degli sposi molto tempo innanzi al matrimonio; perchè fatti gli sponsali, in tutto quel tempo prima delle nozze staranno in peccato così gli sposi, come i loro genitori.

Digitized by Google

VI. Quando nel paese vi sono sconcerti notabili ; a cui il Parroco non può darvi rimedio , egli è obbligato adoperarsi per farvi venire la Missione , se non trovasse altro mezzo per rimediarvi. E sarà sempre espediente che di quando in quando vi faccia venire Confessori forestieri per l' Anime vereconde , specialmente se nella sua Terra non suole venirvi il Predicatore quadragesimale a confessarvi. Quel Parroco poi che rifiuta la Missione , dà gran sospetto di sua proibità.

VII. Il Parroco non solo dee togliere il male , ma anche promuovere il bene , come fanno tutti i buoni Pastori , che non lasciano d' esortare alla frequenza de' Sagramenti , e delle Congregazioni , alle Visite del SS. Sagramento , e della Divina Madre , alle Novene , all' accompagnamento del Venerabile quando esce per Viatico.

VIII. Procuri spesso di affezionare la gente alla divozione di Maria SS. insinuando quanto sia grande la potenza , e la misericordia di questa Divina Madre in ajutare i suoi divoti. Perciò insinui a dire il Rosario in comune ogni giorno colla famiglia , a fare il digiuno nel Sabbato , e le Novene nella Festività della Madonna , ch' egli avviserà il Popolo dall' Altare , ogni volta che verranno le suddette Novene. Ben sarebbe ancora che nel Sabbato egli facesse un Sermoncino , con raccontare qualche esempio della Beatissima Vergine , ed una volta l' anno facesse una Novena solenne della Madonna , col Sermone , ed esposizione del Venerabile ; e perciò potrebbe avvalersi tra gli altri del Libro che ho stampato , intitolato *Glorie di Maria* , dove troverà raccolta la materia , e gli esempj. Beato quel Parroco che tiene infervorate le sue pe-

Digitized by Google

corelle nella divozione di Maria, poichè quelle coll'ajuto di Maria viveranno bene, ed egli avrà una grande Avvocata in punto di morte. Si osservi poi ciò che si è detto al *Tom. I. Cap. VII. n.* 37., dove si è parlato delle cose più importanti, che il Parroco predicando dee più tosto insinuare al suo Popolo.

IX. Sopra tutto dev'egli insinuare l'uso di raccomandarsi spesso a Dio; con domandargli la santa perseveranza per amore di Gesù, e di Maria; dichiarando spesso che le divine grazie, e specialmente il dono della perseveranza, non si ottengono se non si cercano: *Petite, et accipietis.* E pubblichi spesso quella gran promessa di Gesù Cristo, che quanto domanderemo al Padre in nome di lui, tutto il Padre ci donerà: *Amen; amen dico vobis; si quid petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis. Joan.* 16. 23. Insinui anche molto l'uso dell'orazione mentale; e procuri di farla in Chiesa col popolo ogni giorno, o almeno in tutte le feste, insegnando anche il modo di farla in casa; e perciò quì soggiungo la seguente Istruzione, dove prima si parlerà della necessità, e poi del modo pratico di fare l'orazione mentale.

§. III.

Breve pratica dell' Orazione mentale.

Prima di parlar della pratica, e del modo, è bene far intendere la necessità dell'orazione mentale. Due sono i fondamenti di questa necessità. Il primo si è quello che accenna S. Agostino, cioè che a chi tiene gli occhi chiusi è impossibile il vedere la via, ed i mezzi della salute. Le verità eterne son cose tutte spiritua-

Digitized by Google

li, che non si vedono cogli occhi del corpo, ma cogli occhi della mente, cioè col pensiero, e colla considerazione. Ora chi non fa orazione mentale, non considera, e in conseguenza non vede l'importanza della salute eterna, nè vede la via che dee tenere per conseguirlo. Questo appunto fu che scrisse S. Bernardo ad Eugenio Papa: *Timeo tibi, Eugeni, ne multitudo negotiorum, intermissa oratione, et consideratione, te ad cor durum perducat, quod seipsum non exhorret, quia non sentit. Lib.* 1. *de Consid. ad Eug. Pont.* Per salvarsi bisogna avere un cuore tenero, cioè docile e pronto a ricevere le impressioni delle divine ispirazioni, ed a porle in esecuzione. Questo cercava a Dio Salomone, *Dabis ergo servo tuo cor docile.* 3. *Reg.* 3. 9. Dice S. Giovanni, che le Anime che son di Dio, son quelle che attendono ad ascoltare, ed eseguire le divine voci: *Et erunt omnes docibiles Dei. Omnis qui audivit a Patre, et didicit, venit ad me. Jo.* 6. 45. Il nostro cuore in se è duro, perchè tutto inclinato a piaceri della carne, e ripugnante alle leggi dello spirito. Egli si rende poi tenero cogl'influssi della grazia, che gli si comunica per mezzo dell'orazione: ivi l'Anima al considerare la divina bontà, il grande amore che Dio le porta, e gl'immensi beneficj che le ha fatti, ella s'infiamma, s'intenerisce, e rendesi ubbidiente alle divine chiamate, come provava Davidde, che diceva: *In meditatione mea exardescet ignis.* Altrimenti il cuore resta duro, restio, disubbidiente, e si perderà: *Cor durum habebit male in novissimo; et qui amat periculum, in illo peribit. Eccl.* 3. 27. E restando duro, avrà la disgrazia di non conoscere neppure d'esser tale; poichè il cuore che non medita, dice S. Ber-

Digitized by Google

nardo, che *seipsum non exhorret, quia non sentit.* Perchè non vede i suoi difetti, e gl' impedimenti che mette alla sua salute, perciò non li toglie, ma più presto gli ama, e così si perde. E si avverta che S. Bernardo scriveva ad un Papa, il quale non già lasciava l'orazione (se forse talvolta l' intermettea) per affari mondani, ma per negozj che tutti riguardavano gl' interessi della Chiesa, e della gloria di Dio. Bisogna che lo notino specialmente i Sacerdoti, i quali, avendo maggiori obblighi, hanno maggiore indigenza delle divine grazie, e in conseguenza dell' orazione, per conseguire la forza di adempirli; e non solo coloro che lasciano l'orazione per impiegarsi in affari del secolo, ma anche quelli che la trascurano per attendere ad opere spirituali in bene del prossimo, come in confessare, predicare, o scrivere.

A ciò fa ancora quel che scrisse S. Teresa (nella *Lettera* 8.) al Vescovo di Osma, il quale attendea per altro con gran zelo alla salute delle sue pecorelle, ma poco attendea all' orazione, mentre di quando in quando la tralasciava. Onde la Santa avendo avuto lume particolare nell' orazione, e facilmente anche rivelazione di tal mancamento di questo Prelato, con tuttochè fosse suo Confessore, per vederlo emendato, non ebbe ripugnanza di avvertirnelo, e gli scrisse così: *Rappresentando io a Nostro Signore le grazie fatte a V. S. in averle data umiltà, carità, e zelo, gli dimandai accrescimento di tutte le virtù; mi si mostrò, che mancava a V. S. quel ch' è principalmente necessario (e mancando il fondamento, si distrugge l' opera, e non è ferma); mancale dunque l' orazione, e la perseveranza nell' orazione con fortezza, rompendo il mantenimento dell' unio-*

Digitized by Google

nè, ch'è l'unzione dello Spirito Santo; da l cui mancamento nasce tutta la secchezza, e disunione che un'Anima patisce. E poi soggiunse: *Sebbene ci pare che non si trovino in noi imperfezioni, quando apre Iddio gli occhi nell'Anima, come suol farlo nell'orazione, ben compariscono queste imperfezioni.* E questo in somma è quel che dichiarò lo Spirito Santo, cioè che per la mancanza della meditazione il mondo è pieno di peccatori, e l'Inferno è pieno di Anime: *Desolatione desolata est omnis terra, quia nullus est qui recogitet corde. Jerem.* 12. 11.

L'altro fondamento principale, e di maggior peso della necessità dell'orazione mentale, è che l'Anime le quali non meditano, non pregano, e così si perdono. Le virtù in una persona che non fa orazione, sebbene vi sieno; nulladimeno non han fermezza e perseveranza, perchè la perseveranza solamente colle preghiere, e preghiere perseveranti si ottiene; ond'è che chi non prega perseverantemente, non persevera. Perciò esortava S. Paolo i suoi Discepoli a pregar sempre senza intermissione: *Sine intermissione orate.* 1. *Thess.* 5. E lo stesso nostro Salvatore dicea esser necessario il non lasciar mai di pregare: *Oportet semper orare, et non deficere. Luc.* 18. 1. E da ciò nasce che l'orazione mentale si rende moralmente necessaria alle Anime, per conservarsi nella divina grazia. Dico *moralmente necessaria*, perchè quantunque per se parlando possa l'Anima senza meditare mantenersi in grazia, nondimeno quando non medita, è moralmente impossibile, cioè difficilissimo, che non incorra in colpe gravi; e la ragione è quella che poc'anzi si è accennata, perchè la persona che lascia l'orazione, distraendosi in altri affari, poco conoscerà i suoi

Digitized by Google

bisogni, poco i suoi pericoli, poco i mezzi che dee prendere e proseguire per evitarli, e poco ancora conoscerà la stessa necessità che ha di pregare, e così lascerà di pregare, e non pregando, certamente si perderà. Il gran Vescovo Mons. palafox nelle Annotazioni alla suddetta Lettera di S. Teresa, ch' egli chiama una delle più spirituali della Santa (al *n.* 10.) così scrive: *Di qui dobbiamo imparare noi Prelati, che non basta il zelo, nè la carità senza l' orazione; perchè le virtù non assistite dall' orazione mancano, e noi ci perderemo. La ragione è chiara; come può dar la carità, se Dio non ci dà la perseveranza? come ci darà la perseveranza il Signore: se non glie la chiediamo? come glie la chiederemo senza l' orazione? come può farsi questo miracolo*) cioè di ottener la perseveranza senza orazione) *tolto il canale delle influenze divine all' Anima, che è l' orazione? Senza l' orazione non v' è comunicazione con Dio per conservar le virtù; nè ci è altro mezzo, nè altro rimedio per aver bene da Dio.*

All' incontro ci avvisa il Signore, che chi pensa alle Verità eterne, cioè alla morte, al giudizio, ed alle due eternità felice o infelice che ci aspettano, si conserverà libero da' peccati: *Memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis. Eccl.* 7. 40. Dicea Davidde, che la considerazione dell' eternità lo moveva ad esercitarsi nelle virtù, ed a purgarsi nello spirito da' difetti: *Cogitavi dies antiquos, et annos aeternos in mente habui, et exercitabar, et scopebam spiritum meum. Psal.* 76. 5. E dice un Autore, che se si dimandasse a' dannati: Voi perchè vi ritrovate all' Inferno? Risponderebbero la maggior parte di loro: Noi ci ritroviamo all' Inferno, perchè non abbiamo pensato al-

Digitized by Google

l' Inferno. Chi sente ricordarsi negli Esercizj spirituali l' eterne Verità, è impossibile che non si converta a Dio, se l' ascolta con attenzione, e le crede. Dicea S. Vincenzo di Paoli, che se un peccatore sentisse la Missione, o gli Esercizj spirituali, e non si convertisse, sarebbe un miracolo: e pure chi predica e parla negli Esercizj, non è altri che un uomo; ma nell' orazione mentale è Dio stesso che parla all' Anima: *Ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor ejus. Oseae* 2. 14. Dio certamente parla meglio d' ogni predicatore. Tutti i Santi si son fatti tali coll' orazione mentale. E si vede coll' esperienza, che quelli che fanno l' orazione, difficilmente cadono in peccato mortale; e se mai per disgrazia vi cadono qualche volta, seguitando l' orazione, subito si ravvedono, e tornano a Dio. Non possono stare insieme orazione mentale, e peccato. Diceva un Servo di Dio, che molti dicono il rosario, l' officio della Madonna, fanno digiuni, e seguitano a stare in peccato: ma chi seguita l' orazione, è impossibile che seguiti a stare in disgrazia di Dio; o lascerà l' orazione, o lascerà il peccato. Ma se non lascerà l' orazione, non solamente lascerà il peccato, ma toglierà anche l' amore alle creature, e lo darà a Dio. *In meditatione mea exardescet ignis. Psalm.* 38. 4. L' orazione è la fornace, dove le Anime si accendono nel divino amore. Non è possibile considerare attentamente la divina Bontà, il merito che ha Dio d' esser amato, e l' amore che ci ha portato e ci porta, e non infiammarsi l' Anima d' amore verso Dio. Dicea lo stesso Real Profeta, che pensando a Dio, e meditando le grandi opere della sua carità verso gli uomini si sentiva tutto acceso a compiacerlo, ed il suo spirito veniva me-

Digitized by Google

no, per non trovarsi capace di ricever le sovrabbondanti consolazioni, colle quali allora il Signore se gli comunicava: *Memor fui Dei, et delactatus sum, et defecit spiritus meus. Ps.* 75. 3. Ma veniamo ora alla pratica.

Parlando del luogo per far l' orazione, il più proprio è la Chiesa; ma coloro che non vi possono andare, o trattenervisi, la possono fare in ogni luogo, nelle case, nelle campagne, anche camminando, e faticando si può far l' orazione, con tener la mente a Dio. Quante povere villanelle, non potendo altrimenti, ben si fanno l' orazione faticando, e viaggiando! Chi cerca Dio lo trova in ogni luogo, ed in ogni tempo.

In quanto al tempo, quello della mattina è il migliore. Poco anderanno bene l' azioni della giornata, quando la persona nella mattina non s' avrà fatta la sua orazione. L' orazione propriamente dovrebbe farsi due volte il giorno, la mattina, e la sera; ma quando non può farsi la sera, si faccia almeno la mattina. Diceva il Ven. R. D. Carlo Caraffa Fondatore de' Pii Operaj, che un atto fervoroso d' amore fatto nell' orazione della mattina, basta a mantenere l' Anima in fervore tutta la giornata. In quanto poi al tempo che dee durare l' orazione, il Parroco, o Confessore si regoli colla sua prudenza. È certo che per giungere ad un grado sublime di perfezione, non basta lo spazio di mezz' ora. Del resto basterà questo tempo per quelle Anime che cominciano; ma sopratutto s' inculchi loro, che non lascino l' orazione quando viene d' aridità: si vegga ciò che si è detto all' *Append. III. n.* 5.

Veniamo per ultimo al modo d' insegnare l' orazione. Ella contiene tre parti: preparazione,

Digitized by Google

meditazione, e conclusione. Nella preparazione tre sono gli atti che si han da fare, di fede della presenza di Dio, di umiltà, e di domanda di luce, dicendo così: Per 1. Dio mio, vi credo a me presente, e vi adoro dall'abisso del mio niente. Per 2. Signore, per i peccati miei ora dovrei stare all'Inferno, mi pento d'avervi offeso, perdonatemi per pietà. Per 3. Eterno Padre, per amore di Gesù, e di Maria datemi lume in questa orazione, acciocchè io ne cavi profitto. Indi dicasi un *Ave* a Maria SS., affinchè n'ottenga questa luce, e un *Gloria Patri* a S. Giuseppe, all'Angelo Custode, ed al Santo Avvocato. Questi atti si facciano con attenzione, ma brevemente, e subito si passi alla meditazione.

Per la meditazione poi giova a chi sa leggere il servirsi di qualche libro, con fermarsi dove trova più sentimento. Dice S. Francesco di Sales, che in ciò deesi fare, come fanno le api che si fermano su d'un fiore, sino a tanto che vi trovano mele, ed indi passano all'altro. Chi poi non sa leggere, mediti i Novissimi, i beneficj di Dio; e soprattutto la Vita, e Passione di Gesù Cristo: questa della Passione (dice S. Francesco di Sales) dev'esser la nostra meditazione ordinaria. Oh che bel libro è la Passione di Gesù per le Anime divote! Ivi meglio che in ogni altro s'intende la malizia del peccato, e l'amore d'un Dio verso dell'uomo. Parlò una volta da un'immagine il Redentore al V. Fra Bernardo da Corlione, il quale gli domandò, se volea che imparasse a leggere? e il Crocifisso rispose: Che leggere? che libri? Io sono il libro tuo: questo ti basta.

Bisogna poi avvertire che il profitto dell'orazione mentale, non solo, nè tanto consiste nel

meditare, quanto in fare affetti, pregare, e risolvere: questi sono i tre frutti della meditazione, come si è accennato nell' *Appendice I.* al *n.* 3. Dopo dunque che la persona ha meditata qualche massima eterna, e dopo che Dio le ha parlato al cuore, bisogna ch' ella col suo cuore parli a Dio, con fargli affetti, o siano atti di fede, di ringraziamento, di adorazione, di umiltà, e soprattutto d' amore, e di contrizione, che anche è atto d' amore. L' amore è quella catena d' oro, che stringe l' Anima con Dio: *Charitas est vinculum perfectionis.* Ogni atto d' amore è un tesoro, che ci assicura della divina amicizia: *Infinitus est thesaurus, quo qui usi sunt, participes facti sunt amicitiae Dei. Sap.* 7. 14. *Ego diligentes me diligo. Prov.* 8. 17. *Qui diligit me, diligetur a Patre meo. Joan.* 14. 21. *Charitas operit multitudinem peccatorum.* 1. *Petr.* 4. 8. Vedasi ciò che si è detto nella Morale in conferma di questo punto al *tom.* 7. *lib.* 6. *num.* 442. La Ven. Suor Maria Crocifissa vide una volta una gran fiamma, dove gettate alcune paglie, le vide subito consumarsi: con ciò le fu dato ad intendere, che con un atto d' amore vengon tolte, e distrutte nell' Anima tutte la colpe commesse. Di più, insegna S. Tommaso, che ogni atto d' amore ci fa acquistare un grado di gloria eterna: *Quilibet actus charitatis meretur vitam aeternam.* Atti di amore poi sono il dire: *Dio mio, vi stimo sopra ogni cosa. Vi amo con tutto il mio cuore. Desidero vedervi amato da tutti.* O pure il rassegnarsi in tutto alla divina volontà, con dire: *Signore fatemi conoscere quel che vi piace, ch' io son pronto a farlo.* O pure l' offerirsi a Dio senza riserba, con dire: *Eccomi, fate di me, e delle cose mie quello che vi piace,*

E specialmente queste offerte sono atti d'amore molto cari a Dio; che perciò S. Teresa cinquanta volte il giorno si offeriva al Signore. Atto perfettissimo d' amore è ancora il compiacersi dell' infinita felicità di Dio. Quando poi l'Anima si sentisse unita a Dio con raccoglimento soprannaturale, o sia infuso (come si è spiegato all' *Append. I. n.* 13.), non dev'ella affaticarsi a farne altri, se non quelli a cui dolcemente si sente da Dio tirata: dovendo ella solamente attendere allora con un'attenzione amorosa a ciò che il Signore opera in lei; poichè altrimenti potrebbe mettere impedimento alla divina operazione. Si noti di più, come avverte S. Francesco di Sales, che se mai dallo Spirito Santo ci viene ispirato alcun buon affetto prima della considerazione, allora dobbiamo lasciar la considerazione, e dar luogo agli affetti; mentre la considerazione non si fa che per muovere gli affetti, onde, ottenuto il fine, dee tralasciarsi il mezzo.

Per 2. giova sommamente nell'orazione il replicar le preghiere, domandando con umiltà e confidenza a Dio la sua luce, il perdono, la perseveranza, la buona morte, il Paradiso, e soprattutto il dono del suo santo amore. Esortava S. Francesco di Sales fra tutte le grazie a cercare con maggior fervore la grazia del divino amore, perchè (dicea) con ottener l'amore; si ottengono tutte le altre grazie. Basterà in somma all' Anima, se altro non potesse per la desolazione di spirito in cui si trovasse, basterà (dico) che replichi la preghiera di Davidde; *Deus, in adjutorium meum intende. Signore, ajutatemi, ajutatemi presto.* Diceva il Ven. P. Paolo Segneri di aver conosciuto coll' esperienza non esservi esercizio più utile per

Digitized by Google

le Anime nella meditazione, che il pregare, e tornar a pregare. E bisogna pregare in nome, o sia per li meriti di Gesù Cristo, il quale ci ha fatta quella bella promessa, come sopra si è detto: *Amen, amen dico vobis; si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.*

Per 3. Bisogna nell' orazione (almeno sulla fine di essa) fare qualche risoluzione non solo generale, come di evitare ogni colpa deliberata anche leggiera, e di darsi tutto a Dio; ma anche particolare, come di fuggire con più attenzione qualche difetto, in cui più s' è inciampato; o di praticare meglio qualche virtù, in cui vi sarà allora l' occasione di più spesso esercitarsi, come di soffrire la molestia di tal persona; di ubbidire più esattamente a tal Superiore, o alla tal Regola, di mortificarsi con più attenzione nella tal cosa, e simili. E non ci alziamo dall' orazione, senza far la risoluzione particolare.

Finalmente la conclusione dell' orazione si fa con tre atti. Per 1. si ringrazia Dio de' lumi ricevuti in quella meditazione. Per 2. si fa il proposito di osservare fedelmente le risoluzioni fatte. Per 3. si domanda all' Eterno Padre per amore di Gesù, e di Maria l' ajuto per essergli fedele. E si termina con raccomandargli le Anime del Purgatorio, i prelati della Chiesa, i peccatori, e tutti i nostri parenti, amici, e benefattori con un *Pater*, ed *Ave*; che sono le più utili preghiere insegnateci da Gesù Cristo, e dalla Santa Chiesa.

Bisogna poi in uscir dall' orazione per 1. come dice S. Francesco di Sales, raccoglierne il mazzolino di fiori, per odorarli in tutto quel giorno, cioè una o due cose, dove l'Anima ha ritrovato maggior sentimento, affin di ricordar-

Digitized by Google

sene, e rinvigorirsi nel resto della giornata. Per 2. bisogna procurare di metter subito in pratica le risoluzioni fatte nelle occasioni, così picciole, come grandi, che si presenteranno, per esempio di vincer colla dolcezza qualche persona che sta verso di noi adirata, o pure di mortificarsi nel vedere, nel sentire, nel parlare. E specialmente bisogna col silenzio, quanto è possibile, conservare il sentimento degli affetti avuti; altrimenti, col distrarsi in azioni, o discorsi inutili, subito svanirà quel calore di divozione che nell' orazione si è conceputa.

Soprattutto finalmente il Direttore esorti con premura i suoi penitenti a non lasciar l' orazione, nè diminuirla in tempo d' aridità, ed a non turbarsi mai, benchè si vedessero molto, e per lungo tempo desolati. Quanti cortigiani, dice S. Francesco di Sales, vanno a riverire il lor Principe, e si contentano d' esser semplicemente da lui veduti! Andiamo noi all' orazione per ossequiare, e compiacere il nostro Dio: se egli vuol parlarci, e favorirci colle sue consolazioni, ringraziamolo di tanta grazia; se no, contentiamoci di starcene alla sua divina presenza con pace, adorandolo, ed esponendogli i nostri bisogni: e se il Signore allora non ci parlerà, certamente gradirà la nostra attenzione, e la nostra fedeltà; e secondo la nostra confidenza ben esaudirà le nostre suppliche.

Fine delle quattro Appendici.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

DE' SOMMARJ DI TUTTA L' OPERA.

TOMO PRIMO.

CAPO I.

Avvertenze sul trattato della Coscienza.

1. Regola rimota e prossima del ben operare.
2. Varie distinzioni della Coscienza. *pag.* 1.

PUNTO I.

Della Coscienza retta, erronea, perplessa, e scrupolosa.

3. Della Coscienza retta. 4. Dell'erronea. 5. Se diasi ignoranza de' Precetti naturali. 6. Chi stima che il desiderio male non sia peccato. 7. Della Coscienza perplessa. 8 *a* 11. Della Coscienza scrupolosa. *pag.* 2 *a* 9.

PUNTO II.

Della coscienza dubbia.

12. Dubbio negativo, e positivo. 13 e 14. Speculativo, e pratico. 15 e 16. Se la legge è dubbia. 17. Se il voto è dubbio. 18. Se il Superiore comanda una cosa di colpa dubbia. 19. In dubbio per lo digiuno, e per la Comunione. 20. Dell' impedimento, e debito dubbio. *pag.* 10. *a.* 16.

Digitized by Google

PUNTO III.

Della Coscienza probabile.

21. Della Coscienza probabile. 22. In materia di Fede. 23. Di medicina 24. Di giudizio. 25 a 27. Di Sagramenti. 28. In danno altrui. 29. Gradi della probabilità. 30. Della tenuamente probabile. 31. Della probabilissima. 32. a 39. Della probabile, o sia probabiliore. *pag.* 16. *a* 40.

CAPO II.

Avvertenze sul Trattato delle Leggi.

PUNTO I.

Della natura della Legge.

1. 2. 3. Distinzione della Legge. 4. Condizioni. 5. 6. 7. e 8. Promulgazione. 9 e 10. Accettazione. 11. Se la legge per dieci anni non fosse accettata. 12. 13. La maggior parte non l' accetta. *pag.* 41. *a* 47.

PUNTO II.

Dell' obbligo che induce la Legge.

14. 15. e 16. Obbligo delle Leggi precettive. 17. Se la legge può obbligare agli atti interni. 18. Se con grave incomodo. 19. Se la legge può toglier l' obbligo naturale. 20. e 21. Se dobbiamo rimuovere gl' impedimenti. 22. e 23. Dubbj circa la legge. 24. e 25. Delle leggi penali, spirituali, privative, ed

Digitized by Google

inabilitanti. 26. Delle fondate in falsa presunzione. 27. Delle convenzionali. 28. Se sia necessaria la carità. 29. Se l' intenzione. 30. e 31. Se possa soddisfarsi a più precetti con più atti, o con un solo. 32. Se vi sono diversi precetti sulla stessa materia. *pag.* 48. *a* 59.

PUNTO III.

Di coloro che posson fare le Leggi.

33. Chi può far le Leggi civili, e chi l'Ecclesiastiche. 34. e 35. Dichiarazioni delle Ss. Congregazioni, e Decisioni della Rota Rom. *pag.* 59. *a* 62.

PUNTO IV.

Di coloro che sono obbligati alle Leggi.

36. Chi sia tenuto alle leggi. 37. Se i Fanciulli. 38. Se i Legislatori. 39. e 40. Se i Pellegrini. 41. Se il Pellegrino dimora per breve tempo. 42. Se il Vescovo dispensi col Pellegrino ne' voti, digiuni ec. *pag.* 62. *a* 66.

PUNTO V.

Quali cause scusano della trasgressione de' Precetti.

43. Scusa l' ignoranza. 44. Il timore. 45. L'impotenza. *pag.* 66. *a* 68.

PUNTO VI.

Della Dispensa.

46. Se per dispensare vi bisogni sempre la giusta causa. 47. Se la dispensa è obrettizia ec.

Digitized by Google

48. Può cercarsi anche dal terzo 49. Dispensa tacita. 50. Cause per la Dispensa. 51. In dubbio se vi bisogna dispensa. 52. Se il Superiore è tenuto a dispensare. 53. Dispensa data con mala fede, o con buona, ma senza causa. 54. Data per timore. *pag.* 68. *a* 73.

§. I.

Di coloro che possono dispensare.

55 e 56. Di potestà ordinaria in che può dispensare il Papa. 57 e 58. In che i Vescovi. 59. I Parrochi. 60. I prelati Regolari. 61. Di potestà delegata ognuno che l' ha dall'Ordinario: Se muore il delegato. 62. Clausula *donec dispensetur.* 63. Suddelegazione. 64. Con se stesso. *pag.* 73. *a* 80.

§. II.

In quanti modi può cessar la dispensa.

65 e 66. Cessa la dispensa. I. per la cessazione della causa. 67. II. per la rivocazione. 68. III. Per la rinunzia. *pag.* 80. *a* 82.

Punto VII.

Della Cessazione, Interpetrazione, ed Epichia della Legge.

69. Se cessa il fine della legge. 70. De' libri proibiti. 71. Delle leggi municipali. 72. Dell' interpetrazione. 73 e 74. Se le dichiarazioni richiedono promulgazione. 75. dell' interpetrazione dottrinale. 76. Regola dell'interpe-

Digitized by Google

trazione. 77. Dell' Epicheja. 78. Quando la Legge si stenda da caso a caso. *pag.* 82. *a* 89.

PUNTO VIII.

Della Consuetudine.

79. Condizioni per la consuetudine. 80. Condizioni per la desuetudine. 81. Se la legge riprova ogni consuetudine futura. 82. L'uso interpetra la legge. 83. Se la legge rivoca ogni consuetudine fatta. *pag.* 89. *a* 93.

CAPO III.

Avvertenze sul Trattato degli atti umani, e de' peccati.

PUNTO I.

Degli atti umani.

1 e 2. Atti dell'uomo, ed Atti umani. 3. Del *Volontario*, e sue condizioni. 4 a 6. Di quanti modi sia il Volontario. 7 a 11. Del *Libero*, e di quanti modi. 12. Ostacolo dell'Atto umano. 13. E I. dell' *Ignoranza*. 14. II. della *Violenza*. 15. III. della *Compiacenza*. 16. 17. e 18. IV. Del *Timore*, e di quanti modi. 19. Da che gli Atti umani prendono la bontà, o malizia. 20. Se l' atto esterno aggiunga malizia all' interno. 21. Se diansi atti indifferenti. *pag.* 94. *a* 102.

Digitized by Google

Punto II.

De' Peccati.

§. I.

Del peccato in genere.

22 e 23. Del Peccato mortale, e veniale. 24. e 25. Dell'avvertenza. 26 a 31. Del consenso. 32. Del peccato filosofico. *pag.* 103. *a* 110.

§. II.

De' peccati in particolare: del desiderio, della compiacenza, e della dilettazione morosa.

33. Desiderio, gaudio, e dilettazione. 34. Se nella dilettazione debba spiegarsi la specie. 35. Dilettazione *de opere malo*, e *de cogitatione*, *etc.* 36. Desiderio del male, se fosse lecito. 37. Dilettazione e desiderio degli sposi ec. e de' conjugi. 38. Dilettazione della causa mala, per lo buon effetto. 39. Del danno altrui per buon fine. 40. Delle cose vietate dalla legge positiva. *pag.* 110. *a* 117.

§. III.

Della distinzione de' peccati: I. in quanto alla specie; II. in quanto al numero.

41 e 42. Della distinzione specifica. 43. Della numerica, e della prima radice per la *molteplicità degli atti.* 44. a 47. Circa gli atti interni. 48. e 49. Circa gli atti esterni. 50 e 51. Della seconda radice per la *diversità degli oggetti. pag.* 118. *a* 126.

Digitized by Google

§. IV.

Del peccato mortale, e veniale.

52. Effetto del mortale, e del veniale. 53. In quanti modi il mortale si fa veniale. 54. In quanti il veniale si fa mortale. 55. Se nel pericolo probabile del mortale, ec. *pag.* 126. *a* 129.

CAPO IV.

Avvertenze sul trattato del primo precetto del Decalogo.

PUNTO I.

Delle Virtù Teologali.

1 a 5. Della Fede. 6 a 8. Della Speranza. 9 a 12. Della Carità. 13. Atti da esercitarsi circa le Virtù Teologali. *pag.* 130. *a* 137.

PUNTO II.

Della Carità verso il prossimo.

14. Ordine della Carità. 15. Ordine delle persone che debbono preferirsi. 16. §. I. Segni comuni da usarsi co' nemici. 17. Remissione. 18 e 19. §. II. Obbligo dell' elemosina. 20. §. III. Della correzione fraterna. 21. Quando alcuno n' è scusato. 22. Obbligo in ciò dei Superiori. 23 e 24. §. IV. Dello scandalo, ed in quanti modi sia. 25. Se lo scandalo sia peccato così contro la Carità, come contro la Virtù che si offende. 26. e 27. Se il prossimo è preparato a peccare. 28. Se per

Digitized by Google

lo scandalo siamo tenuti a lasciare i nostri beni, ed anche i precetti positivi. 29. Dello scandalo che danno le donne: e delle comedie. 30. Se possa consigliarsi un male minore. 31. e 32. Quando sia lecito la cooperazione materiale. *pag.* 158. *a* 152.

Punto III.

Della Religione, e Vizj opposti.

33. Della Religione. 34. §. I. Della Superstizione, e specialmente dell' Astrologia, Sogni, Ensalmi, e Sorti. 35. Della Verga Divinatoria. 56. Della vana Osservanza. 37. Della Polvere simpatica. 38. §. II. Della Tentazione. 39. Del Sacrilegio. 40 a 48. Della Simonia. 49. a 53. Delle sue pene, ed assoluzione. *pag.* 152. a 167.

CAPO V.

Avvertenze sul Trattato del secondo precetto.

Punto I.

Della Bestemmia.

1. Quando si commette la bestemmia. 2. Della maledizione delle Creature. 3 a 11. Della maledizione de' morti. *pag.* 168. *a* 202.

Punto II.

Del Giuramento.

12. Quando si fa giuramento. 13. Di quanti modi è il giuramento. 14. Condizioni di giura-

Digitized by Google

mento lecito. 15. e 16. Se è lecito giurar coll' equivoco. 17. Chi giura senza animo di giurare. 18. Il giuramento non obbliga all'illecito. 19. In quanti modi si toglie l'obbligo del giuramento. 20. Dell' Adjurazione, e degli Esorcismi. *pag.* 203. *a* 210.

PUNTO III.

Del Voto.

21. 22. e 23. Dell' animo di obbligarsi. 24. Della maniera possibile, e migliore. 25. Del voto fatto per mal fine. 26. Del voto di non cercar dispensa. 27. Di ammogliarsi. 28. Di non fare più voti. 29. Diverse cose notabili. 30. Del voto condizionato. 31. Del voto disgiuntivo; e di chi soddisfa senza memoria del voto. 32. Se passa il tempo. 33. Della colpa in differire. 34. Del voto di Religione. 35. Della mutazione della materia. 36 e 37. Dell'Irritazione. 38. Della commutazione. 39. e 40. Della dispensa, e delle sue cause. 41. Se il voto è fatto in utile del terzo. 42. a 44. Chi possa dispensare. 45. a 49. De' voti riservati. 50. Se il Papa possa dispensare ne' voti solenni. *pag.* 211. *a* 233.

CAPO VI.

Avvertenze sul terzo precetto.

PUNTO I.

Dell' obbligo di tal precetto.

1. Se tal Precetto oggi sia Ecclesiastico, o Divino; e se obbliga gl' Infedeli. 2. Chi pecca

Digitized by Google

nella Festa. 3. Chi può istituir le Feste. 4. Obbligo di sentir la Predica. 5. Obbligo di predicare. 6. Quali Fanciulli ec. *pag.* 234. *a* 237.

Punto II.

Dell' Astinenza dalle opere servili.

§. I.

Delle Opere proibite nella Festa.

7. Opere servili, liberali, e comuni. 8. Liberali fatte per lucro. 9. Trascrivere. 10. Dipingere. 11. Andare a caccia, e pescare. 12. Opere forensi. 13. Mercanti, vendite, e contratti. *pag.* 237. *a* 240.

§. II.

Delle cause che permettono l' uso delle opere servili nella Festa.

14. Scusa per I. la *Dispensa* del Papa, e del Vescovo, o del Parroco. 15. Per II. la *Consuetudine*. 16 e 17. Per III. la *Pietà*; per IV. la Carità. 18 a 21. Per V. la *Necessità*. 22. Se per un gran lucro. 23. Se per evitar l' ozio. 24. Per VI. l' *utilità*. 25. Per VII. la *parvità di materia*. 26. Chi fa faticare a dieci servi, ec. *pag.* 241. *a* 248.

Digitized by Google

PUNTO III.

Dell' obbligo di sentir la Messa.

§. I.

Come debba adempirsi quest' obbligo.

27. Dell' intenzione. 28. Dell'attenzione. 29. Chi nella Messa dice l' Officio ec. 30. Chi celebra. 31. Chi confessa. 32. Chi dormiglia, o raccoglie le limosine. 33. Della parva materia. 34. Chi sente due mezze Messe. 35. Del luogo donde può sentirsi la Messa. 36. e 37. Degli Oratorj, e dove possa celebrare il Vescovo. 38. Se il Vescovo può dispensare a celebrar nelle case private. *pag.* 248. *a* 266.

§. II.

Delle cause che scusano dall' obbligo di sentir la Messa.

39. Scusa l' impotenza, cioè degl' infermi, scomunicati, carcerati, custodi ec. 40. Servi, figli, e mogli costrette ec. 41. Scusa il grave incomodo. 42. Scusa l' uso. 43. Se per lo scandalo, o per un gran lucro, o per confessarsi può lasciarsi la Messa. *pag.* 266. *a* 270.

CAPO VII.

Avvertenze sul quarto precetto.

PUNTO I.

Dell' obbligo de' Figli.

1. Dell' amore ai Genitori. 2. Della riverenza. 3. Dell' ubbidienza. *pag.* 271. *a* 272.

Digitized by Google

PUNTO II.

Dell' obbligo de' Genitori, e de' Fratelli.

4. Degli alimenti, legittima, e dote; Decisione delle quattro Ruote. 5. Dell' educazione. Se il padre impedisce la vocazione, o sforza a qualche stato, e ad entrare in Monistero. 6. Obbligo de' Fratelli. *pag.* 273. *a* 277.

PUNTO III.

Dell' obbligo de' Padroni, e de' Servi, e de' Conjugi.

7. Obbligo de' Padroni, specialmente circa il salario. 8. Obbligo de' Servi; se permettono furti; se partono contro il patto. 9. Prescrizione del salario. 10 e 11. Compensazione. 12. Obbligo del marito. 13. Obbligo della moglie, specialmente di seguitare il marito. *pag.* 277. *a* 282.

PUNTO IV.

Degli obblighi de' Pastori d' Anime.

§. I.

Degli obblighi de' Parrochi.

14. I. Della Residenza: Disposizione del Concilio. 15. Se il Parroco risiede inutilmente. 16. La buona fede non lo scusa dalla restituzione. 17. Della licenza del Vescovo. 18. Dove han da risedere il Papa, i Cardinali, i Vescovi, ed i Parrochi. 19. Scusano la carità, la ne-

Digitized by Google

cessità, l'ubbidienza, e l'utilità. 20. Se basti la licenza a voce, o tacita o presunta. 21. Se v'è causa per l'assenza, ma non v'è licenza. 22. Se debbano restituirsi tutti i frutti. 23. E a chi debbano restituirsi. 24. a 27. II. Dell'Amministrazione de' Sagramenti. 28. Se in tempo di peste ec. 29. III. Della *Celebrazione della Messa*. 30. a 32. IV. Della *Correzione*. 33. Dee impedire l'Abito Chiericale, e negar le sedi agl'indegni. 34. Dee inquirere ec., specialmente le cartelle della Comunione, e gl'impedimenti di matrimonio. 35. e 36. V. Della *Predica* e *Dottrina*. 37. a 44. Cose più importanti a predicarsi. 45. e 46. Altre obbligazioni del Parroco, cioè 1. Esempio. 2. Assistenza a' moribondi. 3. Limosina. 4. Esaminar le Levatrici ec. circa il Battesimo. *Pag.* 283. *a* 310.

§. II.

Degli obblighi de' Vescovi.

47. I. Dell'*Ordinazione*. 48. a 51. Gli Ordinandi debbon provarsi nello spirito. 52. E nella dottrina. 53. Del Seminario a tal fine. 54. II. Della *Elezione* de' Parrochi. 55. Quali cose dee loro insinuare il Vescovo. Si parla quì delle Congregazioni delle Figliuole. 56. Della Elezione de' Confessori. Quì si parla delle Accademie. 57. Delle Congregazioni degli Ecclesiastici. 58. Dee attendere alla celebrazione delle Messe. 59. e 60. III. Della *Visita*. 61. IV. Della *Cura per le Monache*. 62. V. Della *Residenza*. 63. VI. Della *Correzione*. 64. VII. Della *Limosina*. 65. e 66. Della Messa, dell'udienza, e dell'esempio, special-

Digitized by Google

mente circa la mansuetudine, povertà, orazione ec. *Pag.* 311. *a* 333.

CAPO VIII.

Avvertenze sul quinto precetto.

PUNTO I.

Dell' Uccisione di se stesso.

1. e 2. Quando lice mettere a rischio la vita. 3. Del castramento de' figliuoli. 4. Della ubbriachezza. 5. Se sia lecito ubbriacarsi per medicina. 6. Se per evitare d' essere ucciso. 7. Se lice indurre il Prossimo ad ubbriacarsi per impedirgli un maggior male. 8. Quali colpe s' imputano all' ubbriaco. *Pag.* 333. *a* 347.

PUNTO II.

Dell' Uccisione del Prossimo.

9. e 10. Dell' uccisione per Autorità pubblica. 11. Per difesa propria. 12. Dell' invasor dell'onore. 13. Delle robe. 14. Della pudicizia. 15. e 16. Per difesa del Prossimo. 17. Del prevenir l'aggressore. 18. Dell' adultero ec. 19. Dell' uccisione dell' innocente. 20. Aborto. 21. Se incorrono la scomunica le pregnanti. 22. Della dubbia animazione del feto. 23. e 24. Se possa la madre prender la medicina con pericolo d' aborto. *Pag.* 347. *a* 361.

PUNTO III.

Del Duello, e della Guerra.

25. §. I. Del *Duello*; Proposizioni dannate da Benedetto XIV. sul duello. 26. Quando il duel-

Digitized by Google

lo sia lecito 27. §. II. Della *Guerra*. Se sia lecito muover la guerra coll' opinione probabile. 28. Se chiamare in ajuto i nemici della Fede. 29. Se il Soldato possa militare in dubbio della giustizia. 30. Quali azioni nella guerra sian lecite. *pag.* 352. *a* 368.

CAPO IX.

Animadversiones super sexto praecepto.

PUNCTUM I.

De Tactibus, Aspectibus, et Verbis turpibus.

1 et 2. An detur parvitas materiae in delectatione carnali, aut sensibili. 3. De Tactibus. 4. De choreis. 5. De muliere permittente se tangi. 6. An puella oppressa teneatur clamare. 7. An possit unquam permittere sui violationem. 8. De aspectibus. 9. De verbis. 10. De audientibus verba turpia. *pag.* 368. *a* 374.

PUNCTUM II.

De actibus turpibus consummatis naturalibus.

11. De Fornicatione. 12. An permittendae meretrices. 13. An fornicatio sponsorum sit diversae speciei. 14. De Stupro. 15. De Raptu. 16. De Adulterio. 17 et 18. De Incestu. 19. Si dispensati coeant, etc. 20. ad 23. De Sacrilegio. *pag.* 374. *a* 380.

Digitized by Google

PUNCTUM III.

Se actibus turpibus consummatis contra naturam.

24. 25 et 26. De Sodomia. 27. De bestialitate. 28. De coitu cum Daemone. 29. De pollutione. 30. De distillatione. 31. An liceat expellere semen corruptum. 32. An teneamur impedire pollutionem de se evenientem. 33. An vitare omnes pollutionis causas. 34. Quid si actiones ponantur ex justa causa. *pag.* 380. *a* 387.

Digitized by Google

TOMO SECONDO.

CAPO X.

Avvertenze sul settimo precetto.

PUNTO I.

Della Giustizia, Jus, e Dominio.

1. Divisione della Giustizia, del Jus, e del Dominio. 2. Peculj del Figlio di famiglia, del Castrense, e Quasi Castrense. 3. Del Profettizio, e de' beni dati in Patrimonio, o pure lucrati dal figlio nel negozio. 4. Dell' Avventizio. 5. Beni delle mogli. 6. Beni de' Chierici. I. Patrimoniali. II. Industriali. III. Ecclesiastici. IV. Parsimoniali. 7. Se il Beneficiato abbia il dominio assoluto de' frutti. 8. Chi riceve questi frutti dal Beneficiato. 9. In quanti modi si acquisti il dominio ec. 10 a 13. Della Prescrizione. *pag.* 3. *a* 15.

PUNTO II.

Del Furto.

§. I.

Dell' essenza del Furto.

14. Definizione del Furto. 15. Del povero in estrema, o quasi estrema necessità. 16. Del riscatto de' Cristiani. 17. Se il povero sia te-

Digitized by Google

nuto a cercare. 18. Se possa prender la roba di gran valore 19. Del ladro che consuma il furto in estrema necessità. 20. Se il ricco, non sovvenendo, sia tenuto alla restituzione. 21. Della Compensazione. *pag.* 16. *a* 21.

§. II.

Della quantità del furto per esser materia grave.

22. Della gravità della materia a rispetto di diversi generi di persone. 23. e 24 De' furti delle vigne. 25. Delle legna. 26. De' furti minuti. 27. Furto delle reliquie sacre. 28. e 29. De' furti minuti fatti a molti, specialmente da' bottegai. 30. De' furti minuti fatti da molti nello stesso tempo. 31. Chi prende poca materia dopo il furto grave. 32. De' furti de' figli 33. Delle mogli. 34. De' servi. *pag.* 22. *a* 33.

PUNTO III.

Della Restituzione.

§. I.

Donde nasce la restituzione, e per quale colpa ella si dee.

35. e 36. Quando vi sia l' obbligo della restituzione. 37. Delle radici della restituzione. 38. e 39. Della colpa teologica, e giuridica. 40. Se la colpa veniale obblighi alla restituzione. 41. Se ne' contratti, e negli offici obblighi la sola colpa giuridica. *pag.* 33. *a* 37.

Digitized by Google

§. II.

Di coloro che son tenuti alla restituzione.

42. e 43. De' cooperanti, e I. del *Mandante*. 44. II. Del *Consulente*. 45. In dubbio se il consiglio ec. 46. Se l'esecutore era determinato. 47. Se si consiglia un danno minore. 48. Se si rivoca il consiglio. 49. Chi consiglia per ignoranza. 50. III. Di chi dà l'iniquo *suffragio*. 51. IV. Dell' *Adulatore*. 52. V. Del *Ricettatore*. 53. Chi compra dal ladro, se possa rendergli la roba. 54. VI. Del *Partecipante*. 55. Se molti bruciano una casa. 56. e 57. Chi coopera per timore del proprio danno. 58. Chi impedisce un altro che vuole impedire il danno. 59. VII. Delle cause negative. 60. Chi primo è tenuto de'cooperanti; e se il creditore rimette ad uno la sua parte ec. 61. Chi impedisce il Prossimo da un giusto bene ec. 62. Chi impedisce il Fisco di prendere l'intercetto. 63. Chi impedisce per odio, ma senza mal' arti. *pag.* 38. *a* 52.

§. III.

A chi debba farsi la restituzione.

64. e 65 Se i beni sono certi, e il padrone sia lontano. 66. Se il padrone evince la roba dalle mani del compratore. 67. Se i beni sono incerti. 68. Della composizione. 69. Della roba ritrovata. 70. De' tesori. 71. Degli animali presi nella caccia. 72. Quale caccia sia proibita a' Chierici, ed ai Religiosi. *pag.* 53. *a* 58.

*

Digitized by Google

§. IV.

Che cosa debba restituirsi dal possessore di buona fede, e che dal possessore di mala fede.

73. Del possessore di buona fede. 74. De' frutti naturali, civili, misti, ed industriali. 75. Chi riceve dal ladro la roba furata mischiata colla sua. 76. Chi fa un danno stimato meno di quello che è. 77. Del possessore di mala fede. 78. Se la roba cresce, o sarebbe cresciuta di prezzo; e delle spese utili fatte dal ladro: e di chi si finge povero. 79. Se la roba sarebbe perita anche in mano del padrone. 80. Se compra col dubbio. 81. Chi fraude le gabelle. *pag.* 60. *a* 67.

§. V.

Che debba restituirsi a cagione dell' omicidio.

82. Che debba restituire l' omicida. 83. Se per l' offesa nella vita, fama ec. 84. Chi uccide uno per un altro, se sia tenuto alla restituzione. 85. E se incorra la scomunica, e l' irregolarità. 86. Chi ha la remissione dell'ucciso, se sia obbligato a' figli. 87. Che debba restituirsi agli eredi del defunto; e se s' intende il loro danno, e de' creditori. 88. Se s' imputa l' omicidio al terzo. 89. Chi uccide eccedendo la giusta difesa. 90. Se gli eredi del giustiziato sieno tenuti a' danni. *pag.* 68. *a* 75.

§. VI.

Che debba restituirsi per causa dello Stupro.

91. A che sia tenuto il violatore, se la donna consente. 92. A che, se viola per forza, o

Digitized by Google

minacce. 93. Se vi è promessa vera o finta è tenuto al matrimonio. 94. Si limita. I. Se la donna poteva avvertir l'inganno. 95. II. Se si teme mal esito. III. Se la donna rimette. IV. Se vi è disonore della famiglia. V. Si vir habeat tantum tactus. 96. VI. Si inveniat puellam corruptam. VII. Se la donna ricusa le nozze. 97. Se il violatore ha voto di castità. 98. Se è consanguineo. *pag.* 75. *a* 83.

§. VII.

Che debba restituirsi per causa dell' adulterio.

99. A che sia tenuto l' adultera ; e se sia obbligata a palesarsi al figlio spurio. 100. Se il figlio sia tenuto a crederla. 101. A che sia tenuto l' adultero , e benchè non abbia indotta la madre a supporer la prole. 102. In dubbio , se la prole sia del marito , o d' un altro adultero. 103. Se si manda la prole allo spedale ec. *pag.* 83. *a* 87.

§. VIII.

Del tempo e modo della restitutione.

104. Obbligo di restituire subito , e di rifare il danno ec. 105. Non dee assolversi il penitente prima che restituisca. 106. Può restituire per mezzo d'altri. Ma se questi non restituisce ec. E se il Confessore ne fa dire Messe , essendo certo il padrone ec. *pag.* 87. *a* 90.

Digitized by Google

§. IX.

Dell' ordine delle persone, alle quali dee prima farsi la restituzione.

107. Se la roba esiste, dee darsi al padrone. Ma se è venduta ec. 108. Debbono preferirsi i crediti onerosi. 109 Se tutti sono onerosi. 110. Se i crediti per delitti, o contratto ec. 111. Se i crediti certi. 112. Se gl'ipotecarj anteriori; e se gli anteriori personali. 113. Se il debitore possa preferire chi vuole. 114. Se il creditore esige ec. 115. Se il servo riceva il salario dal padrone indebitato. *pag.* 90. *a* 96.

§. X.

Quali cause scusino dalla restituzione.

116. Le cause che scusano per parte del creditore: 1. Se si restituisce al di lui creditore: 2. Se si presume il suo consenso. 3. Se si prevede il suo abuso. 117. Per parte del debitore: 1. Se manca la colpa: 2. Se si ottiene la composizione: 3. Se il suo danno è molto maggiore: 4. Se vi è pericolo dell'Anima; 5. O della vita, o fama: 6. Se fa la cessione de' suoi beni. 118. Scusa la necessità. 119. e 120. Ma che, se il creditore anche stesse in necessità. *pag.* 96. *a* 101.

Digitized by Google

Punto IV.

De' Contratti.

§. I.

Del Contratto in genere.

121. In quanti modi si costituiscono i contratti 122. Chi contrae senz' animo di contrarre, o d'obbligarsi. 123. De' contratti turpi. 124. De' contratti fatti per dolo, o per errore. 125. Per metu. 126. Senza sollennità. *pag.* 102. *a* 105.

§. II.

Della Promessa, e della Donazione.

127. Della promessa. 128. Chi non possa donare; e se uno riceve doni dall'indebitato. 129. Delle donazioni tra i conjugati, e tra padri e figli. 130. Della donazione non accettata; e se è fatta per nunzio, o per lettera. 131. Se è per causa pia; e se l'erede possa accettare. 132. Tradizione. Adempimento. Donazione prodiga. Causa finale. 133. Cause per la rivocazione della donazione; specialmente se è inofficiosa. 134. Della donazione *causa mortis* *pag.* 106. *a* 112.

§. III.

Del Comodato, Precario, e Deposito.

135. Del comodato, e precario. 136. Del deposito. 137. Se dee preservarsi la roba del pa-

Digitized by Google

drone. 138. In quali casi il depositario non è tenuto a restituire. *pag.* 112. *a* 113.

§. IV.

Del Mutuo, e dell'Usura.

139. Del mutuo, e del quando dee restituirsi. 140. Del mutuo dato a' minori. 141. del dato a' figli di famiglia. 142. Dell' usura. 143. Del mutuo dato colla speranza del lucro. 144. Del lucro dato gratis. 145. Del dato per timore ec. 146. Del patto di non ripetere la sorte, se non tra lungo tempo. 147. Del danno emergente. 148. Del lucro cessante. 149. Condizione 1. che ne sia ammonito il mutuatario. 150. Condizione 2. che non si esiga più della speranza. 151. Condizione 3. che il mutuo sia causa del danno, o del lucro cessante. 152. Se il danno, o lucro dee essere certo. 153. e 154. Del pericolo. 155. De' Monti di Pietà. 156 e 157. Della pena convenzionale. 158. Se per esiger la benevolenza ec. 159. De' patti obbligatorj ec. 160. Del patto di restituire nella stessa quantità. 161. Di dare il dovuto per giustizia, o per carità. 162. Obbligo degli usurarj, e degli eredi. 163. e 164. De' cooperanti. *pag.* 114. *a* 128.

§. V.

Della Compera, e Vendita.

165. Determinazione del prezzo, e roba. 166. Della caparra. 167. Quando si trasferisca il dominio. 168. Della compra condizionata. 169. Se il pericolo o il frutto della roba spettino

Digitized by Google

sempre al compratore. 170. Del patto di esigere i frutti sino al pagamento. 171. Se si compra con danaro alieno; o si vende una roba aliena. 172. Del prezzo giusto. 173. Come il prezzo cresce, o manca. 174. Della merce ultronea; e quando può vendersi più caro. 175 a 177. Delle vendite *sub hasta*. 178. Se per la dilazione, o anticipazione del prezzo ec. 179. Della compera delle polize. 180. Del patto di retrovendere. 181. E di ricomprare. 182. Del contratto *Moatra*, ed *Antichryseos*. 183 e 184. Del Monopolio. 185. a 187. Del vizio della roba. 188. Chi sa che tra breve il prezzo crescerà, o mancherà ec. 189. Delle venditrici, e dei sensali ec. 190. Se la roba è venduta a due. 191. Se la roba perisce ec. *pag.* 128. *a* 143.

§. VI.

Della Negoziazione.

192. La negoziazione a chi sia proibita, e quando è colpa grave; se il Chierico negozia per mezzo d'altri, o per utile altrui. 193. Il comprar le pecore per li pascoli proprj ec. 194. Vendere a maggior prezzo per comprare a minore. Comprar le lane ec. Se vi è necessità. 195. Se al Chierico è lecito l'officio di Tutore, Fattore ec. *p.* 143. *a* 146.

§. VII.

Del Censo.

196. Si spiega il censo. 197. Condizioni richieste da Nicola V. Condizioni richieste da S.

Digitized by Google

Pio V. 198. Se sia lecito il censo personale 199. Se sia lecito il censo redimibile per parte del compratore. 200. Se perisce il censo perendo il fondo. 201. Se possa costituirsi il censo col danaro prima dovuto. *p.* 146. *a* 149.

§. VIII.

Del Cambio, Locazione, Enfiteusi, Feudo, e Libello.

202. Del cambio, e delle sue diverse sorte. 203. Chi riceve moneta falsa. 204. Della Locazione. 205. Del successore del Locatore. 206. In caso di sterilità ec. 207. Se può affittarsi il *jus* di mendicare. 208. Se il corriere va per due persone allo stesso luogo ec. 209. Se debbasi il salario al servo infermo. 210. Dell' Enfiteusi. 211. Del Feudo. 212. Del Libello. *pag.* 149. *a* 153.

§. IX.

Della Sponsione, e del Giuoco.

213. Della sponsione, o sia *Scommessa*; se sia lecita. 214. Se una parte dicesse di sapere il fatto per certo. 215. Del giuoco de' figli di famiglia, e de' Religiosi. 216. Delle frodi. 217. De' giuochi proibiti; se sian proibiti a' Laici, e se il vincitore possa ritenere il lucrato. 218. Se chi perde, sia tenuto a pagare; e se vi è giuramento di pagare, e di non ripetere. 219. De' giuochi proibiti ai Chierici. 220. A' Religiosi. 221. A' Vescovi. *pag.* 154. *a* 159.

Digitized by Google

§. X.

Della Società.

222. Condizioni della giusta Società. 223. Dee prima detrarsi il capitale al padrone. 224. Dee attendersi il valor della fatica. 225. Danno della comodità della sorte che spetta al padrone. 226. Della sorte. Della Società degli animali *a capo salvo*; e del patto a supplire gli animali mancanti. 227. De' *tre contratti*. 228. Se il figlio negoziando con danaro del padre ec. 229. Della Società tra i fratelli. 230. In quali modi termini la Società. *pag.* 160. *a* 165.

§. XI.

Dell' Assicurazione, Fidejussione, Pegno Ipoteca, Tutela, e Testamenti.

231. Dell' assicurazione. 232. Della fidejussione. 233. Del pegno, e della ipoteca. 234. Della tutela, e curatela; e se i pupilli possono obbligarsi, e donare. 235. De' testamenti. Se costa della volontà del testatore ec. Se vi è un solo testimonio ec. 236. Del legato alle vergini. Se l' ultime volontà possono mutarsi dal Papa, o dal Vescovo. 237. Dell'obbligo di lasciare i beni a' figli, fratelli, o altri parenti poveri. 238. In quali casi il padre possa diseredare i figli. *pag.* 165 *a* 169.

Digitized by Google

CAPO XI.

Avvertenze sull' ottavo precetto.

Punto Unico.

Del giudizio temerario, della contumelia, e detrazione.

§. I.

Del giudizio temerario.

1. Del giudizio, e del sospetto temerario. 2. Avvertimenti per la pratica. *pag.* 170. *e* 171.

§. II.

Della contumelia.

3. Della contumelia, e della restituzione dell' onore. 4. Cause scusanti da una tale restituzione. 5. Dell' aprire e leggere lettere altrui. 6. A chi sia ciò permesso. *pag.* 171. *a* 175.

§. III.

Della detrazione.

7. Della detrazione quando sia colpevole. 8. Del segreto saputo per frode ec. 9. Dell' obbligo del segreto. 10. Se possa pubblicarsi un delitto per difesa. 11. Se per consiglio, o sollievo; e se ad una persona proba. 12. Se il delitto è pubblico in un luogo ec. 13. Se è stato pubblico in un tempo ec. 14. Se il delitto è connesso. 15. Chi lo riferisce come in-

Digitized by Google

teso da altri. 16. Chi nomina qualche Ordine, o Monastero. 17. Chi induce, e chi sente mormorare. 18. Della restituzione della fama ec. 19. Cause scusanti dalla restituzione. 20. Se vi sia obbligo di compensare l' infamazione con danaro. 21. Se l' infamato possa da se compensarsi. *pag.* 176. *a* 186.

CAPO XII.

Avvertenze sui Precetti della Chiesa.

1. Spiegazione de' Precetti della Chiesa. *pag.* 186 *a* 187.

PUNTO I.

Del digiuno Ecclesiastico.

§. I.

Dell' obbligo del digiuno.

2. Dell' astinenza dalle carni. 3 e 4. Da' latticinj. 5. Dal lardo. 6. Delle tre Bolle di Benedetto XIV. 7. Se i dispensati posson cibarsi di pesci. 8. Della carne porcina. 9. Dell' unica comestione. 10. Del dividere il pranzo. 11. Degli elettuarj ec. 12. Delle pozioni. 13. Del vino, e della birra. 14. Del sorbetto. 15. Della cioccolata. 16 a 19. Della colazione della sera. 20. e 21. Se uno si ciba di carne più volte, o più volte mangia altro cibo. *pag.* 187. *a* 205.

Digitized by Google

§. II.

Delle cause che scusano dal digiuno.

22. I. Della *Dispensa*, e chi può dispensare. 23. II. Dell' *impotenza fisica*. 24. Dell' *impotenza morale*. 25. De' Giovani, e de' Vecchi. 26 e 27. III. Della Fatica. 28 a 30. De' Viaggianti. 31. Degli Artefici opulenti. 32. Se l' Artefice può digiunare senza grave incommodo. 33. Chi senza causa imprende qualche fatica. 34. IV. Della *Pietà*; e chi per questa causa sia scusato. *pag.* 205. *a* 217.

Punto II.

Del precetto della Confessione, e Comunione annuale.

35. Del precetto della Confessione annuale: se obbliga chi ha sole colpe veniali; e se debba prevenire chi prevede ec. 36. Se chi ha trascurata la confessione nell' anno passato, debba farla quanto prima; e quanti peccati faccia chi la tralascia. 37. Se chi si confessa nell' anno seguente, soddisfi al passato. 38. Pene de' trasgressori. 39. Del precetto della Comunione Pasquale. 40. Chi l' ha trascurata, se è tenuto a farla quanto prima; e se è tenuto prevenire ec. 41. Se gli scomunicati, carcerati ec. 42. La Comunione dee farsi nella Parrocchia. 43. Sono esenti da tal obbligo i Sacerdoti, i Pellegrini, ed i servi dei Monasteri. Quando debbano e possano comunicarsi i fanciulli. 44. Quando i pazzi. *pag.* 218. *a* 227.

Digitized by Google

CAPO XIII.

Avvertenze sui Precetti spettanti ad alcuni Stati particolari di persone.

PUNTO I.

Dello Stato Religioso.

§. I.

Dell' obbligo della Professione Religiosa.

1. Definizione dello stato Religioso, e chi possa approvare le Religioni. 2. Il Religioso dee tendere alla perfezione: quando pecchi il Prelato, non correggendolo. 3. Età, accettazione, e spontaneità richieste per la perfezione. Circa le cause di nullità ec. 4. Se i Vescovi sian tenuti a' Voti, ed alle Regole. 5. E se i fuggitivi, e gli discacciati. Cause per discacciare. *pag.* 228. *a* 233.

§. II.

Dell' obbligo de' Voti.

5. I. Circa il voto della povertà. De' manoscritti. 6. Del peculio. 7. Quando si pecchi contro la povertà. 8 e 9. Della proibizione dei doni. 10. Quanta sia la materia grave, e quando il Religioso sia tenuto a restituire. 11. Se basti la licenza presunta. 12. Se ingiustamente vien negata la licenza. Quando il Prelato l' avrebbe negato, se avesse saputo ec. Se le Abbadasse posson donare, e dar licenza. 13. Se il Religioso spenda in usi turpi e

Digitized by Google

vani colla licenza generale. 14. Se il Prelato possa dar licenza di esporre al giuoco. 15. II. Circa il voto di Castità, e circa la Clausura. 16. III. Circa il voto d' ubbidienza, quando obbliga; e circa quali cose. 17. Se il Capitolo ordini la primiera osservanza. La disubbidienza è doppio peccato. Se in dubbio vi sia obbligo di ubbidire. 18. Se il precetto è di rivelare il segreto. 19. Se sopravviene nuova circostanza. 20. Se l' inferiore dà la licenza negata dal superiore. 21. A chi son tenute d' ubbidire le monache. 22. Circa l' elezione. dell' Abbadessa. *pag.* 234. *a* 252.

§. III.

A chi sia proibito l' entrare in Religione.

23. Se possano entrare i figli, lasciando i genitori in necessità; E se i professi sian tenuti ad uscire per soccorrere i genitori. 24. Se possano entrare con dissenso de' genitori: Se si lasciano i figli in necessità, e i fratelli o sorelle. 25. Chi distoglie dallo stato Religioso. 26. Chi trascura la sua vocazione. 27. Se possano entrare i debitori. 28. Se i Vescovi. 29. Se i Parrochi. *pag.* 252. *a* 259.

Punto II.

Dello Stato Chiericale.

30. Privilegj, obblighi, officj, e beneficj dello stato Chiericale. *pag.* 259. *a* 260.

Digitized by Google

§. I.

A chi possano e debbano conferirsi i Beneficj.

31. Di quanti modi sono i Beneficj. 32. In quanti modi si acquistano. Del Juspradronato. 33. Se debbansi a' degni anche i Beneficj semplici. 34. Se i Padroni debban presentare i più degni. 35. Se nelle Prelature ec. 36. Se sia valida l' elezione del meno degno. 37. Se l' Elettore sia tenuto alla restituzione. 38. Se pecchi il Degno concorrendo col Dignio-re. 39. Se gli Esaminatori non dinunziando ec. 40. e 41. Della pluralità de' Beneficj. *pag.* 260. *a* 272.

§. II.

Della qualità, e degli obblighi de' Beneficiati; ed in quanti modi si perdono i Beneficj.

42. Qualità de' Beneficiati. Dell' intenzione di prendere l' Ordine fra l' anno ec. 43. Chi ri-ceve la Parrocchia con animo dubbio, o con-dizionato. 44. Chi riceve il Beneficio con animo di lasciarlo. 45. Obblighi de' Beneficia-ti. In quanto a' frutti ec. Se può vivere di quelli. 46. A chi dee dispensare i superflui. 47. Se a' poveri del luogo. 48. Se a' paren-ti. 49. Se il pensionario è tenuto a dispensa-re il superfluo. 50. Della residenza de' Cano-nici. 51. Pena de' non residenti. 52. Cause scusanti, e I. dell' infermità. 53. II. Della necessità. 54. Se lo scomunicato ec. 55. Se l' irregolare ec. 56. III. Dell' utilità. Di chi assiste ec. Del Penitenziere e del Teologo. 57. Degli Esaminatori, Visitatori ec. 58. In quanti modi si perdono i Beneficj, special-

Digitized by Google

mente per la rinunzia, e per la legge, precisamente se v'è simonia. 59. Delle pensioni. 60. Quali arti ed officj si vietano a' Chierici. 61 Dell' alienazione de' beni Ecclesiastici. 62. Delle solennità richieste. *pag.* 273. *a* 292.

Punto III.

Dello Stato, e degli Officj di alcune persone secolari.

§. I.

De' Giudici, e degli Scrivani.

63. e 64. De' Giudici: Quando il Giudice possa condannare, o inquirere, o diminuire la pena; E se colla scienza privata possa giudicare 65. Se può giudicare coll' opinione meno probabile. 66. Se può dividere col Commissario lo stipendio; e se può ricever doni. 67. Se può ritenere il prezzo della sentenza ingiusta. 68. Degli Scrivani. *pag.* 293. *a* 300.

§. II.

Degli Avvocati, e Procuratori.

69. Se i Monaci e Chierici possano far gli Avvocati; E quando l' Avvocato è tenuto a difendere. 70. Quali cause può difendere; e per quale salario ec. 71. Se la causa è ingiusta ec. Se si conviene del salario in mezzo alla lite, o si patuisce *de quota litis.* 72. De' Procuratori: se hanno l' Avvocato gratis; se essi si offeriscono ec. *pag.* 300. *a* 304.

Digitized by Google

§. III.

Dell' Accusatore, de' Testimonj, e del Reo.

73. Degli accusatori. L' accusa o dinunzia quando debban farsi. Se i custodi ec. 74. Quando i Chierici possono accusare. E se debba premettersi la correzione. Specialmente se si sta in Comunità. 75. De' Monitorj. 76 Della dinunzia degli Eretici. 77. Delle bestemmie ereticali. 78. Delle Supertizioni. 79. De' Testimonj. Quando son tenuti ec. 80. Chi lascia di dir la verità. 81. Chi occulta la verità. 82. De' Rei. Quando il Reo sia tenuto a confessare. 83. Se quando la pena è grande. 84. Se s' impone un delitto falso. 85. Se s' impone un delitto falso all' accusatore. 86. Se il reo può resistere, e se sia tenuto a fuggire ec. 87. Se può romper la carcere; e se corrompere il custode: Se gli altri posson ajutarlo ec. *pag.* 304. *a* 319.

CAPO XIV.

Avvertenze su i Sagramenti in genere, e specialmente del Battesimo, e della Cresima.

PUNTO I.

De' Sagramenti in genere.

1. Dell' attenzione, ed intenzione. 2. Quale intenzione si richiede nel Ministro. 3. Dell' amministrazione sotto condizione. 4. Se dee negarsi il Sagramento a' peccatori. 5. Quando la Comunione. 6. Se gli Sposi stanno in peccato ec. *pag.* 319. *a* 326.

Digitized by Google

Punto II.

Del Sagramento del Battesimo.

§. I.

Della Materia, Forma, e Ministro del Battesimo.

7. Di quanti modi è il Battesimo. 8. Della Materia rimota. 9. Della prossima; e se possa incidersi la madre. 10. 11. e 12. Se possa battezzarsi la prole nell' utero ec.; ed in quale membro ec. 13. Se si ricerca la trina ablu-zione. 14. Della Forma. 15. Del Ministro 16. Dell' ordine de' Ministri. 17. De' Forestieri che si battezzano. 18. Della dilazione del Battesimo, e del battezzare in casa. E di ciò vedi anche al n. 30. *pag.* 327. *a* 341.

§. II.

Di coloro che possono battezzarsi.

19. Pena de' ribattezzanti. 20. De' feti abortivi, e de' figli degl' Infedeli. 21. Se i genitori ripugnano. 22. Se sia lecito vendere i figli agl' Infedeli. 23. Del Battesimo sotto condizione. 24. Degl' infanti esposti. 25. De' battezzati da' Laici. 26. De' battezzati dagli Eretici. 27. Se il Battesimo è dubbio. 28. Disposizione per lo Battesimo. 29. Delle Cerimonie; e I. Dell' acqua consegrata. 30. II. Della Chiesa. *pag.* 341. *a* 349.

Digitized by Google

§. III.

De' Padrini, e del loro officio.

31. Obbligo de' padrini. 32. Qualità del padrino. 33. Quando da' padrini, e da chi si contrae la cognazione. 34. Se i Genitori ec. 35. Se i padrini debbono esser designati. 36. Di quale sesso ec. 37. A chi si vieti far il padrino. 38. Quando in ciò pecchi il Parroco, *pag.* 349, *a* 355.

PUNTO III.

Della Cresima.

39. Della materia rimota. 40. Se il Crisma dev' esser benedetto; e se da' Sacerdoti può ec. 41. Della materia prossima; e se sia materia l' estensione delle mani; che fa il Vescovo ec. 42. Se colla mano destra, o con istrumento ec. 43. Della Forma. 44. Del Ministro. 45. Se possa esser il Sacerdote semplice. Se il cresimando è ferestiere. 46. Dell' obbligo di dar la Cresima. 47. Dell' obbligo di riceverla. 48. Se chi prende gli Ordini ec. 49. Se a' pazzi ed infanti ec. 50. Delle cerimonie. 51. Del padrino. 52. Di altre cerimonie. 53. Degli effetti della Cresima. *pag.* 355. *a* 370.

Digitized by Google

TOMO TERZO.

CAPO XV.

Avvertenze sul Sagramento dell'Eucaristia.

Punto I.

Dell'Essenza dell'Eucaristia.

1. Dove consista l'essenza dell'Eucaristia, e dove la ragione specifica; donde si prenda l'Unità. 2. Se l'Eucaristia è necessaria di necessità di mezzo. 3. Se la consecrazione in una specie sia illecita, e invalida. Non lice consecrare una specie senza l'altra. 4. Casi eccettuati. 5. Effetti dell'Eucaristia. 6. Se per quanto durano le specie ec. 7. Chi si comunica con colpa veniale. Dell'altre cose si tratterà nell'*Appendice III.* dell'*Esame* dal n. 146. *pag.* 3. *a* 10.

Punto II.

Dell'Amministrazione dell'Eucaristia.

8. Come sieno obbligati i Parrochi a conservar l'Eucaristia, e a dispensarla. 9. Se i Regolari, e tutti i Sacerdoti possono dar la Comunione; e se i Diaconi. 10. Se il Viatico può amministrarsi in necessità da' Chierici, ed anche da' Laici; e se da se stessi ec. 11. Se il Sacerdote possa da se comunicarsi per divozione. 12. Come debba, e possa darsi il Viatico. 13. Se possa darsi colle dita posteriori il Viatico; e se la Comunione. 14. Se in am-

Digitized by Google

bedue le specie; e se dell' Ostia grande. Se a' fanciulli, e pazzi. 15. Se a' peccatori pubblici; e se a' condannati. 16. Se nella Messa de' morti. 17. In quale ora possa darsi la Comunione. 18. Se rimangono frammenti ec. *pag.* 10. *a* 20.

Punto III.

Della Percezione dell' Eucaristia.

§. I.

Dell' Obbligo di prender l' Eucaristia.

19. Del Viatico, e quando debba prendersi. 20. Se l' infermo è vessato dal vomito. 21. Se dalla tosse. Del precetto pasquale se n' è parlato al Capo XII. Punto II. *pag.* 21, *a* 22.

§. II.

Della disposizione dell' Anima.

22. Della confessione che dee premettersi. 23. Chi dopo la confessione si ricorda di un peccato. 24. Quale necessità scusi dal confessarsi prima. 25. Se il Sacerdote celebrando si ricorda del peccato, o della censura. 26. Se manca il confessore. 27. Se il peccato è riservato. 28. Se allora debba dirsi il riservato. 29. Se vi è scomunica. 30. Come s' intende *quamprimum*. 31. Se tal peccato obbliga dopo la Consacrazione. 32. Se obbliga chi celebra sacrilegamente. 33. Se obbliga i Laici. 34. Se può comunicarsi chi dubita del peccato. *pag.* 23. *a* 36.

Digitized by Google

§. III.

Della disposizione del Corpo.

35. Del digiuno naturale. In dubbio del digiuno. Se son diversi orologj. Frange il digiuno ciò che si prende da fuori. 36. Delle reliquie de' cibi. 37. Delle reliquie d'acqua, del zucchero ec. 38. Del tabacco preso per naso. 39. Preso per fumo. 40. Del tabacco o aromi masticati. 41. Dell'acqua, o simile, mandata per le narici volontariamente, o a caso. 42 e 43. Se i capelli, pietre, carta ec. frangono il digiuno. 44. Chi senza aver digerito ec. 45. Lo sputare dopo la Comunione. 46. In quali casi non si richiede il digiuno, e I. nel Viatico: se può replicarsi il Viatico. 47. E quante volte. 48. Se chi si è comunicato pochi giorni prima per divozione ec. 49. Chi la stessa mattina. 50. Se possono lasciarsi le parole *Accipe Viaticum*. 51. Se possa celebrarsi senza digiuno, per dare il Viatico. 52. Per II. non si cerca il digiuno, se si teme dell'ingiurie del Sagramento. 53. Per III. se si teme scandalo; se il celabrante si ricorda di non esser digiuno. 54. Per IV. se dee perfezionarsi il Sagrificio. Che dee farsi, se si scopre l'errore del vino; e che in dubbio ec. 55. Per V. se per evitare il pericolo di morte possa celebrarsi senza digiuno. 56. An pollutio impediat Communionem. 57. An copula conjugalis. 58. Chi è sordido esternamente, o leproso, *vel menstruata*, o se s' accosta immodestamente. Il Sacerdote, che si comunica a modo di Laico *pag.* 36. *a* 58.

Digitized by Google

PUNTO IV.

Del Sacrificio della Messa.

59. Si rimette a quel che si dirà nell' Esame degli Ordinandi È lecito ricever lo stipendio anche a' ricchi. 60. Che riceve per una Messa più stipendj. 61. Quale si stimi il giusto stipendio. 62. Può esigersi maggior della tassa, ma può proibirsi il minore. Chi si contenta del minore, se possa diminuir le Messe. 63. Chi lascia di dir la Messa promessa per piccolo stipendio. 64. Chi conviene dello stipendio. 65. Chi ne ritiene parte, o pure fa celebrare da un Sacerdote di minor probità, e a chi debba restituirsi la parte ritenuta. 66. Se la limosina è data pingue per riguardo speciale della persona. 67. De' Cappellani 68. Degli Amministratori di Chiese. 69. Se il Celebrante rimette la parte ritenuta; e se l' Esecutore testamentario ec. 70. Chi raccoglie le limosine ec. 71. Chi permuta le Messe. 72. Per chi debbano applicare i Curati. 73. Per chi gli altri Beneficiati, ed i Cappellani delle Monache ec. E se possono qualche volta applicare per altri, o astenersi. Se stanno infermi. Della Messa Conventuale. 74. Della prescrizione delle Messe. 75. Se il Cappellano possa mutar la Chiesa, l' Altare ec. Se non celebra nel Altare Privilegiato. Se celebra per mezzo d' altri. 76. Della riduzione. 77. Mancando le rendite, se può il Vescovo diminuir le Messe. 78. Se può farlo il Cappellano. Delle Messe Gregoriane. 79. Se il Religioso può applicare contro la volontà del Prelato. 80. Se basta l' applicazione abituale. 81. Dell' applicazione in confuso. 82.

Digitized by Google

Della condizionata. 83. Se il giorno de' Morti ec. Dell' Altare Privilegiato. 84. 85. e 86. Pecca gravemente chi celebra con fretta. 87. Delle risoluzioni della S. C. de' Riti. 88. Satalogo de' Decreti della S. C. *pag.* 58. *a* 93.

CAPO XVI.

Avvertenze sul Sagramento della Penitenza.

PUNTO I.

Della materia, e Forma.

1. Della materia rimota, e prossima. 2. Se i Religiosi debban confessarsi una volta il mese. 3. Se i peccati confessati siano materia atta. 4. Se debban distinguersi i confessati da' non confessati. 5. Se sia necessaria la parola *Te*. Se le parole *A peccatis tuis*. Se l' altre parole ec. Se colla parola *absolvo* si possono assolvere le censure. Se si richiede la presenza del Penitente. 6. Dell' assoluzione sotto condizione. *pag.* 94. *a* 102.

PUNTO II.

Della Contrizione, e del Proposito.

7. Parti necessarie del Sagramento della Penitenza. *pag.* 102.

§. I.

Della Contrizione.

8. Dove consista la Contrizione. 9. Da qual motivo si produca. 10. Quando siam tenuti alla Con-

Digitized by Google

trizione. 11. Se in punto di morte ec. 12. Se basti il dolore generale. 13. Se gli atti di Fede, di Speranza ec. 14. 15. e 16. Se basti l' attrizione senza l' amore predominante. 17. Se basti l'attenzione, per timore delle pene temporali. 18. Se diasi il Sacramento valido, ed informe. 19. Se il dolore debba precedere la confessione. 20. Per quanto tempo duri il dolore. 21. Se il dolore debba esser fatto in ordine alla confessione. 22. Chi subito si riconcilia, se abbisogni di nuovo dolore. 23. Del dolore de' peccati veniali. *pag.* 102. *a* 119.

§. II.

Del Proposito.

24. Il Proposito per I. dev' esser *fermo*. Se chi crede di ricadere ec. 25. Per II. dee essere *universale*. 26. Per III. dev' esser *efficace*. Se le ricadute sian segni sempre dell'invalidità delle confessioni; E se il Proposito dev' esser esplicito. *pag.* 120. *a* 124.

PUNTO III.

Della Confessione.

§. I.

Delle Condizioni della Confessione.

27. La Confessione per I. dev' esser *vocale*. Per II. dev'esser *secreta*. 28. Per III. dev' esser *vera*. Chi mentisce nella Confessione. 29. Per IV. dev' esser *intera*. Delle circostanze aggravanti. 30. 31. e 32. De' casi dubbj. 33.

Digitized by Google

De' peccati dubbiamente confessati. 34. Chi si è confessato del peccato dubbio, quando conosce ch'è certo ec. 35. Quando scusi l'impotenza fisica per li muti, sordi, ignoranti della lingua, moribondi. 36. Del moribondo che ha dati segni per testimonj. 37. Di quei che non danno segno. 38. De' destituiti in atto del peccato. 39. Quando scusi l' impotenza morale. 40. Chi dee manifestare il complice ec. 41. Non può il Confessore inquirere il nome del complice. *pag.* 124. *a* 143.

§. II.

Quando la Confessione sia invalida, e come debba riconvalidarsi.

42. Quando la Confessione sia nulla per parte del Confessore. 43. Quando per parte del Penitente. Del complice nel peccato turpe. 44. Come debba riconvalidarsi la confessione appresso lo stesso Confessore; e se basta ricordarsi della penitenza imposta. 45. De' Rozzi, che non hanno spiegato nè specie, nè numero. 46. Quando debba ripetersi la confessione, *pag.* 144 *a* 150.

PUNTO IV.

Della Soddisfazione, o sia della Penitenza.

§. I.

Dell' Imposizione della Penitenza.

47. Dell' obbligo di dar la penitenza: Se dopo l' assoluzione ec. 48. Dee la penitenza impor-

Digitized by Google

si per obbligo. 49. Quando possa diminuirsi. Degl' infermi di corpo. 50. e 51. Degli infermi di spirito 52. 53. e 54. Quali sorte di penitenze debbano imporsi. *pag.* 150. *a* 161.

§. II.

Dell' Accettazione, ed Esecuzione della Penitenza.

55. Obbligo d' accettar la penitenza. 56. Obbligo d' eseguirla. 57. Chi differisce la penitenza. 58. Se v' è necessaria l'intenzione d'adempirla. 59. Se il Penitente si dimentica della penitenza. 60. Se l' adempisce in peccato mortale. 61. Chi possa mutar la penitenza. *pag.* 161. *a* 168.

§. III.

Della Soddisfazione per mezzo delle Indulgenze.

62. Delle Indulgenze. 63. Se la Plenaria può lucrarsi in parte. 64. Del Giubileo, e di più cose dichiarate per lo Giubileo da Benedetto XIV. 65. Se le opere debbono adempirsi tutte in una settimana; e quì si parla dell'Orazione, e della Limosina, ed anche della Commutazione. 66. Se tolgansi le riserbe, e le censure colla Confessione invalida. 67. Se pecca l' assoluto non adempiendo poi l'opere. 68. Chi si dimentica d'un riservato. 69. Chi pecca in confidenza del Giubileo. 70. Se prima di soddisfarsi il danno ec. 71. Nel Giubileo da quali casi, e censure si può assolvere. 72. Si notano alcune cose circa l' Anno Santo. *pag.* 169. *a* 179.

Digitized by Google

Punto V.

Del Ministro del Sagramento della Penitenza.

73. Chi sia il Ministro della Penitenza. Di quali requisiti abbia bisogno. Sue facoltà. *pag.* 179. *a* 180.

§. I.

Dell' Approvazione del Confessore.

74. Necessità dell' approvazione. Non è necessario l' esame. 75. Se l' approvazione ingiustamente si rivoca. Se il successore può richiamare all' esame ec. 76. Se il Sacrdote semplice può assolvere i veniali. 77. Se il Parroco può chiamare in ajuto i Parrochi di altre Diocesi. 78. Se della stessa Diocesi. 79. Quale Vescovo poss' approvare. 80. Se i Regolari approvati in una Diocesi. *pag.* 180. *a* 187.

§. II.

Della Giurisdizione del Confessore.

81. Chi abbia la Giurisdizione ordinaria, e chi la delegata. 82. Se la delegata termini colla morte ec. Se si ha dal Principe, o pure ad universitatem causarum. 83. Del consenso del Vescovo presunto. 84. Chi assolve con giurisdizione dubbia. 85. Chi possa eleggersi il Confessore. 86. Ognuno può confessarsi all'approvato. 87. A chi possano confessarsi i pellegrini. 88. A chi i Religiosi. 89. A chi le Monache. 90. Del titolo colorato, e dell' errore comune. 91. Della giurisdizione probabile. 92. Se gli scomunicati ec. possono assol-

Digitized by Google

vere i moribondi. 93. Se i Sacerdoti semplici in presenza degli approvati. 94. Casi eccettuati. 95. Del Confessore complice nel peccato turpe. 96. Se i Confessori semplici in presenza de' Superiori. 97. Se da' casi Papali. 98. Se il moribondo è tenuto per lettera a cercar la facoltà dal Superiore. *pag.* 187. *a* 207.

PUNTO VI.

Dell' Officio, e de' diversi obblighi del Confessore.

99. e 100. Della scienza necessaria al Confessore. 101. Quanti sieno gli obblighi. 102. e 103. I. Dell' Esame. 104. II. Del giudizio de' peccati. 105. III. Dell' Istruzione. 106. e 107. IV. Dell'Ammonizione 108. a 112. Se l'ammonizione non è profutura. 113. Se il matrimonio è nullo. 114. Se gli sposi son preparati alle nozze. 115. Se v'è obbligo di restituzione. Se l'ammonizione sia per giovare appresso. 116. Se il penitente interroga ec. Se v'è danno comune. In dubio se l'ammonizione ec. 117. V. Dell'Assoluzione. 118. Quale certezza per la disposizione ec. 119. Se il penitente tiene qualche opinione probabile ec. 120. Se il penitente nega, o tace il peccato. 121. VI. Del riparare gli errori. Dell'errore circa il valore del Sagramento. 122. Circa la restituzione che si è dissuasa ec. 123. O non si è imposta. 124. Se possa ammonirsi il penitente senza sua licenza. 125. VII. Dell'obbligo di amministrar questo Sagramento. Se col pericolo di morte ec. 126. e 127. Se il Sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi ec. *pag.* 207. *a* 248.

Digitized by Google

PUNTO VII.

Della Riserva de' casi.

128. La Riserva è restituzione di giurisdizione. 129. Gl' ignoranti non sono scusati dal caso, ma sì bene dalla censura. Differenza tra' casi Papali, e Vescovili. 130. Chi possa riservare ec. De' casi de' Regolari. 131. Della riserva ingiusta; e se il Superiore assolvendo possa rimettere per li non riservati ec. 132. Se i peccati veniali, o interni, e non consumati ec. 133. Quando l'inferiore possa assolvere ec. 134. Se si nega ingiustamente la facoltà ec. Se si nega dal Prelato Regolare. 135. De' Pellegrini quando il caso è riservato solo fuori, o solo nella Patria. 136. Come s' intenda *In fraudem reservationis*. 137. Se chi pecca nella Patria possa assolversi fuori da chi ha la facoltà. 138. Se può esser assoluto nella Patria chi pecca fuori; Se chi pecca nella Patria possa esser assoluto fuori dalla censura; E se peccando fuori incorra la censura ivi riservata. 139. Chi riceve in buona fede l'assoluzione dal semplice Confessore. 140. Chi si scorda del riservato col Superiore ec. 141. Se per la Confessione nulla col Superiore ec. 142. Se il Semplice possa assolvere il dubbio riservato. 143. Chi dopo la Confessione conosce per certo il riservato. 144. Chi pecca in confidenza della licenza. 145. Se la licenza si stenda a' peccati fatti dopo quella. 146. Delle facoltà de' Vescovi, e de' Regolari rimessivamente. *pag.* 249. *a* 267.

Digitized by Google

Punto VIII.

Del Sigillo della Confessione.

147. Obbligo del sigillo. 148. Delle persone che sono tenute al sigillo. 149. Se è tenuto chi è richiesto del consiglio dal Confessore con licenza del penitente. 150. Se chi è richiesto dallo stesso penitente. 151. Se chi legge la carta della confessione. 152. Cadono sotto sigillo. I. Le colpe anche minime. II. I peccati del complice; ma con licenza del penitente può ammonirsi il complice. 153. III. L'oggetto del peccato. IV. La penitenza. V. Le circostanze, ma non le impertinenti. VI. Le rivelazioni, e virtù quando ec. VII. Gli scrupoli. 154. VIII. I difetti naturali. 155. Caso del penitente sordo. 156. Casi ne' quali non vi è obbligo di sigillo. Della licenza del penitente: e se è lecito dentro la confessione ammonirlo senza licenza. 157. Casi ne'quali si offende il sigillo. I. Chi dicesse che in un Monastero ec. 158. Chi dicesse che in un Paese ec. 159. II. Chi si serve della notizia per lo governo in gravame ec. 160. Se ritorna un penitente di mala coscienza ec. 161. Se il Confessore possa guardarsi da' danni ec. 162. Se possa darsi la cartella della confessione ec. 163. Se il penitente minaccia la morte ec. 164. Se sia lecito il servirsi delle opinioni probabili ec. *pag.* 267. *a* 292.

Punto IX.

Delle Sollecitazioni in Confessione.

165. Bolla di Gregorio XV. 166. §. 1. Clausula I. *In actu etc.* 167. Clausula II. *Sive ante etc.*

Digitized by Google

168. Claus. III. *Occasione confessionis.* 169. *Praetextu confessionis.* 170. Claus. IV. *Extra confessionem etc.* Se vi si richieda la simulazione ec. 171. §. II. Casi ne' quali dee farsi la dinunzia. 172. Casi in cui non dee farsi. 173. Se la donna sollecita il Confessore. 174. An Confessarius divertens ad tactus etc. 175. Se l' emendato ec. 176. §. III. Se può darsi l' assoluzione prima di farsi la dinunzia; Se il penitente è tenuto per lettera ec.; E se ripugna potendo di persona ec. 177. Della scomunica che incorre ec. 178. Se l' ammonizione non è profutura. 179. Dee farsi la dinunzia, benchè non si provi, anche dagli altri che sanno ec., e benchè sia occulta la sollecitazione. 180. §. IV. Se la sollecitazione è dubbia. 181. Chi loda la bellezza ec. 182. Casi particolari. 183. Dell' inabilità de' sollecitanti a celebrare. *pag.* 292. *a* 312.

CAPO XVII.

Avvertenze su i Sagramenti dell' Estrema Unzione, e dell' Ordine.

PUNTO I.

Dell' Estrema Unzione.

1. Dell' essenza, e degli effetti dell'Estrema Unzione. 2. I. Della *Materia rimota.* 3. Della *Materia prossima.* 4. Se sia necessaria l' unzione di tutti i sensi. 5. II. Della *Forma*, e come debba adattarsi. 6. III. Del *Ministro.* 7. IV. Del *Soggetto* a cui debba darsi l'Estrema Unzione. 8. Quando possa replicarsi. 9. Della disposizione. 10. Se debba darsi ai fan-

Digitized by Google

ciulli. 11. Se a' pazzi, ubbriachi, impenitenti muti ec. 12. Se vi sia obbligo grave di prendere questo Sacramento. 13. Dell' *amministrazione. pag.* 313. *a* 332.

Punto II.

Del Sagramento dell' Ordine.

14. Se ciascuno de' sette Ordini sia Sagramento. 15. Se le materie, e forme de' Sagramenti siano state determinate in specie da Gesù Cristo. 16. Quale sia la materia dell'Ordine, se l'imposizione delle mani, o la tradizione degli stromenti: Dell' altre cose appartenenti all'Ordine se ne parlerà nell'Esame degli Ordinandi. *pag.* 332. *a* 338.

CAPO XVIII.

Avvertenze sul Sacramento del Matrimonio.

Punto I.

Degli Sponsali.

§. I.

Della natura degli Sponsali.

1. Definizione degli Sponsali. Se i Fanciulli prima di 7. anni ec. Chi promette senz'animo d' obbligarsi, o di adempire. Chi per dolo, errore ec. 2. Se la condizione ha data causa al contratto. 3. Degli Sponsali fatti per moto. 4. Se la promessa dev' esser mutua. 5. Se esternata per segni: Se promette il Padre per

Digitized by Google

lo Figlio presente; e se per l'assente. 6. Se debba favorirsi in dubbio la libertà. Chi promette in futuro ec. Se si manda l'anello ec. Se si manda l'anello ec. Se vi vuole Dispensa ec. 7. Degl' impuberi ec. De' tatti tra gli Sposi. *pag.* 339. *a* 348.

§. II.

Dell' obbligo degli Sponsali.

8. Come, e quando debbano eseguirsi gli Sponsali. 9. Se uno promette a due donne. 10. Se il figlio possa obbligarsi senza saputa, e consenso de' Genitori. 11. Chi recede dagli Sponsali, ec. E della pena apposta a chi recede. 12 Se debbasi il legato lasciato sotto condizione, se si marita ec., se non si marita ec. *pag.* 348. *a* 354.

§. III.

Dello scioglimento degli Sponsali.

13. Si sciolgono gli Sponsali: I. Per le *nozze* con altra. Se resti sciolto il colpevole. 14. II. Per lo *mutuo consenso*, benchè vi sia giuramento. Che debba dirsi degl' impuberi. 15. III. Per l'*impedimento*, che sopravviene. Se v'è obbligo di ottener la dispensa. 16. Se la disparità sciolga gli Sponsali. 17. Se il dissenso de' Genitori. 18. IV. Per *delitto atroce*. Se per la fornicazione; e se tal fornicazione abbia malizia diversa. 19. V. Per *mutazione notabile*, verb. gr. d'odio, debiti, morbo ec. Se nuova eredità ec. Se migliore occasione ec. 20. VI. Se per la *partenza* in luogo lontano.

Digitized by Google

21. VII. Per lo *termine scorso*. 22. VIII. Se per la *Professione Religiosa*, o per gli *Ordini Sagri*: Se per l' ingresso ec. 23 Se prima d' entrare ec. 24. Se pecca chi prende gli Ordini ec. 25. Se il Voto di castità, o di prendere gli Ordini sciolga ec. 26. Se si ricerchi l' autorità del Giudice ec. 27. Qual pruova si richiede ec. *pag.* 355. *a* 370.

Punto II.

Del Matrimonio.

§. I.

Della Materia, Forma, e Ministro del Matrimonio.

28. Quale sia la Materia, la Forma, e quale il Ministro. 29. Illazioni. Se possano gli Sposi simulare. De' Matrimonj clandestini. Se quando si riconvalidano, si ricerchi il Parroco ec. 30. De' fini del Matrimonio. 31. Se basti il consenso per segni. 32. Del Matrimonio per procura, o per epistola. 33. Del consenso condizionato. 34. Se adempiuta la condizione vi bisogna nuovo consenso. *pag.* 371. *a* 381.

§. II.

De usu licito Matrimonii.

35. Usus conjugii est illicitus: I. Si matrimonium est nullum. II. Si est dubium. An liceat contrahere cum dubio impedimenti. 36. An liceat petere aut reddere urgente dubio. 37. Quid si nuptiae fuerint contractae cum dubio.

Digitized by Google

38. III. Si adsit periculum sanitatis. 39. IV. Si ob solam voluptatem etc. V. Si mente adultera etc. VI. Si modo indebito. 40. Si conjux se retrahat a seminatione. 41. e 42. VII. Si in loco indebito. VIII. Si tempore indebito, scil. praegnationis. Si conjux sit impeditus ob votum, aut incestum. 43. An tactus, et delectationes morosae conjugibus permittuntur. *pag.* 381. *a* 390.

§. III.

De usu praecepto Matrimonii.

44. Quando conjux teneatur petere. 45. Si neget semel aut bis. 46. Si plures nascantur filii. 47. Si alter petat cum mortali. 48. Si velit vir seminare extra vas. 49. Si alter petat cum veniali. 50. Si petat amens, vel ebrius. De impedimento petendi ob incestum. Si immineat damnum sanitatis, aut prolis. 51. Si conjux cohibeat seminationem. Si uxor surgit, aut mingit. An puella oppressa possit semen expellere. Si senex saepe effundit extra vas. 52. De cohabitatione, et de alimentis uxori debitis. *pag.* 391. *a* 398.

§. IV.

Degl' Impedimenti impedienti.

53. Quali sono gl' impedimenti. 54. I. Votum. II. Tempus feriarum. Se nelle ferie sia vietata la consumazione. Della Benedizione Sacerdotale. III. Catechismus. IV. Crimen. V. Sponsalia. VI. Votum. Se il Vescovo possa dispensare al voto di castità. 55. Della clandestinità

Digitized by Google

e delle proclamazioni. 56. Dell'obbligo di denunziare gl'impedimenti; e quando la denunzia impedisce. 57. Se basta la fama. Se gli sposi interrogati. Se il Parroco sa l'impedimento. 58. Quando il Vescovo possa e debba dispensare alle pubblicazioni. 59. Se possa il Vicario, o il Parroco dispensare, e dichiarare. *pag.* 398. *a* 408.

§. V.

Degl' Impedimenti dirimenti.

60. Si accennano gl'impedimenti dirimenti. 61. I. Dell'Errore circa la persona, e circa la qualità. 62. II. Della Condizione. III. Del Voto. IV. Della Cognazione. 63. V. Del Delitto. 64. VI. Della disparità del Culto. VII. Della violenza, e del meto. 65. VIII. Dell'Ordine. IX. Del legame. X. Della publica onestà. 66. XI. dell'età. 67. XII. Dell'affinità. 68. e 69. Dell'impedimento *ad petendum*; e chi possa dispensare a quest'impedimento. 70. e 71. XIII. Della clandestinità, e dell'assistenza de' testimonj. 72. Dell'assistenza del Parroco. 73. De' vagabondi, e forastieri. 74. Qual'assistenza del Parroco si richieda. 75. XIV. Dell'impotenza. 76. XV. Del Ratto. *pag.* 408. *a* 436.

§. VI.

Della Riconvalidazione del Matrimonio nullo.

77. Quando l'impedimento si dica occulto. 78. Se il Parroco e testimonj sapeano l'impedimento ec. 79. Chi ha fintamente contratto,

Digitized by Google

se è tenuto a mettere il vero consenso. 80. Se chi ha contratto per metu, o fintamente, sia tenuto a palesare la nullità. 81. Se tolto l' impedimento, debba palesarsi la nullità all' ignorante. 82. Come debba esigersi il consenso dall' ignorante. *pag.* 436. *a* 444.

§. VII.

Della Dispensa negl' impedimenti del Matrimonio.

83. In quali impedimenti possa dispensare il Papa; ed in quali i Vescovi (*remissive al Capo XX. num.* 54. *e seg.*). 84. Delle cause giuste della Dispensa: se si han da spiegare tutti gl' impedimenti. 85. Se tutte le circostanze, specialmente dell' incesto. 86. Se tutti i gradi. 87. Delle clausule della S. Penitenziaria. 88. Delle formole delle suppliche. 89. Della formola, quando si eseguisce la Dispenza. *pag.* 444. *a* 451.

PUNTO III.

Del Divorzio.

90. Del Divorzio *quoad vinculum*. 91. *Quoad torum*; e per quante cause può farsi questo divorzio. I. Per delitto. II. Per morbo. III. Per consenso. IV. Per timore di danno. V. Per adulterio. 92. Ma si richiede l' adulterio perfetto, e certo. 93. Se sia tenuto il Conjuge a separarsi. 94. Casi in cui non può separarsi dall' adultero. 95. Del dritto di richiamare l' adultero. Se possa farsi il divorzio di propria autorità. 96. Fatto il divorzio, qual Conjuge possa farsi Religioso ec. *pag.* 452. *a* 463.

Digitized by Google

TOMO QUARTO.

CAPO XIX.

Avvertenze sul Trattato delle Censure, e delle Irregolarità.

PUNTO I.

Delle Censure in genere.

§. I.

Dell' imposizione delle Censure.

1. Definizione, e divisione delle Censure. 2. Quando la censura è di *lata*, e quando di *ferenda* sentenza. 3. Chi può imporre le censure. Della censura fulminata per metà. 4. Che bisogni per essere il Suddito censurato ec. De' Vescovi, e Re ec. Se la Comunità ec. 5. Se possa il Prelato imporre la censura stando fuor di Diocesi; e se ai sudditi che sta fuori. 6. Se possa censurarsi il Pellegrino. 7. Qual peccato si richieda per imporre la censura. De' Mandanti, Consulenti ec. 8. Se scusa l'ignoranza, e il metu; e se la censura può imporsi pei delitti preteriti. 9. Delle solennità per imporsi la censura. 10. Se la censura è falsa, o dubbia. *pag.* 3. *a* 15.

§. II.

Dell' assoluzione delle Censure.

11. Chi può assolvere dalle Censure. 12. Delle Censure per sentenza generale. Se il Vescovo

Digitized by Google

stando fuori ec. Altre cose notabili. 13. Se vi bisogna formola, e se la presenza del Censurato ec. Dell' assoluzione condizionata, e se fuori di Confessione ec. 14. De' requisiti per l' assoluzione. *pag.* 15. *a* 20.

Punto II.

Delle Censure in specie.

§. I.

Della Scomunica maggiore.

15. Della comunicazione co' tollerati, e vitandi. 16. Co' persussori de' Chierici. 17. Degli effetti. I. Priva dell' uso passivo dei Sagramenti. II. De' Suffragj ec., se possa pregarsi ec. III. Dell' uso attivo dei Sagramenti. IV. Dell' uso de' divini Offici; de' Sagramenti ec. 19. V. De' Benefici, delle Dignità; Pensioni. ec. VI. Della comunicazione forense. VII. Della giurisdizione. VIII. Della sepoltura. IX. Della comunicazione civile (di cui si parlerà nel §. seg.). *pag.* 21. *a* 32.

§. II.

Della Scomunica minore, e de' suoi effetti.

21. Gli atti per cui s' incorre la scomunica minore, sono I. *Os* III *Ostre*: Del discacciare i vitandi ec. III. *Vale*: Del risalutare, e del rescrivere. IV. *Colloquium*. V. *Mensa*. 22. Che colpa sia comunicare col Vitando, e quando è grave? 23. Per quali cause sia comunicare col Vitando. I. Per l' utilità. II. Per lo ma-

Digitized by Google

trimonio. 24. III. Per la soggezione. 25. IV. Per l'ignoranza. 26. V. Per la necessità. 27. Degli effetti della Scomunica minore; e se proibisca dare i Sagramenti, e il ricever Beneficj. *pag.* 32. *a* 42.

§. III.

Delle Scomuniche in particolare.

28. I. Delle Scomuniche non riservate. 29. Della scomunica contra chi costringe le donne ad entrare ne' Monasteri. ec. 30. II. Delle scomuniche riservate Papali. 31. e 32. Delle censure nella questione circa la Concezione della B. Vergine. 33. Contra chi frange la Clausura de' Monasterj di Monache. Per chi entra con mal fine; col pretesto di facoltà. 34. Se la licenza dev'essere *in scriptis*, e se speciale. 35. Da chi debba aversi. 36. Per qual causa. 37. Del Confessore. 38. Del Medico, ed altri. 39. Se non esce subito ec. E chi sta o entra con mal fine, ma colla licenza. 40. Della proibizione di parlar colle Monache; specialmente a' Religiosi. 41. Del caso riservato; della parva materia; de' parenti, e degl'impuberi. 42. Se colla Badessa ec. 43. Se i Regolari incorrano la censura del Vescovo. 44. Se i Pellegrini ec. 45. Se i Vescovi ec. 46. Delle Monache che frangono la clausura. 47. Della clausura de' Religiosi. 48. Contra i percussori de' Chierici. 49. De' mandanti, ratiabenti o non impedienti la percussione. 50. Chi s'intenda per Chierico, e Monaco. 51. Per quali azioni s'incorre. 52. Per quali non s'incorre. 53. III. Delle scomuniche nella Bolla *Coenae*. Contra gli Eretici. 54. Contra i

Digitized by Google

Fautori. 55. Contra chi legge, o ritiene i libri ec. 56. Requisiti per incorrere questa censura de' libri: I. Chi scientemente ec. II. Che l'Autore sia Eretico. 57. III. Che il libro tratti di Religione, o contenga Eresia. 58. IV. La materia grave. 59. Chi sente leggere, o chi legge una lettera, o un manoscritto. 60. e 61. De' libri proibiti nell' Indice. 62. Chi ritiene i libri ec. 63. Degli altri casi nella Bolla. *pag.* 43. *a* 85.

§. IV.

Della Sospensione, Degradazione, e Deposizione, dell' Interdetto, e Cessazione a Divinis.

64. 65. e 66. I. Della sospensione. 67. II. Della Deposizione, e Degradazione. 68. 69. e 70. III. Dell' Interdetto. 71. IV. Della Cessazione *a Divinis pag.* 85. *a* 94.

PUNTO III.

Dell' Irregolarità.

§. I.

Che cosa sia Irregolarità, e di quante maniere.

72. Definizione. 73. Se l'Irregolarità sia censura. 74. Distinzione dell' Irregolarità. *pag.* 94. *a* 95.

§. II.

Effetti dell' Irregolarità.

75. Effetti. 76. Se l'Irregolare può ricevere Beneficj. 77. Se possa ritenerli. *pag.* 95. *a* 97.

Digitized by Google

§. III.

Come s' incorre l' Irregolarità.

78. L' Irregolarità dev' essere espressa in legge. 79. Chi dubita d' essere Irregolare. 80. Chi dubita d' essere omicida. 81. Che si ricerca all' Irregolarità per delitto. 82. Se il delitto è onninamente occulto. 83. Se si ricerca la scienza della legge. 84. Se la scienza dell' Irregolarità. 85. Come si toglie l' Irregolarità in genere. 86. Della Dispensa. 87. Come si toglie l' Irregolarità per difetto. *pag.* 98. *a* 105.

§. IV.

Quali sono le Irregolarità per delitto.

88. I. Per lo Sagramento. 89. II. Per la violazione di censura. 90. III. Per l' esercizio solenne ec. 91. IV. Per illecito ricevimento degli Ordini. 92. V. Per delitti enormi. 93. VI. Per l' omicidio. 94. 95. e 96. Dell' omicidio volontario. 97. e 98. De' mandanti, consulenti ec. 99. De' cooperanti. 100. Dei ratiabenti. 101. Di chi non impedisce. 102. a 105. Dell' omicidio casuale. 106. Chi uccide per difesa. 107. Chi uccide per difendere le robe ec. 108. Dell' omicidio in rissa. 109. e 110. Della mutilazione. 111. Della Dispensa (*remissive*). *pag.* 106. *a* 122.

§. V.

Della Irergolarità per difetto.

112. I. Per difetto d' Anima. 113. De' lunatici, e degli ossessi. 114. Degli illitterati. 115.

Digitized by Google

De' neofiti. 116. II. Per difetto di corpo. Dei ciechi. 117. De' sordi. 118. De' muti. 119. De' zoppi. 120. De' monchi. 121. De' febbricitanti. 122. De' Deformi. 123. De' leprosi 124. De' mostruosi. 125. Degli eunuchi. 126. a 128. III. Per difetto de' natali. 129. Degli esposti. 130 IV. Per difetto di età. 131. V. Per difetto di *Sagramento*, cioè per la bigamia. Della bigamia vera. 132. Della interpetrativa. 133. Chi contrae con una violata. 134. Chi contrae con quella invalidamente. 135. Se il marito conosce la moglie adultera. 136. Chi contrae due matrimonj. 137. Se il marito accusa la moglie, et reddit debitum etc. 138. Della bigamia similitudinaria. 139. Come si toglie l'Irregolarità della bigamia. 140. VI. Per l'infamia. VII. Per difetto di libertà. Dei servi. 141. De' conjugati. 142. Se il conjuge possa farsi Religioso, senza farsi l'altro 143. De' curialisti, soldati ec. 144. VIII. Per difetto di lenità, circa la guerra. 145. e 146. Circa il giudizio. 147. Delle dispense. 148. Delle Facoltà della S. Penitenzieria, *pag.* 122. *a* 145.

CAPO XX.

De' Privilegj.

PUNTO I.

De' Privilegj in comune.

1. Differenza tra il Privilegio, Dispensa, e Licenza. 2. Quando il Privilegio deroga al jus comune. 3. Quando il Privilegiato è tenuto a servirsi del Privilegio. 4. Se fuori del Sacra-

Digitized by Google

mento le censure. ec. 5. Delle Clausole *Ad instar etc. Quatenus sacris Can. non adversetur etc. Supplentes defectus etc.* 6. 7. e 8. Dell'interpretazione de' Privilegj. 9. 10. e 11. Della comunicazione. 12. De' Privilegj de' Regolari rivocati colle Dichiaraz. di S. Pio. 13. De' Rescritti di grazia, e di giustizia, se spirano colla morte del Papa. 14. In quanti modi cessa il Privilegio. 15. Come cessi per la rivocazione. 16. Della rivocazione espressa. 17. Della tacita; e se bisogna intimarsi, o almeno pubblicarsi la rivocazione. *pag.* 146. *a* 160.

Punto II.

De' Privilegj degli Ecclesiastici.

18. In quali cose gli Ecclesiastici sieno esenti dalla Potestà laicale. 19. De' Privilegj del Canone, e del Foro, in quanto alle persone. 20. In quanto ai beni. 21. Chi goda questi privilegj. 22. De' Beneficiati. 23. De' Tonsurati. 24. Di quei che han lasciato l'Abito. 25. a 28. Dell'immunità de' luoghi pii. *pag.* 161. *a* 168.

Punto III.

De' Privilegj de' Vescovi.

29. I. Facoltà del cap. *Licet*, se può il Vescovo dispensare nell'irregolarità *ex delicto*, ed *ex defectu* dubbia. 30. Dove non è ricevuto il Tridentino. ec. 31. Chi venga sotto nome di Vescovo. 32. De' Peregrini; e se il Vescovo possa assolvere da casi Papali fuor di confessione. 33. Come s'intenda il delitto occulto. 34. Se il Vescovo possa delegare que-

Digitized by Google

sta facoltà. 35. Se da' casi riservati dagli altri Vescovi ec. 36. Se da' casi dopo del Concilio ec. 37. Se il Vescovo possa assolvere il Confessore, che assolve il complice nel peccato turpe. 38. Se i Vescovi ne' casi della Bolla *Coenae* ec. 39. Se possano dispensare nell' irregolarità incorsa per eresia. 40. Se possano assolvere gl' impediti. 41. E se per mezzo d' altri. 42. Chi venga sotto nome di impedito. 43. Degl' impediti in perpetuo. 44. Se questi sien tenuti per lettera ec. 45. Se sien tenuti almeno di ricorrere al Vescovo; E se non possono ricorrere ec. E se sono in morte. 46. 47. e 48. II. De' sei casi Vescovili, e specialmente dell' assoluzione per la censura della percussione del Chierico. 49. III. Della Dispensa cogl' illegittimi. 50. Coi bigami. 51. IV. Circa le Irregolarità per delitto occulto; e se l' omicidio è affatto occulto. 52. Dell' omicidio casuale. 53. V. Circa le inabilità. 54. VI. Delle facoltà de' Vescovi circa i matrimonj. 55. Della dispensa circa le pubblicazioni, voto di castità, e impedimento *ad petendum remissive*. Circa gl' impedimenti dirimenti dubbj. 56. Circa i dirimenti certi, se il matrimonio è contratto. 57. Se non è contratto. 58. Se il Vescovo possa delegare tal facoltà. 59. VII Della Dispensa degl' interstizj. 60. VIII. Della Dispensa al Cappellano di celebrare in altra Chiesa. 61. IX. Del celebrare dopo mezzo giorno. 62. X. Degli Oratorj. 63. Dove possa celebrare il Vescovo. 64. Se possa dispensare a celebrare in casa. 65. XI. Della facoltà de' Vescovi, e Prelati d' eleggersi il Confessore. 66. XII. Circa la Clausura delle Monache. 67. Della approvazione de' Confessori delle monache.

Digitized by Google

68. XIII. Se possono commutare le ultime volontà. 69. XIV. Della composizione nelle restituzioni incerte. 70. XV. Della riduzione delle Messe. 71. Circa i giuramenti, e voti (*remissive* al capo V. n. 19. e 42.). Dell' unione de' Beneficj; erezione di nuove Parrocchie ec. *pag.* 168. *a* 202.

PUNTO IV.

De' Privilegj de' Regolari.

§. I.

De' Privilegj che spettano a tutti i Regolari in comune.

72. 73. e 74. I. Dell' esenzione della giurisdizione de' Vescovi. 75. Casi eccettuati, e specialmente circa la celebrazione delle Messe. 76. Dichiarazione della S. C. 77. In quali casi può il Vescovo obbligare ec. 78. Se i Regolari sien tenuti a' precetti del Vescovo. 79. Se il Vescovo possa visitarli. 80. Se visitar la Clausura delle Monache. 81. Se chieder conto delle Messe lasciate ec. 82. e 83. In quali casi possa procedere criminalmente ec. 84. a 87. II. Dell' esenzione dalle Decime. 88. III. Circa le Fondazioni. 89. e de' Conventi soggetti a' Vescovi. 90. IV. Del Giudice Conservatore. 91. e 92. Della Sepoltura. 93. e 94. Della Porzione Canonica ec. *pag.* 202. *a* 223.

§. II.

De' Privilegj de' Regolari in particolare.

95. 96. e 97. I. Della facoltà d'assolvere i sudditi da' casi e censure. 98. Della riserva dei

Digitized by Google

casi ec. 99. Della facoltà a rispetto de' secolari. 100. Se possano assolvere da' casi riservati a' Vescovi a jure, o per consuetudine. 101. Se da' casi Papali. 102. Se in viaggio, o per la Bolla della Crociata ec. 103. Se i Confessori possano esser di nuovo esaminati dal Vescovo. 104. e 105. II. Circa la Dispensa nelle Irregolarità. 106. III. Della Dispensa ne' Precetti Ecclesiastici ec. 107. IV. Circa l' Officio Divino. 108. V. Circa la Dispensa de' voti, e giuramenti. 109. Circa il voto di castità de' conjugi, e degli sposi. 110. VI. Del privilegio de' Religiosi, Novizj, e servi di confessarsi con qualunque Sacerdote ec. 111. De' Religiosi pellegrinanti. 112. Se nel Giubileo. 113. a 116. VII. Circa il ricevere gli Ordini. 117. a 120. Circa il conferire gli Ordini. 121. e 122. VIII. Circa la celebrazione delle Messe. 123. Circa il dare la Comunione. 124. a 128. Circa il predicare. *pag.* 224. *a* 249.

CAPO XXI.

Della Carità, e Prudenza del Confessore.

PUNTO UNICO.

1. Della carità del Confessore nell' accogliere il penitente. 2. Nel sentirlo. 3. In avvertirlo. 4. Della prudenza in interrogare, ammonire, e disporre. 5. Rimedj generali. 6. Rimedj particolari. *pag.* 250. *a* 256.

Digitized by Google

CAPO ULTIMO.

Come dee portarsi il Confessore con diversi generi di penitenti.

1. a 7. §. I. Di coloro che stanno in occasione prossima. 8 a 17. §. II. Degli abituati, e recidivi. 18. a 28. §. III. Delle domande da farsi a' penitenti di trascurata coscienza; e I. Delle domande a' rozzi secondo l'ordine dei Precetti. 29. II. Delle domande a' penitenti di diversi stati e condizioni: e I. a' Sacerdoti. 30. II. alle monache. 31. III. a' giudici. IV. agli scrivani. V. a' medici. 32. VI. ai cerusici, e speziali. VII. a' negozianti. VIII. a' sartori. 33. IX. a' sensali e venditori. 34. X. a' barbieri e parrucchieri: e qui si parla de' giovani che accomodano la testa alle donne. 35. a 39. §. IV. De' fanciulli e zitelle. 40. e 41. §. V. Delle persone divote. 42. e 43. §. VI. De' muti e sordi. 44. e 45. §. VII. De' moribondi. 46. e 47. §. VIII. De' condannati a morte. 48. a 52. §. IX. Degl' Infestati da' Demonj. 53. e 54. §. X. Delle donne. *pag.* 256. *a* 324.

Digitized by Google

TOMO QUINTO.

APPENDICE I.

Come debba portarsi il Confessore nella Guida delle Anime spirituali.

1. a 5. Della meditazione. 6. Circa l'orazione di contemplazione 7. E quì si tratta del raccoglimento naturale; o sia ozio contemplativo. 8. a 11. Dell'aridità sovrannaturale, con distinguere la *sensibile* dalla *sostanziale*. 12. Della contemplazione affirmativa, e negativa. 13. Del raccoglimento sovrannaturale. 14. Della quiete. 15. Della caligine. 16. Dell'unione attiva, e passiva. 17. Dello sponsalizio spirituale, in cui v'entra l'estasi, il ratto, e il volo di spirito. 18. Del matrimonio spirituale. 19. e 20. Delle visioni. 21. Delle locuzioni. 22. Delle rivelazioni. 23. e 24. Guida circa tutte le suddette grazie sovrannaturali. 25. a 27. Circa la mortificazione. 28. a 36. Circa la frequenza de' Sagramenti, e spécialmente circa la Comunione. 37. Regolamento per una Religiosa. 38. Avvertimenti generali per la perfezione. *pag.* 3. *a* 53.

APPENDICE II.

Dell' Assistenza a' Moribondi.

§. I. Avvisi al Sacerdote. §. II. Rimedj contro le tentazioni. §. III. Motivi, ed affetti. §. IV. Avvertimenti per gli ultimi Sagramenti. §. V. Avvisi per l'agonia, e spirazione §. VI. Affetti nell' agonia, e morte. §. VII. Segni della prossima morte. §. ultimo. Preci, Atti cristiani, e Benedizioni. *pag.* 54. *a* 95.

Digitized by Google

APPENDIX III.

Examen Ordinandorum.

CAPUT I.

De Sacramentis in genere.

1. Quid sit Sacramentum. 2. Quae requirantur ad constituendum Sacramentum: An Circumcisio etc. 3. Quae sint Sacramentalia. 4. Distinguuntur Sacramenta. 5. Qu. I. Quae requirantur ad essentiam. De materia. 6. De forma, et de connexione materiae cum forma. 7. De mutatione substantiali, aut accidentali. 8. De Sacramento sub conditione. Si cum forma, aut materia dubia, vel mixta. Interruptio formae. 9. De intentione ministri, et suscipientis. 10. Qu. II. De ministro. 11. An debet esse in gratia. 12. Si sit laicus, aut ministret non solemniter: an sufficiat contritio. 13. Si absolvat in mortali: si ministret Eucharistiam: si celebret Missam. 14. Si Subdiaconus, aut Diaconus ministret solemniter. 15. Si ministret indigno. 16. Simulare administrationem Sacramenti. 17. Simulare susceptionem. 18. An minister debeat intendere quod facit Ecclesia. 19. Qu. III. Quid ad valide, et licite Sacramenta suscipienda. 20. An petere ab excommunicato, vel peccatore. 21. An liceat dare pecuniam pro administratione Sacramenti. 22. et 23. Effectus, et I. de Gratia. 24. II. De Charactere. *pag.* 96. *a* 111.

Digitized by Google

CAPUT II.

De Sacramento Ordinis in genere.

25. Quid sit Ordo. 26. Quid Ordinatio. 27. Quot sint Ordines; et an Episcopatus sit Ordo distinctus. 28. An singuli Ordines sint Sacramenta. 29. Quaenam materia, et forma Ordinis; et de tactu physico, et simultaneo. 30. Quis Minister. 31. Effectus. 32. Requisita ut quis valide ordinetur. 33. Ut autem licite, requiritur I. Confirmatio. II. Ut non sit infamis etc. An protestatio Episcopi etc. III. Animus Clericandi. IV. Ut ab Episcopo proprio etc. 34. Quis sit Episcopus proprius. Regulares a quo etc. *remissive*. 35. et 36. V. Scientia. 37. et 38. VI. Titulus; et quotuplex sit titulus. 39. De Patrimonio ficto. 40. VII. Ut Ordo inferior suscipiatur ante superiorem. VIII. Tempus debitum. 41. et 42. IX. Interstitia. 43. et 44. X. Locus. XI. Aetas. 45. XII. Exercitium Ordinis suscepti. XIII. Vocatio Divina. 46. Qui incurrant suspensionem etc. *pag.* 111. *a* 125.

CAPUT III.

De Ordinibus in specie.

ARTICULUS I.

De prima Tonsura.

47. Quid Prima Tonsura; et an sit Ordo. Si quis ordinatur sine Tonsura. 48. Privilegia Tonsurati. 49. et 50. De obligatione deferendi Habitum, et Tonsuram. 51. Qui priventur Privilegio Fori, et Canonis. *pag.* 126. *a* 131.

Digitized by Google

Articulus II.

De Ordinibus minoribus.

52. Quot sint Ordines minores. 53. De Ostiariatu. Materia tradenda est ab ipso Ordinante : et ab eo Missa celebranda. 54. De Lectoratu. 55. De Exorcistatu. 56. De Acolythatu. *pag.* 131. *a* 134.

Articulus III.

De Ordinibus majoribus.

Sectio I.

De Subdiaconatu.

57. Quid Subdiaconatus : Materia, Forma, et Officium. Si sine Manipulo etc. 58. Requisita. 59. De voto Castitatis ; et an Castitas sit ex voto. Si quis ignoret etc. Si impuber etc. Qui per metum ordinatur etc. 60. De Horis Canonicis. Propositiones damnatae. 61. Qui teneantur ad Horas. I. Clerici in sacris. II. Religiosi professi. III. Beneficiati. 62. Cui facienda restitutio fructuum. 63. Si habeant alia onera. 64. An Excommunicati etc. Et qui sine attentione interna etc. 65. Intra primos sex menses. Qui sine culpa omittit. An unum peccatum etc. 66. Qui non percipit fructus etc. 67. Si Beneficium sit tenue. 68. An male expendens etc. Canonicus non canens. 69. Quae parva materia etc. An projiciens Breviarium. In dubio an quid omissum. 70. Quae requirantur ad Horas recte dicendas. I. Juxta praescriptum. Si permutes Officium. 71. Si

Digitized by Google

alio pergis. 72. Si advertis errasse. De Litaniis, et Officio Defunctorum. 73. II. Pronuntiatio vocalis. Quid in Choro. 74. III. Pronuntiatio integra. IV. Pronuntiatio continuata. V. Ordo Horarum. VI. Tempus. 75. Intentio, et attentio. 76. Causae excusantes a recitatione. 77. ad 80. De Censuris in genere. 81. ad 83. De Censuris in specie, et I. De Excommunicatione. 84. II. De Suspensione. 85. III. De Depositione etc. 86. IV. De Interdicto. 87. V. De Irregularitate. 88. Irregularitates ex delicto. 89. Irregularitates ex defectu. *pag.* 134. *a* 160.

Sectio II.

De Diaconatu.

90. Quid Diaconatus; et quae ipsius materia, et forma. 91. Officia Diaconi. Censura ligatus etc. De Poenitentia imposita ab Episcopo; an adimplenda sub gravi. *pag.* 161. *a* 162.

Sectio III.

De Presbyteratu.

92. et 93. Quid Presbyteratus; et quae materia et forma. 94. De defectibus supplendis. 95. De Sacrificio Missae: Quid Sacrificium, et quotuplex. 96. Quid Missa. 97. Quae requirantur ad Missam. De Materia Missae, et hic de Pane. 98. De Vino. 99. De praesentia materiae. 100. De Forma. 101. Quomodo Christus sit praesens. 102. Effectus Missae. 103. Pro quibus offerri possit. 104. Quotuplex fructus. 105. An Missa sit infiniti valoris. 106.

Digitized by Google

De stipendio licito. 107. Dilatio Missae. 108. Retentio partis eleemosynae. 109. An Parochus etc. 110. Applicatio. 111. Applicatio in celebrando. 112. An omnes Rubricae sint praeceptivae. 113. Quando Missa possit dici: an ante Matutinum; et an in die Coenae Domini, et Sabbati Sancti. 114. Ubi Missa dicenda. 115. De pollutione Ecclesiae. 116. Quae requirantur ad celebrandum. I. Altare 117. II. Calix, et Patena. 118. III. Vestes. 119. IV. Corporale. 120. V. Palla. 121. VI. Missale. 122. VII. Crux cum Crucifixo 123. Neopresbyteri an consecrent etc. 124. An tres Missae injunctae etc. 125. Missa dicenda alte, breviter etc (*de' Celebranti con fretta si è parlato al* Tom. III. Cap. XV. dal n. 84.). 126. De Missis Votivis. 127. Quando pluries in die etc. 128. Si dum celebratur, polluitur Ecclesia, vel accedit Excommunicatus. 129. De potestate Sacerdotali. Sacerdos simplex tantum Eucharistiam potest conficere, et ministrare; et Poenitentiam in necessitate. 130. Scitu necessaria cuilibet Sacerdoti circa ministrandam Poenitentiam in necessitate. 131. et 132. De munere docendi, et praedicandi. *pag.* 163. *a* 195.

APPENDICE IV.

Di alcuni Avvertimenti più notabili a' Confessori, e Parrochi, colla Pratica in fine dell' Orazione mentale, per insegnarla a chi non la sa fare.

§. I. Avvertimenti ai Confessori. §. II. Avvertimenti ai Parrochi. §. III. Breve pratica dell'Orazione mentale. *pag.* 196. *a* 223.

Digitized by Google

INDICE

APPENDICE I.

Come debba portarsi il Confessore nella Guida delle Anime Spirituali.

§. I. *Circa l' Orazione di meditazione.* Pag. 4
§. II. *Circa l' Orazione di contemplazione, e de' suoi diversi gradi.* 8
§. III. *Circa la mortificazione.* 31
§. IV. *Circa la frequenza de' Sagramenti.* 35
§. V. *Regolamento per una Religiosa, che domanda d' esser guidata per la via della penitenza.* 47

APPENDICE II.

Dell' Assistenza a' Moribondi.

§. I. *Avvisi al Sacerdote assistente.* 55
§. II. *Rimedj contro le tentazioni.* 58
§. III. *Motivi, ed effetti da suggerirsi ai moribondi.* 66
§. IV. *Avvertimenti circa gli ultimi Sagramenti, e modo di farli ricevere con frutto.* 73
§. V. *Avvisi per l' agonia, e morte.* 81
§. VI. *Affetti da suggerirsi in tempo dell' agonia, e spirazione.* 84
§. VII. *Segni della prossima morte.* 86
§. ult. *Preci, Atti Cristiani, e Benedizioni.* 88

Digitized by Google

APPENDIX III.

Examen Ordinandorum,

CAP. I. *De Sacramentis in genere.* 96
CAP. II. *De Sagramento Ordinis in genere.* 111
CAP. III. *De Ordinibus in specie.* 126
Art. I. *De Prima Tonsura.* ivi
Art. II. *De Ordinibus minoribus.* 131
Sect. I. *De Ostiariatu.* ivi
Sect. II. *De Lectoratu.* 132
Sect. III. *De Exorcistatu.* 133
Sect. IV. *De Acolythatu.* ivi
Art. III. *De Ordinibus majoribus.* 134
Sect. I. *De Subdiaconatu,* ivi
§. I. *De Voto castitatis.* 137
§. II. *De Horis canonicis.* 138
§. III. *De Censuris in genere.* 151
§. IV. *De Censuris in specie.* 154
Sect. II. *De Diaconatu.* 161
Sect. III. *De Presbyteratu.* 163
§. I. *De Ordine Presbyteratus.* 164
§. II. *De Sacrificio Missae.* 166
§. III. *De Potestate Sacerdotis.* 192
§. IV. *De munere docendi, et praedicandi.* 194

Digitized by Google

APPENDICE IV.

Di alcuni Avvertimenti più notabili a' Confessori, e Parochi; colla Pratica in fine dell' Orazione mentale, per insegnarla a chi non la sa fare.

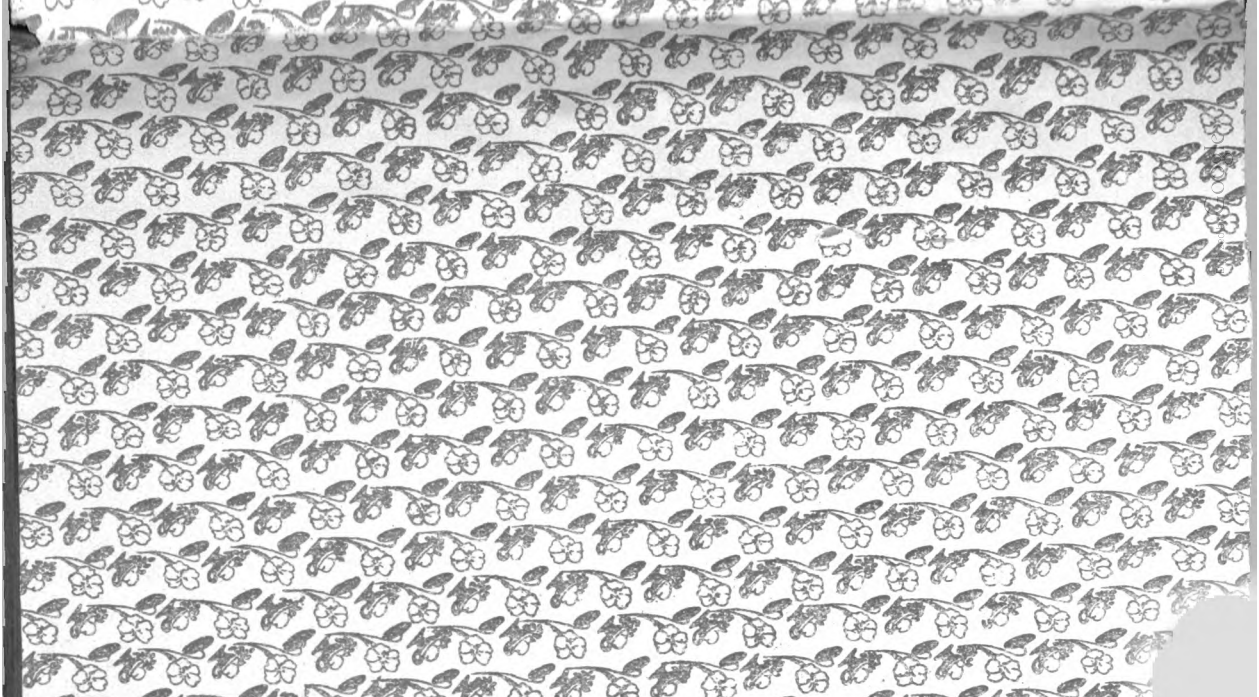
§. I. *Avvertimenti a' Confessori.* 196
§. II. *Avvertimenti ai Parrochi.* 207
§. III. *Breve pratica dell' Orazione mentale.* 212

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



BIBLIOTECA DE MONTSERRAT
13020100027065

BIBLIOTECA
DE
MONTSERRAT

Armario XVIII
Estante 120
Número 1

Digitized by Google